

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”



Dipartimento di Studi Umanistici

Scuola di Dottorato in Scienze storiche, archeologiche
e storico-artistiche

Dottorato di ricerca in Storia
XVII ciclo

Pescatori, “paranzieri” e “cozzaroli”.
Trasformazioni e conflitti nell’alieutica pugliese prima dell’Unità

TUTOR:

Prof.ssa Anna Maria Rao

COORDINATORE:

Prof.ssa Anna Maria Rao

DOTTORANDO:

Andrea Giordano

A.A. 2014/2015

Indice

Introduzione

- 1. Gli studi 3
- 2. La ricerca e le fonti 13

1. Profilo storico della pesca nel Mediterraneo

- 1.1. Tecniche e strumenti tradizionali..... 23
- 1.2. Dalle prime sperimentazioni all'affermazione delle tartane..... 31
- 1.3. La pesca a coppia..... 37

2. Napoli e la pesca

- 2.1. Dal XVI secolo alla prima metà del XVIII..... 49
- 2.2. Il Settecento riformatore e la pesca 55
- 2.3. Dal Decennio Francese all'Unità..... 66

3. I paranzieri di Terra di Bari

- 3.1. La tradizione peschereccia in Terra di Bari 75
- 3.2. Sull'origine e lo sviluppo delle paranze baresi..... 80
- 3.3. «Les Nomades de mers» 97
 - 3.3.1. *Tranesi e molfettesi nel Tirreno*..... 99
 - 3.3.2. *Barlettani nel Golfo di Taranto* 116

4. Trasformazioni nella pesca tarantina

- 4.1. Taranto: un caso particolare dalla lunga tradizione 155
- 4.2. Il Supremo Consiglio delle Finanze e i mari di Taranto..... 162
- 4.3. Il Regio Demanio e la «molta rendita» del Mar Piccolo 174
- 4.4. La mitilicoltura tarantina dalle origini al Settecento 182
- 4.5. Illuministi e cozzaroli. Monopolio, interessi reali, trasformazioni 189
- 4.6. Le conseguenze delle trasformazioni..... 213

Appendice.....233

Indice delle abbreviazioni

A.S.N. = Archivio di Stato di Napoli

MI = Ministero degli Affari Interni

MAC = Ministero di Agricoltura e Commercio

MF = Ministero delle Finanze

MS = Soprintendenza Generale e Supremo Magistrato di Salute

CADP = Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico

RAD = Soprintendenza Generale della Real Azienda e delle Dogane

A.S.B. = Archivio di Stato di Bari

MAIC = Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

A.S.L. = Archivio di Stato di Lecce

TPI = Tribunale di Prima Istanza - Processi civili

TCP = Tribunale Civile - Perizie

CA = Consiglio d'Intendenza - Contenzioso Amministrativo

B.N.B. = Biblioteca Nazionale di Bari "Sagarriga Visconti-Volpi"

B.C.T. = Biblioteca Civica di Taranto "P. Acclavio"

D.B.I. = Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani

Introduzione

1. *Gli studi*

Le comunità di pescatori del Mediterraneo sono state a lungo quasi del tutto ignorate dalla storiografia. Nel 2005 Alida Clemente apriva il suo esemplare lavoro sui pescatori napoletani con questa affermazione:

le immagini che la letteratura e l'iconografia trasmettono del pescatore mediterraneo sembrano riprodurre uno stereotipo invariabile: quello di una figura marginale, dimessa e passiva, riflesso sociale di un mondo immobile e separato dallo scorrere progressivo e caotico della Storia¹.

Le motivazioni di questo disinteresse sono intuibili: i miti del progresso e dello sviluppo hanno esercitato un forte condizionamento anche nel campo della ricerca storica e questo ha portato a impiegare la maggior parte delle forze nell'indagine delle realtà economiche e sociali numericamente più consistenti o nelle quali fossero perlomeno riconoscibili gli embrioni dei settori produttivi trainanti o dei grandi problemi odierni. Non è casuale l'enorme divario presente tra la gran mole di studi storici sulla pesca nel Mare del Nord o nell'Atlantico e quella, di gran lunga inferiore, sulla pesca mediterranea; le stesse differenze sono del resto ravvisabili all'interno dell'area nordico-atlantica, dove «per lo più gli storici si sono interessati delle industrie ittiche in grado di dare origine a più ampie attività commerciali basate su investimenti relativamente cospicui, a scapito di quelle che si presentavano semplicemente come una fonte di sussistenza per le popolazioni»². Una conseguenza indicativa dell'ampiezza di queste attività commerciali che chiunque può trarre dalla propria esperienza quotidiana può essere individuata nella presenza costante all'interno dei ricettari tradizionali di moltissime regioni mediterranee (pressoché tutte) di un ingrediente estraneo alla fauna di questo mare: il baccalà.

Di converso, il settore ittico nel Mediterraneo, mare chiuso e biologicamente esausto, non è mai realmente decollato e anche nel suo momento di apice, nel XIX secolo, ha dovuto presto fare i conti, come si vedrà,

¹ A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza. La pesca nel Golfo di Napoli tra XVIII e XX secolo*, Guida, Napoli 2005, p. 13.

² A. R. MICHELL, *La pesca in Europa agli inizi dell'età moderna*, in «Storia economica Cambridge», V, *Economia e società in Europa nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1978, p. 193.

con questa insufficienza costitutiva. Già Braudel, che giustificava l'assenza di studi sulla pesca in questo mare con il ristretto numero degli operatori del settore, sentenziava: «l'insufficienza della provenda spiega l'insufficienza dei pescatori»³. Fu proprio lo storico francese a descrivere il Mediterraneo come «troppo profondo sin dalle rive» e privo di «quelle piattaforme scarsamente immerse che sono indispensabili al riprodursi e al pullulare della fauna sottomarina», aggiungendo infine che «essendo molto antico, i suoi principi vitali sarebbero in qualche modo esauriti dalla sua stessa longevità»⁴.

Alla base di questa differenza, al di là del diverso livello di produttività delle acque, vi sono anche altri fattori. Al primo posto sono senz'altro da considerare quelli climatici: innanzitutto una natura meno dominabile rispetto a quella dei climi mediterranei non può non aver influito sulla ricerca di mezzi di sostentamento alternativi a quelli agro-pastorali, a maggior ragione in quei contesti in cui le acque sono più ricche di pesce. Ovviamente, però, gli studi storici non hanno potuto che focalizzarsi su quei «rami dell'attività peschereccia che per diffusione e attività commerciale hanno lasciato le tracce più rilevanti»⁵, ovvero principalmente quelli della pesca all'aringa e al merluzzo. Per queste due specie «già nel corso del Quattrocento si avverte, con la presenza di elementi mercantili nei punti chiave del settore produttivo, la formazione di una classe capitalistica»⁶ che ha causato una sedimentazione archivistica notevole. Da tale massa di documenti, nei casi più fortunati, è stato possibile trarre perfino dati quantitativi sul pescato, sul numero dei bastimenti e dei lavoratori, con una certa continuità, anche per periodi lunghi. Questo è uno dei maggiori motivi per cui il filone principale della *New Maritime History* è stato a lungo quello delle analisi storico-economiche, con l'attenzione rivolta principalmente alle oscillazioni produttive. Ma anche questa forte tendenza alla commercializzazione deve parte della sua ragion d'essere all'influenza del clima.

Qualsiasi tipo di pesca è soggetto, quanto al suo rendimento, a fluttuazioni enormi – e ciò per molte ovvie ragioni: le burrasche possono impedire ai pescatori di

³ F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, p. 134.

⁴ Idem, *Il Mare*, in Id. (a cura di), *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Bompiani, Milano 1987, p. 32.


⁵ A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., p. 16.

⁶ M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna. Diritto di pesca, produzione, conservazione, consumo*, Grapho 5, Fano 2004, p. 85.

Introduzione

uscire in mare o, una volta raggiunte le zone adatte, di pescare. Venti e sbalzi di temperatura si aggiungono ai rischi naturali non solo durante il periodo della pesca ma durante l'intero ciclo vitale del pesce. Condizioni sfavorevoli, sia climatiche che relative ai rifornimenti alimentari dei pesci o alla presenza di predatori all'epoca dell'incubazione, possono causare, tre o quattro anni più tardi (come nel caso dell'aringa del Mare del Nord), una cattiva annata⁷.

Se a ciò si aggiunge che «il prodotto della pesca è altamente deperibile e [che] il passaggio dallo status di attività di sussistenza alla commercializzazione è necessariamente mediato dalla introduzione di tecniche di conservazione»⁸, si dedurrà facilmente il vantaggio che un clima più rigido può portare a questa trasformazione. Sebbene i livelli di pervasività del capitale mercantile in questo settore non abbiano iniziato la loro crescita esponenziale prima della fine del XVI secolo (anni in cui si organizzarono delle linee di traffico stabili tra paesi del Nord e del Sud «in cui il Mediterraneo forniva sale all'industria di conservazione dei paesi nordici, ed il Nord pesce salato ai paesi cattolici del Sud»⁹) è da tener presente che esisteva, come ancora esiste, oltre alla salagione, una tecnica conserviera che tutto deve alle condizioni climatiche, consistente nell'essiccazione dei pesci tramite l'esposizione ai venti gelidi delle alte latitudini. Il medesimo pesce, il *Gadus morhua*, che erroneamente traduciamo in italiano come “merluzzo” rischiando di confonderlo con la specie mediterranea *Merluccius merluccius*, arriva sui banchi dei nostri mercati, oggi come nell'età moderna, sotto due diverse forme: il baccalà, disidratato sotto sale, e lo stoccafisso, essiccato al vento.




Gadus morhua (Linnaeus 1758)

da <http://www.fao.org/fishery/species/2218/en>

⁷ A. R. MICHELL, *La pesca in Europa agli inizi dell'età moderna...* cit., p. 160.

⁸ A. CLEMENTE, *La ricchezza del mare. In margine alla XXXVII settimana di studi dell'Istituto Datini*, in «Storia Economica», VIII, E.S.I., Napoli 2005, p. 219.

⁹ Idem, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., p. 15. Sull'argomento cfr. M. MOLLAT DU JOURDIN, *L'Europa e il mare*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 91 e pp. 151-152.



Merluccius merluccius (Linnaeus 1758)
da <http://www.fao.org/fishery/species/2238/en>

L'aspetto paradossale della questione è che la spinta decisiva per il coinvolgimento del grande capitale mercantile in questo settore, attraverso l'impegno a provvedere agli investimenti necessari al processo di conservazione, venne proprio dall'improvviso aumento della domanda da parte delle regioni mediterranee. Fu infatti il rinnovato rigore alimentare della chiesa cattolica controriformista che, abbinato alle scarse riserve ittiche locali, contribuì ad accrescere il prezzo del pesce fresco, rendendolo sempre più «un cibo esclusivo, destinato alla mensa dei ceti benestanti»¹⁰ e non lasciando altra scelta alla maggior parte dei meno abbienti se non quella di accontentarsi, nei giorni di magro, dei «salumi», cioè pesci essiccati o salati, importati dal Nord¹¹.

Tornando agli studi, è dunque inevitabile che l'Europa settentrionale e i paesi affacciati sull'Atlantico possano vantare una tradizione di ricerche storiche sulla pesca di gran lunga più cospicua rispetto ai paesi mediterranei. Basterà sfogliare gli indici delle riviste specialistiche di storia marittima di area anglosassone per accorgersi che lo spazio occupato dagli studi sulla pesca è incomparabilmente superiore a quello riservato agli stessi nelle pubblicazioni sul Mediterraneo¹². Tuttavia, come già detto, il condizionamento ideologico a lungo esercitato dal dogma dello sviluppo, ha forzato le interpretazioni sociali del fenomeno in area britannica, fino ad individuare due modelli rigidi e

¹⁰ M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna...* cit., p. 3.

¹¹ *Ivi*, p. 111: «paradossalmente la nuova situazione aveva promosso la crescita ed il progresso di settori produttivi che andavano ad avvantaggiare soprattutto le economie antagoniste della parte protestante».

¹² Per esempio «International journal of maritime history» e «Research in maritime history», principali sedi delle discussioni storiografiche sull'argomento già negli anni Novanta; ma anche, più recentemente, «Revue d'histoire maritime», specialmente per la pesca atlantica francese e dei paesi più meridionali (Portogallo *in primis*).

dicotomici dell'organizzazione del lavoro nell'impresa alieutica: l'uno espressione dello sviluppo capitalistico, l'altro esempio di sviluppo mancato¹³.

Negli ultimi anni, i filoni interpretativi che hanno dedicato maggiore attenzione alla storia della pesca sono, da un lato, quel ramo della storia economica che si occupa della gestione dei beni comuni, e dall'altro – anche se spesso le due chiavi interpretative si intersecano – la *environmental history* in senso stretto.

Il primo filone si concentra essenzialmente sull'interpretazione del mare come *common*, che affonda le sue radici nel *Mare Liberum* di Ugo Grozio¹⁴, se non addirittura nel diritto romano che vedeva il mare come *res communis omnium*¹⁵. Le più influenti pubblicazioni alla base di questo tipo di punto di vista sono la *Tragedy of the commons* di Garret Hardin¹⁶, che ha il merito di aver sollevato il problema della tendenza all'ipersfruttamento delle risorse collettive e del concreto pericolo del loro esaurimento, e *Rules, games and common-pool resources* del premio Nobel Elinor Ostrom¹⁷, che ha suggerito e sperimentato sistemi di fruizione razionali e funzionali delle stesse, basandosi sulla teoria dei giochi e sul cosiddetto “equilibrio di Nash”.

Queste teorie si prestano ottimamente all'analisi dei conflitti tecnologici fra i diversi tipi di pescatori che nel Mediterraneo raggiungeranno l'apice tra Sette e Ottocento con la comparsa delle paranze, ma che comunque sono generalmente riscontrabili in tutte le comunità pescherecce in vari momenti dell'età moderna e contemporanea¹⁸.

¹³ Ci si riferisce alla dicotomia fra modello *company-ownership*, tipico delle imprese britanniche, con progressiva concentrazione del capitale nelle mani di pochi (quasi mai pescatori), e modello *family-ownership*, attribuito, a volte erroneamente, alle imprese scandinave, tra le quali avrebbe resistito più a lungo l'organizzazione basata sulla piccola impresa familiare, restia all'adozione delle innovazioni tecniche. Per un approfondimento, cfr. P. HOLM, *The Modernization of Fishing. The Scandinavian and the British model*, in *The North Sea: twelve essays on social history of maritime labour*, Stavanger 1992, pp. 197-214.

¹⁴ H. GROTIUS, *Mare liberum sive de jure, quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio*, Lugduni Batavorum 1609.

¹⁵ Per un approfondimento su questi argomenti vedi M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna...* cit., in particolare il cap. II, *Il diritto della pesca (jus piscandi)*, pp. 37-45 e T. SCOVAZZI, *La pesca nell'evoluzione del diritto del mare*, I, Milano 1979.

¹⁶ G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in «Science», 162/1968.

¹⁷ E. OSTROM, R. GARDNER, J. WALKER (a cura di), *Rules, Games and Common-Pool Resources*, University of Michigan, 1994; in particolare il cap. 11, E. SCHLAGER, *Fishers' Institutional Responses to Common-Pool Resources Dilemmas*, pp. 247-265.

¹⁸ Cfr. per esempio M. ARMERO, *La risorsa contesa. Norme, conflitti e tecnologie tra i pescatori meridionali (XIX sec.)*, in «Meridiana», 31/1998, pp. 179-206 e Id., *La risorsa*

L'altro grande filone di ricerca, ruotante anch'esso intorno al problema delle risorse e della loro gestione e anch'esso, così come il precedente, collocabile nel vasto alveo dell'*environmental history*, è quello che negli ultimi quindici anni si è concentrato maggiormente sulla ricostruzione della fauna marina nei secoli passati e, dunque, sulla relazione esistente tra le variazioni in essa registrate e le trasformazioni tecniche, organizzative ed economiche avvenute nella pesca¹⁹.

Questo tipo di indagine necessita – e in realtà ne gioverebbero tutte le indagini storico-ambientali – del lavoro coordinato di storici, che si occupino dell'analisi dei documenti, di antropologi, che solitamente si occupano delle testimonianze orali, e, soprattutto, di geografi, biologi e naturalisti in genere, unici in grado di poter comprendere le cause biofisiche delle trasformazioni rilevate e la loro connessione con le attività umane. Le *environmental humanities* sono scienze relativamente neonate, tuttavia la crescita di questo tipo di studi nel mondo, proporzionale al generale aumento della sensibilità ambientale, sta lentamente portando alla nascita di centri universitari specialistici, col compito di formare ricercatori che assommino nella propria persona le diverse competenze utili in questo tipo di indagini²⁰.

Questo è il tipo di equipe mista che tra il 2000 e il 2010 ha lavorato all'*History of Marine Animal Populations Project* (HMAP), dal quale è nata la *Ocean Past Initiative* (OPI), rete mondiale coordinata dallo storico danese Poul Holm²¹. Da questa rete è poi a sua volta nato l'*Oceans Past Project* – nel quale

invisibile. Stato, pescatori e comunità nell'Ottocento meridionale: il caso di Taranto, in P. BEVILACQUA, G. CORONA (a cura di), *Ambiente e risorse nel Mezzogiorno contemporaneo. Appunti di ricerca*, Donzelli, Roma 2000, pp. 225-243.

¹⁹ Cfr. B. POULSEN, P. HOLM, B. R. MACKENZIE, *A long-term (1667–1860) perspective on impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and whitefish in the Limfjord, Denmark*, in «Fisheries Research», 87, 2007, pp. 181-195; P. HOLM, A. H. MARBOE, B. POULSEN, B. R. MACKENZIE, *Marine animal populations: a new look back in time*, in A. D. MCINTYRE (a cura di), *Life in the World's Oceans: Diversity, Distribution, and Abundance*, Wiley-Blackwell, Oxford 2010, pp. 3-23; B. POULSEN, *Marine environmental history*, in M. AGNOLETTI, E. JOHANN, S. NERI SERNERI (a cura di), *World environmental history*, Encyclopedia of Life Support Systems, 2012.

²⁰ Per l'Europa l'istituto di riferimento è il “Rachel Carson Center” di Monaco di Baviera, direttamente collegato alla “European Society for Environmental History” (ESEH).

²¹ Per una panoramica sulla consistenza del progetto e sugli obiettivi che si propone si veda K. SCHWERTNER MÁÑEZ, P. HOLM, L. BLIGHT, M. COLL, A. MACDIARMID, et al. (2014) *The Future of the Oceans Past: Towards a Global Marine Historical Research Initiative*. PLoS ONE 9(7): e101466. doi:10.1371/journal.pone.0101466.

Introduzione

sono coinvolto in prima persona –, progetto finanziato dal fondo europeo E-cost (European cooperation in science and technology) che ha preso ufficialmente il via nel maggio del 2015 a Tallinn²². Spiacevole, ma doveroso, rimarcare ancora una volta la presenza limitatissima, anche in questo contesto, di studiosi provenienti dai paesi mediterranei: al di là di chi scrive, i pochi rappresentanti di quest'area geografica sono tutti biologi marini.

La situazione di questo mare è molto diversa: l'insufficienza biologica ha reso impossibile il costituirsi di imprese commerciali di vaste dimensioni e l'assenza di queste ultime è stata determinante per la mancata concentrazione di documenti. La pesca quindi, salvo per alcune micro-realtà, si presenta particolarmente difficile da indagare, in quanto implica necessariamente una forsennata ricerca in più archivi, per giungere infine a risultati non sempre proporzionati alle fatiche compiute. In più, il ruolo economico marginale ricoperto dai pescatori nelle società mediterranee, ha fatto sì che l'interesse degli storici si rivolgesse principalmente altrove. Tuttavia, questo tradizionale vuoto storiografico oggi sembra destinato a essere colmato. «Non è azzardato ipotizzare che l'emancipazione degli storici economici dal paradigma della modernizzazione possa avere influito sulla “riabilitazione” storiografica del settore»²³; con la crescita della sensibilità verso i temi ambientali e la globalizzazione dei costumi, che come reazione ha causato l'aumento di interesse per le storie e le tradizioni locali (specialmente quelle scomparse o in via d'estinzione), gli studi storici stanno volgendo con sempre maggiore insistenza il loro sguardo verso quelle attività che fino a qualche anno fa sembravano campo d'indagine esclusivo della demologia e delle scienze antropologiche.

Ecco perché «il quadro che allo stato attuale degli studi si può tracciare è molto più ricco di dettagli e sfumature ... sulle tecniche di pesca, l'organizzazione della gente di mare, le attività a monte e a valle, la legislazione e la regolamentazione e le specificità regionali»²⁴. In questo quadro, vari sono i

²² <http://www.tcd.ie/history/opp/>: «The oceans offer rich resources for feeding a hungry world. However, the sea is an alien space in a sense that the land is not. Fishing requires skills that must be learnt, it presupposes culinary preferences, technical ability, knowledge of target species, and a backdrop of material and intangible culture. The Action asks when, how and with what socio-economic, political, cultural and ecological implications humans have impacted marine life, primarily in European seas in the last two millennia». Cfr. anche http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1403.

²³ A. CLEMENTE, *La ricchezza del mare...* cit., p. 225.

²⁴ *Ivi*, p. 226.

centri di ricerca che hanno assunto un ruolo di un certo prestigio. Tra questi non può non essere citato Telemme-MMSH dell'Università della Provenza, il quale, sebbene si occupi della storia del Mediterraneo in senso più vasto, si è fatto promotore di diverse giornate di studio sul tema e vanta fra i suoi membri anche autori cui si devono ricerche molto proficue, che affrontano la questione della pesca attraverso vari punti di vista²⁵. La caratura di questi studi è moltiplicata dal ruolo di primissima importanza ricoperto, come si vedrà, dai pescatori provenzali nel Mediterraneo, e in particolar modo sulle coste degli stati italiani, quando durante l'età moderna, a partire dagli inizi del XVII secolo, saranno riconosciuti universalmente come i padri della pesca a strascico d'altura, al punto che ancora nei decenni centrali dell'Ottocento si parlerà di pesca "alla francese".

Altri studi importanti provengono dal Museo della Marineria "Washington Patrignani" di Pesaro, che mediante la collana «Rerum Maritimarum» è molto attivo nel campo della ricerca²⁶. La direzione scientifica è affidata a Maria Lucia De Nicolò, docente presso l'Università di Bologna, che ha dedicato gran parte della sua attività negli ultimi vent'anni alla storia della pesca nel medio e alto Adriatico in età moderna, producendo una bibliografia molto vasta sul tema²⁷.

²⁵ Oltre alle periodiche conferenze organizzate tra Marsiglia e Aix-en-Provence sullo sfruttamento delle risorse marine (l'ultima nel febbraio 2014), si veda D. FAGET, *Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIII^e-XX^e siècle)*, Presses Universitaires de Provence/Presses Universitaires de Rennes, Aix-en-Provence-Rennes 2011; Id., *Maestri delle onde, maestri dei mercati e delle tecniche: migranti catalani a Marsiglia nel XVIII secolo (1720-1793)*, in T. COLLETTA (a cura di), *Città portuali del Mediterraneo. Luoghi dello scambio commerciale e colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed Età Moderna*, Franco Angeli, Milano 2012; D. FAGET, M. STERNBERG (a cura di), *Pêches méditerranéennes. Origines et mutations. Protohistoire-XXI^e siècle*, Karthala, Parigi 2015; G. BUTI, *Techniques de pêche et protection des ressources halieutiques en France méditerranéenne (XVIIe-XIXe siècle)*, in V. D'ARIENZO, B. DI SALVIA (a cura di), *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal medioevo all'età contemporanea. Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi sulla Storia della pesca. Fisciano – Vietri sul Mare – Cetara, 3-6 ottobre 2007*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 105-122.

²⁶ La lista completa dei titoli della collana è consultabile al sito <http://www.museomarineriapesar.it/index.php/it/pubblicazioni>.

²⁷ La bibliografia della studiosa sulla pesca è davvero molto vasta, dunque mi limiterò in questa sede ad elencare solo le pubblicazioni effettivamente utilizzate per la presente ricerca: M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna...* cit.; Id., *Microcosmi mediterranei. Le comunità dei pescatori nell'età moderna*, Clueb, Bologna 2004; Id., *Il Mediterraneo nel Cinquecento fra antiche e nuove maniere di pescare*, «Rerum Maritimarum», 7/2011; Id.,

Introduzione

Sono poi da sottolineare diverse iniziative editoriali, solitamente derivate da convegni, che hanno il merito di aver raccolto interventi e ricerche da diversi paesi mediterranei, dal Portogallo a Cipro, e che il più delle volte evidenziano una particolare sensibilità verso l'argomento da parte di alcuni gruppi di studiosi dell'Università di Bari e dell'Università di Sassari²⁸.

In quest'ultima sede ha lavorato anche Gabriella Mondardini Morelli, antropologa recentemente scomparsa, che ha dedicato l'intera carriera allo studio delle comunità di pescatori e che penso si possa considerare la maggior esperta di pesca e di cultura del mare in Italia, sebbene da un punto di vista differente da quello dello storico²⁹. Come si è accennato, infatti, le scienze antropologiche hanno dedicato molta più attenzione della storia – e da molto più tempo – allo studio dei subalterni o dei marginali: basti pensare, ad esempio, alla centralità dei pescatori norvegesi nel lavoro di Fredrik Barth del

Tartane, «Rerum Maritimarum», 9/2013; Id., *La pesca a coppia. Invenzione dell'età moderna o riscoperta?*, Grapho 5, Fano 2005; Id., *La pesca marittima nel Mediterraneo prima delle tartane (fine secolo XVI): precarietà delle risorse, turnazione del lavoro, conflitti sociali*, in V. D'ARIENZO, B. DI SALVIA, *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea... cit.*, pp. 434-452; Id., *La pesca in Adriatico tra Sei e Settecento. Innovazioni tecniche e sbocchi commerciali*, in G. DONEDDU, A. FIORI (a cura di), *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo (Atti del Convegno di Studi, Alghero - Cabras 7-9 dicembre 2001)*, Edes, Sassari 2003, pp. 377-400.

²⁸ Ad esempio G. DONEDDU, M. GANGEMI, *La pesca nel Mediterraneo Occidentale (secc. XVI-XVIII). Atti del Convegno di Studi (Bosa, settembre 1994)*, Bari 2000; G. DONEDDU, *La pesca nelle acque del Tirreno (secoli XVII-XVIII)*, Edes, Sassari 2002; G. DONEDDU, A. FIORI, *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea... cit.*; M. GANGEMI (a cura di), *Pesca e patrimonio industriale. Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo)*, Cacucci, Bari 2007; M. GANGEMI, *La pesca nel Mezzogiorno tra Otto e Novecento. Tonnare, pesci, spugne, coralli*, Cacucci, Bari 2011; G. FENICIA, *Mercato ittico e amministrazione civica a Taranto tra '800 e '900*, Cacucci, Bari 2011; V. D'ARIENZO, B. DI SALVIA, *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea... cit.*

²⁹ La bibliografia di questa autrice è molto ampia; per questo motivo elencherò in questa sede solo alcuni dei suoi lavori, evitando di considerare i molti studi incentrati sulla pesca in Sardegna: G. MONDARDINI MORELLI, *Razionalità economica e crisi della piccola pesca: per uno studio delle comunità dei pescatori*, in *I rapporti della dipendenza*, Dessi, Sassari 1976, pp. 97-128; Id. (a cura di), *La cultura del mare. Centri costieri del Mediterraneo fra continuità e mutamento*, Gangemi Editore, Roma-Reggio Calabria 1985; Id., *Spazio e tempo nella cultura dei pescatori. Studi e ricerche in area mediterranea*, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 1988; Id. (a cura di), *La cultura del mare*, «Ricerca Folklorica», 21/1990; Id., *Il ruolo delle donne nelle società marinare e di pesca*, in «Etnoantropologia», 3/4, 1995, pp. 164-168; Id., *Le barche nella cultura del mare*, in *La vela latina. Dalle remote origini alle regate veliche odierne*, Carloforte 2005; Id., *Emozioni dal mondo del mare*, Edes, Sassari 2010.

1966³⁰. Lavoro che peraltro ricopre una posizione di assoluto rilievo anche nella storia della storiografia italiana, avendo influenzato Grendi e ispirato così la nascita dell'analisi microstorica³¹.

Avvicinandoci poi all'area geografica e all'arco cronologico della presente ricerca, sono da evidenziare principalmente tre autori che hanno dedicato una circoscritta stagione della loro carriera allo studio dell'attività alieutica. Per quanto riguarda il Golfo di Napoli e i suoi pescatori è stato già citato il lavoro di Alida Clemente che ne ripercorre le vicende principalmente tra XIX e XX secolo, con un occhio particolarmente attento agli aspetti economici e a quelli – chiaramente connessi – sociali e di organizzazione del lavoro³². Vi sono poi alcuni saggi di Marco Armiero sulla pesca in Italia, nel Regno delle Due Sicilie, in Abruzzo e su Taranto, nei quali si privilegia la prospettiva della gestione delle risorse collettive e dei conflitti derivati fra diverse categorie di pescatori³³. Infine due saggi risalenti agli anni '80 di Biagio Salvemini: uno sulle comunità del nord barese dedite, tra metà del Settecento e metà del Novecento, alla pesca “alla gaetana” (nome con cui era conosciuta in queste regioni la pesca con le paranze) e tra le quali presto primeggiò Molfetta; un altro, invece, dedicato in maniera più specifica all'analisi della comunità peschereccia di quest'ultima città. Entrambi i lavori si concentrano principalmente sulle conseguenze economiche e produttive dell'introduzione e della diffusione di questa tecnica piscatoria, nonché sulle possibili cause e sulle effettive ricadute sociali³⁴.

³⁰ F. BARTH, *Models of social organization*, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Londra 1966.

³¹ Cfr. O. RAGGIO, A. TORRE, *Prefazione* a E. GRENDI, *In altri termini. Etnografia e storia di una società di antico regime*, antologia a cura di O. Raggio e A. Torre, Feltrinelli, Bologna 2004, pp. 13-18.

³² Oltre a A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit. e Id., *La ricchezza del mare...* cit., pp. 215-235 si veda anche Id., *La pesca napoletana nell'Ottocento tra tradizione e innovazione: le traiettorie di un declino*, in V. D'ARIENZO, B. DI SALVIA, *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea...* cit., pp. 404-421.

³³ M. ARMIERO, *L'Italia di padron 'Ntoni: pescatori, legislatori e burocrati tra XIX e XX secolo*, in P. FRASCANI (a cura di), *A vela e a vapore*, Donzelli, Roma 2001, pp. 177-213; Id., *La risorsa contesa...* cit.; Id., *Oltre la montagna. La pesca nell'Abruzzo preunitario*, in «Abruzzo contemporaneo», 7/1998, pp. 25-50; Id., *La risorsa invisibile...* cit.

³⁴ B. SALVEMINI, *Comunità «separate» e trasformazioni strutturali. I pescatori pugliesi fra metà Settecento e gli anni Trenta del Novecento*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome», 97, I, Roma 1985, pp. 441-488; Id., *Dalla “gaetana” al motopesca. Pescatori emarginati e controllo sociale a Molfetta tra metà Settecento e gli anni Trenta del Novecento*, in «Archivio Storico Pugliese», XXXVII/1984, pp. 185-217.

2. La ricerca e le fonti

La presente ricerca nasce dall'intenzione originaria di analizzare le peculiarità baresi della grande trasformazione che investì l'intera pesca mediterranea tra il XVIII e il XIX secolo. L'ispirazione giunge certamente dai saggi degli anni Ottanta di Biagio Salvemini: in essi si sottolineava già molto bene la relazione tra il calo del settore commerciale e l'espansione dell'attività delle paranze. Alla luce degli studi più recenti sulla storia dell'alieutica – specialmente per quanto riguarda il Mediterraneo – mi sembrava possibile inquadrare quei cambiamenti già da lui individuati in un contesto più ampio.

In particolare, era mia intenzione approfondire il ruolo delle paranze baresi in quegli anni di trasformazione: un ruolo che, almeno all'interno del panorama del Regno di Napoli, sembrava presentare connotazioni forti. Basti pensare a Galanti e Palmieri che, lungi dal descrivere le marinerie pescherecce di ogni singola provincia del regno, si soffermavano invece su quella della provincia di Bari, descrivendola come “distruttrice” della pesca³⁵.

Il progetto prevedeva, dunque, di concentrare le attenzioni sui decenni in cui comparve la nuova tecnica dello strascico a coppia, detta anche *a paro* (da cui le *paranze* e i *paranzelli*) o, dai baresi, *alla gaetana*.

Nonostante l'arco temporale vasto, per il quale ero già pronto a dover utilizzare fonti di diversa natura sparse in vari archivi, il timore di non riuscire a raccogliere abbastanza materiale mi ha accompagnato per tutto il primo anno di ricerca. Un timore dovuto principalmente alla particolarità del tema, che non sembrava aver lasciato troppe tracce negli archivi locali, e pertanto all'incertezza di riuscire ad aggiungere informazioni di qualche rilievo a quanto già esposto negli studi precedenti.

Dopo alcuni mesi poco fruttuosi dall'inizio del lavoro, proposi alla prof.ssa Rao, mia tutor, di estendere il campo di ricerca anche alla pesca tarantina sotto il pretesto di indagare i cambiamenti nella pesca pugliese (e non più solo barese) nello stesso periodo. L'appiglio erano proprio Galanti e Palmieri, i quali, nei medesimi passaggi in cui denigravano la tecnica di pesca dei baresi, esaltavano quella napoletana e quella tarantina, indicando i pescatori di quelle due città come gli unici veri pescatori del regno³⁶.

Questo parallelismo non aveva corrispondenze nella storia degli studi. Se per Napoli era già stato pubblicato il corposo lavoro di Alida Clemente, per

³⁵ Cfr. *infra*, p. 86.

³⁶ Cfr. *infra*, p. 75 nota 3.

Taranto non esisteva nulla del genere all'infuori di un brevissimo articolo di Marco Armiero³⁷. Il paragone con Napoli da parte dei due pensatori settecenteschi mi faceva sperare, per lo meno, di riuscire a recuperare materiale a sufficienza per una tesi di dottorato.

Il mio primo anno di ricerca è stato così speso fra gli archivi di stato di Bari e di Lecce. Nel primo, le ricerche hanno portato solo alle poche informazioni contenute nel fondo di Agricoltura, Industria e Commercio – le stesse analizzate da Salvemini – provenienti dalla corrispondenza dell'Intendente con i sindaci dei comuni costieri e con il Ministero degli Affari Interni. L'Archivio di Stato di Lecce, invece, ha restituito una fitta serie di informazioni qualitative provenienti da fonti giudiziarie, ovvero da contenziosi amministrativi e processi civili. Le allegazioni forensi, cioè le perizie redatte nell'ambito di tali processi, si sono rivelate una fonte preziosa di dettagli che, sebbene utilissimi per ricostruire gli scenari dell'epoca, hanno trovato poco spazio in questo lavoro.

Rincuorato da questi ritrovamenti, decisi di trascorrere un breve periodo all'Archivio di Stato di Napoli, nella speranza di rimpolpare le informazioni frammentarie raccolte a Bari e Lecce. Aver iniziato le ricerche dal fondo del Ministero degli Interni mi ha, da un lato, tranquillizzato per aver subito trovato informazioni in quantità sia sui pescatori di Terra di Bari che sulla pesca a Taranto; dall'altro, ha ulteriormente ritardato il mio primo impatto con l'immensa mole di carte riguardanti le rendite reali relative ai mari di Taranto. Quando ciò è avvenuto, il percorso di dottorato era già oltre la metà e non avevo più il tempo di cambiare completamente l'argomento della ricerca per concentrarmi sulla sola Taranto – come il tema avrebbe meritato – prolungando ulteriormente la fase delle ricerche in archivio.

Per questa ragione, il mio lavoro è rimasto fedele alle intenzioni iniziali, concentrandosi sulle trasformazioni che investirono la pesca barese e tarantina nel secolo della grande trasformazione polanyiana. Questa esperienza avrà, tuttavia, sempre il merito di aver riportato alla luce un nutritissimo gruppo di documenti su un'importante cespite fiscale del regno finora trascurato.

Il filo conduttore di tutto il lavoro è la rottura di quello che Ian Rotherham ha definito il cordone ombelicale³⁸ che, in antico regime, legava le società

³⁷ M. ARMIERO, *La risorsa invisibile...* cit.

³⁸ I. D. ROTHERHAM, *Cultural landscapes and problems associated with the loss of tradition and custom: an introduction and overview*, in Id. (a cura di), *Cultural severance and the environment. The ending of traditional practice on commons and landscapes managed in common*, Springer, Dordrecht 2013, p. 5. Cfr. *infra*, p. 84 nota 32.

Introduzione

umane al territorio dal quale traevano le risorse per vivere; in particolar modo, ovviamente, di quel cordone ombelicale che legava le comunità di pescatori alle acque nelle quali lavoravano. Fino agli ultimi anni del XVIII secolo, infatti, la pesca, così come le altre attività produttive, era strettamente controllata e regolamentata. Essendo un mestiere – come si direbbe oggi – ad alto tasso di *know how*, costituito da saperi specialistici di diverso genere – vita, abitudini e stagionalità delle diverse specie di pesci; modi, luoghi e tempi ideali all’uso dei vari strumenti –, esso si tramandava tra le generazioni di padre in figlio o, al massimo, all’interno delle corporazioni di mestiere. Lo scopo era garantire l’autoperpetuazione del gruppo sia mantenendo sotto controllo il numero degli addetti, sia vigilando sull’ipersfruttamento delle risorse attraverso divieti e proibizioni in base alle peculiarità dei vari territori.

Questo fitto sistema di protezioni era poi completato dall’esistenza di licenze per la vendita (patenti) e di un regime di prezzi controllati (assisa), volti a garantire a più gente possibile l’accesso ai beni di prima necessità (il pesce lo era diventato per diversi giorni dell’anno in seguito alle prescrizioni controriformistiche). Data l’alta deperibilità di questo genere alimentare, che ne rendeva necessaria la vendita in tempi brevissimi, il potere economico del settore era totalmente nelle mani dei mercanti di pesce, essendo gli unici autorizzati alla vendita: essi “ricattavano” i pescatori per ridurre al minimo le loro pretese e, allo stesso tempo, associandosi fra loro a danno della collettività, riuscivano a influire sui prezzi d’assisa per ottenere il maggior guadagno possibile.

In una situazione così favorevole, la comparsa delle paranze agli inizi del Settecento fu una risorsa per questi commercianti. Le nuove barche si caratterizzavano per pescare più lontano dalla costa rispetto ai pescatori tradizionali e per utilizzare la forza del vento, tramite la vela latina, applicandola alla già nota tecnica dello strascico.

La progressiva marginalizzazione del commercio mediterraneo aveva infatti lasciato marinai e velieri senza lavoro. L’accresciuta domanda di pesce, iniziata in seguito alle prescrizioni alimentari della Controriforma e proseguita al ritmo dell’espansione demografica, aveva spinto molti di questi marinai a riciclarsi come pescatori, mettendo a frutto le proprie competenze nel campo della navigazione pur essendo totalmente privi di conoscenze specifiche sui pesci. Alla fine del secolo, quando l’ondata di liberalizzazioni tentò di scalfire lo strapotere dei commercianti, le paranze, osteggiate per il loro potere distruttivo ma capaci di sbarcare molto più pesce in un’unica volta rispetto ai pescatori

tradizionali, caddero nella rete creditizia di questi grossisti assicurando loro la sopravvivenza e il mantenimento dell'oligopolio. Tramite il controllo delle paranze, infatti, essi avrebbero continuato a condizionare una grossa porzione di mercato.

Questo sembra essere ciò che accadde in quegli anni: alla pesca tradizionale si sostituì sempre più una pesca distruttiva, non specializzata (o, per meglio dire, con specializzazioni diverse, estranee al mondo della pesca), ma più facile da controllare per il settore commerciale. I limiti stagionali imposti alle paranze, i lunghi viaggi e le ingenti spese le resero infatti economicamente fragili, esponendole all'usura dei venditori di pesce, che non a caso assunsero nel napoletano la denominazione di *capiparanza*. Tramite il controllo totale delle grosse quantità sbarcate, essi continuarono a detenere una sorta di monopolio sui mercati cittadini, nonostante le liberalizzazioni. Questo accadde a Napoli, dove ne fecero le spese i pescatori tradizionali organizzati da secoli in confraternite, ma anche in Terra di Bari, dove il fenomeno assunse rilievo maggiore nei centri a nord del capoluogo che maggiormente avevano risentito della concentrazione dei traffici nelle mani dei baresi.

Taranto, città legata alla pesca da secoli, nella quale l'affitto della dogana del pesce (ovvero del diritto di esazione delle gabelle reali sul pescato) aveva a lungo fruttato migliaia di ducati annui alla corona, vide invece ridursi moltissimo questa sua tradizione sotto i colpi di un'attività più redditizia e, soprattutto, meno suscettibile di oscillazioni di rendita: la mitilicoltura.

Si può dunque concludere che il *fil rouge* di questo lavoro è la contrazione, fin quasi alla scomparsa, della pesca tradizionale, della sua organizzazione e dei suoi saperi specialistici sviluppati e tramandati nei secoli. Carnefici ne furono alcune attività estranee a questo mondo, sulle quali il capitale mercantile preferì puntare in quanto, indipendentemente dalle quantità totale di pesce (o molluschi) che riuscivano a procurare, facilitavano il controllo dei mercati – tramite le grandi quantità pescate da ogni barca o tramite la sicurezza della rendita – mantenendo in vita un sistema di oligopolio e, talvolta – come a Taranto negli ultimi decenni prima dell'Unità – di vero e proprio monopolio.

Il primo capitolo di questa tesi traccia un profilo storico della pesca nel Mediterraneo, basandosi su ricerche edite integrate principalmente da una fonte classica per chi si occupa della storia di questo settore: il *Traité général des pesches et histoire des poissons* dell'agronomo, ingegnere navale e

Introduzione

enciclopedista Henri Louis Duhamel du Monceau³⁹. Il primo paragrafo punta a disegnare un quadro della situazione prima delle sperimentazioni suscitate dall'aumento della domanda, soffermandosi sui diversi tipi di tecnica utilizzati e sull'attenzione rivolta dalle istituzioni in particolar modo alle tecniche a strascico tradizionali. Il secondo traccia un resoconto dei primi tentativi di estendere la pesca verso il largo, concentrandosi principalmente sull'area dell'alto Adriatico nella quale ebbe origine la pesca *a bragozzi* e si sviluppò quella delle tartane (o *alla francese*), importata dalle coste della Provenza. Nel terzo, ci si sofferma sulla tecnica a coppia, ovvero sulla pesca delle paranze, importata nel Mediterraneo dalla marineria catalana e diffusasi rapidamente da ovest verso est fino a raggiungere i marinai di Terra di Bari e, per mezzo di questi, le coste dell'alto Adriatico.

Il secondo capitolo, invece, è dedicato all'atteggiamento del regno napoletano nei confronti della pesca a partire dal XVI secolo fino all'Unità d'Italia. Il primo paragrafo, che arriva fino alla metà del Settecento, disegna la situazione della pesca tradizionale nella capitale fintanto che essa fu organizzata in confraternite e regolata dai tribunali cittadini. Le fonti principalmente utilizzate per questo periodo sono due raccolte di leggi sul tema: la prima a cura dell'abruzzese Leonardo Dorotea che, nel 1863, riunì e pubblicò molti documenti sparsi negli archivi della ex capitale⁴⁰; la seconda, ad opera del medico, botanico e zoologo fiorentino Adolfo Targioni Tozzetti (e di diversi collaboratori locali), il quale nel 1872 pubblicò i risultati di un'inchiesta svolta in tutte le province della neonata nazione in preparazione della nuova legge sulla pesca che arrivò soltanto nel 1877⁴¹.

³⁹ Su questo autore, cfr. C. VIE, *Duhamel du Monceau, naturaliste, physicien et chimiste*, in «Revue d'histoire des sciences», vol. 38/1, 1985, pp. 55-71 e L. DE PELET, *Henri Louis Duhamel du Monceau, agronome et savant universel (1700-1782) ou un encyclopédiste au siècle de Diderot*, in «Culture technique», 16/1986, pp. 236-245.

⁴⁰ Su Dorotea cfr. U. D'ANDREA, *Leonardo Dorotea: Villetta Barrea 1797-Torino 1865. Economista e patriota, deputato nel Parlamento napoletano del 1848-1849*, Scuola tipografica, Collevero 1974.

⁴¹ Targioni Tozzetti era discendente di una famiglia toscana dedita allo studio delle scienze naturali sin da Cipriano Antonino Targioni (1672-1748). Adolfo faceva parte della settima generazione dedita agli studi naturalistici. Cfr. *I Targioni Tozzetti: due secoli di scienza e cultura in Toscana*, in *Giovanni Targioni Tozzetti. Uno scienziato toscano del '700* (<http://www.museogalileo.it/istituto/biblioteca-digitale-tematica/targionitozzetti/biografia/targionitozzettiduesecoliscienzaecultura.html>) e «Enciclopedia Italiana», Treccani, 1937, s.v. «Targioni Tozzetti, Adolfo». Sull'inchiesta e la legge, cfr. P. FRASCANI, *Il mare*, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 45-46.

Sono inoltre utilizzate due fonti giudiziarie che testimoniano i primissimi scontri tra i pescatori tradizionali e i pionieri delle nuove tecniche. Nel primo caso, risalente agli anni Quaranta del XVII secolo, i pescatori di Cetara si opponevano alle tartane di Ischia, Procida e Gaeta: le carte relative al processo sono analizzate tramite un saggio edito da Cesare Maria Moschetti negli anni Ottanta. Il secondo caso è rappresentato dalla *Difesa della proibizione della pesca con tartane francesi* dell'avvocato Niccolò Joele, risalente al 1738, interessante sia perché ricostruisce le vicende legislative intorno alla materia, sia perché attesta la pesca delle paranze nelle acque campane già dal 1729, anno della prima proibizione esplicita di questa tecnica.

Il secondo paragrafo testimonia l'intensificarsi, nella seconda metà del secolo, delle preoccupazioni intorno alla pesca, fino al punto di attirare l'attenzione di Bernardo Tanucci, di Mario Pagano e di John Acton che si fecero promotori della prima prammatica riguardante le paranze nel 1784, e della liberalizzazione del mercato tramite l'abolizione dell'assisa e delle patenti per la vendita del pesce. Il terzo paragrafo, che copre le vicende legislative fino all'Unità, integra la raccolta di Dorotea con documenti provenienti dalla corrispondenza tra le amministrazioni centrali e le intendenze, attinte in gran parte dal fondo del Ministero degli Interni e da quello di Agricoltura e Commercio dell'Archivio di Stato di Napoli.

Col terzo capitolo si entra poi nel vivo della ricerca che si concentra totalmente su Terra di Bari. Il primo paragrafo mette insieme una serie di testimonianze (viaggiatori, etnografi, statistiche e inchieste ministeriali), risalenti a ritroso nel tempo fino ad Orazio, con lo scopo di dimostrare che, nonostante l'assenza di corporazioni di mestiere, regolamenti o statuti specifici, la pesca tradizionale in quella provincia sia sempre stata praticata e sia sopravvissuta anche alla comparsa delle paranze, arrivando fino ai giorni nostri (sebbene oggi rappresenti un'attività ricreativa o, al massimo, complementare).

Il secondo paragrafo sottopone alla lente d'ingrandimento gli anni nei quali le paranze baresi si affermarono e crebbero in numero e importanza. In una prima parte si ribadisce la relazione tra questa crescita e la contrazione dei commerci, integrando le conclusioni di Salvemini con documenti dai quali si evince chiaramente la doppia attività di molti marinai e natanti negli anni a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Successivamente si passa ad analizzare le reazioni positive e negative dei contemporanei al cambiamento in corso; fra esse assume particolare rilievo una lunga disamina di Giuseppe Maria Giovane, noto naturalista, volta a sminuire i danni ecologici da molti attribuiti alle

Introduzione

paranze. Tale atteggiamento, dovuto probabilmente più alla volontà di garantire la sussistenza ai suoi concittadini molfettesi che non a indagini scientifiche, fu decisiva per la crescita del settore su quelle coste in quanto assicurò ai pescatori l'esonazione dal rispetto delle leggi nazionali. Nell'ultima parte si chiarisce che il particolare successo delle paranze di questa provincia potrebbe in parte dipendere proprio dalla strategia, messa in atto sin dal 1784, di ottenere sempre l'esonazione dal rispetto dei divieti emanati dalla capitale.

Il terzo paragrafo, infine, si concentra su un effetto di queste scelte e di questa crescita: la nascita di comunità di pescatori migranti. La prima parte si concentra sul caso delle paranze tranesi e molfettesi che, a partire dal 1817, trascorsero la stagione invernale sulle coste campane, attratte dalle più favorevoli condizioni climatiche e dalle lusinghe del mercato napoletano, restando così inevitabilmente impigliate nella rete usuraia dei capiparanza della capitale. La seconda parte si concentra sui conflitti sorti tra le paranze barlettane e i pescatori tarantini, rappresentati spesso dagli amministratori locali. La peculiare situazione di Taranto, i cui mari (Mar Piccolo e Mar Grande) erano beni demaniali e si concedevano in affitto tramite pubbliche aste, coinvolgeva direttamente gli organi centrali, costretti a scegliere se tutelare la libertà di pesca nel Mar Ionio o gli introiti dello stato.

Le fonti su cui questo capitolo si basa provengono essenzialmente dalla corrispondenza tra gli organi centrali e quelli periferici. Essi sono in gran parte conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, nei fondi del Ministero degli Interni, nel Ministero di Agricoltura e Commercio, in quello che va sotto il nome di Ministero delle Finanze (ma che contiene al suo interno anche documenti della Segreteria d'Azienda e del Supremo Consiglio delle Finanze) e, infine, dal fondo della Soprintendenza Generale di Salute. Nella prima parte, nella quale si elencano le varie tecniche di pesca tradizionali in uso nella provincia, trova posto anche la corrispondenza tra l'Intendente e i sindaci dei comuni costieri, risalente a due inchieste ministeriali datate 1815 e 1818 e proveniente dal fondo di Agricoltura, Industria e Commercio dell'Archivio di Stato di Bari.

Il paragrafo sul conflitto tra paranze barlettane e tarantini integra le notizie provenienti dai fondi già elencati con quelle contenute in altre fonti che saranno al centro del quarto capitolo. La *Descrizione topografica di Taranto*, pubblicata nel 1811 da Giambattista Gagliardo, illuminista, repubblicano e naturalista

tarantino⁴², offre delucidazioni sui toponimi di alcuni punti del litorale ionico necessarie alla comprensione delle diatribe sui limiti geografici dei divieti di pesca. I due libri rossi – uno dell’Università di Taranto, edito nel 2014, l’altro della Regia Dogana, manoscritto conservato nella Biblioteca Civica di Taranto – offrono chiavi di lettura importanti per la comprensione delle rivendicazioni dei tarantini. Infine, sono utilizzate alcune informazioni tratte da processi civili e dalle relative allegazioni, provenienti dall’Archivio di Stato di Lecce.

Il quarto ed ultimo capitolo si concentra sulle trasformazioni interne ai mari di Taranto e alla loro gestione economica e amministrativa. La prima parte tenta di tracciare un’evoluzione storica della pesca in questi mari, dei diritti e delle responsabilità relative ad essa. Si utilizzano ancora una volta i libri rossi e vi si aggiungono tre testi letterari: il *De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna* dell’umanista tarantino Giovan Giovine (1589) e due poemi in esametri latini risalenti alla fine del XVII secolo, ovvero l’*Halieutica* del napoletano Niccolò Partenio Giannettasio e le *Deliciae Tarentinae* di Tommaso Niccolò d’Aquino. Queste fonti sono integrate dalle consuete testimonianze dei viaggiatori, tra i quali Giovan Battista Pacichelli.

Il secolo precedente l’Unità, il più ricco di cambiamenti e trasformazioni, è analizzato ancora attraverso le carte dell’Archivio di Stato di Napoli: ai fondi già elencati, tutti utilizzati anche in questo capitolo, si aggiungono quello della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico, per il periodo che va dal Decennio Francese al 1860, e, limitatamente all’anno 1787, quello della Soprintendenza Generale della Real Azienda e delle Dogane.

Gli ultimi tre paragrafi si concentrano sulla mitilicoltura. Nel primo si tenta una ricostruzione del suo profilo storico e, più in generale, del profilo storico del consumo e dell’allevamento di molluschi nei secoli fino alla metà del Settecento. Nel secondo si affrontano le numerose trasformazioni proposte e apportate, nella seconda metà del XVIII secolo, nei fondi del Mar Piccolo di proprietà del demanio regio con l’obiettivo di accrescere gli introiti reali. La mitilicoltura fu l’attività su cui decisamente si puntò per perseguire questo scopo. Principali promotori delle trasformazioni furono sia funzionari statali che eruditi illuministi. Fra questi ultimi vi sono Cataldanton Atenisio Carducci,

⁴² Su Gagliardo cfr. V. CUOCO, *Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli (seconda edizione)*, Sonzogno, Milano 1806, p. 207n; Giovan-Battista Gagliardo, in *Atti del Real Istituto d’Incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli*, V, Napoli 1834, pp. 335-341; G. CARANO-DONVITO, *Un maestro di agricoltura. Giambattista Gagliardo di Taranto*, in «Rinascenza Salentina», XII-XIII, 1934, pp. 151-157.

Introduzione

nobile tarantino, curatore, traduttore e commentatore della prima edizione delle *Deliciae Tarentinae* di d'Aquino nel 1771, e il noto Arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro, naturalista e economista, nonché ministro degli interni nel Decennio Francese. Mentre per il primo dobbiamo limitarci a constatare che alcune delle sue proposte contenute nel commento al d'Aquino furono di fatto messe in pratica dai mitilicoltori ma non abbiamo alcun riscontro che essi si fossero effettivamente ispirati alle sue parole, per quanto riguarda Capecelatro, vi sono diversi documenti che attestano i suoi “esperimenti” nel Mar Piccolo nel corso degli anni Novanta del Settecento.

L'ultimo paragrafo, infine, riguarda gli anni tra il Decennio Francese e l'Unità, ovvero gli anni nei quali i cambiamenti indotti nel secolo precedente portarono i *cozzaroli* tarantini al dominio incontrastato del Mar Piccolo a danno dei pescatori e degli arrendatori della dogana del pesce.

I fondi archivistici principalmente consultati per quest'ultima parte sono ancora il Ministero delle Finanze e la Soprintendenza Generale della Real Azienda e delle Dogane per il Settecento e la Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico per l'Ottocento. A quest'ultima si aggiungono le carte di alcuni processi provenienti dal Contenzioso Amministrativo e Tribunale di Prima Istanza dell'Archivio di Stato di Lecce.

1. Profilo storico della pesca nel Mediterraneo

1.1. Tecniche e strumenti tradizionali

I secoli dell'età moderna, come già accennato, videro un aumento della domanda del pesce di mare all'incirca su tutte le coste del Mediterraneo. La motivazione più plausibile è senza dubbio il rinnovamento del rigore alimentare imposto al mondo cattolico dalla Controriforma. «Restrizioni alimentari venivano prescritte per tutti i 40 giorni precedenti la Pasqua, ad esclusione delle domeniche, per le giornate del mercoledì, del venerdì e del sabato durante il periodo dell'Avvento e per la vigilia delle principali festività fissate nel calendario liturgico»; inoltre, il Concilio tridentino portò la dieta degli ecclesiastici a prevedere fino a «quattro giorni di menù di magro e "semi-magro" per l'intero corso dell'anno»¹. Quest'ultimo dato incise particolarmente sull'aumento della domanda di pesce fresco, soprattutto dal momento che, come si è già avuto modo di sottolineare, nella maggior parte delle regioni interne, questo rigore alimentare incentivò soprattutto il consumo di pesce conservato, per la maggior parte di provenienza estera.

Tuttavia la vera novità non consistette nell'introduzione del pesce fresco nelle diete, quanto piuttosto nel reinserimento in esse del pesce di mare. Al di là della rilassatezza nell'osservanza dei precetti religiosi, avvertita dagli osservatori soprattutto a partire dal XV secolo², il pesce come alimento aveva tradizionalmente ricoperto un ruolo importante nel contesto mediterraneo in età classica. Nel periodo romano la fauna marina aveva conosciuto forse il suo momento di maggior prestigio. Complici il dominio dei mari e gli estesissimi traffici, le varie specie ittiche non solo erano molto conosciute ed apprezzate come non sarebbero più state per molti secoli, ma il consumo abituale di molte di esse costituiva un vero e proprio *status symbol* per patrizi, uomini politici e ricchi mercanti: molti di essi erano perfino dediti alla piscicoltura, attività in cui si registravano continue sperimentazioni, sia nel tentativo di spostare specie ritenute particolarmente prelibate da un mare a un altro, sia in quello di trovare un mangime in grado di conferire agli esemplari allevati in cattività lo stesso sapore dei loro simili catturati in mare. Le dimensioni del fenomeno sono

¹ M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna...* cit., p. 113.

² Cfr. A. I. PINI, *Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale*, in «Il Carrobbio», I/1975, p. 330.

intuibili da un'affermazione apertamente polemica di Cicerone, il quale esprimeva «all'amico [Attico] le sue poche speranze di salvataggio dell'ordine repubblicano dal momento che i maggiori responsabili della cosa pubblica avevano come principale occupazione quella di venirsi a far prendere il boccone nelle mani dai *mulli barbati*, ossia dalle triglie baffute»³.

Il Medioevo portò in generale ad un'inversione di tendenza nelle abitudini alimentari: non ci fu una sola causa all'origine di questo fenomeno, ma è indubbio che un ruolo determinante debba essere attribuito al graduale spopolamento delle coste unito al passaggio dei poteri politici nelle mani di popolazioni poco avvezze, per tradizione, alla vita sul mare. Un dato statistico, forse semplicistico, che però può testimoniare in parte la perdita di interesse nei confronti del pesce da parte delle nuove classi dirigenti già a partire dal V secolo, è quello che sorge dal confronto fra due antichi ricettari: «Apicio, il leggendario gastronomo romano probabilmente vissuto sul finire del I secolo d.C., per ogni due ricette di carne ne metteva almeno una di pesce, ma nella seconda metà del Quattrocento il nobile bizantino Anthimo, fuggito alla corte di Teodorico, prima di essere incolpato per tradimento, presenta ben 36 ricette di carne contro solo 10 di pesce»⁴. Di pari passo a questa continentalizzazione della vita delle popolazioni, si ravvisa anche una continentalizzazione della cultura del pesce. Secondo Antonio Ivan Pini il Medioevo si potrebbe configurare addirittura come l'età d'oro del consumo di questo alimento⁵, ma con una netta predilezione per il pesce proveniente da fiumi, laghi e stagni, che divengono i principali serbatoi di rifornimento del genere. Non si tratta ovviamente di un processo che coinvolge ogni singolo centro del Mediterraneo, dal momento che «lungo alcuni litorali contraddistinti da particolari condizioni geografiche e ambientali si matura un particolare “senso del mare” ... che si riflette in un rapporto simbiotico con le acque e con le creature marine, stretto e articolato nel tempo, che va a modulare sul lungo periodo tutta la vita della collettività ivi insediata, con implicazioni che si riflettono anche nella cultura alimentare e in particolare sul consumo di pesce»⁶. È quanto accade

³ CIC. *Epistulae ad Atticum*, 1, 20, 4, citato in C. BARBERIS, *Ante Giovio: gastronomia ittica romana*, in ISTITUTO NAZIONALE DI SOCIOLOGIA RURALE (a cura di), *I “Romani pesci”: da Paolo Giovio agli odierni ristoratori*, Roma 2011. Si consulti questo interessante saggio per una rassegna dei riferimenti al pesce e alla pesca negli autori antichi.

⁴ ANTHIMI, *De observatione ciborum* e APIC. *De re coquinaria*, in C. BARBERIS, *Ante Giovio... cit.*

⁵ A. I. PINI, *Pesce, pescivendoli e mercanti... cit.*, p. 330.

⁶ M. L. DE NICOLÒ, *Microcosmi mediterranei... cit.*, p. 12.

principalmente in quei centri in cui la conformazione della costa permette di considerare alcune specifiche porzioni di mare come vere e proprie “peschiere” (termine utilizzato infatti per indicare riserve ittiche sia in acqua dolce che in acque salate) in molti casi concesse a monasteri, conventi o enti di beneficenza per esercitarvi la pesca in privativa o esigerne il dazio sul pescato. Non a caso, a fronte dei molti statuti basso-medievali di città costiere che contengono norme sulla vendita e sull'estrazione del pesce, sono invece pochissimi quelli che contemplano anche regolamenti dettagliati riguardo le tecniche e gli strumenti consentiti, e appartengono sempre a città collocate in “acque protette” da golfi, isole o lagune⁷; indizio che la pesca riusciva ad assurgere a un ruolo di rilievo solo in queste particolari realtà.

Ad ogni modo, salvo queste ben localizzate eccezioni, il consumo di pesce marino durante tutto l'arco del Medioevo subì un netto calo rispetto all'età classica; un calo stigmatizzato nelle parole del 1524 dell'umanista Paolo Giovio (quasi alla vigilia di una nuova inversione di tendenza) come una vera e propria frattura culturale:

Molti stromenti dell'arte del pescare sono mancati, per non si haver potuto lasciar le regole delle lor fatture à posterì, ò ritrovar descritte nelle lettere per la perdita, che si è fatta di tanti notabili libri antichi (...) In niun tempo dell'anno, et in niun luogo, benche lontanissimo dal mare, i rari pesci mancarono mai alle tavole de' Romani, tanta cura, et studio in ciò havevano posto gli invecchiati costumi di quella natione; che niuna ... degna cena di cavaliere era stimata quella, nella quale non vi si fossero vedute vivande pescareccie. Et noi per lo contrario, se non sforzati da legge, non si cibiamo di pesce; (...) di maniera, che, se gli animi fossero sciolti dalla religione, i golosi non mangerebbero mai pesce, ma desidererebbero in cambio di Muli, Orate, et Spigole Fagiani, et Capponi; (...) e tanto è passato inanzi il poco capitale, che si fa del pesce, che ne pur in quelli pochi quaranta dì, assegnati a far penitenza de nostri peccati, ne timor di Dio, ne infamia si può muovere, che si astegnamo, con disiderio certo degno di riprensione,

⁷ Cfr. H. BRESC, *Pesca litorale, pesca di laguna e pesca di fiume nella Provenza dei secoli XII-XV*, in V. D'ARIENZO, B. DI SALVIA, *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea...* cit., p. 87: «le peschiere di mare attestate sono per lo più degli insiemi chiusi e protetti, dietro un'isola: il Capo di Antibes e il litorale tra Cannes e l'arcipelago del Lérins costituiscono così un ambito alieutico, precocemente documentato all'occasione della sua devoluzione all'abbazia. Il golfo di Saint-Tropez, chiuso da secche e sbocco di lagune e di piccoli fiumi, costituisce anch'esso un centro antico di pesca. Allo stesso modo lo spazio tra le isole di Hyères, e la penisola di Gien, l'insieme dei golfi che circonda Tolone, Sanary e Bandol, e, infine l'arcipelago marsigliese».

di non mangiar carne. Di qui è nato, che per il poco conto, che si fà del pesce, et per conseguente del pescare, i nomi antichi de' pesci in tutto sono mancati⁸.

Parole, queste del Giovio, condivisibili in gran parte. Tuttavia, la frattura culturale da lui denunciata riguardava molto più le abitudini alimentari che gli *stromenti* per pescare. Sebbene, infatti, i frutti del mare fossero così poco apprezzati dalla gran parte dei suoi contemporanei, le realtà costiere in cui invece il mare non cessò di costituire una fonte di sussistenza materiale, continuarono a tramandare, nella cultura popolare, tecniche e strumenti da pesca, con ogni probabilità risalenti proprio all'epoca romana. È quanto si può intuire dalla similarità, sia sostanziale che, talvolta, etimologica, fra tecniche e strumenti in uso nei diversi centri pescherecci del Mediterraneo nel XVI secolo⁹. Per un confronto di questo tipo può tornare molto utile la panoramica sulle varie peschiere disseminate in quest'area, offerta dalle memorie di viaggio del veneziano Agnolo delli Mazzorenti, condannato all'esilio dalla sua città, a metà del Cinquecento¹⁰. Quest'opera tratta infatti

la lunga peregrinazione per il Mediterraneo del protagonista ad espiazione della sua colpa [e] diventa così un itinerario di lavoro, dal momento che il pover uomo passa da un imbarco all'altro cercando di mettere a frutto le proprie competenze professionali in materia di navigazione e di pesca. Agnolo infatti si sposta dall'alto Adriatico alle coste della Dalmazia, allo Ionio, dall'Arcipelago ai mari levantini, al Tirreno e finanche alle coste provenzali e iberiche e alle acque dell'oceano Atlantico piegandosi, per sopravvivere, a svolgere sul mare diverse mansioni, più o meno umili a seconda delle circostanze, e restituisce nelle memorie della sua avventura interessanti notizie sui luoghi, sulle risorse naturali, sull'opportunità di ingaggio che si prospettano nei vari scali a chi era in grado di offrire precise qualifiche ed una buona conoscenza del mestiere di pescatore e di marinaio. Al contempo trasferisce nel suo diario anche informazioni sulle abitudini delle popolazioni marittime incontrate nelle diverse realtà geografiche fatte oggetto di scalo, per noi estremamente interessanti soprattutto per la scarsità di

⁸ P. JOVIUS, *De romanis piscibus*, tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo, Venezia 1560.

⁹ M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., pp. 7-8.

¹⁰ B. BALDIGARA, *Ragionamento di maraviglie non mai dato in luce: opera nova nella qual si tratta de pesci maravigliosi, che si trovano in diverse peschiere d'acque dolci et salse, et delle guerre, et armate da mare, et degli arsenali de principi et di molte cose stupende, che si trovano in diversi lochi, con il lamento d'i poveri Schiavi ch'è ne le galere sforzate*, V. de Vian et B. F.lli, Venezia s.d. [1562]. Battista Baldigara si presenta come l'estensore della narrazione e l'opera, oggi conservata nella Biblioteca Marciana, costituisce l'oggetto di analisi principale del primo capitolo di M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., pp. 13-74.

documentazione, relativamente ai primi secoli dell'età moderna, per quanto attiene alla storia della pesca marittima e alla gestione delle risorse marine¹¹.

Quali erano questi strumenti e tecniche della tradizione? La classificazione più classica è quella che distingue tra le arti sedentarie, suddivise a loro volta in quelle che si basano sugli ami e quelle che si basano sulle reti, e le arti mobili, fondate sul sistema dello strascico¹². La differenza fondamentale fra i due tipi è semplicemente che, mentre le prime ruotano intorno «alla caccia al singolo animale ... o all'attesa che gli elementi naturali portino la preda»¹³ nelle mani dei pescatori, lo strascico consiste nell'indiscriminata raccolta di tutto ciò che è posato sul fondo del mare o che si colloca nel “raggio d'azione” delle reti. Questi principi di base potevano poi declinarsi, a seconda dei luoghi, in una moltitudine di strumenti o «sistemi di cattura efficienti e sicuri ... tesoro di esperienze maturate sull'osservazione dell'ambiente e della vita animale»¹⁴. Non è questa la sede per elencarli tutti, né forse sarebbe possibile data la grande varietà rilevata nelle diverse località. Nell'evoluzione storica della pesca del Mediterraneo, un ruolo di primo piano rivestono le tecniche a strascico: sia perché questo è il principio che sarà alla base delle trasformazioni che si presenteranno in età moderna, portando a conseguenze che avremo modo di analizzare; sia perché, essendo il principio potenzialmente più dannoso per la riproduzione dei pesci e di conseguenza il più pericoloso per l'approvvigionamento cittadino, era oggetto di regolamentazione già negli statuti più antichi.

I principali nomi con cui queste tecniche erano conosciute sono «“tratta”, secondo l'espressione più comunemente in uso specie nell'alto e medio Adriatico, altrimenti detta “sciabica” lungo le costiere meridionali adriatiche e tirreniche»¹⁵ e talvolta *grippus*; in area provenzale sono invece attestati i vocaboli *gangui* (o *ganguil*) e “tartana”¹⁶. Fanno poi parte di questa “famiglia” anche i vari rastrelli con rete annessa – di cui non mi occuperò qui – utilizzati per raccogliere ostriche e molluschi vari dal fondo del mare, che prendono i più svariati nomi o talvolta nessun nome, come per esempio il rastrello utilizzato a

¹¹ M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 13.

¹² C. MARTINEZ SHAW, *La pesca española en el siglo XVIII. Una panorámica*, in G. DONEDDU, M. GANGEMI, *La pesca nel Mediterraneo Occidentale...* cit., p. 46.

¹³ B. SALVEMINI, *Dalla “gaetana” al motopesca...* cit., p. 187.

¹⁴ M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 21.

¹⁵ Idem, *Microcosmi mediterranei...* cit., pp. 99-100.

¹⁶ Cfr. H. BRESC, *Pesca litorale, pesca di laguna...* cit., pp. 93-94.

Taranto per la raccolta delle ostriche, chiamato semplicemente “ferro per le ostriche”.

La descrizione più antica di questo tipo di tecniche sembra essere quella contenuta nel trattato agronomico di Pier de' Crescenzi dal titolo *Liber Ruralium Commodorum*, risalente al XIV secolo, nella parte dedicata ai metodi di pesca in uso ai suoi tempi:

Nel mare, appresso al piano del lido, specialissimamente si prendon di molti pesci con la rete, la quale molti scorticatoria chiamano. Questa rete è molto lunga, e assai ampia, e fitta, avente corda dall'un lato piombata, e dall'altro suverata, sì che possa nell'acqua stesa, e dritta stare. Questa rete, con una navicella, infra 'l mar si porta, lasciando a terra l'un capo, e sempre alcuna particella di quella discenda nell'acqua. E quando i pescatori saranno infra mare, quanto la rete sarà più lunga, all'ora accerchiando con l'altro capo, ritornano alla riva: e alcuni di loro discendano in terra, col capo della rete, e gli altri in terra: e quello della nave stia in mezzo della rete, movendo l'acqua, acciocché i pesci, intra la rete compresi, vedendosi dalla rete tirare a terra non saltino fuor dalla rete. E due pescatori, da ciascun capo in terra stanti, traggano co' pesci tutta la rete alla riva. E spesse volte ne traggono molti piccolini e grandi¹⁷. (Cfr. fig. 1, p. 43)

Sembra impossibile sbagliarsi ipotizzando che si tratti della stessa tecnica alla quale si riferisce nel 1543 il matematico messinese Francesco Maurolico (1494-1575) quando, nel suo trattatello manoscritto dal titolo *De piscibus siculis*, parla di una rete (non specificandone il nome) «armata di sugheri e piombi, servita da una *navicula* e da pescatori che la traggono a riva con grande sforzo (*multo conatu*)»¹⁸. Allo stesso modo, sembra si possa essere sicuri che questa tecnica si sia conservata quasi uguale attraverso i secoli se nel 1870 Achille Costa, sebbene parlando al passato, la descrive così:

per gettare la sciabica, i pescatori la caricavano su una barca, lasciando sul lido il capo delle funi legate alle braccia [della rete]; in 12 o 16 divisi in schiere parallele tiravano le reti dal lido¹⁹.

A conferma che tale strumento fosse ancora utilizzato nel XIX secolo, se ne trova un'altra descrizione in un documento amministrativo: nell'ambito di una diatriba fra pescatori di Gallipoli, l'intendente di Terra d'Otranto incarica un

¹⁷ P. DE' CRESCENZI, *Del trattato dell'agricoltura*, II, Napoli 1724, pp. 237-238 (traduzione settecentesca citata in M. L. DE NICOLÒ, *Microcosmi mediterranei...* cit., p. 99).

¹⁸ M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 7.

¹⁹ In A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., p. 93.

funzionario di recarsi sul posto per raccogliere informazioni fra le “persone del mestiere”. Nella sua relazione di risposta, datata 1831, il funzionario scrive:

le così dette sciabiche o tartaroni sono delle reti formate a guisa di lunghi sacchi di proporzionata larghezza, aperti ad una estremità e chiusi all'altra, e con le medesime la pesca si esegue gittandole in mare e quindi tirandole verso il lido. Siccome queste reti radono il fondo del mare, così tutto il pesce che incontrano rimane rinchiuso nel sacco, questa sorta di pesca ha bisogno di un fondo piano e arenoso, sgombro di pietre e di scogli, in faccia ai quali rimarrebbero squarciate le reti²⁰.

A fronte della rarità di queste descrizioni nei trattati scientifici, che denunciano ulteriormente il generale disinteresse del mondo intellettuale nei confronti della pesca, di più facile reperimento sono le informazioni relative a queste reti negli statuti e nei regolamenti cittadini. Sappiamo ad esempio che in Provenza «c'è in particolare una grande sfiducia verso il “ganguil”, *guanguil*, ... che distrugge i fondi e il suo uso è vietato nel 1303 negli stagni, nel 1431 nel mare di Marsiglia e di nuovo nel 1454»²¹; similmente, nel 1337 i pescatori del Siniscalcato di Beaucaire chiedono il divieto di pesca con la tartana perché «la dicha piscatio ab tartanas encaussa totz los altres peys o destruis los germes d'aquells en tant que a penas o a tort se pot penre en aquestas mars alguns bons peys»²²; e ancora nel *Glossarium* del Du Cange, alla voce “tartana”, è citata una legge in cui si riconosce «esse dampnosum piscari in mari cum rethe, thesura seu instrumento dicto seu nominato vulgariter tartana a festo Pascae usque ad festum Omnium sanctorum»²³.

²⁰ A.S.N. Ministero di Agricoltura e Commercio (MAC) B. 289 f. 6, 12 Luglio 1831.

²¹ H. BRESCH, *Pesca litorale, pesca di laguna...* cit., p. 93. Cfr. M. DUHAMEL DU MONCEAU, *Traité général des pesches et histoire des poissons*, vol.1, II, Parigi 1769, p. 152: «On prétend que cette pêche nous vient d'Espagne; où on la nommoit Ganguil (...) Ce filet est formé ... d'une chausse accompagnée de deux Ailes ou bandes de filets. (...) Les deux bandes de filet sont montées haut & bas, sur deux cordes jonquines, ou de sparte».

²² N. FOURQUIN, P. RIGAUD, *De la nave au pointu: glossaire nautique de la langue d'oc (Provence, Languedoc), des origines à nos jours*, Saint Tropez-Toulon 1993, in H. BRESCH, *Pesca litorale, pesca di laguna...* cit., p. 103. Come si avrà modo di vedere nel prossimo paragrafo, il vocabolo “tartana”, usato inizialmente per indicare una rete, finirà per designare in seguito un tipo di natante. Qui si danno per buone l'interpretazione di Bresch, che la considera un tipo di rete, e la datazione proposta da De Nicolò per la comparsa delle prime imbarcazioni indicate con questo nome non prima del XVI secolo. Tuttavia mi pare opportuno sottolineare l'utilizzo della preposizione *ab*, che potrebbe far pensare a un tipo di pesca effettuata “da” una barca.

²³ *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, vol. VIII, Niort 1887, s.v. *tartana*, citato in M.

Cronologia simile hanno gli analoghi divieti nell'area della laguna veneta: al 1331 risalirebbero i divieti di pesca di Chioggia che «attestano vietato il pescare dall'aprile a tutto giugno, con reti a *tracta* e *tracturo* ... et l'ostregare *cum aliquo ostrigario*» e «agli inizi del Trecento» quelli con cui Venezia «fa sentire il suo peso con reiterate norme proibitive in merito alla cattura, fino alla tarda primavera, del novellame (“*pisces vaninos*”) e di altre specie ittiche ... “*cum trattis nec cum grisoliis nec aliquo modo*”»²⁴.

Si fa, invece, tradizionalmente risalire al XV secolo la prima parte del Libro Rosso della Regia Dogana di Taranto – avremo modo di analizzarlo ampiamente – che va sotto il nome di *De piscaria tractatus primus*, nella quale si prescrive che la «piscaria, quae vocatur gripus ... in toto mari parvo ... incipit a festo S. Joannis Baptiste de mense Junii, et per totum tempus quadregesimale»²⁵ e la «piscaria quae vocatur sciabica ... solet fieri infra mensem Januarii per totam medietatem Februarii cuiuslibet anni»²⁶.

E ancora ne abbiamo testimonianze nel Cinquecento, Seicento e Settecento in Liguria²⁷ e a Napoli²⁸, nell'Ottocento a Gallipoli²⁹ e nuovamente a Taranto³⁰.

L. DE NICOLÒ, *Tartane* cit., p. 11.

²⁴ B. CECCHETTI, *Il vitto dei veneziani nel secolo XIV*, in «Archivio veneto», XXX/1885 e H. ZUG TUCCI, *Pesca e caccia in laguna*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini. Età ducale*, Roma 1992, entrambi citati in M. L. DE NICOLÒ, *Microcosmi mediterranei...* cit., pp. 101-102.

²⁵ A.S.N. Ministero degli Affari Interni (MI), II inv. B. 541 f. 16, *Copia del Libro Rosso della Regia Dogana di Taranto inviata dal vice-intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni il 22 agosto 1811*, art.9.

²⁶ *Ivi*, art. 16.

²⁷ P. MASSA, *L'economia della Repubblica di Genova e la pesca*, in G. DONEDDU, M. GANGEMI, *La pesca nel Mediterraneo Occidentale...* cit., p. 92: «La situazione è così descritta nel 1600 da alcuni pescatori di Alassio al proprio Podestà a cui chiedono una riduzione del carico fiscale: “...*Li homini poveri de questo loco solo per procacciare il pane a se stessi e alle loro famiglie sono astretti a andare alla pesca... così d'inverno come d'estate...*” andando con le loro barche a “...*calare i loro inzegni sopra Capo Mele o a sciabegare attorno a la isola Galinara*” aiutati da “*donne et fanciulli et homini antiani che tirano dalle spiagge le corde delle reti altrui...*”. Lo strumento più usato per pescare è infatti la *sciabega*, rete a maglie larghe, lunga circa cento metri, che viene tesa da quattro pescatori su un battello al largo a da una quindicina tra ragazzi e donne su un altro battello a riva. Viene gettata sei volte al giorno per circa duecentocinquanta giorni all'anno».

²⁸ A. TARGIONI TOZZETTI (a cura di), *La pesca in Italia. Documenti raccolti per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia*, Vol. 1, I, «Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio», Genova 1872, p. 493: «s'ordina et comanda a tutti patroni di reze, sciabichelli, tartane, et tartanoni che non debiano altramente pescare con dette loro ordegne si prima nen veneranno nel tribunale di S. Lorenzo a pigliar la maglia» (7 maggio 1579).

Questa lunga premessa sulle pesche tradizionali ha lo scopo di chiarire come fosse composto il mondo della pesca mediterranea prima che, alla fine del Cinquecento, iniziassero le varie sperimentazioni, il cui obiettivo fu quello di soddisfare la domanda crescente di pesce fresco. In questa nuova contingenza furono appunto le reti a strascico, ovvero le tecniche già più redditizie, ad imporsi e diffondersi sempre più: le sperimentazioni infatti consistettero ovunque nel tentativo di espandere il raggio d'azione di questo tipo di tecniche verso banchi di pesca ancora non sfruttati, cioè verso il largo. Tuttavia, la grande conflittualità che si rileva dai documenti ancora per tutto il XIX secolo testimonia che le nuove pesche che si imporranno non prenderanno mai definitivamente il posto di quelle tradizionali, che continueranno invece a esistere lungo le coste e a rivendicare i propri spazi, ottenendo talvolta risultati notevoli, soprattutto nelle città sedi delle comunità di pescatori meglio organizzate.

1.2. Dalle prime sperimentazioni all'affermazione delle tartane

Come anticipato, a partire dagli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore degli stabilimenti tridentini, si può osservare in diverse aree del Mediterraneo una certa attitudine alla sperimentazione di nuovi modi di pescare: per essere più precisi, si trattò dell'applicazione delle reti a strascico tradizionali a delle imbarcazioni che permettessero, tramite un graduale allontanamento dalle coste, lo sfruttamento di nuovi banchi di pesca.

Non si può certamente individuare nella Controriforma la causa univoca di questo lungo processo di trasformazione; Maria Lucia De Nicolò, per esempio, sottolinea il ruolo di primo piano assunto dalla «piccola età glaciale» che colpì l'Europa intera tra 1575 e 1825, ovvero «un deterioramento climatico caratterizzato da un aumento della piovosità e da una diminuzione della temperatura media annua con alcune fasi particolarmente critiche ... connotato da inverni precoci e duraturi e molto freddi, con nevicata e gelate che iniziavano sul finire di settembre o in ottobre e si protraevano fino a maggio e anche a giugno»³¹. In questa contingenza climatica De Nicolò individua un

²⁹ Cfr. *supra*, p. 29 e nota 20.

³⁰ Le sciabiche saranno ancora molto utilizzate nel Mar Piccolo almeno fino all'Unità d'Italia, ovvero per tutto il periodo oggetto del presente studio. Cfr. *infra*, p. 123 e fig. 6 p. 151.

³¹ M. L. DE NICOLÒ, *Mangiar pesce nell'età moderna...* cit., p. 94.

fattore determinante per lo sviluppo dei traffici su più largo raggio del pesce fresco, che nello stesso periodo iniziò infatti a fare la sua comparsa nei mercati dei centri interni dello Stato Pontificio, al fianco dei già diffusi “salumi”: «la validità del metodo di conservazione con l’uso del “freddo” del resto trapela in maniera evidente dall’impegno dimostrato in quest’epoca dai rivenditori di pesce, preoccupati di accaparrarsi notevoli quantità di neve e ghiaccio per riempire le loro ghiacciaie, dette anche *conserve* o *neviere*, per rispondere alla crescente domanda cittadina di forniture»³².

Oltre a questa motivazione generale, se ne devono necessariamente ipotizzare altre, di carattere economico-sociale, legate ai singoli contesti esaminati. Per esempio Chioggia, che sul finire del XVI secolo diventerà il centro di sperimentazione della nuova tecnica della pesca “a bragozzi”, in quello stesso periodo, insieme al resto delle marinerie venete, conoscerà un netto calo dei traffici marittimi. Secondo la ricostruzione della stessa De Nicolò, la nuova tecnica, che allargò il raggio d’azione della pesca allontanandola dalle acque costiere, rappresentò l’unica alternativa all’emigrazione per gran parte dei mercanti di quella città. La loro abilità sul mare e nei cantieri navali li rendeva infatti molto richiesti nei porti del medio e basso Adriatico, in cui intere famiglie clodiensi si trasferirono tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Chi decise di restare si trovò evidentemente di fronte ad una scelta obbligata: «la necessità dei lavoratori del mare di spostarsi dal settore mercantile ad altre occupazioni, doveva orientare nel corso del Seicento alla riconversione del naviglio ... della marineria nella pratica su larga scala della pesca d’altura»³³. N’è prova il fatto che, nonostante la ricerca svolta dalla studiosa si concentri principalmente sull’area del medio Adriatico, «dalla documentazione esaminata, soprattutto notarile» si evince che «gli insindacabili specialisti nel governo di questo sistema alieutico [fossero] quasi esclusivamente pescatori di Chioggia e di Burano»³⁴.

L’attestazione più antica della tecnica in questione si trova però proprio a Chioggia, a testimoniare che, seppure diffusasi attraverso l’emigrazione, essa ebbe qui le sue origini: nel regolamento della “Mariogola della Scuola di Sant’Andrea de’ pescatori” del 1559, se ne limitava la pratica a determinati luoghi e periodi dell’anno. La seconda testimonianza è invece nel diario manoscritto di una villeggiatura a Pesaro, avvenuta tra il 1572 e il 1574, in cui

³² *Ivi*, p. 97.

³³ *Ivi*, pp. 34-36.

³⁴ *Idem, Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 92.

il protagonista-narratore, Ludovico Agostini, racconta di essere stato accompagnato da alcuni pescatori al largo per assistere «ad alcune barche, le quali coi bragocci pescavano»³⁵. Al di fuori di queste due citazioni, la pesca a bragozzi non compare nelle fonti letterarie o amministrative più di quanto non apparissero le tecniche di pesca costiera ad essa precedenti; la ricerca di De Nicolò, infatti, si concentra essenzialmente su documenti notarili, in particolare sui contratti che regolavano la composizione delle società o la cessione in affitto dell'attrezzatura. È per questo motivo che non possediamo alcuna descrizione di questa tecnica e siamo dunque costretti a procedere per ipotesi. Sono tuttavia convinto che non potesse trattarsi che del semplice spostamento al largo di poche centinaia di metri della pesca con la sciabica, o per meglio dire, dato il contesto geografico, della pesca “a tratta”: le barche necessarie, infatti, erano un veliero di dimensioni medio-grandi e una gondola. È proprio la presenza di quest'ultimo natante che rende difficile immaginare che tale pesca si svolgesse propriamente in mare aperto; inoltre, tutto lascia supporre che la forza motrice dello strascico fosse ancora quella umana, pertanto le reti non avrebbero potuto essere trascinate su fondali troppo profondi, sui quali avrebbero raggiunto un peso tale da non permettere quella rapidità di movimento indispensabile per impedire ai pesci di liberarsi. Resta comunque la certezza che tra metà del Cinquecento e i primi due decenni del Seicento questa tecnica fu molto praticata lungo il medio e alto Adriatico da pescatori di Chioggia e Burano, spesso al servizio di pescivendoli locali o in società con essi³⁶.

I bragozzi saranno del tutto soppiantati dalla cosiddetta pesca “a tartana”, conosciuta anche come pesca “alla francese”. È il cronista pesarese Ludovico Zacconi che ci informa di questa sostituzione, avvenuta in maniera repentina e radicale perché questa nuova tecnica permetteva di lavorare con una barca sola e con un numero inferiore di persone³⁷. Il primo tentativo di importarla in Adriatico si deve all'iniziativa della comunità di Ancona:

³⁵ G. SCARPA (a cura di), *Mariogola della Scuola di Sant'Andrea de' pescadori*, Sottomarina 1996 e L. AGOSTINI, *Le giornate soriane*, p. 160, entrambi citati in M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 92.

³⁶ Questa la ricostruzione che emerge dall'analisi dei documenti notarili di Pesaro in M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., pp. 93-96.

³⁷ Citato in M. L. DE NICOLÒ, *L'età delle tartane*, in Id., *Tartane*, cit., pp. 28-29: «fu introdotto qui il modo di pescare con le trattane (sic) essendosi sempre sino a quest'ora con alcune barchette pescato, che volendovene due per ciascuna pesca, si chiamano bragozzi. E

nelle delibere consiliari della città dorica, nell'intenzione di assicurare alla piazza cittadina l'approvvigionamento di pesce, fino ad allora garantito dai pescatori veneti, si insisteva non poco sulla "nuova invenzione di pescare con tartana" (...) A questo scopo ... erano approdati nell'ottobre 1611 nel porto di Ancona "pescatori del paese di Martenga [Martigues] di nation francese nella provincia di Marsilia" ai quali le autorità cittadine avevano assicurato una privativa decennale proprio per mettere in pratica, a vantaggio del mercato cittadino, anche in acque adriatiche la "nuova invenzione", ma, l'intervento di Venezia, e delle sue galere, aveva interrotto l'impresa sul nascere³⁸.

Maggior successo ebbe invece il tentativo del duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere nel 1614: non solo egli si era premurato di contrattare preventivamente con il doge di Venezia il permesso di richiamare le tartane provenzali (che infatti fu concesso limitatamente al numero di due barche con sei uomini di equipaggio ciascuna), ma, non avendo concesso ai provenzali alcuna privativa su quella nuova tecnica, nel giro di pochi anni essa fu imitata e messa in pratica da buona parte della marineria locale. Il numero delle tartane pesaresi salì a 17 in vent'anni (1635); numero di per sé non sconvolgente, se non si tiene conto del fatto che, prima dell'arrivo di questa tecnica, la pesca più proficua si effettuava con i bragozzi, e questi non avevano mai raggiunto la decina³⁹.

In che cosa consisteva precisamente questa nuova tecnica e perché soppiantò le precedenti? Essa si collocò in continuità con la pesca a bragozzi in quel processo di allontanamento dalla costa che, come abbiamo visto, puntava a individuare e sfruttare banchi di pesca vergini. Questo ulteriore passo verso il mare aperto fu reso possibile dall'utilizzo del vento come forza alla base dello strascico, in luogo di quella umana: a due lunghe aste sporgenti dalla poppa e dalla prua venivano attaccate le braccia della grande rete sottesa perché restasse aperta, e la pesca avveniva convogliando il vento nelle vele in modo da ottenere

perché a pescare con dette tartane si pesca con una barca sola con più facilità e manco persone, per questo pigliando questi nostri detto modo di pescare, oggi di non si pesca più con altre». Cfr. anche Id., *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 93.

³⁸ Idem, *L'età delle tartane...* cit., p. 23. Le cinque tartane provenienti da Martigues e i 22 uomini di equipaggio furono catturati a maggio del 1612 da quattro galere veneziane e trattenute in stato di fermo a Zara per circa un mese, al termine del quale furono rilasciate, ma con ordine di rimpatrio immediato. Sull'aspetto diplomatico della vicenda si veda Idem, *Microcosmi mediterranei...* cit., pp. 120-121.

³⁹ Idem, *L'età delle tartane...* cit., pp. 23-27; Idem, *Microcosmi mediterranei...* cit., pp. 121-122.

un movimento laterale⁴⁰ (Cfr. fig. 2, p. 43 e fig. 3, p. 45). Al tempo di Duhamel Du Monceau essa si svolgeva a circa quattro miglia di distanza dalla costa a bordo di barche del peso di 25 tonnellate, con equipaggi di 8, 10 o 12 uomini⁴¹.

Sulle origini della nuova tecnica tutto riporta alla Francia: oltre alla provenienza dei pionieri chiamati a pescare in Adriatico (anche Duhamel c'informa del primato riconosciuto ai costruttori di Martigues⁴²), si è anche già accennato al fatto che sul versante mediterraneo di quel paese il termine "tartana" abbia indicato una rete per lo strascico costiero già a partire dal XIV secolo; probabilmente sarà proprio tramite la pesca che il vocabolo passò a indicare in tutto e per tutto un tipo navale, caratterizzato dalla presenza di almeno una vela latina e molto utilizzato anche in ambito commerciale. A dire il vero, nella sua prima attestazione storica riferita ad una nave, in un documento catalano del 1586 si parla proprio di «tartana o barca francesca, la qual venia de Marsella carregada de cuyros, cotons, lins, pebre y canyella y altres mercaderies»⁴³. Sarebbe stato l'utilizzo della vela latina che, rendendo «manovrabilità e rapidità ... gli elementi peculiari di questo piccolo veliero»⁴⁴, ne avrebbe fatto un mezzo adatto a sfuggire agli assalti pirateschi e pertanto molto utilizzato anche nel cabotaggio.

Nel contesto napoletano, la prima testimonianza risale a un bando degli eletti cittadini, datato 21 giugno 1627. La preoccupazione principale è, come già visto in altre zone, quella di preservare i pesci neonati, assicurando una regolare riproduzione del pesce, affinché non manchino né lavoro ai pescatori, né pesce ai mercati. In particolare questo bando, considerando il «detrimento grande» apportato alla Grassa dalla cattura di «pesce piccoli et nudi», proibiva a chiunque di «pescare nel Porto di questa Città et in altri luoghi convicini con detti Tartanoni, Sciabichelli piccoli, et altre ordegne da pescare, ordinando anche alli Gabelloti che in modo alcuno possano né debbiano pescare li detti pesci, rivocando tutte le licenze che sopra ciò fossero concesse»⁴⁵. Dello

⁴⁰ L. DIVARI, *Note sulla tartana, multiforme veliero mediterraneo*, in M. L. DE NICOLÒ, *Tartane*, cit., pp. 51ss.

⁴¹ M. DUHAMEL DU MONCEAU, *Traité général des pesches...* cit., vol. 1, II, p. 155.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ G. COLÓN, *Del ave a la nave. Deslinde de una metáfora*, in «Zeitschrift für romanische philologie», LXXXIX, 1973, p. 232, citato in M. L. DE NICOLÒ, *Tartane* cit., p. 9.

⁴⁴ M. L. DE NICOLÒ, *L'età delle tartane...* cit., p. 10.

⁴⁵ Il bando è contenuto nell'appendice documentaria a L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., p. III; cfr. *supra*, p. 30 nota 28.

stesso tenore è il bando del 1631, in cui si rinnovavano i divieti di quattro anni prima ribadendo la revoca di tutte le licenze «inavvedutamente concesse»⁴⁶.

Al di là delle preoccupazioni legate alla sopravvivenza del novellame, comuni, come visto, a molte località in cui si praticavano tecniche di strascico, l'utilizzo diretto della forza del vento e lo spostamento in mare aperto erano adesso causa di nuove preoccupazioni: innanzitutto il luogo di lavoro dei pescatori cessava di essere la fascia di mare immediatamente a ridosso della costa, sottraendoli così al controllo diretto delle autorità sul rispetto delle regole; inoltre, potendosi muovere liberamente in alto mare, finivano inevitabilmente per danneggiare i banchi di pesca fino a quel momento di pertinenza di altre comunità, allargando così anche la geografia dei conflitti. È quanto accadde, per esempio, tra i pescatori di Cetara e quelli di Gaeta, Procida e Ischia, accusati dai primi davanti al Regio Collaterale Consiglio nel 1643. La controversia si basava sull'accusa rivolta dai cetaresi ai pescatori *exteri*, «soliti da qualche anno venire a pescare nel golfo di Salerno con certe imbarcazioni, chiamate tartane francesi ... cum certis retribus et artificiis tendentibus usque ad solum maris», le quali «subvertunt nidos piscium et omnes pisces indifferenter capiunt, maiores et minores, tollendo escam piscium, qui nutriuntur ex piscibus minoribus et secum lapides, arenas, herbas, et alias immunditias attrahunt, taliter quod mare sterile reddunt, ita ut per multum tempus ibi piscari non possit cum retribus ordinariis in prejudicium iuris publici»⁴⁷. Questo processo non ebbe esito definitivo, giacché «la mentovata specie di pesca, generalmente ancorche per due mesi *per modum provisionis*, [fu] sospesa (...) e si sarebbe verisimilmente in appresso eziandio con diffinitivo decreto in tutto ... vietata»⁴⁸.

Ma certa solita disgrazia della nostra Città, fè, che i Ministri della medesima in quel tempo abbagliati dal veder, che la nuova pescagione sul principio, molto

⁴⁶ *Ivi*, p. IV.

⁴⁷ La vicenda giudiziaria si trova nella raccolta G. B. DE TORO, *Supplementum Aurei compendii decisionum regalium supremorum tribunalium fidelissimi Regni Neapolitani*, Napoli 1646 ed è analizzata in C. M. MOSCHETTI, *La questione della legittimità della pesca a strascico sollevata di fronte al Regio Collaterale Consiglio del Regno di Napoli nel 1643. Contributo allo studio della libertà di pesca negli scritti dei Giureconsulti dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio Storico Pugliese», XXXIX/1986, Bari, pp. 186-214.

⁴⁸ N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca, con tartane francesi, anche ad una, a tenor del generale Editto del fù Cons. Coll. Del 1729. Da eseguirsi, non solo da Maggio all'ultimo di Settembre per lo divieto in quello già espresso; ma per tutto l'anno ancora, con altro Ordine da spedirsi in virtù del medesimo Editto*, Napoli 1738, p. 2.

pesce a questa portava, alla proibizione col motivo di Grascia si opposero. Onde la causa restò per allora da una tal'autorevole contraddizione, sospesa⁴⁹.

Ciò che ritengo sia importante sottolineare di questa vicenda è che lo spostamento in mare aperto della pesca, compiutosi già con le tartane ma che, come vedremo, assumerà dimensioni di massa con paranze e paranzelli nel secolo successivo, porta con sé una serie di trasformazioni che ancora oggi si fa fatica ad amministrare. Innanzitutto, se con le tecniche tradizionali ci trovavamo di fronte a un fenomeno cittadino, amministrato dagli statuti locali o, spesso, direttamente dai pescatori che, attraverso il rispetto di regole comunitarie, si garantivano la riproduzione come gruppo sociale, è evidente che con la pesca d'altura questi regolamenti locali diventano insufficienti a governare il fenomeno. Inoltre, come sarà più evidente occupandoci delle paranze, l'origine sociale di questi pescatori sembra avere ben poco a che fare col mondo della pesca tradizionale. Questi problemi metteranno in moto un processo legislativo lento ed affannoso che cercherà costantemente un modo per governare le trasformazioni in atto, ma che, data anche la grande mobilità di questi pescherecci, mostrerà sempre un ritardo rispetto ad esse e, salvo forse che negli ultimi anni del XVIII secolo, sembrerà operare con poca convinzione e cognizione di causa, assegnando al problema una bassa priorità.

1.3. La pesca a coppia

Il processo innescato dall'aumento della domanda di pesce fresco, dalle favorevoli condizioni climatiche e dall'impiego della forza del vento, fece un ulteriore scatto in avanti con la diffusione della pesca a coppia (che a seconda dei luoghi assunse nomi diversi) e, a partire dal Settecento, con il miglioramento delle vie di comunicazione terrestre. Secondo Duhamel du Monceau, si trattò della riproposizione di una tecnica già impiegata talvolta per pescare con il *gangui* in acque costiere. Al contrario della forma della rete, che rimaneva pressoché la stessa, ciò che variava a seconda del luogo di pesca era la sua dimensione. Parlando del *gangui*, dopo aver descritto l'usanza vigente presso alcune comunità di attaccarlo a una barca a vela per sfruttare la forza del vento, Duhamel scrive:

⁴⁹ *Ibidem.*

quand le vent n'est pas fort, les Pêcheurs pour faire beaucoup de chemin en peu de temps s'associent deux; afin que prenant chacun un halin, & se tenant l'un à l'égard de l'autre à une distance convenable, ils puissent tirer de concert le Gangui. En ce cas, les ailes étant plus écartées, elles embrassent une plus grande étendue du fond. Il y a une grande pêche qu'on fait de cette façon, avec de grands filets & des bateaux plus fort: on la nomme *des Bœufs* ou *du Bœufs*⁵⁰ (Cfr. fig. 2, p. 43 e fig. 4, p. 47).

Tale denominazione era «allusiva alla sua azione sul fondale dove opera[va], perché, essendo rimorchiata da due grandi imbarcazioni che naviga[va]no di conserva, essa lavora[va] il fondo del mare come l'aratro trainato da due buoi»⁵¹; sulle coste italiane, essa assunse la denominazione di pesca a paranza, giacché praticata da due barche che pescavano «a paro»⁵². Unica eccezione sembra essere quella rappresentata dall'area veneta, in cui nel XIX secolo si parlava invece di pesca «a cocchia»⁵³.

L'origine di questa tecnica è da collocarsi sulle coste catalane: «son invention sur la côte catalane accompagne la forte augmentation de population qui touche ces régions dans la dernière décennie du XVII^e siècle et le début du XVIII^e siècle»⁵⁴. Non è detto che effettivamente d'invenzione si trattò, sia per quanto appena detto a proposito delle varie applicazioni del *gangui* e delle piccole reti da strascico costiero, sia perché vi sono testimonianze di tecniche molto simili in epoche precedenti, anche se in regioni lontane: si consideri ad esempio la pesca detta *Tuckerkahn*, praticata nel Mar Baltico a partire dagli inizi dell'età moderna⁵⁵. Una contaminazione non è da escludersi dal momento che abbiamo notizie di migrazioni stagionali di pescatori catalani sulle coste oceaniche della Spagna e, fino al trattato di Utrecht (1713), perfino nelle ricche acque di Terranova⁵⁶.

⁵⁰ M. DUHAMEL DU MONCEAU, *Traité général des pesches...* cit., vol.1, II, p. 153.

⁵¹ S. BERTHELOT, *Études sur les pêches maritimes de la Méditerranée et l'Océan*, Parigi 1868, p. 269, citato in M. L. DE NICOLÒ, *La pesca a coppia...* cit., p. 33.

⁵² Cfr. L. DIVARI, *Note sulla tartana...* cit., p. 54.

⁵³ Cfr. M. L. DE NICOLÒ, *La pesca a coppia...* cit., p. 26.

⁵⁴ D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., p. 176.

⁵⁵ H. T. PORADA, *Überblick zur Entwicklung der Schleppnetzfisherei in der Ostsee im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit*, in M. L. DE NICOLÒ, *Tartane* cit., p. 85.

⁵⁶ Cfr. C. MARTINEZ SHAW, *La pesca española en el siglo XVIII...* cit., pp. 39ss. Un indizio della grande intraprendenza di questi pescatori si può rilevare nella tabella a p. 41, dalla quale si evince che «nonostante la nota differenza di risorse tra Atlantico e Mediterraneo», la flotta peschereccia catalana, negli anni tra il 1758 e il 1765, deteneva il 26,74% (1293 imbarcazioni) dell'intera flotta peschereccia spagnola, seconda solo alla Galizia (37,19%) – che però si

Ad ogni modo, la sua diffusione nel Mediterraneo fu rapidissima ed è possibile, grazie al lavoro di Daniel Faget, ricostruirne con insolita precisione le tappe.

Si elle est encore absente des ports roussillonnais en 1718, elle est en revanche bien présente dès février 1725 sur ces mêmes côtes, et atteint le littoral languedocien au printemps suivant. Elle franchit l'année suivante le delta du Rhône, et se diffuse au-delà du golfe de Gênes, puisqu'au printemps 1727, les pêcheurs de Martigues, qui ne tarderont d'ailleurs pas à adopter la technique, se plaignent au consul de France Demoy à Livourne des «abus que les Napolitains commettaient par rapport à la pêche sur les côtes de la Toscane en tirant leurs filets avec deux tartanes»⁵⁷.

Per quanto riguarda il contesto napoletano, Joele riferisce:

i pescatori di Gaeta, Procida, e d'altri luoghi vicini non contenti d'aver introdotta in questi nostri mari la pesca secondo l'uso di Francia, procuravano nella fine del passato, e principio del secolo corrente una nuova invenzione di aggiungervi (com'è solito, nella nostra Nazione specialmente); cioè di far detta pesca non solamente con una, ma con due tartane unite, e ligate insieme⁵⁸.

Nonostante questa affermazione collochi l'adozione della pesca a coppia tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, sarà poi lo stesso autore che, illustrando i contenuti dei vari provvedimenti legislativi emanati nel tempo, metterà in risalto che questa tecnica sarà proibita esplicitamente solo nel giugno del 1729⁵⁹, dunque a quattro anni di distanza dall'analogo decreto reale francese del 25 settembre 1725⁶⁰. Del resto, a quanto sappiamo, dovrebbe essere errata anche l'affermazione che vedeva procidani e gaetani "inventori" del nuovo

affaccia direttamente sull'Oceano – e seguita dall'Andalusia (11,56%).

⁵⁷ D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., p. 176.

⁵⁸ N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca...* cit., p. 2.

⁵⁹ *Ivi*, p. 3. Il provvedimento è citato alle pp. 26-27: «Fiat prohibitio a 1 die mensis Maj usque ad ultimum diem mensis Septembris cuiuslibet anni piscationis tam cum una cimba sive tartana, quam cum duabus, tamper districtum 30 miliarum, quam ultra in maribus Salerni, Cajetae, Castri Volturni et Procitae usque ad alium ordinem». Tale proibizione fu emanata dal Consiglio Collaterale dopo almeno due anni di discussioni, giacché la *pesca a due tartane* compare nei notamenti sin dal 21 luglio 1727: cfr. *I Notamenti del Regio Collateral Consiglio scritti da don Nicola Fraggianni Segretario del Regno e divisi in tomi XVIII*, tomo VI (cd rom allegato a «Frontiera d'Europa», 1-2, 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011). I notamenti sono «i verbali in cui il segretario sintetizzava tutto quanto era in corso durante la seduta del Consiglio» (I. ASCIONE, *I «notamenti» del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni (Napoli 1725-1733)*, in «Frontiera d'Europa» cit., p. 113).

⁶⁰ Cfr. D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., p. 177.

metodo: tali imprecisioni sono forse da attribuire all'enfasi retorica dell'autore, impegnato nel sostenere la validità delle proibizioni vigenti di fronte alla Soprintendenza della Real Azienda. Al contrario, corrispondenza sembra esserci con la cronologia proposta da Faget, dal momento che a sollevare la discussione su questo problema presso il Consiglio Collaterale sarebbe stata una faccenda riguardante «alcuni marinari, o pescatori del nostro Regno, che ne' mari della Toscana con tartane ad uso francese, contro la proibizione, la quale anche vi era in quello Stato, pescando, erano stati arrestati»⁶¹.

Ad ogni modo, che i pescatori di Gaeta siano stati gli inventori della nuova tecnica o meno, potrebbero essere comunque i primi regnicoli ad averla praticata regolarmente; questo potrebbe costituire una spiegazione per il fatto che per molti decenni la pesca in coppia sarà chiamata anche “alla gaetana”, soprattutto dai pescatori di Terra di Bari. E proprio tramite i pescatori pugliesi, «grazie agli stretti rapporti che incorrevano fra le marinerie delle due sponde del Regno di Napoli, la nuova tecnica ... nel secondo Settecento guadagna le acque territoriali adriatiche pontificie e venete»⁶². Infatti, già nel 1773 «alcuni pescatori pratici di Monopoli ... dichiarano a riguardo che “da venti anni addietro e più essersi introdotto l'uso delle barchette a coppia, o siano paranze”; altri pescatori di Trani ne attestano l'introduzione “da circa dieci anni a questa parte”. Mentre i pescatori piceni dichiarano, sempre nel 1773, di averne già fatta “esperienza di circa sette anni, ne quali è stata praticata nel litorale Fermano”, precisando che l'uso di essa era stato introdotto da “alcuni Naviganti della Puglia”»⁶³. Lo stesso termine *post quem* sarà indicato nel 1835 dall'Arciprete di Molfetta Giuseppe Maria Giovane in una relazione all'Intendente di Bari, nella quale affermerà che «sono già 80 anni da che in questo mare di Puglia furono introdotte le paranze, dette ancora Gaetane»⁶⁴.

Le motivazioni per cui questa pesca sostituì quasi del tutto la pesca delle tartane furono sia economiche che pratiche. Scrive Luigi Divari sulla tartana:

⁶¹ N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca...* cit., p. 3. Si consideri che questa cronologia, i cui elementi sembrano combaciare con perfetta coerenza, è messa in crisi da un editto dello Stato della Chiesa datato 1701 e citato in M. L. DE NICOLÒ, *La pesca a coppia...* cit., p. 9, nel quale si afferma: «da alcuni anni in qua [si è] cominciato a pescare nella spiaggia romana con due barche, o siano tartane pescareccie unite».

⁶² M. L. DE NICOLÒ, *La pesca a coppia...* cit., p. 7.

⁶³ M. CIOTTI, *Economie del mare. Costruzioni navali, commercio, navigazione e pesca nella Marca meridionale in età moderna*, «Quaderni di “Proposte e Ricerche”», n. 32/2005, p. 76.

⁶⁴ A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 8, 7 marzo 1835.

i suoi quasi diciannove metri di lunghezza venivano raddoppiati con due robusti spontèri che uscivano di poppa e di prua per tenere bene aperte le braccia della rete che dragava il fondo ad una distanza dalla barca pari a sei, sette volte l'altezza del mare, trainata scarrocciando sottovento con le vele bordate in maniera opportuna. Se in certe stagioni questa pesca poteva dare ottimi guadagni, specie quando nei mesi più freddi i pesci lasciavano la costa per riparare al largo, aveva il difetto, non trascurabile, di un oneroso armamento della barca e di una dipendenza diretta dalle condizioni del mare, in quanto si doveva forzatamente sospendere il lavoro quando vento e onde travagliavano troppo pesantemente la barca su un fianco⁶⁵.


Tutti questi svantaggi vennero in un sol colpo superati con le paranze: innanzitutto, non era più necessario armare le imbarcazioni *ad hoc* per la pesca applicandovi i due spontèri a poppa e a prua (un «oneroso armamento», appunto); in più, limitandosi ad attaccare le reti alla poppa di due barche, queste ultime potevano anche essere di dimensioni più modeste (e dunque necessitare di minor equipaggio), purché, ovviamente, continuassero a montare lo stesso impianto velico; al contrario, le reti potevano rimanere delle stesse dimensioni di quelle delle tartane; e ancora, non navigando sul fianco, si ridimensionavano anche i rischi collegati all'eccessiva forza dei venti e i limiti da essi rappresentati, aumentando per contro la velocità del traino. Infine, le imbarcazioni più piccole avevano il significativo vantaggio di poter approdare anche in località prive di porti, senza gli alti costi che questa operazione rappresentava per le grosse tartane.

Ad ogni approdo, la rimessa del legno lungo le rive a forza di braccia o con l'ausilio di semplici argani, a causa del perdurante strofinamento del fondo dei pesanti scafi con la ghiaia e la sabbia della battigia, comportava un più veloce deperimento delle carene, e, conseguentemente, obbligava i pescatori ... ad affrontare costanti ed inderogabili spese suppletive di manutenzione e acconciamento delle carene, per evitarne il rapido degrado. La tecnica piscatoria adottata dai pugliesi invece, impostata con barche, dette *paranze*, di dimensioni più ridotte, riusciva in un certo qual modo ad ovviare tutta una serie di impegnative operazioni di rimessaggio e di ripristino dei legni, per cui non è da escludere che il successo della pesca "a cocchia", al di là della maggiore velocità di traino della rete, possa essere imputato proprio ai forti margini di risparmio riscontrabili sia nell'allestimento, sia negli interventi di manutenzione e di restauro dei mezzi di produzione⁶⁶.


⁶⁵ L. DIVARI, *Barche tradizionali del Golfo di Venezia*, Sottomarina 1995, p. 5.

⁶⁶ M. L. DE NICOLÒ, *La pesca a coppia...* cit., pp. 7-8.


Questo lungo *excursus* storico ha lo scopo di illustrare schematicamente le trasformazioni tecniche che si sono susseguite in area mediterranea nel corso dell'età moderna e che hanno infine portato alla pesca delle paranze. I circa 150 anni che intercorrono tra la loro comparsa e l'Unità d'Italia, nei quali questo modo di pescare sarà il più diffuso, costituiscono il periodo più traumatico della transizione verso una pesca moderna, in cui i timidi tentativi di riforma non riusciranno ad impedire la concentrazione delle risorse nelle mani dei pochi anticipatori di denaro, né tanto meno a tutelare i pescatori costieri dalla concorrenza dei "nuovi arrivati" o dalle conseguenze dei danni ambientali da essi prodotti.




1. Due schiere di pescatori tirano dal lido una sciabica (*gangui*) precedentemente distesa in mare (M. DUHAMEL DU MONCEAU, *Traité général des pesches...* cit., I, 2[^] Sect. Chap. VI Pl. XLIV).



2. Differenza tra *gangui* montato a tartana (C) e *aux bœuf* (B e D) (*Ibidem*).



3. Tartana durante la pesca: disposizione delle vele e effetti sul fondale (*Ivi*, Pl. XLV).



4. La pesca *aux bœufs* (o a paranza, a coccia, alla gaetana). Acquerello del 1764, *Mémoire sur les pêches* (D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., Fig. 4).

2. Napoli e la pesca

2.1. Dal XVI secolo alla prima metà del XVIII

I primi provvedimenti normativi di cui siamo al corrente risalgono al Cinquecento e sono dello stesso tenore di quelli citati nel capitolo precedente¹. La fonte è la preziosa inchiesta sulla pesca diretta da Adolfo Targioni Tozzetti in previsione della legge nazionale del 1877. Essi rivolgono tutti l'attenzione alla preservazione del novellame e in questo rivelano la stessa preoccupazione già osservata in altri luoghi del Mediterraneo, a partire sin dagli ultimi secoli del Medioevo. Come abbiamo detto, almeno fino all'impiego delle tartane, la pesca è sempre stata oggetto di regolamenti locali: non fa eccezione Napoli, dal momento che, fino al Settecento, tutti i bandi furono emanati dagli eletti cittadini. Il 7 marzo 1562, il Tribunale di San Lorenzo emanava un *divieto di pescare pesce nudo*². Il testo del provvedimento lascia peraltro intendere l'esistenza di precedenti («et altre volte sono stati proibiti»), dei quali però non siamo a conoscenza. Nel 1574 e nel 1579 furono poi emanati due bandi volti a controllare in maniera più mirata le reti da pesca. Il primo prevedeva che tutti i pescatori le immatricolassero, registrandone anche il nome del proprietario o di chi le usasse³; il secondo che

tutti patroni di reze, sciabichelli, tartane, et tartanoni ... non debiano altramente pescare con dette loro ordegne si prima nen veneranno nel tribunale di S. Lorenzo a pigliar la maglia per far le corone a dette loro reze ordinata e stabilita per detti Signori la quale si consegnerà a detti pescatori et vi resterà la mostra di essa in detto tribunale et si conserverà per quella affrontarsi con le dette corone di reze che faranno detti pescatori⁴.

Nel secolo successivo, il 21 giugno 1627, gli eletti cittadini, ancora riuniti in San Lorenzo, «considerando il manifesto danno che suole apprestare il pescare ... con ordegne ... che pigliano pesci piccoli, et nudi, che di ciò ne

¹ Cfr. *supra*, p. 30 e p. 35.

² A. TARGIONI TOZZETTI, *La pesca in Italia...* cit., vol. 1, I, pp. 491-492. Per *pesci nudi* si intendono «pescatelli di poco sbocciati dall'uovo e non ancora rivestiti di squame» (L. DOROTEA, *Sommario storico dell'alieutica che si esercita nelle province meridionali e della legislazione correlativa alla stessa*, Napoli 1863, p. 6).

³ *Ivi*, p. 492.

⁴ *Ivi*, p. 494.

procede detrimento grande alla Grassa di detta Città», ordinarono e comandarono,

che nessuna persona ... possa né debbia pescare nel Porto di questa Città et in altri luoghi convicini con detti Tartanoni, Sciabichelli piccoli, et altre ordegne da pescare, ordinando anche alli Gabelotti che in modo alcuno possano né debbiano pescare li detti pesci, rivocando tutte le licenze che sopra ciò si trovassero concesse, sotto pena alli contravvenienti da perdere l'ordegne, et docati sei per ogni volta firmati⁵.

A differenza di altre regioni del Mediterraneo, è evidente che in questi divieti, pur esplicitandosi gli strumenti vietati («tartanoni, sciabichelli piccoli»), l'oggetto principale della proibizione fosse la pesca del novellame *tout court* («in modo alcuno»); è inoltre degna di nota l'assenza totale di limiti stagionali per il divieto, evidentemente in vigore tutto l'anno.

Nel marzo 1631, un nuovo bando prendeva di mira le reti, prescrivendo – in modo per noi alquanto indecifrabile – che le maglie delle *rezze* fossero e dovessero essere *maglie di corone di rezze* e ordinava che il testo e il contenuto del divieto fossero resi noti ai pescatori e ai loro consoli⁶, «acciò non habbiano causa d'ignoranza»; nell'agosto dello stesso anno, un altro bando confermava tutte le precedenti decisioni, aggiungendovi una pena di «anni cinque di galera quella debbiano ad unquem osservare cioè *juxta seriem et continentiam*, revocando tutte e qualsiano licenze che forse si trovassero concesse»⁷. Sappiamo poi, per via indiretta, che un divieto di simile tenore dovette essere emanato nel 1638, giacché, a distanza di quasi un secolo, nel 1735 un ulteriore bando vi si rifaceva:

⁵ L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, pp. IIIss.

⁶ Non sappiamo nulla sui consoli dei pescatori in quest'epoca. Tuttavia, da C. M. MOSCHETTI, *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare del Golfo di Napoli nei secoli XVII e XVIII*, in R. RAGOSTA (a cura di), *Le genti del mare Mediterraneo*, vol. I, Lucio Pironti Editore, Napoli 1981, pp. 954-955, si apprende che, almeno dal 1732, fu stabilito che la corporazione dei padroni di tartane dovesse eleggere ogni anno quattro *consoli* «per lo buon governo e regolamento di detto mestiere della pesca e carrea delle legne» e che questi dovessero essere necessariamente quattro padroni di tartane. Essi dovevano inoltre essere distinti dai *mastri seu governatori* del pio monte delle arti del mare, i quali «potevano essere anche gli stessi “marinari” e ciò in quanto si trattava di provvedere in maniera semplice e del tutto umana ad attività previdenziali e di mutuo soccorso». Sulle confraternite dei pescatori napoletani cfr. anche A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., pp. 83-84.

⁷ *Ibidem*.

ritrovandosi con più bandi ... ordinato che non possano, né debbano i Pescatori pescar pesci nudi, ed i pescivendoli quelli venderli, né tampoco gli ufficiali della gabella del pesce ingabellarli, sotto le pene in detti bandi contenute, e specialmente nel bando del 9 agosto 1638 ...⁸

Esso, emanato «da parte degli Eccellentissimi Eletti» della città di Napoli e datato 2 marzo 1735, richiamava in vigore i vecchi divieti, *omni tempore valituri*, e ancora una volta indicava esplicitamente gli strumenti vietati, aggiungendo che la pena pecuniaria prevista «si possa anche esigere ritrovandosi i pescatori con ordegni sparsi in terra atti alla detta pesca dei pesci nudi volgarmente chiamati Codacchi»⁹.

Soffermiamoci un attimo sugli strumenti vietati. Alla luce di quanto detto nel capitolo precedente, sappiamo bene cos'è lo sciabichello, sul quale non sembrano esserci ambiguità¹⁰; sappiamo anche che col termine tartana si può intendere sia una rete che una barca¹¹; non abbiamo però idea di cosa sia il codacchio. Innanzitutto non riterrei azzardata l'ipotesi che, nei bandi analizzati, si parli sempre e solo di reti e non di barche: sia perché l'organizzata comunità dei pescatori costieri napoletani riuscirà a mantenere i pescherecci a strascico fuori dal Golfo almeno fino alla caduta del Regno delle Due Sicilie, sia perché è lo stesso Dorotea che, accomunandole, definisce sciabica, sciabichella, tartarone e tartanella sottile «reti [che] in generale possono dirsi da tiro (...) non distinguendosi che per la varia dimensione e per la qualità del filo, o dello spago usato nell'intesserle»¹². Il codacchio, invece, è definito come «rete di forma sferica, della circonferenza di circa palmi 10, che il pescatore si avvolge al braccio gittandola di poi con destrezza nell'acqua e ritirandola mercé di una fune. Approssimativamente è la stessa del giacco (...). Laddove le maglie di questa rete serbassero la misura voluta dai regolamenti, non è ragione di ritenere il codacchio proibito, ed il giacco nò»¹³. Questa precisazione è dovuta al fatto che lo stesso autore annoveri il codacchio nell'elenco delle reti proibite, e il giacco fra le reti permesse. Quest'ultima è descritta come «una rete circolare a foggia di campana».

⁸ *Ivi*, p. VI.

⁹ *Ivi*, p. VII.

¹⁰ Cfr. *supra*, p. 30 e fig. 1 p. 43.

¹¹ Cfr. *supra*, p. 35.


¹² L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., p. 19.

¹³ *Ivi*, p. 26.

Nell'orlo della circonferenza della medesima vi è una corda, ove sono infilzate delle palle di piombo, ad una certa distanza l'una dall'altra. Esso orlo è rovesciato in dentro, la mercé di taluni fili, e la congegnatura è fatta con tale industria, che nel ritirarsi in su essa rete, costituisce la mercé della rimboccatura, più borse o verte, che son chiuse col ravvicinarsi dei piombi, senza ché possano uscirne i pesci, che vi poterono incorre¹⁴.

Possiamo ragionevolmente dedurre che si tratti del giacchio, in uso nelle isole Eolie nel XIX secolo e illustrato da Castellano nel 1978¹⁵.

Due sono gli aspetti che emergono da queste prime analisi. In primo luogo notiamo che a Napoli le stesse preoccupazioni, che altrove hanno ispirato regolamenti basati essenzialmente su permessi stagionali per le reti a strascico, hanno prodotto, per alcuni tipi di esse, dei divieti validi tutto l'anno. In secondo luogo, risulta sin d'ora evidente l'inadeguatezza dei governi (e in particolare di



Giacchio

(da M. CASTELLANO, *Il libro dei sistemi di pesca nelle isole Eolie dell'800*, Milano 1978)

quello napoletano) a regolamentare un'attività così complessa, costituita da tanti saperi tecnici e specialistici, che nessun legislatore esterno conosce mai abbastanza: è infatti indubbio che tali divieti non venissero rispettati, dal momento che si presentava ciclicamente la necessità di ribadirli; così come è lampante che essi dovessero risultare assurdi agli stessi pescatori, dal momento che si pretendeva che degli strumenti, presumibilmente tradizionali e antichi quanto gli omologhi presenti in tutto il Mediterraneo, di punto in bianco fossero proibiti. Ulteriore conferma ne sia il fatto che il giacco, così come molte altre reti che Dorotea annovera fra quelle permesse, si basa sulla tecnica dello strascico e dunque comportava necessariamente la cattura del novellame. Probabilmente doveva esistere fra gli stessi pescatori un qualche tipo di

¹⁴ *Ivi*, p. 22. Nel 1835 Giuseppe Maria Giovane, nella sua già citata relazione all'Intendente di Bari, utilizzerà questo termine per indicare la rete utilizzata dalle paranze, in A.S.N. MI, II Inv., B. 540 f. 8, 7 marzo 1835: «le nostre paranze, o voglian dirsi gaetane, fanno discendere le loro reti a sacco, o codacchio che si chiamino, sul fondo limaccioso, ma debbonsi guardar bene dal farle strisciare per li scogli, perocché in tal modo ne sarebbero lacerate».

¹⁵ Cfr. M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 11.

organizzazione riguardo al loro utilizzo, e dobbiamo supporre che qualcosa, a partire dal secondo quarto del XVII secolo, dovesse aver turbato gli equilibri, tanto da spingere il governo cittadino a intervenire in prima persona.

Intanto, negli stessi anni, ovvero a partire dal 1643, sappiamo aver fatto la loro comparsa in questi mari le tartane che pescavano alla francese: pertanto, parallelamente alla lotta della città di Napoli contro la cattura del novellame, ne inizia un'altra, innescata dalle denunce dei pescatori cetaresi, dei tribunali centrali contro questa nuova tecnica importata da gaetani, procidani, ischitani¹⁶. Essa, come abbiamo già accennato, si interrompe quasi sul nascere e riprende, dopo più di cinquant'anni di silenzio, nel 1709, quando fu proibita «sotto la pena di ducati 100, oltre la perdita delle Tartane, e del Pesce»¹⁷. Interessante notare che per questo stesso periodo, e precisamente dal 1638 al 1735, non siamo a conoscenza neanche di altri divieti cittadini circa la pesca del novellame.

Né rechi meraviglia, che ... non si vedessero per molti anni dall'Imposizioni a tali Pescatori altre opposizioni fatte (...). Poiché basterà riflettere che dopo sopravvennero le molte note rivoluzioni del 1647, nel qual tempo, e per molti anni appresso, e per qualch'anno prima ancora ... si stiede in sommo disordine, e si andò con molta circospezione, specialmente con questa sorta di gente applicata alla Pesca, come è molto ben noto¹⁸.

Questa interpretazione dei fatti mette in relazione l'intervallo quasi secolare dell'attività legislativa sulla pesca con le note vicende della rivolta di Masaniello. Sebbene sembri difficile che quell'episodio abbia condizionato i legislatori per un periodo così lungo, questa associazione di idee nella mente di un uomo di legge, quale era Joele, vissuto a non troppi decenni di distanza dalla vicenda, potrebbe essere la spia di un'effettiva connessione fra le due cose. Più probabile è l'ipotesi che i divieti di pesca degli anni precedenti il 1647 possano aver contribuito ad esacerbare gli animi dei rivoltosi, specialmente di quelli dediti a quest'attività e al commercio del pesce.

La proibizione del 1709 fu rinnovata nel 1713, e nel 1721, secondo Joele, gli interessi del regno e quelli della città di Napoli giunsero ad una convergenza, giacché, il 22 novembre di quell'anno, fu il Tribunale di San

¹⁶ Cfr. *supra*, p. 36.

¹⁷ N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca...* cit., p. 2.

¹⁸ *Ivi*, p. 42.

Lorenzo, ovvero gli Eletti della Città, a proibire la pesca alla francese¹⁹. Notizia che stupisce un po', soprattutto considerando che Dorotea, che ha evidentemente avuto accesso agli archivi di quel tribunale e ne ha raccolto tutti i bandi riguardanti la pesca, non ne fa menzione alcuna, pur esaminandone tre successivi a questa data: nel 1735, 1749 e 1766, infatti, gli Eletti si limitarono sostanzialmente a ribadire i divieti riguardanti la pesca del novellame, già emanati nel secolo precedente²⁰. Tuttavia, secondo Joele, fu proprio per ampliare il raggio d'azione del divieto del 1721 anche «oltre i Ristretti di 30 miglia, dove le prerogative della nostra Città non s'estendono» che, l'anno seguente, il Delegato Solanes, «precedente rappresentazione ... al Viceré di quel tempo», spedì nuove proibizioni. Gli scaltri padroni di tartane dell'isola di Procida, però, riuscirono ad aggirare tali norme, datate 30 gennaio 1722, ottenendo dal Consiglio Collaterale «a 31 Luglio del medesimo anno ... certe provisioni ... che non fossero molestati ... per la Pesca, che da essi facevasi giusta il solito». Forti di questa deroga, si recarono a pescare, ovviamente alla francese, nei mari della provincia di Salerno, dove furono nuovamente denunciati, innescando un meccanismo che portò a nuovi bandi, datati 6 ottobre 1722, «che proibivano in ogni luogo, e tempo la mentovata pesca». Tali divieti, spediti direttamente sia all'Università di Procida che agli stessi padroni di tartane, furono rinnovati nel dicembre 1723 e nel 1727. Infine, risale al 1729 l'editto già citato, il quale, pur valendo esclusivamente per i mari di Gaeta, Salerno, Castel Volturno e Procida, per la prima volta prevedeva una stagionalità della proibizione (dal primo maggio a tutto settembre) e menzionava la pesca alla francese con due tartane²¹. Tale provvedimento fu impugnato di fronte al Tribunale della Soprintendenza della Real Azienda da parte della «Chiesa, ed Ospedale della Santissima Annunziata di Gaeta (...) soggiungendosi ... che quel divieto, era stata una provvidenza interina, il quale non poteva affatto sussistere, perché oltre l'interesse dell'Ospedale per lo dazio, che perdeva, vi era anche il danno (come si asserisce) de' Pescatori, de' Rivenditori, de' Cittadini, de' Militari di Gaeta, e sin dell'istessa Città di Napoli, di cui con detta proibizione veniva a pregiudicarsi la grascia»²². Purtroppo le carte non ci permettono di conoscere l'esito di questa causa, ma sappiamo che Niccolò Joele si impegnò molto nel tentativo di dimostrare la

¹⁹ *Ivi*, p. 3.

²⁰ L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, pp. VI-IX.

²¹ N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca...* cit., pp. 3-4. Cfr. *supra*, p. 39 nota 59.

²² *Ivi*, p. 5.

nocività delle pretese dell'Ospedale, dietro il quale egli sospettava si celassero i pescatori gaetani, e la necessità, piuttosto, di estendere il divieto di tale pesca all'intero anno.

2.2. Il Settecento riformatore e la pesca

La seconda metà del secolo è segnata da un maggior interesse del governo centrale nei confronti dell'attività alieutica e da un approccio più critico e sistemico al problema, che tiene conto di tutti gli aspetti – biologico, economico, sociale, tecnologico – e tenta di fornire una soluzione organica e definitiva. Certo è che in questi anni il problema della pesca, con la crescita del numero delle paranze e dei paranzelli, dovette rappresentare una preoccupazione centrale per governanti e legislatori; al pari di ciò che avvenne per tutte le altre attività produttive, però, anche i tentativi di regolamentare definitivamente la pesca furono stemperati da una lunga serie di eccezioni, esenzioni, privilegi concessi a ricchi signori ed enti ecclesiastici, ma anche, essendo questa attività fra le più povere, a intere comunità di pescatori indigenti o sedicenti tali, i quali rivolgevano frequenti suppliche dai toni strazianti, ma talvolta anche minatori, al sovrano o ai suoi rappresentanti.

Abbiamo già accennato ai bandi cittadini del 1749 e del 1766. Essi, a quanto ne sappiamo, sono gli ultimi interventi sul tema da parte degli Eletti: non vi sono novità rispetto ai bandi precedenti. L'unica innovazione, inserita però nel solo bando del 1749, rappresenta una conferma di quanto detto a proposito della assoluta incompetenza tecnica degli ufficiali rispetto al tema sul quale legiferavano, evidentemente sotto la pressione di alcuni pescatori o pescivendoli: per la prima volta si prevedeva il coinvolgimento di esperti, ritenuti terzi rispetto alla questione, al fine di individuare i trasgressori.

... trovandosi in contravvenzione tanto i pescatori, quanto i pescivendoli, ricattieri ed altri venditori di detti pesci piccoli et nudi, riconosciuti prima da due Consoli dei salsumari, salatori, dai quali stimati esser tali, incorrino essi ... nelle pene in esso bando contenute, ed essendovi controversie debba derimerle il regio signor Giustiziere colla perizia di altri esperti²³.

Sarebbe interessante sapere se questi salsumari fossero in conflitto d'interessi coi pescatori o meno. È indubbio che i salatori avessero necessità di

²³ L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, p. VII.

pesce per preparare determinate conserve: è pur vero, però, che oggi esistono conserve a base di novellame. Se così fosse stato già allora, affidare a questa categoria la vigilanza sul rispetto del divieto sarebbe equivalso in realtà a un farsi-da-parte delle autorità cittadine, onde lasciare degli spazi di libera contrattazione fra pescatori e salsumari²⁴. Sono tuttavia ipotesi che non si possono verificare in assenza di dati adeguati.

Per quanto riguarda il filone parallelo di divieti, ovvero quelli impartiti dalle magistrature centrali a partire dal 1709, pur non conoscendo come sia andato a finire il processo nel quale era impegnato Niccolò Joele negli anni Trenta, siamo certi che le proibizioni del 1729 fossero in vigore – non sappiamo se con soluzione di continuità o meno – negli anni Settanta del secolo. Nel 1778, infatti, l'Uditore dei Presidi di Toscana chiedeva al sovrano di poter concedere, derogando le norme vigenti, a tale Bartolomeo Giovine il permesso di poter pescare con una paranzella: tale deroga era stata richiesta dallo stesso interessato ai governatori di Orbetello, i quali non riuscivano ad assicurare alla piazza di quella comunità il necessario rifornimento di pesce, specialmente nei giorni «ne' quali è vietato far uso delle carni ... sia perché i pescatori nelle vicine acque, di soppiatto, faccian passare il pesce che pescano ne' prossimi stati esteri, sia perché effettivamente non ne peschino, com'essi asseriscono»; per sopperire a questa carenza, i governatori proposero a Giovine un contratto di tre anni, per la durata dei quali egli avrebbe dovuto occuparsi di non far mancare mai il pesce a quella comunità, mentre egli aveva chiesto in cambio il permesso di servirsi della tecnica proibita. A suo parere, infatti, il divieto in vigore al fine di non distruggere la fetazione risultava del tutto inutile «mercecché, i naturali soltanto di medesimi presidi osservando il divieto, tuttodi vedeansi in quei mari pescare colle paranzelle, e genovesi, e toscani, ed anche pescatori dello Stato pontificio, che seco trasportano altrove il pesce che pescano, e talora lo fanno fin sotto il tiro del cannone de luoghi fortificati». La risposta del sovrano, ovvero della Camera della Sommaria, fu negativa. Tuttavia, mentre «il Ministro d'Azienda di que' Reali Presidi di Toscana, D. Bernardo Moguel Ramos», nel dare il suo parere sulla faccenda aveva fatto riferimento a «le Reali determinazioni de' 25 marzo e 7 ottobre 1773 proibitive

²⁴ Una pratica che sarebbe del tutto simile a quella attestata nei processi esaminati in S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Bologna 2003, nei quali «la procedura è attivata, in tutte le sue fasi, dai contraenti ... non ci sono mediatori tra le parti ... [e] al giudice è attribuito un ruolo di controllo del suo buon (cioè non conflittuale) svolgimento» (p. 69).

la pesca colle paranzelle in que' mari de' Presidi», la Sommaria fa sapere che tale pesca,

attenti le sovrane generali determinazioni ..., è permessa farsi a riserva di soli 5 mesi dell'anno, cioè dal primo maggio per tutto il mese di settembre di ciascuno anno. Questo sistema e stabilimento generale necessario per il mantenimento dei pesci ed utile e vantaggioso per tutte le popolazioni, non dee in modo alcuno alterarsi ed ulnersi ma mantenersi inviolabile e nel di lui essere e vigore anche ne mari de' Presidi di Toscana, li quali sono sempre considerati ed avuti e si considerano e si anno come parte di questo Regno e non già come luoghi diversi e distinti²⁵.

Dunque, i divieti del 1729, almeno per quanto riguarda i limiti stagionali, erano ancora in vigore: non sappiamo se i provvedimenti cui faceva riferimento Moguel y Ramos, datati 1773, fossero effettivamente, come da lui presentati, riferiti specificamente alle acque dei Presidi; tuttavia la risposta della Sommaria del 1778 era scontata in quanto, nel frattempo, erano già stati emanati altri editti dello stesso tenore e validi per l'intero Regno. Risaliva infatti al 3 settembre 1775 un "Reale Dispositivo", con il quale il Re

verificatosi il danno considerevole che dai pescatori della Torre del Greco e della Pietra del Pesce di questa città veniva cagionato ne' mari di Procida colla pesca che v'avevano introdotta con certa sorte di barche chiamate paranzelli, aveva quindi ... di tutto informata, risoluto ed ordinava che tali paranzelli, o siano barche formate a guisa di tartane ma assai più picciole, restassero in tutto abolite e proibite sicché nessuno da allora in avanti avesse ardito di farne uso in alcun tempo dell'anno²⁶.

Questa volta la denuncia era partita dai pescatori costieri della capitale e da coloro che, fino ad allora, avevano solitamente ricoperto il ruolo di imputati, ovvero quei pescatori con tartane francesi di Procida, «i quali, avendo sempre pescato nelle acque di Agropoli, si lamenta[va]no della presenza in esse, da qualche tempo delle paranzelle». Tale divieto verrà poi corretto qualche mese dopo – il 2 dicembre dello stesso anno – con un nuovo ordine che di fatto equiparava, come nel 1729, le tartane francesi alle paranzelle:

²⁵ A.S.N. Ministero delle Finanze (MF), B. 291, 18 gennajo 1778. È attestata la presenza di un Bernardo Moguel y Ramos nella Scrivania di Conto e di Ragione dei Presidi di Toscana; con la prammatica del 21 febbraio 1753 era passato dalla carica di tesoriere a quella di pagatore (cfr. *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, XI, Napoli 1805, p. 213).

²⁶ A.S.N. MF, B. 324, 11 novembre 1780.

non ostante l'ordine col quale in data di 3 settembre prossimo scorso venne il Re a disporre (...), si è ora degnata S.M. ... dichiarare che tale proibizione e divieto s'intenda ed abbia il suo effetto dal primo di maggio a tutto settembre di ciascun anno, come per l'appunto si pratica colle tartane e reti alla francese e che tal legge sia comune a tutti li pescatori del Regno²⁷.

Il lato più interessante, tuttavia, di questa nuova ondata normativa non è il contenuto in sé dei divieti, ma il fatto che essa sarà caratterizzata fino alla fine del secolo dall'intervento diretto delle più alte cariche dello stato, nonché dei più eminenti intellettuali, nel tentativo di trovare un equilibrio tra la preservazione del novellame, la paternalistica protezione dei pescatori e delle loro famiglie e la necessità di approvvigionamento delle grandi piazze, prima fra tutte Napoli. Nel 1775 era stato Bernardo Tanucci in persona a interessarsi del problema, preoccupato dalla mancanza del pesce nella capitale: egli si era rivolto a Bernardo Buono, ufficiale dell'archivio della Segreteria dello Stato²⁸, ma soprattutto Segretario dell'Azienda gesuitica, al fine di ottenere informazioni e suggerimenti. Il motivo per il quale Tanucci si rivolse a lui è che egli era anche direttore del Collegio di San Giuseppe a Chiaia, scuola fondata dai Gesuiti a metà Seicento per l'alfabetizzazione dei pescatori e diventata, dopo l'espulsione del 1767, collegio destinato agli orfani dei marinai nel quale ancora si insegnava «il pescare, il notare, il maneggiare i remi e le vele e tutta di mano in mano la manovra de' Bastimenti»²⁹. La risposta di Buono, datata 23 maggio 1775, quindi tre mesi e mezzo prima del divieto del 3 settembre, recava in allegato una lettera contenente il parere di Francesco Lettieri, deputato di quel Convitto, al quale lo stesso Buono aveva girato le domande del Tanucci. Essa rispondeva punto per punto:

1. Si devono proibire per sempre tutti li paranzelli
2. Si dovrebbe proibire che le tartane di Procida e Gaeta chiamate tartane francesi si mettessero alla pesca alla fine di ottobre e non prima, e terminare la suddetta pesca alla Pasqua, con la proibizione di pescare ad una sola tartana e non già a due, mentre si è veduto con chiarezza e si vede alla giornata, mancare il pesce

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Cfr. M. G. MAIORINI (a cura di), *Bernardo Tanucci. Epistolario*, vol. 15 (1765), Napoli 1996 p. 181 e vol. 17 (1766), Napoli 2003, p. 113.

²⁹ M. SIRAGO, *Il Collegio di San Giuseppe a Chiaia poi Scuola dei Pilotini, oggi Istituto Nautico Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi*, da *Le istituzioni scolastiche a Napoli dopo l'Unità*, convegno di studi nella sede della Società Napoletana di Storia Patria (Castel Nuovo, 8 maggio 2013, Napoli), <http://www.forumscuolestorichenapoletane.it/atti-dei-convegni/>, p. 1.

solito a pigliarsi nelli mari in dove pescano dette reti e questo lo dicono ancora li marinari che vanno alla pesca con li suddetti paranzelli, che fanno un danno notabilissimo

3. Si dovrebbe anche proibire la pesca delle sardelle nude e alicelle nude e questa proibizione dovrebbe essere in tutti li luoghi, siccome è stato solito antichissimo, ma ora non si osserva e ciò porta molto danno al pubblico, stante che poi mancano a tempo le sarde ed alici per l'esca dei palangresti che fanno la pesca de' merluzzi, pesce (?)

4. La pesca delle fragaglie, farla iniziare il 15 luglio anziché il 29 giugno e farla fare con la sola corona, senza la manica che si chiama codacchio³⁰.

Probabilmente il divieto del 1775 rimase in vigore fino al 1784, dal momento che nel luglio di quell'anno la Camera della Sommaria, informata del fatto che i pescatori tranesi non rispettavano le prescrizioni, ordinò di «togliere da tutte le paranze del litorale di questa provincia i di loro timoni» e di farli «porre in luogo sicuro per poterle poi consegnare a rispettivi padroni nell'ultimo giorno del venturo mese di settembre, affin di poter liberamente fare la pesca suddetta per i restanti alteri sette mesi dell'anno»³¹. Tuttavia il 1784 fu l'anno della svolta: la tanto attesa legge organica sulla pesca, che tentava di dare risposta a tutte le preoccupazioni esistenti a riguardo e che sarebbe stata il punto di riferimento per i successivi cinquant'anni, fu pubblicata il 6 ottobre di quell'anno sotto forma di prammatica, col nome di *De Nautis et Portubus*, per iniziativa del neonato Tribunale dell'Ammiragliato, guidato da John Acton. Con editto datato 6 dicembre 1783, era infatti nato il nuovo tribunale, il quale andava a sostituire la Corte del Grande Almirante e il Regio Consolato di Mare, i quali si trovavano spesso in conflitto di giurisdizione, causando gravi «ritardi nella giustizia» a danno di tutti coloro che «vivono dell'arte del mare».

Avendo rilevato che il ritardo della giustizia che si rende a coloro i quali sono addetti al commercio marittimo o che vivono dell'arte del mare, per le frequenti competenze di giurisdizione che sorgono ... sia uno degli ostacoli più distruttivi de' progetti della navigazione e del commercio marittimo (...). Quindi vogliamo che tutte le persone che vivono dell'arte e coll'industria del mare, cioè a dire marinari, naviganti, pescatori, padroni di barche e bastimenti, calafati, falegnami

³⁰ A.S.N. Segreteria di Casa Reale, B. 1359-57, 300 II / 900 III. Nel margine del foglio, Buono spiega il significato del termine *paranzelli* con queste parole: «Sono due barchette con cinque marinai per ciascuna barca e con le loro vele, che vanno unite tirano tutte (?) di pesci giacché (?) rete rade il fondo del mare andando sempre unite le barche con il capo di una rete tirato da una barca e l'altro capo dall'altra barca».

³¹ A.S.N. MF, B. 1470, 2 agosto 1784.

di mare di qualunque spezie, funari di cordaggio per uso de' bastimenti, e venditori di pece e stoppa sieno giudicati [dal Tribunale dell' Ammiragliato]³².

Il dato che un nuovo tribunale, nel suo primo anno di attività, varasse una legge così importante sulla pesca dovrebbe essere sintomo – ancor più del riferimento esplicito ai pescatori nel suo editto di fondazione – dell'attenzione rivolta dal governo a questa attività in quel periodo.

Avendo io fatto presente al Re, quanto dal Tribunale di Ammiragliato si è (...) rassegnato intorno al tempo, ed al modo, con cui debbasi in avvenire adoperare ne' Reali Domini la pesca de' Paranzelli, affin di evitare gli inconvenienti che possono risultare con tal pesca, e la distruzione, nommeno de' pesci, che delle loro uova per le reti, che sconvolgono, e radono il fondo del mare. La M. S. (...) così è venuta in risolvere, e comandare:

che la Pesca tanto per le Paranze che per i Paranzelli debba incominciare, non più dal mese di Ottobre ma dal dì 4 Novembre di ciascun anno per trovarsi in tal tempo non solamente schiuse le uova, ma di aver preso anche il pesce qualche forma e consistenza, con finire la detta pesca il Sabato Santo dell'anno seguente. Che tanto le reti di cui fanno uso i Paranzelli, quanto quelle delle Paranze, debbono essere a maglia chiara, e della grandezza di un tari della nostra moneta, potendo da simil rete uscir buona parte del pesce minuto e seguitare a crescere nel mare. Che tanto le Paranze quanto i Paranzelli, non possono aggiungere a dette reti le mazzare, o altri pesi di simil natura ad oggetto che non profundino troppo, e conseguentemente non radino, e sconvolgono il fondo del mare.

E che tanto le Paranze quanto i Paranzelli debbano, uscendo, buttar la rete a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza e fondo l'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar le reti, quando sian giunti ai dieci passi d'acqua lontano da terra; e ciò per non guastare a questa distanza dal lido, il fondo del mare e per non inabilitare gli altri pescatori di rete a potersi procacciare il pane colla loro industria.

Volendo al tempo stesso S.M. che per esatta osservanza di si fatti stabilimenti, trovandosi così Paranze che Paranzelli, a pescare contro la forma prescritta, debbano i padroni soggiacere irremisibilmente alla perdita delle barche, e delle reti, e tanto i padroni che i marinari alla pena di sei mesi di carcere, e di non poter più esercitare la detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano arbitrio³³.

Si nota subito che la nuova legge fa propri i consigli che Tanucci aveva ricevuto, nove anni prima, dal Lettieri, per quanto concerne i limiti stagionali: l'inizio della stagione di pesca viene spostato di un mese in avanti, mentre il

³² A.S.N. Consolati di Mare e Terra, Processi antichi, Pandetta nuovissima B. 3525.

³³ *Prammatica XIX - De nautis et portubus*, in *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1804, pp. 67-68. Il bando originale è reperibile in A.S.N. Ammiragliato, Processi antichi, B. 18.

termine diviene elastico, consentendo di restringere il periodo ma nello stesso tempo di assicurarsi che durante la Quaresima il pesce non venga a mancare. Per la prima volta, poi, viene stabilita per legge la larghezza delle maglie delle reti. Senza alcun fondamento sembra invece la pretesa che le reti siano prive di pesi, senza i quali non potrebbe aver luogo il meccanismo dello strascico (non a caso i piombi erano sempre stati applicati anche a codacchi, sciabiche e tutte le reti per lo strascico costiero). Infine, con questa legge emerge la grande differenza, in termini di mole e di dannosità, fra paranze e tartane: se per le tartane, evidentemente perché più grosse, l'unico limite spaziale era stato fissato dalla città di Napoli a 30 miglia dal lido (vale a dire 55 km circa, più o meno corrispondenti all'estensione in lunghezza del golfo), oltre i quali non si estendeva la sua giurisdizione, per paranze e paranzelli è consentito pescare solo oltre i dieci passi dalla costa: vale a dire meno di 20 metri! Questa differenza non può che confermare quanto detto a proposito dei motivi pratici della grande e rapida diffusione di questa nuova tecnica³⁴ e contemporaneamente dare un'idea di quanto più invisibile potesse risultare ai pescatori tradizionali: «era questo un legno che pesca a ogni altezza e per lo spesso si fa tanto vicino al lido che rade intieramente la spiaggia»³⁵. Passa infatti poco più di un anno prima che il Tribunale dell'Ammiragliato si accorga dell'insufficienza del divieto e provochi un nuovo decreto, correttivo della prammatica.

La Sovrana Regale determinazione della Maestà del Re ... relativa alla pesca dei paranzelli ... dell'anno 1784 ... ebbe il provvido oggetto di ovviare a' due massimi inconvenienti, ch'eransi veduti derivare da una tale pesca, cioè la distruzione del pesce, e delle loro cova, e l'impedimento, che ricevevano i Pescatori di reti, e di sciabiche a potersi procacciare del vivere, per motivo di avvicinarsi i detti paranzelli troppo presso del lido (...). Ma essendosi veduto, che anche nel primo anno han procurato i padroni di paranze e paranzelli d'infrangere le dette provvidissime leggi, e più d'ogni altra, quella dell'allontanarsi dal lido; ed essendosi inoltre considerato, che in un littorale, cotanto esteso, sia bene difficile il ritrovare un mezzo da farla inviolabilmente osservare; ha quindi la Maestà Sua ... risoluto ... che resti una tale pesca dei paranzelli totalmente abolita ... e che tale pesca possa farsi soltanto colle tartane, come quelle che per necessità devono agire più lontano de' dieci passi d'acqua; dovendo al tempo stesso osservarsi tutto il dippiù, che nel precitato Bando del passato anno si legge prescritto, tanto rapporto al tempo di uscire alla detta pesca ed alla durata della medesima, quanto rapporto

³⁴ Cfr. *supra*, p. 41.

³⁵ *Crisconio a Sommaria*, in A.S.N. MF, B.324, 11 novembre 1780.

alla qualità delle reti a maglia larga, e senza mazzare, o altri strabocchevoli pesi, per venire così assicurato lo adempimento delle Sovrane Intenzioni della Maestà Sua, che riguardano la conservazione e la moltiplicazione del pesce, e la sussistenza dei poveri Pescatori, che non han comodo di tenere barche né grandi né piccole³⁶.

Le poche notizie che abbiamo a proposito dell'applicazione effettiva di tali prescrizioni, ci inducono a supporre che ad esse furono molto spesso concesse delle deroghe in gran parte del Regno dietro varie pressioni: nel 1791 l'Ammiragliato confermò il divieto assoluto per le paranzelle di pescare nel Golfo, da Massa a sud fino a Gaeta a nord, isole comprese, consentendolo però nel Golfo di Salerno, sulla costa tra Gaeta e lo Stato Pontificio e nei Presidi di Toscana³⁷. Vedremo poi che una deroga era già stata concessa ai pescatori di Terra di Bari, sin dai primissimi provvedimenti avversi alle paranze.

A partire dal 1788 prese il via un altro importantissimo processo riformistico: la liberalizzazione del commercio del pesce. Sin dalla fine del quindicesimo secolo, infatti, il pesce era stato sottoposto, al pari di altri generi ritenuti di prima necessità come grano e olio, al controllo delle autorità cittadine, le quali, oltre ad esigere la gabella sul pescato, interferivano nel mercato attraverso il rilascio delle licenze per la vendita e l'imposizione dei prezzi d'assisa. Lo scopo era ovviamente quello di assicurarsi che i mercati della città fossero sempre forniti del bene a un prezzo accessibile per la popolazione. Tuttavia, questo meccanismo, che escludeva i pescatori dalla vendita, favoriva i pochi intermediari muniti di licenza. Essi usavano fare cartello sia per mantenere il prezzo d'assisa il più alto possibile, sia per mantenere basse le pretese economiche dei pescatori, i quali, non essendo autorizzati alla vendita al dettaglio, erano privi di alternative e pertanto non avevano nessun tipo di potere contrattuale; per questo motivo erano i pescatori gli unici realmente esposti ai rischi del mestiere e difficilmente – per usare un

³⁶ 16 Dicembre 1785, in L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, pp. XI-XIV. Nella legge era specificato «doversi ... tale nuovo stabilimento eseguire nel mese di Novembre del prossimo entrante anno 1786 in avanti»; l'anno successivo venne infatti pubblicato il bando corrispondente, nel quale si specificava che «non si possa fare la detta pesca, se non con le tartane, le quali però non debbiano essere della portata meno di tomola tremila di grano» (*Ibidem*). Lo stesso prefetto dell'annona di Napoli, Giuseppe Crisconio, già nel 1780, sottolineava che «l'introduzione di codeste paranzelle aveva fatto andare in disuso la pesca delle tartane grosse che, sebbene prima non portassero gran giovamento alla pesca, non erano tuttavia cotanto esiziali alla pescaggione» (A.S.N. MF, B.324, 11 novembre 1780).

³⁷ *Ivi*, p. 9.

eufemismo – riuscivano ad accumulare ricchezze. Questo li costringeva a ricorrere spesso al credito degli stessi venditori, i quali usavano chiedere in cambio la cessione di tutto il pescato a un prezzo minimo prestabilito fino alla restituzione del debito, o comunque ponevano condizioni similmente vessatorie, non diverse da quelle dei più noti contratti alla voce che legavano negozianti e produttori agricoli³⁸. Questo meccanismo diabolico non fece che ampliare le differenze fra venditori e pescatori e rendere i secondi sempre più subordinati ai primi. L'assisa fu abolita soltanto nel 1788: nelle intenzioni del legislatore questo avrebbe dovuto portare a un regime di prezzi "controllati" dalla libera concorrenza ma, come abbiamo già detto, i venditori erano più propensi ad accordarsi, al fine di tenere alti i prezzi, che non a competere fra loro. Sebbene il pesce fosse un genere molto più deperibile dei cereali – che, come è noto, i negozianti usavano occultare nei loro magazzini per gonfiarne il valore di mercato – essi non esitavano a conservarlo in alcune grotte allo scopo di accrescerne la domanda³⁹. L'abolizione dell'assisa ebbe come immediata conseguenza l'aumento dei prezzi al dettaglio e dunque la protesta del popolo: a distanza di un solo anno, infatti, l'Eletto del Popolo si era fatto portavoce presso il Tribunale dell'Ammiragliato della richiesta di restaurarla. Fu in risposta a tale richiesta che Francesco Mario Pagano, all'epoca avvocato dei poveri presso quel tribunale, scrisse il suo *Ragionamento sulla libertà del commercio del*

³⁸ È sufficiente sfogliare le carte dei processi contenute in A.S.N. Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare, B. 18 per avere un'idea della situazione: nel 1783 il pescatore Paolo Daniele, debitore insolvente nei confronti del pescivendolo Gioacchino Gambardella, si impegnava alla consegna del pesce per quattro anni a prezzo prestabilito (f. 15); in situazione analoga si trovò il pescatore Criscuolo nei confronti dei pescivendoli Conte nel 1785 (f. 80); mentre nel 1784 abbiamo testimonianza di un Andrea Romano, pescivendolo di Procida, insolvente con alcuni suoi creditori a causa di alcuni pescatori che non avevano potuto rendergli il denaro che aveva prestato loro (f. 37).

³⁹ F. M. PAGANO, *Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce in Napoli diretto al Regio Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare*, Napoli 1789, pp. 9-10: «Ecco perché durante il tempo dell'assisa i delicati pesci compivano le mense de' nostri ricchi Luculli, che non risparmiano danaro per servire al lussuoso piacere, mentre che il popolo nutriva di quel fracidume di pesce, il quale nel tempo della feconda pescagione rinserravasi nelle grotte per vendersi poi ne' giorni della scarsezza». Sebbene Pagano leghi quest'abitudine al tempo dell'assisa, i documenti mostrano che essa si mantenne in uso anche dopo l'abolizione del 1788: nel 1792 il Regio Giustiziere Perez Navarrete chiedeva «la forza militare per fare la visita delle grotte ove da pescivendoli si tiene nascosto il pesce con frode del Pubblico» (A.S.N. MF, B. 1015) e l'anno successivo l'omologo Principe d'Angri dava «conto di aver scoperta un'occultazione seguita in una grotta di certo pesce sotto pretesto di servizio per la Real Cucina» (A.S.N. MF, B. 1021).

pesce. Egli sosteneva con forza le ragioni del *laissez faire*, che tuttavia non riteneva affatto realizzato con la sola abolizione dell'assisa. Era necessario, a suo parere, erodere il monopolio «concedendosi a tutti coloro, che abbiano del pesce, la libertà di venderlo senz'altra licenza, matricola, od approvazione de' Consoli, che sono quelli stessi negozianti, che opprimono i pescatori, e desertano il publico, e de' quali l'interesse si è, che non cresca il numero de' venditori»⁴⁰. Inoltre, suggeriva sempre Pagano con grandissima lucidità, era indispensabile spezzare quel legame usuraio tra venditori e pescatori: se questi ultimi avessero continuato a dipendere dal credito dei primi, difficilmente sarebbe stato possibile erodere il monopolio. La soluzione sarebbe stata ovviamente quella di porre un limite agli interessi esigibili sui prestiti: Pagano suggeriva due strade percorribili.

Convenendo adunque a poveri pescatori far di necessità delle prestanze, le potranno da negozianti di pesce, o da altri fare, obligandosi di restituire il danaro da lor preso a tempo proprio o in contanti, ovvero in pesce da estimarsi al prezzo, che nella piazza in quel tempo correrà; togliendosi così a pescatori la servitù di dover dare a creditori quanto pesce da esso loro si prenda. Acciò poi venissero altri eziandio animati a prestar danaro a pescatori, senza che i presenti negozianti potessero esser d'accordo fra loro a non volere prestar per nulla, e' converrebbe ben anche concedere a prestatori un moderato interesse del loro danaro. Inoltre essendovi in S. Lucia il monte ossia cappella di S. Maria della Catena, che tien l'annuale rendita di docati tremila, si potrebbero ben anche da questo far a pescatori de' prestiti con l'anzidetto interesse, ed in tal guisa in un si provvederebbe al guadagno del monte, al sollievo di questa numerosa classe de' cittadini, ed al publico vantaggio⁴¹.

L'amministrazione non mise mai in pratica questo consiglio; tuttavia liberalizzò la vendita, eliminando il sistema basato sulle matricole. Non conosciamo la data precisa di questo provvedimento: possiamo solo circoscriverlo all'ultimo decennio del secolo, giacché «al 1801 la libertà di vendita diretta al pubblico da parte dei pescatori era consolidata» a quanto risulta dai registri degli arrendatori⁴².

L'altro peso che gravava come un macigno sulla testa dei pescatori era quello della gabella. Toccava, infatti, sempre a loro pagarla: sia quando erano loro stessi a vendere il pesce, sia quando dovevano consegnarlo ai capiparanza

⁴⁰ *Ivi*, p. 23.

⁴¹ *Ivi*, pp. 24-25.

⁴² A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., p. 50.

(così erano chiamati i prestatori di denaro, incettatori di pesce, ma del tutto estranei al processo produttivo⁴³), i quali la scomputavano dal già misero prezzo concordato a monte con i loro debitori. Per questo motivo, nonostante fossero già risultate «inutili quasi tutte le altre leggi immaginate per isgravare i popoli dai pesi che nell'antico governo sofferiva», l'abolizione della gabella del pesce da parte del governo repubblicano del maggio 1799 «trasse alla repubblica gli animi di quasi tutti i marinai e i pescatori della capitale»⁴⁴. Essa fu poi restaurata nel 1801 in virtù degli introiti che aveva sempre portato all'erario, per poi essere nuovamente abolita, insieme a tutti i dazi sui beni di consumo introdotti a Napoli, con la riforma finanziaria del 1806⁴⁵. Tutti questi provvedimenti, tuttavia, non furono assolutamente in grado di interrompere la dipendenza finanziaria dei pescatori dai capiparanza e i preziosi consigli di Pagano, che non erano stati seguiti nei dieci anni precedenti il 99, non trovarono certo ascolto all'indomani dell'esperienza repubblicana. Al contrario, la graduale abolizione del sistema dei terzi, il quale obbligava i pescatori a vendere una determinata quantità di pescato nella città di appartenenza, unita al rapido aumento delle paranze, legni – come già detto – più “agili”, accrebbe sempre di più le quantità di pesce (e pescatori!) alla portata dei capiparanza della capitale e, più in generale, degli incettatori di pesce dei centri maggiori. È questo un meccanismo che continuerà a sopravvivere, come avremo modo di vedere, nel XIX secolo e che neanche l'Unità riuscirà ad interrompere.

È sorprendente rilevare quanto ciò che si scopre attraverso le fonti sia simile alla descrizione che Giovanni Verga traccia ne *I Malavoglia* – opera scritta tra il 1879 e il 1881 – del personaggio dello zio Crocifisso:

egli era un buon diavolaccio, e viveva imprestando agli amici, non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno, colle mani in tasche, o addossato al muro della chiesa, con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco (...). Comprava anche la pesca tutta in una volta, con ribasso, quando il povero diavolo che l'aveva fatta aveva bisogno subito di denari, ma

⁴³ *Ivi*, p. 47.

⁴⁴ V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli (seconda edizione)*, Milano 1820, p. 180. Sull'abolizione di questa ed altre gabelle, così come sulle altre «misure rivoluzionarie e di “salute pubblica”» che seguirono la partenza dei Francesi da Napoli, cfr. A. M. RAO, *La Repubblica Napoletana del 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV: *Dagli Angioini ai Borboni* (II), Roma 1986, p. 492.

⁴⁵ Cfr. A. CLEMENTE, *Il mestiere dell'incertezza...* cit., p. 51: «lo Jus Reale e la Gabella del grano a rotolo fruttavano mediamente all'erario 6000 ducati l'anno»; p. 54 sulla riforma finanziaria del 1806.

dovevano pesargliela colle sue bilancie, le quali erano false come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l'altro corto, come San Francesco; e anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva soltanto il denaro anticipato, e un rotolo di pane a testa, e mezzo quartuccio di vino, e non voleva altro, ch  era cristiano e di quel che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio. (...) senza essere uomo di mare aveva barche, e attrezzi, e ogni cosa, per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di prendere un terzo della pesca, pi  la parte della barca, che contava come un uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, e finiva che la barca si mangiava tutto il guadagno, tanto che la chiamavano barca del diavolo...

2.3. *Dal Decennio Francese all'Unit *

Il nuovo secolo si apr  in sostanziale continuit  col precedente: sebbene nel primo anno del Decennio Francese venisse subito chiarita la volont  di non stravolgere la legislazione vigente, richiamando per tempo – ovvero prima che iniziasse la stagione di pesca – i pescatori all'«osservanza delle antiche prammatiche sull'oggetto» con un provvedimento datato 18 settembre 1806⁴⁶, il persistente stato di guerra caus  di fatto continue limitazioni alla navigazione e pertanto alla pesca d'altura. In compensazione delle restrizioni a lungo sopportate, il 27 luglio 1809 Murat, «considerando ... definitivamente cessato per le barche da pesca il pericolo di cadere in mano del nemico» e desideroso di «ridonar senza ritardo a questa classe di popolo numerosa i mezzi della sua sussistenza ordinaria», decret  che «tutti gli ordini proibitivi di pesca [fossero] revocati»⁴⁷. Tale provvedimento non poteva che essere destinato a creare disordini e incomprensioni. Infatti, contestualmente al decreto del 17 agosto 1810 «col quale venne data una nuova forma di percezione del dazio sul pesce, che s'immette in Napoli, e ne suoi Casali»⁴⁸, l'Amministrazione Generale delle Dogane – istituzione incaricata di questa esazione – ricevette «doglianze di dieci pescivendoli», i quali pretendevano che la pesca dei paranzelli fosse lasciata libera, ritenendo abolite tutte le ordinanze precedenti. L'opinione del

⁴⁶ *Il Ministro delle Finanze al Ministro dell'Interno*, A.S.N. MI, II Inv. B. 541 f. 9, 17 maggio 1811.

⁴⁷ N.  426 in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1809*, II, pp. 750-751.

⁴⁸ *Il Ministro delle Finanze al Ministro dell'Interno*, A.S.N. MI, II Inv. B. 541 f. 16, 12 luglio 1811. Il Ministro delle Finanze data questo decreto al 17 agosto, ma la sua approvazione risale invece al 15 ottobre (cfr. N.  756 in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1810*, II, pp. 169-173). Il cambiamento consistette sostanzialmente nel passare da una tassazione per specie di pesci ad una basata sul peso del singolo esemplare.

Burò delle Dogane era invece che il regolamento del 1784 non andasse abolito, in quanto la proibizione in esso contenuta aveva per scopo l'abbondanza del pesce e pertanto l'interesse del Regno⁴⁹. Interrogato a tal proposito, il Ministro dell'Interno ne chiese parere al Real Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze Naturali, il quale rispose di starsi

occupando seriamente dell'esame, che merita ulteriori indagini su le periodiche proibizioni della pescaggione ne' littorali del Regno, cioè prima ponderando meglio le ragioni su le quali si è fondato il regolamento dell'Ammiragliato (...). Secondo esaminando il Codice Tarantino nell'articolo che riguarda la pesca, il quale codice ci è fondamento da credere, che sia una tradizione delle antiche pratiche de' Greci. Terzo consultando finalmente molti scrittori si antichi, che moderni, i quali han dato varj precetti su tempi, su luoghi, e su modi di pescare, onde così formare un lavoro che possa essere generale, e permanente⁵⁰.

La centralità data, in questo progetto, al Codice Tarantino (ovvero al Libro Rosso⁵¹) è probabilmente dovuta alla presenza, fra i membri dell'Istituto, dell'illustre naturalista Giovan Battista Gagliardo, socio fondatore dello stesso e originario della città ionica. Nell'attesa di questo regolamento, che non vedrà mai la luce, l'Istituto d'Incoraggiamento proponeva di far seguire le antiche prescrizioni, «le quali, essendo fondate sopra ragioni, e lunga esperienza, se non produrranno tutto il bene, non accresceranno sicuramente il male»: esse corrispondevano sostanzialmente alla prammatica del 1784, per quel che riguarda le paranze, e ai consigli di Lettieri a Tanucci⁵², per la pesca delle fragolie, delle alici e delle sarde⁵³.

⁴⁹ *Il Ministro delle Finanze al Ministro dell'Interno*, A.S.N. MI, II Inv. B. 541 f. 9, 20 novembre 1810.

⁵⁰ *L'Istituto d'Incoraggiamento al Ministro dell'Interno*, A.S.N. MI, II Inv. B. 541 f. 16, 5 luglio 1811. Su questo Real Istituto, cfr. F. BALLETTA, *L'Istituto d'Incoraggiamento di Napoli*, in A. M. RAO (a cura di), *Cultura e lavoro intellettuale: istituzioni, saperi e professioni nel Decennio Francese. Atti del primo seminario di studi "Decennio Francese (1806-1815)"*, Giannini Editore, Napoli 2009, pp. 39-52.

⁵¹ Cfr. *infra*, pp. 119ss e p. 158.

⁵² Cfr. *supra*, pp. 58-59.

⁵³ *Ibidem*: «considerandosi, che prima di novembre il pesce non si è totalmente allontanato da' suoi nidi, e non ancora ha preso conveniente incremento, che le reti da paranzelli sono molto profonde, e che per conseguenza si apporterebbe con le medesime una totale distruzione di quel pesce, che prima di tal epoca niun sollievo apporta alla popolazione, e niun guadagno al Fisco, è di opinione che la pesca co' paranzelli medesimi possa permettersi da novembre in avanti sino a Pasqua di Resurrezione, e propriamente sino al cominciar di Maggio, giacché in questi mesi il pesce è di passaggio, rattrovasi competentemente grande, e questa specie di pesca

Nello stesso 1811, fu istituita – a quanto pare, su proposta dello stesso Giovan Battista Gagliardo⁵⁴ – l'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste, alla quale furono affidate «la polizia, la vigilanza, la conservazione e l'amministrazione delle acque e delle pesche», in attesa del futuro regolamento⁵⁵. Nel frattempo, però, la pesca era divenuta una materia più complessa, in quanto, con l'eversione della feudalità, erano state avocate allo Stato anche molte «pesche riserbate», vale a dire in acque interne o costiere, precedentemente sottoposte a diritti feudali. Infatti l'art. 149 della Legge Forestale del 1811 affidava solo provvisoriamente la polizia della pesca di diritto pubblico alla nuova amministrazione, la quale aveva invece piena giurisdizione sulle «pesche riserbate e di provento fiscale»⁵⁶. Erano state le segnalazioni degli Intendenti di Bari e di Capitanata ad aver sottoposto, nel 1807, all'attenzione del governo la necessità di chiarire esplicitamente se le private e i diritti su dazi e gabelle sulla pesca fossero o meno da includersi fra le concessioni soggette alle leggi eversive⁵⁷. Un decreto datato 5 febbraio 1808

si fa in alto mare, ove non è possibile istituirne una differente dalla medesima. La pesca poi de' così detti fragagli non deesi permettere, che' nella fine di Luglio mentre prima di tal tempo si mantengono questi gregoriamente sulle arene, ed in tal caso la pesca diviene devastante di quel pesce, il quale può formare l'abbondanza de' mari per non essere troppo facile ad emigrare. Oltre a ciò si fa riflettere che fatti adulti i fragagli presentano un buon pascolo a' pesci voraci, e che prendono il così detto Ciglione delle arene. Finalmente è di opinione che la pesca delle acciughe, e sarde non si possa fare, che colla codetta della manica della rete a maglia chiara, e non già col filonente, acciò le piccole acciughe, e sarde, le quali sono nude possono uscirsene, non dovendosi giammai pescar quelle, che non sono ancora vestite e rivestite. Può solamente permettersi il filonente per la pesca de' cicinelli, i quali non soffrono ingrandimento maggiore, ed i luoghi ove questi abitano sono ben diversi da quelli di tutti gli altri pesci».

⁵⁴ Giovan Battista Gagliardi, in «Atti del Real Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli», V, Napoli 1834, p. 339.

⁵⁵ M. ARMIERO, *La risorsa contesa...* cit., p. 186. N.° 864 in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1811*, I, pp. 24ss.

⁵⁶ A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 6, 16 settembre 1817. Titolo XIX di N.° 864... cit., p. 57: «149: Determineremo in appresso con un regolamento i principj su i quali la polizia, la sopravvigilanza, la conservazione e l'amministrazione delle acque e pesche, aggregate all'amministrazione delle acque e foreste, dovranno esercitarsi dagli agenti delle foreste. 150: Intanto la pesca continuerà ad amministrarsi co' principj praticati finora».

⁵⁷ *Rapporto del Ministro di Giustizia esaminato dal Consiglio di Stato*, A.S.N. MI, II Inv. B. 542 f. 1, 2 febbraio 1808: «Allorché nel mese di Giugno dello scorso anno 1806, io mi feci dovere di sottoporre a V.M. un rapporto dell'Intendente di Bari concernente i dubbi surti dopo la legge abolitiva de' Feudi sull'esazione de' diritti ... della decima del pesce che pretendeansi dalla Principessa di Tarsia, la M.V. intenta al bene de' suoi popoli mentre si prescrive di rimetterne l'esame alla Sezione di Legislazione si compiacque ancora d'incaricarla a

aveva poi imposto a «tutti i possessori per proprio conto di dazi, o gabelle sul consumo, o introduzione entro terra del pesce di mare» di esibire a un'apposita commissione «i documenti giustificativi la legittimità di questi loro possessi», specificando però che «i diritti privativi di pesca sul mare ... nella loro qualità di diritti feudali, han cessato di esistere all'epoca della legge abolitiva della feudalità»⁵⁸.

Il progetto di legge sembra essersi arenato nel 1811, dal momento che non abbiamo più notizie di esso fino al 1815: probabilmente la necessità di contrastare il contrabbando e le vicende militari di quegli anni avevano nuovamente imposto limitazioni alla pesca⁵⁹. Risale al febbraio 1815 un'inchiesta del Ministero dell'Interno volta a conoscere i vari usi, costumi e regolamenti di pesca nelle varie province, proprio al fine di redigere la nuova legge⁶⁰. La fine del regime napoleonico portò tuttavia a un'ovvia soluzione di continuità nei lavori. Si dovette aspettare il 1817 perché il restaurato governo borbonico confermasse ufficialmente, e questa volta definitivamente, la titolarità della polizia della pesca all'Amministrazione di Acque e Foreste⁶¹.

manifestarle il suo avviso non solo sull'affare in questione, ma benanche sull'articolo generale, per adottar quindi una misura da estendersi a tutto il Regno. Nell'eseguire gli ordini di V.M. mi avvidi, che la Sezione non avrebbe potuto utilmente occuparsi per offrirle un travaglio completo, se non dopo essersi acquistati i convenevoli schiarimenti sul proposito. E poiché l'Intendente di Capitanata fece anch'egli eco alle dimande di quello di Bari per l'esazioni che si praticano nel mare della sua Provincia sotto le denominazioni di *susta*, di *anditi di mare*, di *alboraggio* ne chiesi da essi le corrispondenti dilucidazioni, e mi diressi al tempo stesso alla Regia Camera per essere a giorno della natura, e qualità, e numero delle concessioni, quando ve ne fossero, e di quanto riguarda i diritti, che il Fisco ha sul mare, o su lidi del medesimo, e specialmente in quelli che son costoditi da' forti».

⁵⁸ N.° 87 in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, 1808, I, Napoli 1813, p. 95.

⁵⁹ Cfr. M. ARMIERO, *La risorsa contesa...* cit., p. 186.

⁶⁰ *Circolare del Ministro dell'Interno agli Intendenti*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 4, 4 febbraio 1815: «I differenti regolamenti del modo e tempo della pesca che vi sono in comuni marittimi poco distanti sono ben spesso causa di disturbi tra i loro pescatori. Volendo mettere una norma generale da evitare questi inconvenienti ben spesso micidiali e rendere la nostra pesca meno distruttiva, bramo conoscere tutti i regolamenti sul modo, e tempo delle varie pesche che vi sono nei vari comuni di codesto litorale, facendomi osservare nel tempo stesso se siano essi modi e tempi distruttivi di ciascuna pesca. Oltre a ciò mi farete conoscere se vi siano stabilimenti o usi municipali in vigore che forzano i pescatori a vendere tutto o parte del pesce al proprio comune; se han questi l'obbligo di dare alcuna porzione di pesce o pure preferenza nella compra a persone impiegate o ad altri, se si paghi dazio da pescatori al Corpo municipale o ad altri, con quale titolo e regolamento; ed infine ogni altra circostanza che aggravar possa la condizione de' pescatori».

⁶¹ N.° 891 in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, 1817, II:

L'Intendente di Catanzaro si lamentò dell'insufficienza di tale provvedimento che, se effettivamente metteva fine dopo anni ad una situazione provvisoria, non prevedeva però la redazione di alcun regolamento, mancanza che costituiva il vero problema della pesca. Il Direttore Generale si mise subito all'opera, rimettendo in piedi la stessa inchiesta di due anni prima (utilizzando perfino identici quesiti!), allargandola anche alle «corporazioni religiose di pescatori esistenti nella capitale»⁶². Anche questo nuovo progetto non approdò mai ad una legge organica: sappiamo per certo di una Sovrana Determinazione del 27 marzo 1818 con la quale si proibiva la «pesca coi paranzelli sino alla fine di Luglio»⁶³ e di un progetto di legge, rimasto tale, stilato da una commissione *ad hoc* nel 1819⁶⁴. Impensabile, infatti, che il Rescritto del 17 settembre 1823 potesse essere il frutto del lavoro di una commissione se, come sembra dalle fonti, si limitava a richiamare in osservanza la prammatica del 1784⁶⁵. Episodio curioso, legato a questo provvedimento, è quello che vide il Ministero degli Interni costretto a spedire a tutte le intendenze un modello per la dimensione delle maglie delle reti in «cartoncino inglese», perché se ne realizzasse uno in legno da conservare nei vari comuni marittimi cosicché i pescatori potessero prenderlo a modello; il tutto dovuto ai pescatori di Gaeta, i quali, evidentemente

«...veduta la legge sulle foreste provvisoriamente in vigore con la quale fu stabilito che tutto ciò che ha rapporto colle pesche riserbate e di provento fiscale sia un oggetto dell'Amministrazione delle Acque e Foreste; (...); abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: Art. 1: l'Amministrazione Generale delle Acque e Foreste e della Caccia oltre l'ingerenza che esclusivamente ha sulle pesche riserbate e di provento fiscale è ancora incaricata della polizia e dell'amministrazione della pesca in generale; Art. 2: la detta Amministrazione per quanto riguarda la pesca di pubblico dritto corrisponderà col Ministero degli Affari Interni; ...».


⁶² *Il D.G. di Acque e Foreste al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 542, f. 2, 26 giugno 1819.

⁶³ *L'Intendente di Capitanata al Ministro*, A.S.N. MI II inv. B. 541 f. 8, 9 maggio 1818.

⁶⁴ *Il D.G. di Acque e Foreste al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 10, 12 giugno 1819: il progetto di legge (cfr. *infra*, Appendice, p. 233) fu in realtà stilato dal Duca di Canzano, D.G. delle Acque e Foreste per i Reali Dominj al di qua del Faro, insieme al Principe d'Acì, suo omologo in Sicilia, al Direttore del Ministero delle Finanze e al Retroammiraglio Lettieri. Esso avrebbe dovuto essere seguito da un regolamento, per il quale fu nominata una commissione presieduta direttamente dal Ministro degli Interni e costituita, oltre che dal Canzano, dal Principe d'Acì e dal Lettieri, anche dal Cavalier Cagnazzi e dal Cavalier Beneventani. Non conosciamo i motivi per i quali il progetto non divenne mai una legge, né abbiamo alcuna traccia del regolamento.

⁶⁵ Mirtillo Grimaldi di Cotrone, in una lettera al Ministro, si riferiva al Rescritto del 1823 chiamandolo «esatto regolamento per la pesca di dette paranze» (A.S.N. MI, II inv. B.540 f. 21, 13 dicembre 1833); il Sindaco di Trebisacce, rivolgendosi al Sottintendente di Castrovillari, lo indicava come il «Reale Rescritto con cui si richiama in osservanza la Prammatica del 1784» (A.S.N. MAC, B. 288 f. 26, 7 aprile 1824).

colti in fallo, ribattevano che «la prammatica del 1784 ... non esprime se il tarì debba passare la maglia diametralmente o orizzontalmente»⁶⁶!



Modello per le maglie delle reti, realizzato in cartoncino inglese, munito di «sugello». (In A.S.N. MAC, B. 289 f. 8)

Si può dunque a buon titolo affermare che, nonostante le rivoluzioni in altri settori, le nuove amministrazioni, le inchieste e i progetti, nulla fosse effettivamente cambiato nella gestione della pesca da parte dello Stato, e, ancora fino a tutti gli anni Venti del secolo, sarà sempre la prammatica XIX *De Nautis et Portubus* la legge di riferimento – l'unica legge – in materia. In questi anni, tuttavia, vi furono due interventi che, se ascoltati, forse avrebbero potuto realmente cambiare qualcosa: il primo, più mirato e circoscritto, del Direttore Generale di Navigazione, il quale faceva giustamente notare al Ministro degli Interni che

la pesca del mare debba esser affidata alla Direzione predetta e non già a quella delle Acque e Foreste, la quale manca de' mezzi come vigilare all'esecuzione de' Regolamenti per la stessa, poggiandosi ancora all'esempio delle nazioni più colte d'Europa, nelle quali vigorisce il sistema che gli Agenti forestali invigilano sulla sola pesca ne' fiumi e ne' laghi, e che le ispezione della pesca nel mare sia delle autorità stabilite sul litorale⁶⁷.

Un'opinione che non può che definirsi quantomeno sensata, come avremo modo di vedere parlando dell'enorme difficoltà nel far rispettare le regole,

⁶⁶ *L'Intendente di Terra di Lavoro al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 8, dicembre 1823.

⁶⁷ *Il D.G. di Navigazione al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 3, 15 settembre 1819.

dovuta proprio a questo primordiale errore nell'attribuzione delle responsabilità di vigilanza.

Il secondo intervento era, invece, un vero e proprio progetto di riforma della legislazione sulla pesca, che avrebbe stravolto completamente – non possiamo sapere se in meglio o in peggio – il settore nel Regno. Esso proveniva dal Principe d'Acì, D.G. di Acque e Foreste in Sicilia, ed era ricalcato fedelmente sul sistema delle *proud'homie* provenzali (ancora oggi esistenti e operanti a Marsiglia)⁶⁸. Consisteva in pratica in un nuovo regolamento che avrebbe obbligato i pescatori di ogni comune ad organizzarsi in comunità, le quali avrebbero dovuto scegliere

a suffragi i *prudenti uomini* ad imitazione di quello che si pratica in Francia, i quali debbono giudicare senza forma di regolare processo in tutto quello che riguarda la pulizia della pesca, senza impedire che i giudici competenti possano giudicare i contraventori, così nel criminale, che nel civile occorrendo⁶⁹.

Si sarebbe trattato, dunque, di far sorgere in ogni comune marittimo delle corporazioni di pescatori, in tutto simili anche a quelle napoletane ma con in più la delega all'amministrazione della giustizia negli affari di pesca, da farsi esercitare da giudici eletti periodicamente dagli stessi membri della corporazione e sulla base di regole scritte e condivise dalla totalità di essi. Inoltre, il Principe d'Acì riprendeva le proposte di Pagano riguardo all'istituzione, presso tutte le corporazioni, di una «cassa de' sussidi», dalla quale «sarebbero [state] fatte delle prestanze a' pescatori bisognosi, perché non [fossero] preda degli usurai e monopolisti»⁷⁰. Anche questa proposta, come già detto, fu del tutto ignorata; del resto andava nella direzione opposta a quella seguita dal governo, il cui intento era ormai da decenni quello di unificare tutti i pescatori del Regno sotto un'unica legge.

Gli anni Trenta videro ben tre interventi diversi del legislatore sulla materia. Il primo in ordine cronologico risale al settembre 1831, ma si trattò di un regolamento straordinario, dovuto alla circostanza eccezionale «in cui la salute pubblica [avrebbe potuto] essere compromessa dalla micidiale malattia

⁶⁸ Sulle *proud'homie* in epoche passate (secc. XVIII-XIX) cfr. D. FAGET, *Marseille et la mer...*, cit.; su epoche più recenti (anni Ottanta del Novecento) cfr. A. H. DUFOUR, *Leggere e gestire i fondi marini. Due aspetti complementari della pesca nel litorale della Provenza*, in G. MONDARDINI MORELLI (a cura di) *La cultura del mare*, «Ricerca Folklorica», 21/1990.

⁶⁹ *Il Principe d'Acì al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 26, s.d. Il testo integrale della proposta di regolamento è in Appendice, cfr. *infra*, p. 240.

⁷⁰ *Ibidem*.

del Cholera». Fu infatti redatto dal Supremo Magistrato di Salute ed era costituito da due soli capitoli, il primo per l'Adriatico e lo Ionio, il secondo per il Tirreno. In essi si prevedeva il rilascio di una bolletta sanitaria per ogni barca da parte delle deputazioni di salute locali, necessaria per salpare e da restituire al ritorno, sulla quale le deputazioni di ogni luogo «ove andarsi ad approdare» avrebbero dovuto applicare a loro volta la propria bolletta; i pescatori di Adriatico e Ionio dovevano inoltre rispettare il divieto di spingersi al largo più di quattro miglia⁷¹.

Fu poi la volta del Sovrano Rescritto del 16 marzo 1833, con il quale si recepirono i divieti locali banditi l'anno precedente dall'Intendente di Napoli riguardo alla pesca con materie velenose⁷², e col quale si estesero tutte le prescrizioni già previste sin dal 1784 per le reti di paranze e paranzelli «anche a sciabiche e sciabichelli e a qualunque rete da pesca»⁷³. Ma questo non fu che il preludio ad una legge organica, per la stesura della quale era stata nominata una nuova commissione *ad hoc*⁷⁴: una commissione che non sembra aver lavorato granché, dato che il decreto del 20 ottobre 1834 altro non fu che una legge in cui si riunivano le varie proibizioni aggiuntesi a tappe nel corso degli anni!

1. È proibito di pescare colle reti dette specialmente codacchio e filonente, ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche, sciabichelli, od altre barche qualsivogliano.
2. È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli mazzeri o altri pesi, che abbassandole soverchiamente, le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.
3. La pesca con paranze e paranzelli incomincerà non prima de' 4 novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato santo dell'anno che segue.
4. Allorché le paranze ed i paranzelli usciranno dal lido, non potranno gittarsi le reti che almeno a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra; e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra.

⁷¹ *Il Soprintendente Generale di Salute al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120, f. 10, 31 agosto 1831.

⁷² *L'Intendente di Napoli al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 21, 10 giugno 1834.

⁷³ *Il D.G. di Acque e Foreste al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 7, 26 novembre 1823.

⁷⁴ *L'Intendente di Napoli al Ministro*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 21, 10 giugno 1834.

5. I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll'ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà, a seconda de' casi, essere aggiunta la detenzione.
6. È del pari vietato di pescare così in mare, come ne' fiumi e ne' laghi, col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura. Per la pesca col pomo terragno, col titimalo, colla noce vomica, col tasso o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de' pesci, si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l'ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia. Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo⁷⁵.

In pratica venivano riproposte tutte le prescrizioni della *De Nautis et Portubus*, con l'estensione a tutti i tipi di rete e con l'aggiunta di un articolo sulle pesche col veleno, non sappiamo quanto simile ai regolamenti cittadini redatti due anni prima dall'Intendente di Napoli. Un risultato più che deludente, considerando che arrivava dopo un'attesa lunga cinquant'anni, durante i quali avevano lavorato all'oggetto almeno tre commissioni ed erano state svolte almeno due inchieste interprovinciali.

Ad ogni modo, il decreto del 1834 rappresentò l'ultima iniziativa di portata "nazionale" del governo borbonico. Ad esso seguirono solo un particolareggiato regolamento per i vari tipi di pesca che si esercitavano all'interno del golfo di Napoli, composto da 70 articoli divisi in otto capitoli e datato 1847⁷⁶, e un regolamento per la pesca con paranze e paranzelli nei paraggi di Procida e Ischia del 1856⁷⁷.

⁷⁵ L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, pp. XXVII-XXIX.

⁷⁶ *Ivi*, pp. XXIX-XLV.

⁷⁷ *Ivi*, p. XLVI. Sul lungo *iter* che portò alla legge, e sulla quale avremo modo di tornare, cfr. A.S.N. MAC, B. 290 f. 23.

3. I paranzieri di Terra di Bari

Si è già accennato al ruolo preminente avuto dai pescatori baresi nella diffusione della nuova pesca a coppia lungo le coste dell'Adriatico¹: in questo capitolo cercheremo di disegnare un quadro della situazione peschereccia in Terra di Bari prima della comparsa delle paranze e dunque del substrato socio-economico-culturale sul quale questa nuova attività si innestò; successivamente analizzeremo, più approfonditamente possibile, il momento di transizione costituito dalla diffusione della nuova tecnica, cercando di individuarne l'origine e le strategie di sopravvivenza; infine ci concentreremo sulla nascita di alcune comunità di pescatori migranti che per tutto il XIX secolo trascorsero l'intera stagione di pesca (cioè i mesi invernali) lontano da casa.

3.1. La tradizione peschereccia in Terra di Bari

Pochi sono gli indizi utili per ricavare informazioni sulla tradizione di pesca delle città costiere dell'Adriatico pugliese, tuttavia è certo che una tradizione esistesse e che fosse probabilmente molto antica. Prima dell'introduzione delle paranze, anche in questa regione la pesca si presentava come un mondo parallelo, probabilmente autoregolamentato, con il quale le istituzioni ufficiali avevano ben poco a che fare e che, a differenza che nelle peschiere chiuse o naturalmente protette², lasciava traccia di sé solo negli statuti o nelle deliberazioni che riguardavano dazi, gabelle o assise.

Gli specchi d'acqua chiusi godevano di una particolare condizione che li rendeva sicuramente più ricchi ma ecologicamente più fragili: fu l'attenzione alla preservazione dell'equilibrio alla base di questa ricchezza che portò, nel corso dei secoli, alla nascita di organizzazioni e regolamenti complessi, dai quali dipende la maggior mole di fonti. È quanto confermano i casi della laguna veneziana, della Provenza e – nel Mezzogiorno – del Golfo di Napoli e di Taranto; lo testimoniano alla fine del XVIII secolo Galanti e Palmieri³, secondo i quali solo in queste due città vivevano pescatori validi.

¹ Cfr. *supra*, p. 40.

² Cfr. *supra*, p. 25, nota 7.

³ G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, III, Napoli 1794, p. 252: «È da riflettere, che i soli Napoletani ed i Tarentini sono gran pescatori»; G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, Napoli 1787, p. 91: «Vi sono alcuni pochi pescatori nelle provincie, ma non ne meritano il nome perché senz'arte e

Grazie ad una serie di testimonianze siamo comunque in grado di dedurre non soltanto che a Bari e negli altri comuni costieri della provincia la pesca dovesse essere sicuramente praticata, ma anche che il pesce fosse considerato ciò che oggi definiremmo un “prodotto tipico” del territorio.

L’origine del *topos* che legava Bari e il pesce risale senza dubbio alle parole del poeta latino Orazio, il quale, nel suo viaggio verso Brindisi, passando da Bari la descrisse fugacemente con il solo aggettivo “pescosa”.

Postera tempestas melior, via peior ad usque
Bari moenia piscosi⁴

Tutti i viaggiatori che visiteranno Bari nei secoli XVIII e XIX avranno sempre ben nota questa considerazione del poeta e daranno spesso l’impressione di esserne influenzati al punto di cercare di confermarla ad ogni costo; per questa ragione il loro parere non è sempre e totalmente attendibile. Il conte di Stolberg, per esempio, cita esplicitamente Orazio immediatamente prima di confermarne il giudizio sulla pescosità del mare barese⁵; lo stesso riferimento fa l’autore de *Le Voyageurs françois*⁶. Tuttavia vi sono altre testimonianze che non si limitano a parlarne in maniera impersonale ma riferiscono di gustosi banchetti a base di pesce ai quali gli stessi autori avrebbero partecipato e che per noi costituiscono una spia dell’abitudine a considerare il pesce un alimento da occasioni mondane o comunque all’altezza di nobili ospiti stranieri⁷. Anche il Ceva Grimaldi, nel 1818, elogiava le qualità

senza ordigni. Infatti i Tarentini ed i Napoletani pescano pesci ch’essi non san trovare».

⁴ HOR. *Sat.* I, V.

⁵ F. L. STOLBERG, *Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792*, in T. SCAMARDI (a cura di) *Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento*, Schena, Fasano 1988, p. 294: «Orazio la chiama Bari pescosa. I pesci di questa regione sono noti ora più per la qualità che per la quantità».

⁶ J. DE LA PORTE, L.A. DE BONAFOUS, *Le Voyageurs françois, ou la connaissance de l’ancien et du nouveau monde*, in F. FIORINO (a cura di) *Viaggiatori francesi in Puglia dal Quattrocento al Settecento*, Vol. 2, Schena, Fasano 1993, p. 23: «La pesca che viene effettuata in mare è abbondante come ai tempi di Orazio: *piscosique moenia Bari*».

⁷ H. SWINBURNE, *Travels in the two Sicilies. 1770-1780*, in A. CECERE (a cura di) *Viaggiatori inglesi in Puglia nel Settecento*, Schena, Fasano 1990, p. 166: «Alloggiammo nel convento dei Domenicani, il cui priore ... desideroso di tenere alto il prestigio di Bari in questo campo, ci offrì una copiosa cena a base di pesce. L’abbondanza e la delicatezza del pesce attestano la competenza di Orazio sulle peculiari qualità della sua terra natale». Testimonianza identica – al punto da destare sospetti sulla sua attendibilità – è quella di V. DELPUECH DE COMEIRAS, *Abrégé de l’histoire générale des Voyages faits en Europe*, in F. FIORINO, *Viaggiatori francesi...* cit., p. 82: «Prendemmo alloggio al convento dei Domenicani dove il

I paranzieri di Terra di Bari

di questo pesce e in generale di tutto quello dell'Adriatico, il quale era, a suo parere, sia abbondante che eccellente⁸. Sporadiche conferme si trovano in altri resoconti di viaggio degli stessi anni: se Swinburne si limitava a dire che a Manfredonia «il pesce [era] abbondante e poco costoso»⁹, è davvero *pittoresque* il quadro che l'Abate di Saint-Non ci consegna del rientro dei pescatori al porticciolo dell'abbazia di San Vito (tra Mola di Bari e Polignano a Mare), il quale, tra l'altro, colora le nostre grigie informazioni sui privilegi ecclesiastici sulla pesca nel mare con una scena di vita quotidiana.

Ci rimettemmo in mare per raggiungere l'abbazia di San Vito. (...) I pescatori del convento arrivarono contemporaneamente a noi, sicché avemmo il piacere di ammirare tutta quanta la loro pesca, sorprendente per abbondanza e varietà: merluzzi, raie, passere di mare, seppie, triglie, anguille, sardine, ecc., e soprattutto un pesce chiamato *Polpo*, molto apprezzato da queste parti. Questo pesce ha una



forma stranissima, ammesso che ne abbia una: infatti è una massa informe e flaccida che, fuori dall'acqua, non può neanche dare l'idea di ciò che era da viva.

Da tutta la zona si va al porticciolo ad acquistare il pesce, ma non lo si può avere se non dopo che si è fornita l'abbazia. Viene venduto

senza che sia separato per tipi diversi e una libbra viene a costare appena un soldo francese¹⁰.

Al di là di queste suggestioni impressionistiche, tracce di una tradizione peschereccia presettecentesca si rilevano facilmente sfogliando gli statuti di molte *universitates*: se è vero che solo a Bisceglie si faceva menzione esplicita

buon priore ... ci fece servire un'abbondante zuppa di pesce, desideroso di mantenere a tal riguardo la fama di Bari. L'abbondante quantità e l'ottima qualità del pesce dimostrano che Orazio conosceva perfettamente i vantaggi particolari del suo paese».

⁸ G. CEVA GRIMALDI, *Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'Otranto nell'anno 1818*, Napoli 1821, p. 36: «Orazio nel suo viaggio a Brindisi trovò qui [a Bari] molto pesce (il quale per altro abbonda ugualmente in tutta la marina dell'Adriatico)»; e p. 41: «... e coll'eccellente pesce dell'Adriatico ed i buoni vini del paese [Mola di Bari] si fa poi presto un banchetto».

⁹ H. SWINBURNE, *Travels in the two Sicilies...* cit., p. 135.

¹⁰ J. C. RICHARD, *Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile*, in F. FIORINO, *Viaggiatori francesi...* cit., p. 186. Nella foto, l'abbazia di San Vito oggi (fonte: <http://www.hotelsantommaso.net/polignano-a-mare/>).

di due strumenti da pesca – ovvero i *gripi*¹¹ e il *conso fermo*¹² –, è altrettanto innegabile che l'attenzione rivolta al pesce in molti di questi regolamenti, elencando norme per la vendita, prezzi d'assisa ed entità delle gabelle dovute per ogni singola specie¹³, sia un indicatore della familiarità delle popolazioni con questo genere alimentare. Del resto, un sondaggio approfondito delle fonti notarili non è ancora stato effettuato ma è probabile che andrebbe a colmare gran parte del vuoto di informazioni, specialmente riguardo i tipi di imbarcazioni e di attrezzi in quanto oggetti di compravendita, come è testimoniato dall'esperienza – l'unica finora per queste regioni – di Carlo Massa all'inizio del Novecento¹⁴.

¹¹ L'art. 11 dei *Capituli dela Catapania* imponeva «che nullo patruno de navilio gripi et altre barche et ligni maritimi possa ne debia gettare la savorra intro lo porto», in A. GADALETA (a cura di) *Antichi statuti, consuetudini e grazie dell'Università di Bisceglie*, V. Vecchi, Trani 1902, p. 63. Cfr. *supra*, p. 27.

¹² L'art. 11 dei capitoli *Del Datio del Pesce* prevedeva che «qualsevoglia forastiero venera ad piscare in lacqua de visceglie ad conso fermo, o, vero ad afuni sia tenuto pagare como lo citatino secundo se contene nel capitulo del pesce tanto vendendo lo pesce in bisceglie, quanto se non lo vende», in V. VALENTE (a cura di) *Antichi statuti dell'Università di Bisceglie*, Carmastro, Bisceglie 1985, p. 96. Al conso fermo si può far risalire ciò che La Sorsa chiama «palamita (detta nel barese “cuonzo” o “parancaro”) (...). Si cala nei fondali rocciosi ... da 1 a 10 metri. Nei mesi caldi si adotta il cosiddetto “parancaro volante”, che si fa trasportare dalla corrente: ogni 5 m. ha un sughero, al quale corrisponde un amo attaccato ad un filo di seta» (S. LA SORSA, *Folklore marinaro di Puglia*, in «Lares», I/1930, Roma, pp. 23-24). Si potrebbe dedurre che la prima versione, ovvero quella non “volante”, sia il conso “fermo” degli statuti. Si tenga però presente che, secondo Parenzan, i tipi di conso (sebbene lui li indichi col termine “palangresi”, «detti generalmente “consi”, o “kuenze”») sarebbero molti di più: cfr. P. PARENZAN, *Puglia Marittima. Aspetti geologici e biologia marina*, Vol. I, Congedo, Galatina 1983, p. 237.

¹³ Nel Libro Rosso di Monopoli, il prezzo d'assisa è stabilito dividendo il pesce, a seconda del valore, in sette gruppi: da tre grani a rotolo, da due e mezzo, da due, uno e mezzo, uno, ad arbitrio dei pescatori, ad arbitrio dei catapani; per ognuno di questi gruppi è presente l'elenco completo delle specie che li compongono; cfr. F. MUCIACCIA (a cura di) *Il Libro Rosso di Monopoli*, Bari 1906, p. 63. Lo stesso metodo è attestato a Bari (*Documento CCXLIX* in V. A. MELCHIORRE (a cura di) *Il Libro Rosso di Bari*, Adda, Bari 1994 e conclusioni del Parlamento cittadino del 15 ottobre 1582, Biblioteca Nazionale di Bari (B.N.B.) MS IV 48 c.12/r) e Bisceglie (art. 7 dei *Capituli dela Catapania ...cit.*, p. 62). Tali documenti, proprio in virtù degli elenchi dettagliati di pesci che contengono, sono stati già oggetto di rilevanti studi linguistici: cfr. V. VALENTE, *Ittiologia molfettese. Linee caratteristiche e note storiche*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 5/6, 1963/64 e Id., *Ittiologia pugliese: tradizione e diffusione*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 8/9, 1966/67. Questo elenco non vuole ovviamente essere affatto esaustivo, ma è basato, a semplice scopo di esempio, sugli statuti di più facile reperimento.

¹⁴ C. MASSA, *L'industria della pesca*, in *La Terra di Bari sotto l'aspetto storico*,

I paranzieri di Terra di Bari

Grazie alla statistica murattiana e alle inchieste commissionate negli anni Dieci del XIX secolo da parte del Ministero degli Interni alle Intendenze, abbiamo anche indizi sulle tecniche sopravvissute alla comparsa delle paranze in alcuni punti del litorale. Sappiamo che in Terra di Bari, oltre al «metodo comune di pesca ... che si dice *alla gaetana*»

varj altri ne sono usati. Uno è quello di gettare nelle notti oscure, ma serene, le reti in certi siti frequentati da' pesci, non distanti dal lido. Vi è l'alto di chiudere un breve tratto di mare con delle reti, alle quali sono attaccate delle canne che si spandono sull'acqua, ed impediscono lo salto de' pesci. Una o due barche che si sono chiuse nel recinto, vi pescano cefali, ed altri pesci che vi sono racchiusi. Questa pesca si fa parimenti vicino al lido. Più lontano alla distanza di due in tre miglia si usa quella delle nasse nella primavera e nell'està. (...) Usasi eziandio la pesca con varie sorte di ami, grandi, e piccioli. I primi vengono praticati a qualche distanza dal lido, e si prendono dentati, gronghi, spigole, e pesci di qualche grandezza. Co' piccioli dal lido si pescano *bavose*, *casarole*, pesci molto spinosi, ed altri. I polipi, denominati di pietra perché si appiattano sotto degli scogli, vengono attrappati con delle fiocine, istrumento di ferro a tre e quattro denti. Con esse, e colle lance si pescano pesci di qualche mole. Altre barchette, più picciole di quelle usate per la gaetana, sono impiegate alla pesca, e si avvalgono di reticciuole e di ami: esse poco s'allontanano dal lido. In vicinanza del medesimo talvolta un pescatore, e qualche volta tre, menano delle picciole reti, dette risacchi, e prendono tutto ciò che incontrano. Le reti sono di filo di diversa grandezza secondo le pesche, e di differente maglia¹⁵.

economico e naturale. Pubblicazione della provincia di Bari per la Esposizione Universale di Parigi, Vol. II, V. Vecchi, Trani 1900, pp. 297-298, note 2-3-4.

¹⁵ D. DEMARCO (a cura di) *La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811*, Vol. 3, II, «Fonti e ricerche di storia economica», Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1988, pp. 67-68. Dalle risposte dei sindaci della provincia alle inchieste del 1815 e 1818, abbiamo conferme sulla pesca di notte, effettuata da «barchette con reti ... dal mese di marzo sino ad ottobre [che] nella stagione d'inverno rare volte s'esercitano»; sui pescatori di canna, i quali «vivono meschinamente colla famiglia» (*Sindaco di Polignano all'Intendente di Bari*, A.S.B. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (MAIC), B. 27 f. 59, 8 giugno 1818); sulla pesca con gli ami «detta volgarmente conzo [cfr. *supra*, p. 78 nota 12], la quale sebben spesa è compensata spesse volte dall'abbondanza della pesca istessa», e sulle nasse (*Sindaco di Monopoli a Intendente*, A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59, 2 aprile 1815). Sappiamo poi di una pesca con le reti per sarde, sardine e *scombri*, attestata a Monopoli e a Mola, tra dicembre/gennaio e aprile/maggio e di un'altra rete detta *intramacchiata* a Mola e *darmacchiale* a Monopoli (*Sindaco di Monopoli a Intendente...* cit. e *Sindaco di Mola a Intendente*, A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59, 29 marzo 1815; cfr. voce «tremaglio, rete detta anche “ntamacchiata”, “ntramacchiata” e “tramaglio”» in P. PARENZAN, *Puglia Marittima...* cit., p. 224 e S. LA SORSA, *Folklore marinaro di Puglia...* cit., p. 23). A Giovinazzo, apprendiamo di una «consuetudine centenaria ... che nella stagione di

Talvolta i pescatori che continuarono a servirsi di queste tecniche tradizionali hanno lasciato traccia di sé in suppliche rivendicanti il diritto al lavoro e alla sopravvivenza messo a rischio dalle paranze. Quasi mai esse ebbero conseguenze. Gli unici casi in cui queste lamentele raggiunsero i risultati sperati sono quelli in cui, insieme alla sopravvivenza dei pescatori, venivano messi a rischio gli interessi del Demanio Regio (la pesca delle seppie di Manfredonia¹⁶ o, come si vedrà, la pesca nei mari di Taranto). Tuttavia è un dato di fatto che, pur in misura ridotta, la pesca tradizionale o artigianale sia sopravvissuta fino ai giorni nostri superando anche l'impatto con i motopescherecci negli anni Trenta del Novecento¹⁷: è quanto hanno testimoniato etnografi e scienziati in vari momenti del secolo scorso¹⁸, ma anche quanto chiunque può dedurre percorrendo il lungomare di uno qualsiasi di questi centri.

3.2. *Sull'origine e lo sviluppo delle paranze baresi*

Come già detto, le prime testimonianze riguardo alle paranze della provincia di Bari provengono da documenti del medio e alto Adriatico: è Maria Ciotti che, nel suo lavoro sulle economie del mare del litorale fermano, riferisce di alcune dichiarazioni rilasciate nel 1773 da pescatori di Monopoli, Trani e Fermo, tutte concordi nell'attribuire la responsabilità della diffusione della nuova tecnica nell'Adriatico ad alcuni "naviganti della Puglia" a partire più o meno dalla metà del secolo¹⁹. Tale assunto si sposa perfettamente con quanto

primavera ogni marinaio da pesca ha il dritto di scegliersi a suo bene placito un *termine* così chiamato, cioè un luogo nel mare ove per la durata di un anno intiero non è permesso a altro pescatore gittare la rete» (*Sindaco di Giovinazzo a Intendente*, A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59, 12 giugno 1818).

¹⁶ La pesca delle seppie di Manfredonia, eseguita con fasci di lentisco, detti *vorli*, depositati sul fondo sabbioso a fare da richiamo per questi molluschi, fu dichiarata «di pertinenza del Demanio Pubblico ... pel quale, con ripetuti Reali Rescritti si è accordata al Comune la privativa» (*Ministro delle Finanze a Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 31, 10 settembre 1839); nonostante ciò si registrarono, nel corso del secolo, continui sconfinamenti da parte delle paranze barlettane (cfr. *Sottintendente di Barletta a Intendente di Bari*, A.S.B. MAIC, B. 25 f. 4, 24 aprile 1843 e *D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia a Ministro di Agricoltura e Commercio*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 23, 31 dicembre 1847)

¹⁷ Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit.

¹⁸ Cfr. P. PARENZAN, *Puglia Marittima...*cit. e S. LA SORSA, *Folklore marinaro di Puglia...*cit.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 40 nota 63.

estrapolato dai catasti onciari da Biagio Salvemini, secondo il quale un'effettiva specializzazione già esisteva in alcuni porti della provincia:

a metà Settecento, con il 5% circa della popolazione globale registrata come «marinai», [Trani] possiede sul lato commerciale solo piccole imbarcazioni per il trasbordo di merci, ma ha già 34 tartane e barche da pesca di notevole consistenza (...). Barletta appare la meno proiettata sul mare, con il 2,7% della popolazione registrata come «marinai» e solo 8 imbarcazioni per il trasbordo del sale delle vicine saline, mentre (...) a Bari, dove i marittimi sono il 4% circa della popolazione, vi sono 70 barche pescherecce minori e 10 velieri da commercio; a Molfetta i marittimi sono il 4,5% circa della popolazione, i velieri da commercio 11 e, oltre a 6 «barche bastarde», usate sia per il commercio che per la pesca, vi sono 9 barche pescherecce minori e 34 più grandi, anche se non delle dimensioni di quelle di Trani, fra le quali 16 sono registrate come «gaetane»²⁰.

Gli indizi a nostra disposizione sembrerebbero tutti concordi nel denunciare il litorale tirrenico del Regno come palestra in cui i baresi avrebbero appreso la nuova tecnica: innanzitutto l'uso del termine “gaetana” per identificarla, a quanto pare risalente almeno ai catasti onciari; in secondo luogo la cronologia già esaminata, secondo la quale la pesca a coppia a Napoli fu già oggetto di proibizione nel 1729, ovvero almeno venti anni prima della sua comparsa, a detta degli stessi baresi, sul versante adriatico. Qualora così fosse, non si potrebbe che attribuire alle navi mercantili pugliesi l'introduzione di essa sulle proprie coste, data la loro assidua frequentazione del porto della capitale²¹.

Il legame tra la crisi del commercio e l'aumento dei lavoratori della gaetana è stato efficacemente dimostrato, anche sul lungo periodo, da Salvemini già negli anni Ottanta del secolo scorso²². Alcuni documenti si prestano particolarmente bene ad illuminare questa doppia attività di alcune imbarcazioni. All'indomani del divieto emanato dalla Camera della Sommaria nell'estate del 1784 (ovvero quello precedente di pochi mesi la Prammatica *De Nautis et Portubus*)²³, l'Udienza di Trani informò la capitale del fatto che sul quel litorale la pesca delle paranze si continuava ad effettuare in tutta tranquillità, chiedendo pertanto che la stessa Camera rinnovasse gli ordini «in maniera più precisa e puntuale»; la risposta napoletana fu di far rispettare quanto disposto e che «in caso di contravvenzione, senza ammettersi scusa che la

²⁰ Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 448.

²¹ Cfr. *supra*, p. 40.

²² Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., pp. 447-450.

²³ Cfr. *supra*, p. 59.

pesca [si fosse] fatta con ordegni non proibiti, [l'Udienza] fac[esse] procedere alla carcerazione dei padroni delle paranze col fare ancora sequestrare le medesime e li loro attrezzi», aggiungendo

che per evitarsi con sicurezza ogni contravvenzione faccia per ora togliere da tutte le paranze del litorale di questa provincia i di loro timoni e li faccia porre in luogo sicuro per poterle poi consegnare a rispettivi padroni nell'ultimo giorno del venturo mese di settembre, affin di poter fare liberamente la pesca sudetta per i restanti alteri sette mesi dell'anno²⁴.

La risposta a tale provvedimento fu affidata a un memoriale, presentato da alcuni rappresentanti dell'Università di Trani, nel quale si diceva

che le divise barche volgarmente denominate paranze sono addette unicamente all'uso della pesca e tal'une, secondo l'occorrenza, si applicano alle volte al traffico, poiché colle stesse si fanno altrove i carichi delle legne, de' carboni, della frutta, delli scoccuoli di olivi, de limoni e di alteri generi che si trasportano poi in questa città ed in altri luoghi della provincia pel necessario comodo delle popolazioni, e si fanno di vantaggio in queste marine i caricamenti di grani e de vini per l'intiore del regno ed anche per fuori, dal che deriva utile nommeno agli abitanti di questa provincia, che al real erario per i dazij che su alcune delle descritte derrate esiggon le vostre dogane, cosicché eseguendosi l'aggiunta della camera fatta a vostri regali ordini di levarsi il timone a tutte dette barche, verrebbero inabilite al descritto traffico che con tal comando non è stato certo vietato...²⁵

In questa lettera la complementarità delle due attività è denunciata dagli stessi ricorrenti, i quali la utilizzano come scudo per sottrarsi al sequestro dei timoni.

Vi sono anche altri documenti dai quali emerge, in maniera sicuramente meno esplicita, la doppia attività di questi marinai. Due di essi provengono ancora da Trani e sono immediatamente successivi alla presa di Corfù del 1807 da parte dell'esercito napoleonico nell'ambito degli scontri franco-russi: «tutti gli equipaggi delle barche ritornate da Corfù, ove han condotto la Truppa Francese»²⁶,

che trovansi a purgare la contumacia in questo porto son venuti a dolersi, che dopo aver prestato un segnalato servizio al re senza ricever fin qui la mercede che gli

²⁴ *L'Udienza di Trani al Re*, A.S.N. MF, B. 1470, 28 luglio 1784.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Il Soprintendente Generale di Salute al Ministro dell'Interno*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 2, 12 settembre 1807.

I paranzieri di Terra di Bari

appartiene, e che fù convenuta, siano stati soggetti sù de' sospetti alla più rigida, e lunga contumacia, locché gli gitta nelle miserie estreme: ed a riparare in certo modo han dimandato essere abilitati a potersi travagliare il bisognevole per mezzo della pesca²⁷.

Questa testimonianza potrebbe risultare inizialmente d'incerta interpretazione, sia perché non si accenna al fatto che le navi fossero originariamente da commercio, sia perché non si esplicita se il tipo di pesca per la quale si richiede l'autorizzazione fosse proprio quella alla gaetana. Tuttavia, per quanto detto fin qui, sembra difficile che l'equipaggio che aveva traghettato la "truppa francese" alla conquista dello Stato delle Isole Ionie fosse così poco numeroso da potersi sfamare con i proventi della piccola pesca, per la quale peraltro era necessario "essere del mestiere". Un concetto, quest'ultimo, ripetuto fin qui più volte ma condiviso già nel 1784 dall'Udienza di Trani allorché, nella relazione in cui cercava di proteggere i paranzieri dal sequestro dei timoni, aveva scritto al Re: «per solito sono addetti i marinari a pescare con dette paranze senza sapere, né potere adoperare altri ordegni»²⁸. Inoltre, nel documento si parla genericamente di navi che chiedono di potersi "travagliare il bisognevole per mezzo della pesca" e non di paranze o gaetane che chiedono di poter uscire in mare a lavorare: ciò fa pensare che queste barche non fossero specializzate in tale attività e che chiedessero l'autorizzazione a poterla svolgere come ripiego – solo per guadagnarsi il "bisognevole" appunto – dal momento che gli erano preclusi contatti con la popolazione a terra.

Un ultimo esempio, infine, può essere rappresentato dalle navi barlettane atte al trasporto del sale proveniente dalle Regie Saline poco a nord di quella città (ovvero dall'attuale Margherita di Savoia), le quali con tale funzione erano registrate anche nel catasto onciario²⁹; esse stagionalmente si trasformavano in paranze con lo scopo di fermarsi a pescare nel ricchissimo Golfo di Taranto, causando una serie ripetuta di disordini, dei quali tra poco si avrà modo di parlare.

Da tempo immemorabile le barche barlettane, ... di Primavera e di Està sono destinate al trasporto de' Sali da queste regie saline ne' vari fondaci del Regno, e d'Autunno e d'Inverno han sempre esercitata la pesca ne' mari di Basilicata e di Calabria Citra, naturalmente difesi da' venti Boreali, ch'essendo dominanti e quasi

²⁷ *Il Duca di Canzano (Intendente di Bari) a Ministro dell'Interno*, A.S.N. Supremo Magistrato e Soprintendenza Generale di Salute (MS), B. 163, 12 settembre 1807.

²⁸ *L'Udienza di Trani al Re*, A.S.N. MF, B. 1470, 28 luglio 1784.

²⁹ Cfr. *supra*, p. 81.

periodici in questa spiaggia [cioè a Barletta], rendono difficile ed infruttuosa la pesca nelle due ultime indicate stagioni³⁰.

Questi tre esempi, seppur non sufficienti a trarre delle conclusioni definitive al riguardo, suggeriscono con forza l'idea che, almeno in questa fase, la "pesca in grande" – per citare un'espressione di Salvemini – non abbia ancora conquistato lo *status* di attività autonoma, almeno a Trani e Barletta; a Molfetta l'assenza di testimonianze in proposito si affianca alla presenza delle barche già registrate come "gaetane" nel catasto onciario nel suggerire – sempre senza riscontri decisivi – l'idea di una situazione differente. Se questa ipotesi si rivelasse corretta, si potrebbe non solo identificare la seconda metà del XVIII secolo come il periodo della grande trasformazione di concezione polanyiana³¹ sulle coste di Terra di Bari, ma anche come il set di una vera e propria frattura culturale dovuta all'intromissione, nel mondo della pesca, di attori nuovi, provenienti da altri settori.

Se Polanyi individuava la *great transformation* sostanzialmente nel cambio di mentalità che si sviluppò lungo tutta l'età moderna – con una forte accelerazione a partire proprio dalla seconda metà del Settecento – e che portò all'egemonia del pensiero capitalistico odierno, sostituendo gran parte delle preoccupazioni sociali con la ricerca della massimizzazione dei profitti, più recentemente, nell'ampio dibattito sulla necessità di difendere la biodiversità, Ian Rotherham ha parlato di *cultural severance* per identificare quella frattura avvenuta in diversi momenti della storia, a seconda dei casi, tra le società umane e il paesaggio del quale fanno parte³². Ciò a cui si assiste in questo

³⁰ *Supplica dei padroni di barche atte alla pesca di Barletta al Re*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 15, 11 maggio 1831.

³¹ K. POLANYI, *La Grande Trasformazione*, Einaudi, Torino 1974 (1944). Già Salvemini aveva citato lo studioso ungherese a proposito delle trasformazioni nella pesca pugliese, cfr. B. SALVEMINI, *Dalla «gaetana» al motopesca. Pescatori pugliesi nella grande trasformazione*, in Id., *L'innovazione precaria. Spazi, mercati e società nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento*, Meridiana, Catanzaro 1995.

³² I. D. ROTHERHAM (a cura di), *Cultural severance and the environment. The ending of traditional practice on commons and landscapes managed in common*, Springer, Dordrecht 2013. Nel primo capitolo, Id., *Cultural landscapes and problems associated with the loss of tradition and custom: an introduction and overview*, p. 5, l'autore definisce questa frattura come «the cutting of humanity's umbilical cord with nature». Nel secondo, Id., *Cultural severance and the end of tradition*, p.13, utilizza l'espressione *eco-cultural landscapes* per designare quei paesaggi caratterizzati dai segni evidenti di un rapporto millenario fra le società umane e l'ambiente e dei quali, a suo parere, fanno parte integrante le società stesse, con il loro specifico patrimonio culturale costituitosi attraverso un rapporto dialettico con la natura e

periodo nei mari pugliesi, così come in quelli campani e dell'intero Mediterraneo, è il passaggio dei metodi tradizionali di pesca in posizione di netta subordinazione rispetto alla nuova tecnica: in questo caso l'aggettivo "tradizionali" va considerato nel suo significato etimologico, riferendosi alle tecniche che sono state tramandate attraverso secoli, se non millenni, di generazione in generazione, in rapporto alle peculiarità dei vari territori dei quali si puntava a sfruttare le risorse. Questo era il motivo dei diversi divieti stagionali per le varie tecniche, così differenti da luogo a luogo: essi erano evidentemente frutto dell'esperienza empirica, delle sperimentazioni, delle risposte ottenute dall'ambiente da parte di generazioni e generazioni di pescatori che fino a quel momento erano stati gli unici fornitori dei mercati. La loro graduale perdita di potere fino ai tempi presenti, nei quali la pesca con metodi tradizionali esiste ormai solo come attività ricreativa ad eccezione che in alcune aree protette, è da imputare, a mio parere, non a un semplice cambio di mentalità ma piuttosto alla comparsa di nuovi pescatori provenienti dall'esterno di questa tradizione e in particolare dal mondo del commercio, nel quale la massimizzazione dei profitti era sempre stata il principale scopo, non avendo i suoi operatori necessità di relazionarsi direttamente con i complicati ritmi della natura.

L'introduzione della nuova tecnica destò forti sospetti e preoccupazioni anche tra i contemporanei estranei al mondo della pesca. Basti pensare che le fonti e la letteratura scientifica dell'epoca ci hanno tramandato decine di pareri negativi e spesso questi provenivano da chi, per contrastare la povertà o per ragioni di ordine pubblico, alla fine si schierava in sua difesa. Di interventi convinti – o sedicenti tali – in difesa della pesca delle paranze, se ne contano solo tre.

Fra le opinioni negative, si possono citare – oltre a quello di Buono che diede consigli in merito al Tanucci³³ e ai pescatori tradizionali di Cetara (contro le tartane)³⁴ e di Napoli (rappresentati dal Joele contro i gaetani)³⁵ –, fra le più

tramandatosi di secolo in secolo (sebbene in costante divenire): «almost all the landscapes observed across Europe and many other parts of the world are "Cultural Landscapes", or perhaps "Eco-Cultural", often managed in traditional ways for millennia».

³³ Cfr. *supra*, p. 59 nota 30.

³⁴ Cfr. *supra*, p. 36.

³⁵ Cfr. *supra*, p. 54. N. JOELE, *Difesa della proibizione della pesca...* cit., p. 8: «è molto noto, ne può porsi in dubbio, ne in qualche modo occultarsi, l'eccidio che fa la specie di Pesca con Tartane, dette volgarmente Francesi; ... rade il fondo del mare; ammacca l'uova, ed ammazza i pesciolini, con dissipare e distruggere i Pascoli. In guisa che per prendersi poche

illustri, quelle di Galanti e di Palmieri, fra loro molto simili. Il primo sentenziava: «i Baresi co' loro ordigni rovinano la pesca»³⁶; il secondo: «i Baresi, che scorrono l'Adriatico pescando alla vela come fanno quei di Gaeta nel Tirreno, non so se si possan chiamare pescatori o devastatori della pesca»³⁷.

Vi sono poi le preoccupazioni degli amministratori locali: il Governatore della Regia Corte di Bari, nel 1784, comunicava al Preside di Trani che in quella città «seguitava a farsi la pesca ... [con] le Gaetane, reti più combatte delle proibite, le quali non solo radevano il fondo del mare, ma estirpavano ancora tutte le uova de' pesci siccome erasi coll'esperienza osservato». In tale occasione il Governatore ottenne dal Preside l'invio di un'ispezione, affidata al Protosegretario della Regia Udienza, il quale avrebbe dovuto facilmente appurare i «fatti che erano pubblici poiché le uova de' pesci raccolte colle suddette reti, chiamate Gaetane, eransi vendute in quella pubblica piazza e per le strade». Inoltre, essendo ancora settembre e quindi in piena proibizione, avrebbe potuto cogliere «infraganti i marinai che tornavano dalla pesca e ... osservare i minutissimi pesci che colle medesime raccoglievansi». All'ispezione non seguì nessuna decisione, nonostante il protosegretario avesse ottenuto dagli stessi vaticali (nome col quale erano indicati i grossisti di pesce in questa regione) testimonianza del fatto che i «minutissimi pesci» – la cosiddetta fragaglia – fosse sempre stata venduta nei mercati di quelle città. Ciò che è importante sottolineare, tuttavia, è che anche in questo caso le carte ci restituiscono un quadro piuttosto chiaro delle conseguenze della “ignoranza tecnica” degli amministratori: essi erano sempre costretti a rivolgersi alle consulenze di esperti. In questo caso, non essendovi «in quel porto ... legni né stranieri né provinciali per potere da padroni e ciurma de' marinai di essi far riconoscere dette reti siccome era sua intenzione», il Protosegretario dovette ricorrere a sette «paesani probi», i quali giurarono che tali reti fossero sì munite di pezzetti di piombo «affinché la parte inferiore [andasse] al fondo», ma niente avessero a che vedere con le Gaetane, «perché questa denominazione è un termine relativo alle barche di Gaeta»³⁸!

rotola di Pesci grossi, e poco più di piccioli mal condizionati, e di poco conto, detti volgarmente *Mazzarama*, si perdono molte cantara che restano ammaccate, putrefatte, o di pessima condizione pescate. (...) E molto più è considerabile il danno per lo smisurato avanzo che quel pesce potrebbe fare trà poco tempo, se con ordigni proprj, con moderazione a suo tempo si pescasse».

³⁶ M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica...* cit., III, p. 252.

³⁷ G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità...* cit., p. 124.

³⁸ Le carte relative all'intera vicenda sono raccolte in A.S.N. MF, B. 1470, 28 ottobre

I paranzieri di Terra di Bari

A distanza di un quarto di secolo, anche il redattore della statistica murattiana per la Terra di Bari si univa al coro degli oppositori di questa tecnica:

il metodo comune di pesca di questo litorale è quello, che si dice *alla gaetana*; metodo pernicioso, e ch'estingue quasi nel nascere la nuova progenie de' pesci. (...) Con quella gran rete prendono tutto ciò che incontrano pe'l cammino, facendo le veci d'una scopa che trasporta piccioli e grandi, devasta la pesca, ed attraversa la fetazione, massimamente nella primavera, e nell'està³⁹.

Perfino il sindaco di Monopoli, che pur si mostrava solidale coi poveri paranzieri, rispondendo all'inchiesta del 1815⁴⁰, non provava neanche a negare la nocività delle paranze:

la sola pesca che sembra distruttiva ... è quella dei paranzelli fatta con le reti, detta volgarmente la Gaetana. L'attuale felicissimo governo stabilì nel 1808 che ne' tempi della fetazione non potesse aver luogo la pesca in questione⁴¹.

Egli poi aggiungeva che però tali regole non avevano mai sortito effetto, in quanto «gli incaricati» soffrivano nel «veder marcire nella miseria» i pescatori per quattro mesi all'anno.

Molti altri potrebbero essere i pareri avversi a questa tecnica portati ad esempio; rari sono invece – tre, come già anticipato – quelli in sua difesa. Il più pesante dal punto di vista scientifico dovette molto probabilmente essere quello espresso nel 1835 dall'Arciprete di Molfetta, Giuseppe Maria Giovene, naturalista di fama internazionale⁴²; tanto più autorevole in quanto corredato di spiegazione scientifica apparentemente molto dettagliata e puntuale. Il suo intervento fu sollecitato dal Marchese di Montrone, Intendente di Bari, il quale, oppresso – a quanto egli stesso riferisce al Ministro degli Interni – dai disordini dovuti al Real Decreto del 1834⁴³, che aveva spinto «i marinai alla miseria e gli appaltatori del dazio sul pesce a chiedere la rescissione dei contratti», si era a lui rivolto per un parere scientifico e competente. La relazione dell'Arciprete

1784.

³⁹ D. DEMARCO, *La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811*, Vol. 3, II, cit., p. 67.

⁴⁰ Cfr. *supra*, p. 69.

⁴¹ *Il Sindaco di Monopoli all'Intendente di Bari*, A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59, 25 aprile 1815.

⁴² Su Giovene cfr. B. SALVEMINI, *Propaggini illuministiche. Intellettuali "nuovi" e sviluppo dipendente in Puglia fra Settecento e Ottocento*, in «Lavoro Critico», 20, Dedalo, Bari 1980, pp. 159-164 e A. PIZZALEO in D.B.I., LVI (2001), s.v. «Giovene, Giuseppe Maria».

⁴³ Cfr. *supra*, pp. 73-74.

iniziava con una descrizione del mare Adriatico, il quale risulterebbe un mare *aperto* in virtù del suo collegamento con le isole Ionie dalle quali arriva una corrente a garantire il ricambio continuo delle acque, garantito a sua volta dal collegamento col Mediterraneo, collegato con l'Oceano. Superfluo commentare che, da questo punto di vista, ogni specchio d'acqua del pianeta non risulterebbe *aperto*! «Generalmente parlando il lato orientale dell'Adriatico è scoglioso, come all'incastro fangoso, limaccioso ed arenoso il lato occidentale». Ad eccezione di Molfetta, Giovinazzo, Polignano e qualche altro piccolo lido scoglioso, il resto è «limaccioso» e anche questi stessi lo diventano non appena ci si inoltri più di mezzo miglio in alto mare.

Le nostre paranze, o vogliam dirsi gaetane, fanno discendere le loro reti a sacco, o *codacchio* che si chiamino, sul fondo limaccioso, ma debbonsi guardar bene dal farle strisciare per li scogli, perocché in tal modo ne sarebbero lacerate. E qui mi fa osservare il mentovato dottissimo Arciprete Giovane ch'egli avendo esaminato ne' suoi esperimenti alcuni grandi cesti pieni del fango radunato nel codacchio, osservò e si persuase che le reti non passavano sui fondi scogliosi, come nianche per fondi ch'egli chiama boscosi di alghe e di fuchi marini, perocché non mai tra quel fango trovò vestigia di alghe e di fuchi e rarissime volte gli vennero delle *sertolarie* e delle *gorgoni*, forse per tempesta staccate dagli scogli vicini. Oltrecché (...) non è che i pesci dispongano le loro uova così al caso, ma sanno nasconderle o tra gli scogli o vero tra le alghe e i fuchi. Eccettuarsene solo i *pleuronetti*, che noi diciamo *sogliole*, *zanchettoni*, *passere* od altri di simil genere, che sogliono nel fango e nell'arena deporle. Eppure alcune specie di tali pleuronetti si scavano molto profondamente in mezzo all'arena ed al fango un nascondiglio ove vivono ordinariamente ed occultano le loro uova⁴⁴.

Alla luce di queste riflessioni, l'Intendente riteneva definitivamente chiarito che radere il fondo del mare di Puglia fosse assolutamente innocuo, al contrario del Tirreno, «lungo il quale sono più tonnare: gl'intraprenditori della qual pesca hanno forse ragione di lagnarsi; laddove nell'Adriatico, dal Tronto fino al Capo di Leuca non trovasi tonnara alcuna». Per quanto riguarda la dimensione degli occhielli delle reti, Giovane sosteneva che

trattandosi della pesca delle sarde e delle acciughe, l'occhio della rete dev'essere necessariamente tale da non far scappare detti pesci che vi vanno dentro. Pesci per altro che nel nostro mare sono di passaggio; e ciò accade appunto da febbraio a tutto maggio. Né l'allargare le maglie delle reti delle paranze giova in alcun modo ad impedire la distruzione dei pesci. Perocché la maggior parte de' pesciolini che

⁴⁴ L'intera lettera del Marchese di Montrone al Ministro degli Interni è contenuta in A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 8, 7 marzo 1835.

I paranzieri di Terra di Bari

restano presi nella rete appartiene a quelle tali specie che sono sempre piccioli e non possono ingrandirsi, tale essendo la loro natura. Oltrecché cadendo nelle reti restano avvolti nel fango senza vita per difetto di aria da respirare⁴⁵. È parimenti degno di osservazione la metà delle pesche che si fa da queste paranze col codacchio essere di merluzzi, e l'altra metà di pleuronetti, che come si è detto vivono nel fango e nell'arena. Ora i merluzzi non depongono per niente le loro uova in questi mari di Puglia: ed afferma con verità il dotto Arciprete in tanti anni di esperimenti appena aver trovato tre o quattro di tali pesci con le uova⁴⁶. E parlando egli particolarmente dei merluzzi, i quali, come ognuno sa, sono voracissimi, cita per esempio che pochi anni addietro gli venne fatto di osservare un merluzzo il quale, non essendo più lungo di poco più di un palmo, aveva nelle fauci, nell'esofago e nello stomaco 32 pesciolini, lunghi da quattro a sei, a sette pollici: i quali pesciolini, o per dir meglio una covata di essi, ch'erano intatti furono inghiottiti da quel merluzzo. Ciò posto è agevolmente da credere esser cosa dannosissima che per sei o sette mesi all'anno si lasciassero i merluzzi liberi a fare strage de' pesci di questo mare: essendo poi noto ai naturalisti la guerra maggiore contro i pesci non da' pescatori farsi, ma dagli stessi pesci i quali divorano anche le uova. Ma la Provvidenza ammirabile del Creatore e del Conservatore Iddio ha dato ai pesci tale incredibile fecondità, che se tutte le uova si conservassero e venissero a luce, sarebbe impossibile che si sostentassero. Dal detto fin qui sembra dover allontanarsi il timore che particolarmente in questo mare di Puglia possa essere nocevole la pesca a codacchio.

Infine, nell'ultima parte della relazione, vengono a galla quelle che probabilmente sono le principali ragioni dietro l'intervento del Giovene, in questo caso forse più arciprete preoccupato della sussistenza dei suoi fedeli che non «dotto naturalista», come sovente lo appella il Marchese di Montrone nella sua lettera; Arciprete peraltro peccatore, reo di falsa testimonianza, dal momento che – come appare dalla lettera dell'Intendente – si contraddice nel giro di poche righe a proposito dei pesi nelle reti, sostenendo prima che i

⁴⁵ Qualora ce ne fosse bisogno, una conferma può essere trovata nell'asserzione dei deputati di salute pubblica di Molfetta che nel 1813 riferivano al Supermo Magistrato di Salute che «i pesci di trascino [fossero] più facili ad alterarsi» (A.S.N. MS, B. 163, *Molfetta*, 15 novembre 1813).

⁴⁶ Di questi esperimenti Giovene aveva lasciato traccia già in G. M. GIOVENE, *Di alcuni pesci del mare di Puglia*, in «Memorie della Società Italiana delle Scienze», XX, Modena 1827: «Sono già alcuni anni dacché per ritrovare un sollievo alle mie infermità corporali ... volli darmi il piacere di particolarmente osservare, conoscere e descrivere ancora i pesci di questo nostro mare di Puglia. E tanto più m'invogliai a tale studio, ch'è pur delizioso, che non mai di questo nostro mare, né de' pesci che in esso guizzano, trovai essersi fatta parola alcuna dagli scrittori di questo ramo di Storia naturale, la qual cosa pungeva a dir vero alcun poco il mio amore per le cose nostre».

pugliesi non li utilizzassero, poi che proibirne l'uso sarebbe stato rendere nulla la pesca.

Che già tra noi non avviene che si usino mazzere o altri pesi che abbassandosi soverchiamente le facciano radere, e sconvolgere il fondo del mare, come nel Real decreto si suppone. Sono già 80 anni da che in questo mare di Puglia furono introdotte le paranze, dette ancora Gaetane, e niuno si è lagnato o si lagna di mancanza, ovvero di diminuzione di pesci: non ostante che siasi di molto assai accresciuta la popolazione di questi luoghi. In ultimo l'essersi più volte tentato di chiamare all'osservanza la prammatica del 1784, e poi desistito, è una prova di essersi conosciuti i gravissimi inconvenienti che nascevano nelle popolazioni di questi luoghi i quali riboccano di abitanti, de' quali moltissime famiglie vivono di tal pesca perché nati nel mare, educati nel mare, e dal mare traggono la loro sussistenza. Il che non è così in altre Provincie e specialmente in quella di Terra d'Otranto, ove la terra chiama a se molte braccia. Non è però da lasciarsi senza alcun provvedimento la pesca di questo mare ne' mesi da Pasqua a tutto ottobre. Il proibire che le reti non tocchino il fondo del mare sarebbe lo stesso che voler ridurre a nulla la pesca. Oltre a ciò bisognerebbe che ogni paranza avesse un soprastante che ne vegliasse l'esecuzione. Sembra inoltre portata al soverchio dall'ultimo Real Decreto l'altezza dell'acqua nella quale potrebbonsi abbassare le reti a dieci passi in fondo. E sembra anche inutile dato che l'inosservanza non verrebbe mai a verificarsi, atteso che il fondo del mare è ineguale, non altrimenti che la terra ferma. Per la qual cosa sarebbe opportuno proibirsi solamente ai pescatori con reti a codacchio di abbassarle fino al fondo del mare se non alla distanza di due miglia circa dal lido: e per il mare da Trani fino a Manfredonia alla distanza circa di due miglia e mezzo: essendo quel seno di assai basso fondo. Così similmente nel ritorno delle barche al lido debbansi tirar su le reti alla distanza da quello di circa due miglia, e due miglia e mezzo. Per tal modo si sarebbe sicuro di non turbare le covate de' pesci, i quali ne' mesi di primavera si avvicinano alle spiagge. Questo espediente gioverebbe anche a far sì che dal lido si potesse senza difficoltà conoscer meglio se la legge venga o no osservata.

Questo del Giovane è solo uno dei tre interventi dei quali siamo a conoscenza in difesa della nuova tecnica, ma probabilmente il più autorevole, sia per la statura intellettuale dell'autore, sia perché espresso in tono molto sicuro e deciso. Già il francese Philippe Ponsard, nel 1806, aveva preso una posizione alquanto controcorrente sulla questione, ma più che in difesa dei pescatori *aux bœufs*, costui si era scagliato contro le certezze di coloro che li avevano sempre attaccati, a suo parere senza sufficienti riscontri scientifici (in particolare, contro il padre domenicano Paul-Antoine Menc⁴⁷).

⁴⁷ Cfr. D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., pp. 180-185.

On a jamais eu des données bien certaines sur un sujet aussi difficile a approfondir que celui de la saison de la fraie, qui doit sans contredit ou varier suivant le climat, ou se renouveler plus qu'on ne croit; car, si véritablement cette saison n'avait qu'une seule et même époque, il serait vrai de dire que les procédés de pêche en generai ne nuisent pas à la reproduction, puisqu'on ne cesse de manger, dans tous les coins du globe, le poisson avec la fraie⁴⁸.

Infine, il terzo intervento – primo in ordine cronologico – a favore della pesca con le paranzelle è anch'esso caratterizzato da un tono molto deciso e sicuro; tuttavia, il fatto che provenisse da un autore di fama sicuramente inferiore a quella del Giovane, un certo Lucio Gallo Petrommi, ed in particolare da una sua lettera volta a convincere il mercante di pesce di Pozzuoli Zeno Fronesi a tornare sulla sua decisione di non spedirgli più pesce pescato a paranza, lo rende un parere troppo interessato per essere preso seriamente in considerazione.

Oh bene dopo tanti anni che fate il Mercante di Pesce, e dopo che avete da me più volte sentito quel che io ho saputo e potuto dirvi sulla storia Naturale de' Pesci, non avete ancora imparato che ne il vostro, ne altri Golfi, può esser luogo adatto alla nascita de' Pesci, ed allo sviluppo delle loro uova! Pensate adunque che il Pesce getti in qualunque luogo si trova le sue uova, o i suoi parti, e che qualunque punto del fondo marino sia atto allo sviluppo dell'uova che vi sono state, secondo Voi, deposte, e buona stanza ai teneri, novelli parti de' Pesci? Ovipari, o siano Vivipari, sono stati istruiti dalla Natura, egualmente che tutti gli altri Animali, a custodire gelosamente e celare i parti agli occhi, ed alle insidiose ricerche de' loro Nemici...⁴⁹

La tesi del Petrommi era che, anche qualora il pesce depositasse uova «in qualunque si sia punto del fondo del mare», il fondale del Golfo di Procolo fosse comunque inadatto allo sviluppo di esse perché troppo profondo e quindi troppo freddo⁵⁰. Tale tesi è esposta senza alcun ricorso a evidenze scientifiche.

Dunque, mai nessuno prima di Giovane aveva preso così decisamente, da una posizione di tale prestigio e in una situazione così ufficiale, le parti dei pescatori delle paranze; le sue stesse parole, tuttavia, come già sottolineato, ci suggeriscono immediatamente l'idea che dietro la sua consulenza si celassero

⁴⁸ P. PONSARD, *Mémoire sur les pêches, présenté a l'Administration des classes, en suite de la communication à eux faite d'une dépêche du 13 janvier 1806*, Joseph Achard Impr., Marseille 1806, p. 19, in D. FAGET, *Marseille et la mer...* cit., p. 197.

⁴⁹ L. G. PETROMMI, *Della pesca a paranza e della generazione de' pesci. Lettera al signore Zeno Fronesi*, 1793, p. IV.

⁵⁰ *Ivi*, pp. V-VII.

semplicemente preoccupazioni sociali e la conseguente volontà di svincolare i suoi fedeli dalle proibizioni imposte dalla capitale. Il suo tentativo ebbe successo. Sarà Dorotea a smontare per primo le argomentazioni dell'Arciprete pugliese, ma solo dopo trent'anni.

Tutte le esposte ragioni vanno facilmente confutate. Che nei nostri mari, a seconda de' tempi, possano venire dei pesci molti, è un fatto innegabile; gran numero de' pesci pelagici, tra quali il tonno ed altri sgombri si piacciono in talune stagioni di accostarsi alle nostre prode; ma v'ha de' pesci stabili, che proliferano ne' nostri mari e che non devono andar distrutti coi nostri modi barbari di pescare, prendendosi, usciti appena dal guscio. E tra questi pesci indigeni vi à l'acciuga e la sardina, le quali si rinvergono ne' nostri mari or di piccolissima, or di media, or della loro ordinaria dimensione, locché vuol dire che presso noi proliferano e crescono successivamente, ed in diversi tempi dell'anno. Qual ragione adunque consiglierebbe di distruggere questo ramo significativo di produzione?

Malgrado tali evidentissime ragioni, si volle annuire alle dimande de' pescatori Baresi, e ciò fu nel Consiglio di Stato de' 4 Maggio 1835, nel quale venne ordinato che, in sino a quando non venisse fatto un regolamento generale sulla pesca, il divieto di pescare con le paranze, contenuto nella prammatica del 1784, dovesse riguardare i soli pescatori del mar Tirreno; decisione ridicola e ingiusta nel tempo medesimo⁵¹.

Questo successo, tuttavia, non rappresentò una novità rivoluzionaria: erano infatti già cinquant'anni che la strategia dei paranzieri baresi si fondava sull'ottenimento di esenzioni, al punto di non poter escludere che questo trattamento di favore abbia avuto un ruolo determinante nell'eccezionale sviluppo della pesca in quella provincia durante il XIX secolo. È lo stesso Marchese di Montrone a sottolineare «l'essersi più volte tentato di chiamare all'osservanza la prammatica del 1784, e poi desistito». La tattica messa in campo ruotava sempre intorno agli stessi capisaldi: suscitare compassione per l'estrema miseria dei pescatori e delle loro famiglie; produrre spiegazioni tecniche o scientifiche troppo complesse perché i vari funzionari fossero in grado di confutarle; talvolta, far trapelare velate minacce all'ordine pubblico.

Il primo episodio risale, a quanto ne sappiamo, al 1782, quando la Camera della Sommara aveva esentato le paranze della provincia di Bari dal rispetto dei divieti sulla scorta di una relazione tecnica di un cittadino di Mola di Bari.

D. Francesco Paolo Vitulli della città di Mola di Bari sotto il dì 25 settembre 1782 ... avendo fatto costare per mezzo di quel Regio Governadore e di periti padroni di

⁵¹ L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., pp. 31-32.

I paranzieri di Terra di Bari

bastimenti praticissimi, dallo stesso esaminati, che le sue paranze uniformi alle altre di questa provincia pescavano con reti diverse dalle francesi, per non aver nell'estremo un certo ferro, che tengono quelle alla francese, il quale, andando al fondo del mare e radendo l'arena, viene consecutivamente a svellere tutte l'erbe e guastar tutti l'ovai dei pesci, ottenne da detta Regia Camera l'ordine che, non essendo dette paranze formate con ingegno all'uso francese e conseguentemente non comprese nel Regal divieto le fusse stato lecito di far la pescagione colle medesime⁵².

Due anni dopo fu la volta dei cittadini tranesi, i quali, nel già citato memoriale col quale facevano notare l'impossibilità di privare le paranze dei timoni, proponevano alternative tecniche dalla dubbia attendibilità: sostenevano, infatti, che i pescatori, per non trasgredire la legge, avessero inventato una nuova maniera di pescare, consistente nel tenere una rete tesa fra due barche ferme, in modo che fosse la corrente a spingervi il pesce.

questi poveri marinari ... presero la risoluzione d'ingrandire le barche e seguitar la pesca in altra forma per non trasgredire gli ordini suddetti, così che non potendo pescare colle reti alla francese colle quali venivano a turbarsi i feti de' pesci in occasione che quelle, trainate al fondo dall'impeto del vento, tutto scopavano, anno trovato la maniera di adoperar altre reti situandole frà le due barche verso la corrente delle acque per così far preda de' pesci senza radere il fondo del mare⁵³.

In questo memoriale non mancavano neanche i riferimenti alla miseria dei pescatori e le velate minacce all'ordine pubblico.

... essendo numerosa la marineria in questa provincia e specialmente in questa città nella quale i marinari colle loro famiglie assorbono il terzo della popolazione che si compatta di circa dodicimila individui, se oltre la proibizione della pesca enunciata, la quale forma la sussistenza di tutta questa gente, si volessero inabilitare al restante traffico col privare le paranzelle del di loro timone, resterebbero certamente esposti all'evidente pericolo di morir della fame e forse anche in circostanze di darsi in eccessi irritati dal vedersi preclusa ogni strada a poter vivere e sostentare le di loro famiglie (...).

... tanta povera gente che non ha d'onde trarre la sua sussistenza, come lo ha manifestato l'esperienza in occasione delle correnti critiche circostanze della peste [di Dalmazia] nelle quali, avendo il colonnello D. Dionisio O'Dea, incaricato il cordone, proibito a queste barche di uscire alla pesca, si son veduti alcuni de marinari con un lutto mischiato con un rastro di furore andar implorando aiuto fino a spargere, che li morivano d'inedia i figli bamboletti, altri si son dati a scorrere le campagne vivendo da frutti de poderi altrui, ed altri han fatto insolenze per

⁵² A.S.N. MF, B. 1470, 28 agosto 1784.

⁵³ L'Udienza di Trani al Re, A.S.N. MF, B. 1470, 28 luglio 1784.

fatigare al cavamento del porto e lucrare qualche picciola mercede invece de forzati assegnati dalla M.V. (...).

... aveano essi Governanti stimato far tutto presente a questa Udienza, per ovviare a qualunque disordine aggiungendo che non saprebbero essi riparare a questa gente, le quali ridotte a strettezze per essersi venduti quei pochi mobilucci ed abiti che aveano affin di sostentarsi colle loro famiglie nel corso del divieto di detto colonnello, e per poi non aver altro modo da poter vivere senza che potesse soccorrerla la carità degl'altri cittadini o abbia a morir della fame o abbia a dar negli eccessi⁵⁴...

Questo memoriale riuscì a conseguire il suo obiettivo: il 2 agosto 1784, ovvero due mesi prima della pubblicazione della prammatica *De Nautis et Portubus*, il Re autorizzava le paranze tranesi, proprio in virtù delle differenze tecniche presunte tra queste e le altre, a praticare la pesca proibita.

Ha veduto il Re dalla relazione ... nell'atto che ha dimostrato la gente di Trani essersi adattata a far la pesca a due barche ma con ordegni differenti da quelli delle paranzelle, li quali niente pregiudicano la fetazion de' pesci e che tali barche s'impiegano ancora alcune volte al traffico e commercio di diversi generi (...). Quando sia sussistente che la pesca non si faccia con le sciabiche o colle reti alla francese, le quali sono state proibite ... ma cogli espressati ordegni ... disponga subito che si tolga l'imposto divieto e si permetta a tal gente la continuazione della industria⁵⁵.

Quando la notizia giunse in città «grandissimo fu ... il giubilo ed il tripudio di questa popolazione ... sicché ciascun, con ringraziamenti all'Altissimo, alla Vergine del Carmine, e con molte altre dimostrazioni di allegrezza ne fecero conoscere il gradimento, esaltando con lagrime di piacere la ... Sovrana Regal Clemenza»⁵⁶. Secondo un copione che si ripeterà identico negli anni a venire, non appena i tranesi ottennero tale esonero ne fecero richiesta anche i molfettesi; e come sempre accadrà di qui in poi, il Re ordinò «di doversi disporre pei ricorrenti quello stesso che ... fu ordinato pei marinari Tranesi»⁵⁷.

Tale decisione rimase in vigore anche all'indomani della prammatica emanata dal Tribunale dell'Ammiragliato il 6 ottobre di quello stesso anno, a

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ A.S.N. MF, B. 1470, *s.d.*; da altra fonte possiamo far risalire tale risoluzione al 2 agosto.

⁵⁶ *Ivi*, 28 agosto 1784.

⁵⁷ *Ivi*, 7 agosto 1784.

I paranzieri di Terra di Bari

quanto pare col consenso dello stesso tribunale; il decreto del 1785⁵⁸, invece, richiese un nuovo intervento esplicito da parte degli organi centrali.

La M.S. siccome approva locché ha proposto il detto Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato sù questo assunto, per li motivi e le ragioni espressatesi, uniformandosi a quant'altro ha prescritto sull'enunciato Bando della Pesca emanato in Ottobre del passato anno Mille settecento ottantaquattro, ha risoluto quindi, e vuole, che si permetta a' Marinari di codesta Città di Trani, per le particolari circostanze della popolazione della città medesima, di poter pescare anche ne' tempi proibiti, purché si allontanino da terra inoltrando sempre nell'Adriatico⁵⁹.

All'infuori che nel decennio napoleonico – durante il quale, data la mancanza di fonti amministrative, sembrerebbe che la capitale abbia rivolto poca attenzione alla pesca nelle province, nelle quali tuttavia altre fonti ci dimostrano che le paranze abbiano continuato tranquillamente a pescare –, vi sono le prove che ogni qualvolta un Reale Rescritto richiamasse in vigore la prammatica o i suoi principi, in provincia di Bari si mettesse in moto lo stesso meccanismo volto ad ottenere l'esonazione. Gli argomenti erano sempre gli stessi. In occasione del decreto del 1818⁶⁰, il Sindaco di Trani, «ancora prima che giungesse ufficialmente la comunicazione del Real Rescritto», si vide assediato da «una folla di tante di quelle famiglie di [quei] marinaj, che alla semplice voce vaga di essersi ordinata una proibizione di pesca, piena di costernazione andava piangendo perché si fosse trovato un riparo alla inevitabile rovina di una estesa parte di [quella] popolazione». Il Sindaco era principalmente preoccupato

delle conseguenze che derivar potrebbero dallo stato di disperazione in cui circa quattromila anime ... andrebbero a cadere privati de' loro mezzi di sussistenza. (...) L'ozio e la miseria potrebbero strascinare questi infelici agli eccessi. (...) Io non oso neppur per poco temere che vogliansi rinvocare le disposizioni contenute ne' Reali Dispacci de' 2 Agosto 1784 e de' 26 Marzo 1785⁶¹.

⁵⁸ Cfr. *supra*, p. 62.

⁵⁹ Estratto dal Registro de' Dispacci dell'Ex Regia Udienza di Trani, A.S.N. MI, II inv. B. 541 f. 2.

⁶⁰ Cfr. *supra*, p. 70.

⁶¹ *Il Sindaco di Trani all'Intendente di Bari*, A.S.N. MI, II inv. B. 541 f. 2, 7 aprile 1818.

Dopo aver ascoltato il parere del D.G. di Acque e Foreste, il Duca di Canzano, già Intendente di Terra di Bari, il Ministro ordinò di «fare eseguire ... quello che [era] stato il solito negli altri anni»⁶².

Accadde lo stesso anche per il Real Rescritto del 1823⁶³ modificato da un successivo provvedimento *ad hoc*, datato 26 maggio 1824, col quale si stabiliva che «il divieto ... riguarda[sse] le sole province del mare Tirreno, e per quelle che sono sull'Adriatico ven[isse] eseguito quello stesso che s'[era] praticato in tutti gli altri anni precedenti e co' regolamenti che [erano] in vigore»⁶⁴.

Il successivo episodio riguardò la legge organica del 1834, contestata, come già visto, con successo dal Marchese di Montrone con la collaborazione di Giuseppe Maria Giovene.

La continuità di cui questi pescatori poterono godere a differenza dei loro omologhi sulle altre coste del Regno non può non aver influito sugli straordinari sviluppi che questo settore conobbe sulle coste baresi. L'atteggiamento estremamente paternalistico dei vari governi nei confronti di questi lavoratori, d'altro canto, non può, a mio avviso, non essere stato influenzato dalla distanza fisica dalla capitale. A Napoli e negli altri comuni tirrenici – così come in molti altri luoghi del Mediterraneo – i pescatori tradizionali avevano generalmente rappresentato il primo ostacolo alla crescita esponenziale dello strascico d'altura; certo, il vero limite, quello invalicabile, era costituito dal tetto di produttività molto basso di questo mare⁶⁵. Tuttavia, il primo vero scoglio che i paranzieri – e, prima di loro, i pescatori delle tartane – dovettero superare fu sempre l'antagonismo di queste comunità di pesca: abbiamo visto i cetaresi trascinare in giudizio le tartane di Gaeta, Procida e Ischia già nel XVII secolo; abbiamo poi seguito la vicenda giudiziaria portata avanti da Niccolò Joele per conto dei pescatori di Napoli, nel secolo successivo; infine, abbiamo detto che,

⁶² *Ivi*, 18 aprile 1818. Sull'argomento, il Duca di Canzano scrive al Ministro: «Io m'aspettava un rapporto di tal misura da quella Provincia, dove ho avuto l'onore di essere intendente, e di cui m'è per conseguenza nota l'industria e la miseria de' pescatori. Le rappresentanze di quest'infelici son più che vere, ed io mi prendo la libertà di aggiungere peso alle loro rimostranze ... soggiungendo che per lo spazio di quattro anni e più che ho amministrato quelle popolazioni, i pescatori che non son pochi, han sempre esercitata la pesca co' paranzelli. Questo mio dovere di umiliar tutto ciò all'E.V. è per rendere giustizia alla verità e per contribuire dal canto mio al sollievo di una classe di cittadini quanto numerosa, altrettanto infelice e misera, che non vive che di un tal mestiere».

⁶³ Cfr. *supra*, p. 70.

⁶⁴ A.S.N. MAC, B. 288 f. 26, R. R. 26 maggio 1824.

⁶⁵ Cfr. *supra*, p. 4.

a partire dal 1791, alle paranzelle fu assolutamente proibita la pesca all'interno del Golfo di Napoli, esteso da Massa fino a Gaeta⁶⁶. Tutti questi risultati furono il frutto dell'iniziativa dei pescatori locali, i quali cercarono di difendere il proprio diritto alla sussistenza, talvolta con la collaborazione dei pescivendoli e dei consumatori, i quali evidentemente notarono un calo – o quantomeno una trasformazione – nell'offerta ittica tale da attirare l'attenzione di Bernardo Tanucci! Non v'è dubbio che, da Trani o dalla provincia di Bari, Tanucci dovesse essere meno facile da raggiungere; inoltre, come è stato ribadito più volte, non abbiamo indizio alcuno di una vera e propria organizzazione di pesca prima delle paranze su quei litorali; il che può indurre a pensare che, per quanto tradizionale e antica, l'attività non avesse dato luogo a una professione specifica. Gli unici casi in cui il governo si lasciò coinvolgere in diatribe fra pescatori sulle coste pugliesi riguardano, come già detto, Manfredonia e Taranto. Ciò che in questi casi pesò, tuttavia, fu principalmente l'interesse economico dello Stato: sia i mari di Taranto che le seppie di Manfredonia erano infatti beni demaniali, il cui sfruttamento la Corona cedeva in appalto; era scontato, pertanto, che dovesse difendere chi le corrispondeva un affitto! Inoltre, non è neanche detto che questi dovesse essere necessariamente un pescatore di professione, ma – come spesso accadeva a Taranto – avrebbe potuto essere semplicemente un imprenditore attratto dalle potenzialità economiche dell'affare.

Un errore commesso dalla Corona di Napoli, per quel che traspare dalle fonti, fu il non aver considerato che le paranze destinatarie del trattamento di favore avrebbero presto iniziato – complice la loro crescita numerica – a vagare per tutto il Mediterraneo, arrivando anche sulle stesse coste campane, ovvero laddove le proibizioni vigevano regolarmente secondo la legge. Il che portò inevitabilmente a contrasti tra le marinerie.

3.3. «*Les Nomades de mers*»

Si è accennato alla presenza di paranze baresi nell'Adriatico settentrionale già alla metà del XVIII secolo⁶⁷; tuttavia si è anche ricostruito un quadro nel quale i pionieri pugliesi di questa tecnica sarebbero stati prevalentemente mercanti, che decisero di adottarla come attività complementare perché non

⁶⁶ Cfr. *supra*, p. 62.

⁶⁷ Cfr. *supra*, p. 40 e p. 80.

richiedeva investimenti particolarmente esosi (a parte il costo delle reti), potendo utilizzare le medesime barche e di pescare lungo le tratte già coperte per ragioni commerciali. Ad ogni modo, quelle citate sono le uniche testimonianze riguardo a paranze pugliesi operanti lontano dai propri porti prima del XIX secolo⁶⁸. Per quello che ne sappiamo, questo fenomeno iniziò a divenire una consuetudine nel periodo della Restaurazione. In una situazione di partenza contraddistinta, da un lato, dall'ormai avvenuta concentrazione del mercato nelle mani dei commercianti della città di Bari, dall'altro, da una morfologia costiera che costringeva le paranze ad inoltrarsi in mare alcune miglia prima di calare le reti⁶⁹, i dieci anni di guerra, con annessi provvedimenti anti-contrabbando e regolamenti di salute⁷⁰, dovettero risultare decisivi per una definitiva conversione dei navigli in paranze. Ne sono un segnale le continue richieste di deroga al divieto di permanere in mare di notte, inviate alla capitale in quegli anni, le quali solitamente ottenevano il permesso richiesto a condizione di imbarcare su ogni paranza una guardia sanitaria a spese dei pescatori.

Certo è ... che in questa spiaggia dell'Adriatico le paranze così dette alla Gaetana non possono pescare lungo il lido ma debbonsi cacciare in fuori per poter gettare a mare le reti. In conseguenza essendo nella presente stagione assai breve il tempo, che corre dal nascere al tramontare del Sole avviene di necessità, che appena le nostre Barche Pescareccie son giunte al sito in cui dovrebbero pescare, ch'è già avanzata l'ora e bisogna che pensino a retrocedere per trovarsi in Porto prima che cada il Sole⁷¹.

Se a queste difficoltà si aggiungono quelle di natura atmosferica, caratteristiche di questo versante dell'Adriatico, si avrà una spiegazione alquanto esauriente del perché questi pescatori «cominceranno presto a

⁶⁸ Una singola eccezione, riguardante dieci paranze nel mar Ionio negli anni Ottanta del Settecento, sarà presa in esame a proposito di Taranto. Cfr. *infra*, p. 116.

⁶⁹ Cfr. *supra*, relazione di G. M. Giovene, p. 90.

⁷⁰ Il fascicolo A.S.N. MS, B. 163 contiene moltissimi documenti contenenti questo genere di disposizioni per il periodo tra il 1807 e il 1816; all'interno di essi si citano esplicitamente due epidemie all'origine di tali provvedimenti, ovvero la peste di Malta del 1812-1813 e quella di Corfù del 1816.

⁷¹ *Il Prodirettore Sanitario della Divisione marittima di Trani all'Intendente di Bari*, A.S.N. MS, B. 163, 12 novembre 1813. La Soprintendenza di Salute stabilì, come altre volte aveva fatto in passato, di potersi concedere alle paranze di Trani di allontanarsi in mare e rientrare in porto di notte a condizione di imbarcare una guardia sanitaria. Il decreto datato 19 novembre 1813 è in appendice, cfr. *infra*, p. 248.

riversarsi d'inverno sulle coste campane, dove lavoreranno al riparo dai venti settentrionali ed incontreranno il grande mercato napoletano»⁷².

3.3.1. *Tranesi e molfettesi nel Tirreno*

La marineria tranese si affaccerà al XIX secolo in posizione di netta prevalenza nel settore alieutico rispetto alle altre città costiere della stessa provincia. La crisi del settore commerciale, dovuta all'intraprendenza dei commercianti di Bari, aveva già portato alla conversione di buona parte della flotta – e dei suoi marinai – all'attività peschereccia. Ne sono una dimostrazione sia il gran numero di cittadini tranesi applicati alla pesca⁷³, sia le testimonianze che descrivono le paranze di Trani come molto più grandi rispetto alle altre in circolazione nel Regno⁷⁴. Questa situazione, una volta che la Restaurazione ebbe riportato relativa quiete sui mari, fece da sfondo alla partenza dei primi pescatori tranesi alla volta delle coste campane; col passare degli anni questo trasferimento divenne una consuetudine stagionale che ben presto si diffuse anche nelle contigue marinerie del Nord barese.

La prima testimonianza al riguardo risale all'estate del 1817, periodo di transizione nel quale una vera e propria legge sulla pesca mancava: erano passati già sei anni da quando l'Istituto d'Incoraggiamento aveva suggerito di continuare a far rispettare le antiche leggi sulla pesca nell'attesa dell'imminente regolamento che stava approntandosi⁷⁵; tale legge non era ancora pronta nel 1815, quando partì la prima inchiesta interprovinciale volta a conoscere i vari tipi di pesca praticati nelle province⁷⁶. Se si aggiunge che nel 1809 Murat aveva

⁷² B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., pp. 445-446.

⁷³ Cfr. *supra*, *l'Udienza di Trani al Re*, p. 93. Nel 1818 il Sindaco della città stimava ancora la marineria peschereccia essere costituita da «quattromila persone, che forma sopra il terzo di questa popolazione (...). Dallo stato dell'Iscrizion Marittima risulta chiaro che 647 individui [pescatori] sono in questa marinaria, soltanto coloro tra sedici e cinquant'anni, che secondo i Pubblicisti devonsi valutare il sesto della popolazione di tale classe, che ben si è detto essere di circa 4000». (A.S.N. MI, II inv. B. 541 f. 2, 7 aprile 1818).

⁷⁴ Nel 1824 il Sindaco di Trebisacce, in Calabria Citra, accomunerà i paranzelli «di Trani, Barletta, Molfetta ed altri delle Province di Puglia che hanno ordegni ben grandi e che giungono a pescare in un giorno più cantaja di pesce ... (le pugliesi più picciole sono di tonnellate 25, poco meno)». Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 446 nota 18 e p. 448: «a metà Settecento ... a Molfetta ... vi sono 9 barche pescherecce minori e 34 più grandi, anche se non delle dimensioni di quelle di Trani».

⁷⁵ Cfr. *supra*, p. 67.

⁷⁶ Cfr. *supra*, p. 69 nota 60.

revocato tutte le leggi sulla pesca e che questo aveva creato incomprensioni perfino tra i diversi rami dell'amministrazione, non in grado di rispondere in maniera univoca ai pescivendoli napoletani che nel 1810 pretendevano abolito ogni divieto stagionale di pesca⁷⁷, risulta immediatamente chiaro il quadro di vuoto legislativo che fu la scenografia dell'incontro tra tranesi e napoletani, né reca meraviglia scoprire che paranzelli tranesi praticassero tranquillamente la pesca nel mese di giugno e per giunta nei mari di Napoli. Fu infatti solo in quel mese, nell'anno 1817, che i pescatori napoletani chiesero al Ministro degli Interni «che [fosse] vietato a' paranzelli Tranesi di pescare ne' mari di Napoli, Cuma e Procida, o pure qualora [volesse] ciò loro permettersi, [dovessero] questi uniformarsi alle sovrane determinazioni prese su tale pesca»⁷⁸. Questa prima lagnanza rimase inascoltata, forse a causa del fatto che soltanto nel settembre di quell'anno il D.G. di Acque e Foreste avrebbe assunto ufficialmente e definitivamente la delega alla polizia della pesca⁷⁹. Fu a costui che il Ministro girò la successiva supplica ricevuta dai napoletani; in essa i pescatori della capitale resero le accuse più esplicite e precise.

... S.M. da anni addietro aveva ordinato che non si adoperassero funi di canape, ma quelle di libano, per sostenere le reti, le quali non debbano aver gli occhi più piccoli di un tarì; ... i padroni di paranzelli Tranesi, cui non si fece il mentovato divieto, allestivano le reti di maglia stretta e le funi di canape per pescare in questi mari⁸⁰.

Essi chiedevano pertanto che fosse interdetta la pesca a chiunque non rispettasse le norme valide per «i paranzelli di Napoli e Torre del Greco ... altrimenti i forestieri [avrebbero distrutto] la pesca, apportando la miseria a' marinai napoletani». Il D.G. di Acque e Foreste si limitò a confermare l'esistenza di questa proibizione e a sostenere pertanto che non ci fossero ragioni «perché la stessa specie di pesca [fosse] agli uni permessa o tollerata e agli altri proibita». La proibizione fu dunque richiamata in vigore a partire dal 19 novembre 1817, circoscrivendola però ai mari di Napoli.

Sin da qui appaiono evidenti le conseguenze della scelta di adottare due pesi e due misure con i pescatori delle diverse province; non solo i tranesi

⁷⁷ Cfr. *supra*, p. 66.

⁷⁸ *Il ceto dei pescatori napoletani al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 10, 25 giugno 1817.

⁷⁹ Cfr. *supra*, p. 69 nota 61.

⁸⁰ *Il Ministro degli Interni al D.G. di Acque e Foreste*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 10, 14 ottobre 1817.

avevano ottenuto, con l'esenzione del 1784, il permesso di pescare durante tutto il corso dell'anno ma, essendo stati esonerati dal rispetto della prammatica *tout court*, erano anche stati risparmiati dall'obbligo di adeguare le proprie reti. Inoltre, questa denuncia è una spia dell'inattendibilità delle testimonianze relative alle innovazioni tecniche apportate da questi al fine di rendere i propri ordigni meno dannosi e in virtù delle quali essi avevano ottenuto le prime esenzioni dai divieti negli anni Ottanta del Settecento⁸¹.

Il provvedimento adottato non dovette essere tuttavia sufficiente, giacché nel 1819, ovvero anche dopo la Sovrana Determinazione che aveva vietato alle paranze di pescare fino al termine di luglio⁸² – al rispetto della quale i pescatori della provincia di Bari non furono obbligati⁸³ –, i pescatori di Napoli scrissero al D.G. di Acque e Foreste che i tranesi sarebbero di lì a poco riapparsi in quei mari per «pescare con l'istessa qualità di reti ed in tempo proibito». Quest'ultimo fece affiggere dei manifesti lungo tutto il litorale napoletano affinché fosse noto a tutti che

il Direttore Generale [delle Acque, Foreste e Caccia] previene i padroni di paranzelli Napoletani e Tranesi, che S.M. con Real rescritto de' 19 novembre 1817 ordinò che la proibizione delle reti di maglia più piccola di un tarì, e di essere tali reti attaccate a funi di canapa nella pesca, debba continuare ne' sol mari di Napoli fino a che non sia fatto un regolamento generale, non solo pei paranzelli Napoletani, ma anche per quelli di Trani. Si astenghino quindi i padroni di detti paranzelli di contravvenire a tale Sovrana disposizione sotto le pene comminate nel bando dell'anno 1784⁸⁴.

La successiva e conseguente supplica giunse invece dai tranesi, i quali accusavano i «capiparanze napoletani» di voler loro impedire «la pesca ... ne' mari di Napoli, pretendendo erroneamente di estendersi detti mari sino a Gaeta», domandando pertanto «di essere autorizzati ad esercitare la pesca co' loro ordigni ne' mari al di là del Golfo». Sebbene il D.G. confessasse al Ministro di non essere in grado di rassegnare nulla di preciso «in quanto alla disputa se i mari al di là del Golfo sino a quelli di Gaeta sian compresi nella proibizione»⁸⁵, noi siamo in grado di confermarlo: se è vero che nel Golfo di

⁸¹ Cfr. *supra*, pp. 92-93.

⁸² Cfr. *supra*, p. 70.

⁸³ Cfr. *supra*, p. 96.

⁸⁴ *Il D.G. di Acque e Foreste al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 10, agosto 1819.

⁸⁵ *Ibidem*, 9 Ottobre 1819.

Napoli tartane e paranze erano proibite fin dal 1721⁸⁶, lo è anche che nel 1791 la proibizione fu effettivamente estesa al tratto di mare tra Massa a Gaeta⁸⁷. I pescatori di Trani presentarono come una novità il tentativo di proibir loro di pescare anche al di là di Procida, come avevano liberamente fatto nei due precedenti anni riscuotendo peraltro il plauso dell'Amministrazione per la pronta esecuzione dell'ordine di allontanarsi dal Golfo di Napoli. Anzi, in una loro lunga supplica essi raccontano di aver lavorato, nel 1817 e 1818, al soldo di quegli stessi capiparanza napoletani che nel 1819 li avevano aggrediti e minacciati sin dal loro arrivo su quelle coste, facendosi forza dell'appoggio del D.G. di Acque e Foreste e della *Prammatica De Nautis et Portubus*. Essi chiedevano che queste novità fossero «emendate» dal Re, per le seguenti motivazioni:

1. perché la *Prammatica XIX De Nautis et Portubus*, invocata dalla Direzione Generale, è stata abolita;
2. perché le paranze de' pescatori di Gaeta sono identicamente simili, anzi sono il modello di quelle di Trani;
3. perché il Real Rescritto del 19 novembre del 1817 vieta l'uso delle paranze alla Gaetana ne' soli mari di Napoli, il ché, grammaticalmente e geograficamente, importa il solo Golfo di Napoli, e non già l'intero Mediterraneo: poiché in quest'ultima interpretazione il divieto non sarebbe di eccezione ma di regola;
4. perché in qualunque caso, i marinai tranesi sono qui venuti, come negli anni scorsi, sull'inviolabile parola di S.M., per continuarvi, come per l'addietro, l'esercizio del loro mestiere. Ora, impedir loro la pesca ordinaria, dare interpretazioni tutte nuove ad una volontà sovrana, che è stata finora la garanzia della loro intrapresa, obbligarli a restituirsi nell'Adriatico dopo essersi gravati di debiti per rassettare i loro legni, Signore, questo è mettere nella più spaventosa miseria almeno quattrocento famiglie, ciocché ripugna alla clemenza di V.M. ed alla vostra umanità ed anche alla vostra giustizia;
5. e finalmente perché quand'anche si volesse estendere il divieto a mari oltre il Golfo di Napoli vicini alla Capitale, e farsi un nuovo regolamento, questa novità non potrebbe comandarsi senza sentire tutti gli interessati, e non potrebbe eseguirsi che per gli anni avvenire, non mai per l'anno corrente, cominciato in Maggio, in cui i supplicanti, giusta il solito, son venuti a pescare. Ripugna certamente alla Giustizia il dar forza retroattiva

⁸⁶ Cfr. *supra*, p. 54.

⁸⁷ Cfr. *supra*, p. 62.

I paranzieri di Terra di Bari

ad un tale regolamento nuovo, e toglier di slancio e di fatto la sussistenza a chicchessia⁸⁸.

Questa supplica chiarisce diverse cose. Innanzitutto i marinai tranesi erano realmente convinti che la *De Nautis et Portubus* fosse stata abolita, altrimenti non lo avrebbero scritto al Re; essi non rispettavano affatto il divieto di pescare con i paranzelli fino alla fine di luglio previsto dalla Sovrana Determinazione del 1818 e sono loro stessi a confessarlo collocando l'inizio della stagione di pesca a maggio. Questo potrebbe risolvere ogni dubbio sulla loro buona fede. Infine, il fatto di essere attaccati proprio dai capiparanza «di Santa Lucia e dell'altre Pietre di questa Capitale» per i quali nei due anni precedenti avevano lavorato senza che «alcun reclamo si elev[asse] per parte di questi monopolisti», potrebbe far pensare – ma è solo un'ipotesi – che le conseguenze di due estati consecutive di pesca con reti a maglia stretta fossero già visibili ed avessero intaccato anche i guadagni degli avidi mercanti, al punto di destarne la preoccupazione. In ogni caso, alla luce di questa documentazione, permangono pochi dubbi sul fatto che il 1817 sia stato effettivamente il primo anno in cui i tranesi si siano spinti a pescare fin qui: ne sono un segnale innanzitutto l'ignoranza della più elementare ed antica delle regole, ovvero il divieto di pescare nel golfo della capitale; la dura reazione dei pescatori napoletani di fronte alle reti dalle maglie più strette, il che fa pensare fosse la prima volta che vi si imbattessero; infine, le parole degli stessi tranesi, i quali nel 1819 specificano di aver già lavorato nei mari di Napoli «negli scorsi anni 1817 e 1818».

Negli anni successivi le tracce dei tranesi in queste acque si affievoliscono, ma questo non deve far pensare assolutamente alla fine della loro frequentazione di questi porti; al contrario, ciò fu probabilmente la conseguenza di un raggiunto equilibrio tra questi e coloro che qui detenevano il reale potere, ovvero i capiparanza. Dalle fonti sembrerebbe che il punto principale di questi accordi fosse che i baresi rispettassero i limiti stagionali imposti alle paranze nel 1784. L'anonimo autore francese di un *Tableau topographique et historique* delle isole tirreniche ci presenta la frequentazione pugliese di queste coste come una consuetudine già nel 1822, specificando però che le paranze arrivavano in autunno e lavoravano durante l'inverno.

Le Golfe de Gaëte est très-poissonneux et ces insulaires ne sont pas les seuls à en tirer parti. Ils partagent la pêche de ce Golfe non seulement avec les Torresi, mais

⁸⁸ *Supplica dei tranesi al Re*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 10, 23 ottobre 1819.

aussi avec des gens, qui viennent de plus loin, c'est-à-dire, des rivages de la mer Adriatique.

En automne, les pêcheurs de la Province de Bari quittent en grand nombre leurs foyers, pour courir les mers sur une espèce de petits bâtimens ouverts, appelés Paranzelle, du mot *Paro* (paire) parceque ces barques doivent toujours aller deux-à-deux, pour avoir la facilité de tirer leurs grands filets. De Bari et de Trani ces barques se dirigent d'abord au Sud, et font successivement le tour de toutes les côtes du Royaume de Naples, s'arrêtant partout pour pêcher, autant que le tems les favorise. Au milieu de l'hiver on les voit ordinairement paroître sur le Golfe de Gaëte, et après y avoir exercé leur métier un couple de mois, ces Paranzelles continuent leur route au Nord, jusqu'à l'extrémité de la Plage Romaine. C'est là qu'elles revirent de bord, pour retourner tout en péchant, aux lieux d'où elles étoient parties, c'est-à-dire en Pouille. Elles y arrivent au commencement de l'été. Dans le Golfe de Gaëte, les Barois n'ont pas besoin de descendre à terre, pour vendre le poisson qu'ils prennent; des chasse-marées de Naples viennent l'acheter journellement en pleine mer. D'ailleurs ces Barois, sachant qu'ils sont regardés comme une sorte d'interlopes, n'aiment pas s'approcher du rivage sans nécessité. Dans la nuit, ou lorsqu'il fait trop mauvais tems, ils se retirent dans quelque anse écartée et solitaire, pour reprendre ensuite le large, le plutôt qu'ils le peuvent. Ils passent pour les gens de mer les plus hardis et les plus intrépides et ils s'éloignent des côtes bien plus que tous les autres pêcheurs. Nous les avons souvent vus tenir la mer et braver, dans leurs paranzelles ouvertes, la fureur des flots et des vents, quand les insulaires du Golfe de Naples et même les Torresi se hâtoient de tirer leurs barques à terre. En un mot, les Barois sont les Nomades de ces mers⁸⁹.

Questo breve estratto mette in luce due importanti aspetti: nel 1822, ovvero un anno prima del provvedimento che avrebbe richiamato ufficialmente in vigore la prammatica del 1784 spostando l'inizio della stagione di pesca a novembre, *les barois* raggiungevano le coste campane soltanto in autunno, quando, stando al provvedimento in vigore dal 1818, avrebbero dovuto astenersi dal pescare con le paranze soltanto fino al termine di luglio; in più i *chasse-marées*⁹⁰ di Napoli, certamente agli ordini dei capiparanza, raggiungevano le paranzelle in mare per riceverne il pescato senza che esse fossero costrette a tornare in porto interrompendo il lavoro. Entrambe queste

⁸⁹ *Tableau topographique et historique des isles d'Ischia, de Ponza, de Vandotena, de Procida et de Nisida; du Cape de Misène et du Mont Pausilipe. Par un Ultramontain*, Porcelli, Napoli 1822, pp. 208-209.

⁹⁰ *Glossaire Nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes*, Parigi 1848, p. 459: «nom d'un petit navire ponté, fait d'abord pour la pêche, appliqué ensuite au cabotage et au transport»; P. LAROUSSE, *Grand dictionnaire universel du XIXe siècle*, vol. III (II), Slatkine, Ginevra-Parigi 1982, p. 1056: «voiture sur laquelle on transporte le poisson de mer».

informazioni sono interpretabili come il frutto di un accordo stretto fra i monopolisti napoletani e le marinerie pugliesi: dopo gli scontri del 1819 essi avevano evidentemente stabilito, anche in assenza di provvedimenti ufficiali, di circoscrivere la stagione di pesca ai mesi invernali con il fine di preservare il novellame e pertanto i proventi delle vendite; inoltre, l'usanza di recarsi a ricevere il pesce in mare, lungi dall'essere un atto di benevolenza nei confronti dei pescatori, si può interpretare come un metodo per spingere questi a lavorare per più ore possibili, sotto il ricatto dei debiti usurari che essi erano costretti a contrarre per la manutenzione di barche e attrezzi nonché per le spese di viaggio. Risulta evidente, dunque, che i capiparanza fossero in realtà poco o per niente interessati ad estendere i confini della proibizione fino a Gaeta: essa probabilmente era stata l'aspirazione dei pescatori locali, le cui rimostranze furono condivise anche dai mercanti di pesce fintanto che i tranesi avevano rappresentato una minaccia per i loro guadagni. Trovato l'accordo, vennero meno anche le polemiche sui confini della porzione di mare protetta.

Le tracce di questa frequentazione si affievoliscono per tutti gli anni Venti e Trenta, durante i quali le testimonianze di una presenza pugliese in Campania sono sporadiche e non superano in numero quelle riguardanti migrazioni di paranze baresi su altre coste, sia nel Regno che all'estero⁹¹. Tuttavia, l'intensificarsi improvviso di queste informazioni a partire dagli anni Quaranta, nonché l'elevato numero delle barche protagoniste di queste migrazioni stagionali, fanno supporre che questi vent'anni di silenzio siano il segno di un'attenuazione dei conflitti piuttosto che di una rarefazione dei rapporti fra le marinerie. Ciò che merita attenzione è la capacità dei baresi di stringere di volta in volta alleanze con i poteri locali: sulle coste salentine o calabresi gli amministratori solitamente si schierarono al loro fianco, costringendo i pescatori locali, evidentemente pochi e non organizzati, a ricorrere direttamente al sovrano quando se ne presentava l'occasione; esattamente il contrario

⁹¹ Oltre alla già citata lettera del Sindaco di Trebisacce del 1824 (cfr. *supra*, p. 99 nota 74), le prime due tracce in nostro possesso di paranze di ritorno dalle Isole Ionie (Zante e Corfù), che pure diverranno sempre più meta abituale di queste migrazioni (cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 462), risalgono agli anni 1829 e 1830 e hanno come protagonisti ancora dei tranesi (A.S.N. MS, B. 164); vi sono poi tracce di frequentazione barese anche ad Otranto e Crotona nel 1833 (A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 7 e f. 21). L'unico indizio della persistenza dei baresi nelle acque campane proviene dalla Deputazione di Salute di Procida che, con rapporto datato 28 ottobre 1831, comunicava alla Soprintendenza Generale l'approdo «di due barche paranze provenienti da Trani con ordegni da pesca, e con dieci persone di equipaggio per ciascuna» (A.S.N. MS, B. 164).

avveniva sulle coste campane, dove gli amministratori si mostravano solitamente dalla parte dei pescatori indigeni ed avversi alle paranze adriatiche, alle quali probabilmente bastava l'alleanza con i grandi mercanti di pesce.

Ebbene, questa differenza nella composizione delle alleanze è la chiave interpretativa con la quale si è scelto di leggere le parole dell'Intendente di Terra d'Otranto a proposito di una supplica rivolta al sovrano nel 1833 dai «devotissimi ed obbedientissimi vassalli, li marinaj di Otranto»⁹²: egli scriveva senza esitazione «di non doversi impedire la pesca ... come dimandano i marinari d'Otranto»⁹³. Lo stesso si è scelto di fare – in questo caso con minor incertezza – con le parole dell'Intendente di Calabria Ulteriore a smentita di una supplica dello stesso tenore. L'istanza che quest'ultimo sconfessava era firmata da un certo Mirtillo Grimaldi di Crotone e conteneva accuse precise e dirette: essa prendeva le difese dei pescatori della città

ammiseriti e carichi di debiti ... per causa che in ogni anno le così dette paranze baresi, da loro lidi, vengono qui ad esercitare il trascino delle loro riti, e lo eseguino in piena contravvenzione della legge. Desse non guardano la distanza prescritta per detta pesca, e le reti sono sì strette che predano li pesci appena nati e il peso delle mazzare nelli reti medesimi scacciano le ovaje e distruggono la proliferazione (...). Non hanno mancato di lamentarsi dal Capitano di Porto ... ma la giustizia non ha avuto sfogo per effetto degli intrichi che difendono a braccia aperte la causa dei baresi⁹⁴.

La risposta dell'Intendente, aggirando accuratamente le accuse di Grimaldi sulla trasgressione delle regole, puntava a presentare le paranze come utili al bene della popolazione e ad accusare a sua volta il Grimaldi di «intrichi».

In quella città di Cotrone ricevevi non pochi reclami per parte di quelli abitanti dolendosi de' pescatori paesani perché nell'assenza de' baresi non andavano al mestiere in mare ad esercitare la pesca e facevano alla popolazione mancare il comodo del pesce o se qualche volta esercitavano tal mestiere, vendevano il pesce ad un prezzo molto alterato; per cui avveniva che se qualche proprietario voleva del pesce, dovea far menare nelle acque a proprie spese le reti. Ora che ci sono i Baresi la popolazione ha il comodo e compra il pesce ad un prezzo assai mite. (...) Il ricorso prodotto alla di Lei autorità dal signor Grimaldi, oltre che non è poggiato dalla verità, altro scopo non ha che quello di indispettare coloro che con

⁹² *Supplica dei marinai di Otranto al Re*, A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 7, 30 aprile 1833.

⁹³ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 7, 24 luglio 1833.

⁹⁴ *Mirtillo Grimaldi al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 21, 13 dicembre 1833.

I paranzieri di Terra di Bari

lui hanno conteso nelle subaste per l'appalto dei dazi di consumo e crede con questi mezzi fare allontanare le barche baresi al fine di mancare il pesce e per conseguenza l'esigenza del dazio⁹⁵.

L'alleanza tra gli amministratori calabresi e i pescatori baresi si rinnoverà negli anni: nel 1844 il Sottintendente di Crotona scriverà all'Intendente di Bari per avvertire i pescatori di quella provincia di essere liberi di tornare a lavorare in quel porto, in quanto aveva già provveduto a rimuovere i prezzi d'assisa, causa del loro allontanamento⁹⁶; ancora nel 1858, a fronte di una supplica rivolta al Re con la quale i marinai di Crotona avevano chiesto di porre fine agli illeciti commessi dalle paranze pugliesi, l'Intendente di Catanzaro si era limitato a rispondere che

dalle informazioni raccolte risulta esser lontano dal vero l'esposto ... dappoiché le paranze pugliesi da diversi anni non esercitano in quella marina la pescagione e quei naturali desiderano il pesce, atteso che i marinari di quella città poco si addicono al mestiere della pesca perché mancano degli ordegni necessari⁹⁷.

Non si può certo escludere a priori che gli amministratori calabresi agissero realmente nell'interesse dei consumatori del luogo, ai quali probabilmente il pesce delle paranze doveva costare meno in virtù delle grandi quantità che queste riuscivano ad immettere sui mercati nello stesso momento; tuttavia sembra chiaro che essi "chiudessero un occhio" – talvolta due – sul mancato rispetto delle leggi da parte dei baresi. Più zelante su questo punto sembra invece essere l'atteggiamento degli amministratori dell'area napoletana: da una supplica degli stessi «pescatori di Molfetta, Trani ed altri luoghi», datata 1841,

⁹⁵ *L'Intendente di Calabria Ulteriore al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 21, 8 febbraio 1834.

⁹⁶ *Il Sottintendente di Cotrone all'Intendente di Bari*, A.S.B. MAIC, B. 25 f. 5.

⁹⁷ *L'Intendente di Catanzaro al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 20, 21 agosto 1858. La supplica, contenuta nel medesimo fascicolo e datata 2 marzo 1858, si scagliava contro le paranze pugliesi, le quali «da più tempo in qua, invece di esercitar la pesca in questo mare dal dì 4 novembre e terminarla in aprile di ogni anno, la esercitano in tutti i mesi dell'anno. (...) Non è da mettersi in dubbio che nel corso della stagione estiva i pesci prolificano e che le ovaje si attaccano agli steli delle basse erbe situati nel fondo del mare. Tali ovaje rimangono schiacciate e distrutte dal pesante trascino delle reti delle paranze pugliesi che, trascinando l'imo del fondo, talvolta lacerate dalla gran quantità di sabbia che raccolgono. Or dunque il danno che arrecano alla proliferazione de' pesci di ogni specie è tale, che i poveri pescatori di Cotrone, che un tempo prendevano buoni pesci, ora si affaticano doppiamente solo per l'utile meschinissimo di fumar la pipa, e nella propria patria impossibilitati si veggono di adoperar le loro fatiche per vivere».

sappiamo «essere stati [loro] sequestrati dal Sottintendente di Pozzuoli li ... attrezzi, il che ha loro impedito di continuar la pesca con grave danno»⁹⁸. L'anno successivo, il Sindaco di Procida ritirò «tutti i ruoli di equipaggio, non che i fogli di ricognizione dei marinari» giunti in quel porto il 27 ottobre con «27 paranze da pesca dei comuni di Trani, Molfetta e Barletta per esercitare il loro mestiere», allo scopo di far rispettare la legge per la quale «non potevano partire prima del giorno 4 [novembre]»⁹⁹. Ancora, nel 1846, l'Intendente di Napoli chiese addirittura al Ministro degli Interni il permesso di rilasciare le «carte di spedizione ... prima della consueta epoca» – ovvero il Giovedì Santo invece del Sabato Santo – alle «barche provenienti dalla provincia di Bari»¹⁰⁰.

Questo zelo era presumibilmente connesso alla rivalità esistente tra la marineria “ospite” – quella barese – e quella di casa, la quale non si mostrava affatto arrendevole e spesso faceva sentire la propria voce anche ai livelli più alti delle istituzioni. Le accuse rivolte ai pugliesi erano sempre le stesse. Nel 1847, dopo una supplica rimasta senza risposta dei pescatori di Gaeta, i quali «fa[cevano] alte doglianze perché molti padroni di barche ... [erano] usciti a pescare con legni a coppia ne' mesi proibiti», gli stessi scrissero una seconda lettera in ottobre aggiungendo che nel mese successivo sarebbero giunti in quel golfo i paranzelli «da Bari, da Barletta, Molfetta e Trani, i quali fa[cevano] uso di reti con maglie tanto strette che to[glievano] dal mare i pesciolini»: per questo chiedevano che l'Intendente di Bari vigilasse con maggior rigore sul rispetto dei regolamenti vigenti¹⁰¹. La risposta del Sottintendente di Barletta fu che trenta paranze erano già partite alla volta di Gaeta o Procida (2 da Barletta, 7 da Molfetta e 21 da Trani) e, dunque, nell'impossibilità di avvisare quei padroni si chiedeva – ed otteneva – che i controlli delle reti fossero rimandati all'anno successivo¹⁰².

⁹⁸ *Supplica di pescatori di Molfetta, Trani ed altri luoghi*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 23, 17 novembre 1841.

⁹⁹ *Il Ministro di Guerra e Marina al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 24, 21 novembre 1842.

¹⁰⁰ *L'Intendente di Napoli al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 9, 4 marzo 1846. Il permesso non fu concesso in quanto il D.G. di Acque e Foreste (divenuto intanto D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia), interpellato dal Ministro, vi si oppose fermamente nella convinzione che «accordandosi ad esse barche di lasciare i mari di Procida prima del consueto, potrebbero esse recarsi a molestare vagando pel mare altre pesche soprattutto nel mar Piccolo di Taranto, che si tiene in fitto, come è avvenuto nel passato, commettendosi molti danni».

¹⁰¹ *Supplica dei pescatori gaetani*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 16, 5 giugno 1847.

¹⁰² *Il Sottintendente di Barletta all'Intendente di Bari*, A.S.B. MAIC, B. 25 f. 4. II

I paranzieri di Terra di Bari

Non sappiamo se questi controlli siano stati realmente effettuati nel 1848; tuttavia è certo che la situazione non dovette migliorare granché dal momento che, nell'agosto 1852, i pescatori di Gaeta, stavolta parlando «tanto nel loro nome che nel nome dell'intera classe dei pescatori», tornarono a lamentarsi, rivolgendosi direttamente al Re, della propria miseria causata dallo stato in cui versava ormai il mare e chiedendo addirittura la proibizione totale della pesca coi paranzelli «per tornare all'uso delle antiche così dette tartane».

... Sovrestate dalla più estrema miseria in tal modo che le loro giornaliere fatiche col rischio della propria vita inutili riescono a potersi procacciare il vitto necessario, mercé la forte scarsezza del pesce che nel mare esiste, quale perfettamente distrutta trovasi. Il forte motivo di tale distruzione di pesce si è la pesca che dai paranzelli a coppia si esercita, la quale non solo pregiudica per la quantità che dal mare ne toglie, ma bensì per la moltitudine che la qualità del mestiere ne uccide. Gli esponenti assicurano la M.V. che il mare distrutto è rimasto a tal segno che impossibile riesce poter vivere nemmeno le paranze istesse che pescano a coppia, malgrado si azzardassero a pescare nei mari profondi e straordinari, perché questo mestiere distrugge la proliferazione dei pesci anche in alto mare, d'onde speranza di varrebbe di avvicinarsi a terra il pesce già nutrito, come con lunga esperienza l'arte conosce. La sola benefica mano della M.V. ... puole sollevare un'afflitta popolazione che in una trista miseria geme per essere il mestiere della pesca l'unica sussistenza di questa città e borgo, e ciò col proibire espressamente la pesca coi paranzelli a coppia ed ordinar doversi la stessa eseguire a solo, cioè all'uso delle antiche così dette tartane, la di cui pesca era illimitata tanto nell'inverno, che nella stagione estiva, e quantunque in tal modo esercitavasi senza interruzione, pure il mare molto aumentava di pesce già nutrito e non distrugge affatto la proliferazione di essi. I supplicanti sottopongono ancora a V.M. che la implorata modificazione di pesca è necessaria per tutti i mari del Regno per essere tutti quasi distrutti; ma il bisogno della medesima più preciso esiste nei mari che si contengono da Procida a Canneto, confine del Regno della M.V. ove più viene esercitata la pesca delle paranze di Gaeta non solo, ma di Procida, Torre del Greco e Provincia di Bari¹⁰³.

A distanza di soli quindici giorni, una supplica dei pescatori ischitani fece eco alle parole dei gaetani: anch'essi chiedevano «la grazia di far ... rivivere l'antico uso, cioè che tale pesca si esegua con un sol paranzello ... come si è sempre ne' tempi remoti praticato»; tuttavia gli ischitani si scagliavano

Sottintendente allega anche una lista dettagliata delle trenta paranze partite, con nome dei proprietari, nome delle imbarcazioni, porto di partenza e porto di destinazione. Cfr. *infra*, p. 250.

¹⁰³ *Supplica dei pescatori di Gaeta al Re*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 23, 2 agosto 1852.

decisamente ed esplicitamente contro le paranze di Trani, lamentandosi del fatto che «in ogni tempo si son fatti dei reclami per allontanare detti legni tranesi, ma invano»¹⁰⁴.

Queste lamentele furono decisive perché si mettesse in moto la macchina legislativa: il 20 agosto 1852 il Re trasmise queste suppliche al Ministro degli Interni con il preciso ordine di provvedere alla stesura di un «regolamento all'uopo»¹⁰⁵; il Ministro girò l'incombenza al Direttore Generale di Acque e Foreste; costui delegò a sua volta l'Intendente di Napoli e il Sottintendente di Pozzuoli. Passarono ancora due anni prima che la bozza di regolamento tornasse nelle mani del Direttore Generale e poi in quelle del Ministro, il quale la sottopose a sua volta alla Consulta de' Reali Domini al di qua del Faro e poi alla Commissione d'Interno e Finanza. Due furono i punti più discussi: decidere se si dovessero porre restrizioni ai soli paranzelli in coppia o in generale a tutte le pesche «alla vela» e se far iniziare la proibizione il giorno 20 marzo – ovvero con l'inizio della primavera – oppure continuare, come si era fatto in passato, a favorire «la ragione annonaria per non far mancare il pesce nella Settimana Santa»¹⁰⁶. Il regolamento definitivo fu approvato dal Re nel Consiglio di Stato del 19 giugno 1856.

1. La pesca a vela a due barche volgarmente dette *paranze*, ed a coppia ne' paraggi di Procida e di Ischia è vietata dal 23 marzo inclusivo fino al dì 4 novembre di ciascun anno, nel fine di non disturbare la *ovificazione*, e darsi luogo al crescimento del pesce.
2. Nel tempo in cui la pesca suddetta è permessa, potrà questa soltanto eseguirsi serbandosi sempre la distanza di tre miglia dal lido delle cennate due isole, e lungo la spiaggia di Cuma, cioè dalla punta di San Mario alla Torre di Patria. Le reti si dovranno gettare e levare alla profondità di dodici passi di acqua in sopra.
3. Le reti, delle quali possono far uso le *paranze*, devono essere fatte a maglia chiusa del diametro di un due carlini, giusta il modello che si conserva al Ministero dell'Interno.
4. È vietato di attaccare alle reti stesse uno o più pesi di piombo che, uniti sorpassino il peso di rotola quattro.
5. È vietato ancora che le reti stesse, così dette *mazuette*, siano costrutte di canape, come tuttora si sono osservate, dovendo le *mazuette* medesime comporsi di sparto, volgarmente detta *erba di Spagna*.

¹⁰⁴ *Ivi*, 17 Agosto 1852.

¹⁰⁵ *Ivi*, 20 Agosto 1852.

¹⁰⁶ *Ivi*, 9 Settembre 1854.

I paranzieri di Terra di Bari

6. I contravventori al presente regolamento saranno puniti con la multa di ducati cinquanta, oltre la confisca del pesce e delle reti, o ordigni proibiti.
7. Sono applicabili al presente regolamento le prescrizioni de' Capitoli 7°, ed 8° del Regolamento sulla pesca nel Golfo di Napoli dalla Punta Campanella a quella di Miseno, approvato co' Reali Rescritti de' 9 aprile 1845 e 7 agosto 1847, che s'intendono fuse nel presente regolamento¹⁰⁷.

Si sarà notato che a partire dagli anni Quaranta nei mari campani fecero la loro comparsa, al fianco delle paranze tranesi, quelle barlettane e quelle molfettesi¹⁰⁸. A dire il vero, la presenza barlettana in questi mari non è attestata se non nel caso delle due paranze dei padroni Nicola Calabrese e Francesco d'Ascanio, partite alla volta di Gaeta nel 1847. Diverso è il discorso per le paranze di Molfetta: al di là delle sette paranze partite alla volta del Tirreno in quello stesso anno (due dirette a Gaeta e cinque a Procida), la loro presenza in questi mari risulta da un numero di documenti crescente a partire proprio da questo decennio, seguendo il ritmo di crescita generale del settore descritto nella sua evoluzione da Biagio Salvemini.

... La marineria molfettese si collocherà su un trend ascendente che incrocia, verso la metà del secolo, quello discendente di Barletta e Trani e compensa il relativo declino delle funzioni commerciali. Sul complesso dei marittimi, che pure si espandono passando dal 4,5% della popolazione complessiva a metà Settecento al 5% circa a metà Ottocento, gli addetti alla pesca a Molfetta passano dal 50% circa dei primi anni venti dell'Ottocento ad oltre il 70% nel 1858; e parallelamente crescono le imbarcazioni da pesca e diminuiscono quelle da commercio: ... i legni da pesca passano dai 52 paranzelli e 24 barche a remi del 1819 agli 82 paranzelli e 26 barche a remi del 1841, ai 95 paranzelli e 28 barche a remi del 1852¹⁰⁹.

Non è affatto facile ricostruire le cause di questa crescita ritardata rispetto a Trani, né tantomeno del sorpasso avvenuto a circa metà del secolo. Possiamo solo limitarci a sottolineare le differenze più macroscopiche fra le due marinerie pescherecce. Oltre alla dimensione delle barche, minore a Molfetta – come si è già detto –, che potrebbe aver significato un minor costo di gestione legato alla necessità di un numero inferiore di marinai¹¹⁰, Salvemini evidenzia la precocità

¹⁰⁷ *Ivi*, 19 giugno 1856.

¹⁰⁸ Cfr. *supra*, p. 108.

¹⁰⁹ B. SALVEMINI, *Comunità «separate»... cit.*, pp. 451-452.

¹¹⁰ All'arrivo delle due paranze di Trani a Procida nel 1831, la Deputazione di Salute ne comunicava l'arrivo in porto specificando che esse avevano un equipaggio di dieci persone ciascuna (cfr. *supra*, p. 105 nota 91); nella supplica firmata da Mauro Salvemini del 22 marzo

di Barletta e Trani rispetto a Molfetta nella separazione tra pescatori e commercianti di pesce.

... Mentre a Barletta ed a Trani sono già presenti pescivendoli a posto fisso, e quindi appare già realizzata la separazione fra il momento della produzione e quello della circolazione, a Molfetta ed a Bari il produttore assume prevalentemente ancora su di sé il compito della distribuzione al minuto, realizzata sulla spiaggia al momento dell'approdo¹¹¹.

Inoltre, mentre a Molfetta si possono rintracciare degli indizi – sebbene deboli – sull'esistenza di una pesca tradizionale precedente la nascita delle paranze¹¹², non si può dir nulla di simile, allo stato attuale – mancando indagini di questo tipo negli archivi locali –, degli altri due porti. Questo potrebbe indurre ad ipotizzare una maggiore organizzazione del settore peschereccio tradizionale: si potrebbe forse collegare a ciò il fatto che, mentre a Trani abbiamo potuto immaginare di seguire la trasformazione delle navi da commercio in pescherecci, a Molfetta sembra che la pesca resti saldamente nelle mani di famiglie tradizionalmente legate a questa attività già dalla metà del XVIII secolo, ed in particolar modo nelle mani dei Salvemini, «un'oligarchia ... costituita solo di analfabeti direttamente impegnati nella produzione».

Già saldamente collocati alla testa della pesca locale a metà Settecento, con Ilarione e Giovannangelo, proprietari ciascuno di due barche «alla gaetana» e di vari piccoli appezzamenti nell'agro molfettese, e coi loro figli e nipoti, ciascuno proprietario di barche da pesca, i Salvemini un secolo dopo ... costituiscono il 10,4% di tutti gli addetti alla pesca, e crescono di numero man mano che si sale

1857 si parlerà di 21 coppie di paranzelli e 300 pescatori, per una media di 7 pescatori per imbarcazione (A.S.N. MAC, B. 290 f. 22).

¹¹¹ Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., pp. 451-452. Va detto che la testimonianza del Sindaco di Molfetta in occasione dell'inchiesta del 1815 suggerisce l'idea di una situazione differente, nella quale non sono i pescatori – o almeno non sono loro i soli – ad occuparsi della distribuzione al minuto: «accade che nell'atto di effettuare un'abbondante pesca, il Comune non può avere il piacere di poterlo gustare perché vendono il tutto ai vaticali che lo trasportano fuori» (A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59, 20 febbraio 1815).

¹¹² Il 18 febbraio 1818 il Sottintendente di Barletta riportava all'Intendente di Bari la richiesta del Sindaco di Molfetta di riportare il divieto di pesca ad una certa distanza dalla riva, al fine di permettere la riproduzione del pesce e contemporaneamente non ridurre in povertà i pescatori (A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59); il 24 luglio 1847 il Ministro degli Interni girava all'Intendente di Bari una «supplica a nome de' marinari di barchette dette guzzarelli in Molfetta», nella quale essi si lamentavano dello stato di miseria in cui erano ridotti a causa del dazio comunale (A.S.N. MAC, B. 288 f. 25).

nella gerarchia del settore: sono nel 1849 il 26% dei comandanti di paranzelli, il 58% dei «capiparanza» nel 1833 e sono proprietari del 54% delle paranze. Ma il loro peso «politico» è più che proporzionale rispetto a quello economico. Sempre in prima fila in esposti, petizioni, proteste, essi si aggiudicano il 90% delle gare d'appalto del dazio consumo sul pesce fresco, e, quando queste non si celebrano ed i pescatori si impegnano a pagare cifre forfettarie, sono loro a riscuotere il denaro ed a versarlo nelle casse comunali¹¹³.

Il controllo esercitato da questa famiglia sull'intera filiera fu sicuramente un elemento di forza che, sorvegliando strettamente i canali di comunicazione con l'esterno, «accresce[va] in particolare la capacità di autoperpetuazione del gruppo»¹¹⁴. Ciò potrebbe essere anche alla base della traslazione di significato del termine «capoparanza»: una delle suppliche inviate al Ministro degli Interni negli ultimi anni dal Regno delle Due Sicilie è presentata a nome dei «capiparanza molfettesi e tranesi ... che in ogni anno vengono a pescare né paraggi di Procida e spiaggia cumana»¹¹⁵ e lo stesso Biagio Salvemini, che si basa anche su fonti successive all'Unità d'Italia – fra le quali alcune orali –, definisce i capiparanza «comandanti “di sopravento”»¹¹⁶. È dunque indubbio che non ci si trovi più in presenza di quei capiparanza, tipici dell'area napoletana, anticipatori di capitali ed incettatori di pesce ma del tutto estranei al processo produttivo.

Se, dunque, i Salvemini erano già pescatori a metà del Settecento, questo potrebbe voler dire che le paranze molfettesi, a differenza delle tranesi, affondassero le proprie radici nella pesca stessa e non nel commercio. Allo stesso modo, però, ciò potrebbe semplicemente significare che i Salvemini abbiano costituito un primo gruppo di commercianti convertiti alla pesca d'altura, attorno al quale si sarebbe organizzata la conversione massiccia del secolo successivo. Non siamo in grado di stabilirlo. Tuttavia, nell'uno o nell'altro scenario sarebbe possibile scorgere una causa ipotetica della principale peculiarità dei pescherecci di questo centro, ovvero la dimensione ridotta. Nella prima ipotesi si collegherebbe alle dimensioni tradizionalmente contenute dei battelli dediti alla pesca sottocosta, nella seconda potrebbe semplicemente risalire alle dimensioni delle barche mercantili molfettesi,

¹¹³ Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., pp. 451-452, p. 461.

¹¹⁴ *Ivi*, p. 462.

¹¹⁵ *Supplica firmata da Onofrio Salvemini, Mauro Salvemini, Giuseppe Aldizzone, Vincenzo Valente, Matteo Fabbiani ed altri indirizzata al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 22, 22 febbraio 1858.

¹¹⁶ B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 467.

inferiori alle tranesi in misura proporzionale alla differenza di dimensioni fra i due mercati. Inoltre, esse erano certamente costruite pensando ad «approdi come quelli di Molfetta, che aveva (e ha) rade a poco pescaggio e spiagge a ciottoli»¹¹⁷. Su questo aspetto non siamo in grado di andare al di là di semplici congetture; possiamo però immaginare – e le fonti ce lo confermano almeno episodicamente – che circumnavigare l’Italia meridionale per giungere sulle coste napoletane dovesse essere ancor più pericoloso a bordo di imbarcazioni di dimensioni ridotte. È proprio uno di questi pescatori a spiegarlo al Re in una supplica volta ad ottenere il permesso di pescare anche d’estate.

... Siccome io sono andato a pescare molti anni in Procida, sempre per la strada ho avuto delle disgrazie e ho perduto molti dei miei parendi e molti marinai perché la paranzella è piccola e la strada è pericolosa come sua Maestà sapete: io dimanda a sua Maestà una grazia e la spero come da Dio, di farmi pescare a tempo di Està e d’inverno, affinché io possa più agiatamente valicare il mare e non vado incontro alla morte, perché la mia paranzella è piccola e di palmi 36¹¹⁸.

Gli imprevisti dovuti alle dimensioni delle barche dovevano essere piuttosto frequenti, data anche la stagione in cui avvenivano questi trasferimenti; al di là delle morti, che in percentuale aumentarono molto più fra i pescatori che fra i commercianti¹¹⁹, il maltempo aveva spesso ricadute negative sul “bilancio” delle stagioni di pesca. Nell’ottobre 1853, ad esempio, «arenava sulle spiagge di Marghella, Provincia di Noto, una barca pescareccia di Padron Nicola Torduto ..., domiciliato in Molfetta, al quale per sostentar la vita furono dalla Deputazione Sanitaria di Palermo improntati D. 21»; costui era poi partito improvvisamente alla volta di Procida e il Ministro per gli Affari di Sicilia, per veder rifondato il debito, dovette scrivere all’Intendente di Bari, il quale a sua volta si rivolse al Sindaco di Molfetta¹²⁰.

Altri esempi delle ricadute del maltempo sui proventi della pesca si possono rintracciare nelle suppliche che nell’ultima fase del regno borbonico venivano rivolte da questi pescatori alle istituzioni con cadenza quasi annuale. Nel 1847 sei «padroni di paranzelli da pesca delle marine di Trani e Molfetta» (fra i quali

¹¹⁷ G. B. BRONZINI, *La cultura del mare tra passato e presente*, in C. D. FONSECA (a cura di) *La Puglia e il mare*, Mondadori Electa, Milano 1984, p. 93.

¹¹⁸ *Supplica di Giovanni Stola di Molfetta al Re, girata dal Ministro degli Interni all’Intendente di Bari*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 34, 24 luglio 1847.

¹¹⁹ Cfr. B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 474.

¹²⁰ *Il Ministro per gli Affari di Sicilia al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 33, 13 gennaio 1853.

un Antonio Salvemini) chiedevano la «proroga di 20 giorni al termine della pesca ... poiché l'incostanza de' tempi [era] stata pessima con continue procelle ... [e] aveva obbligato i supplicanti a dimorare in porto senza poter pescare e soffrire di altre spese per loro vitto giornaliero e degli equipaggi»¹²¹. Nel 1853 altri pescatori di paranze pugliesi similmente chiedevano la «continuazione per sole altre quattro settimane alla pesca ... non avendo potuto i medesimi pescare da quasi due mesi per essere il mare adirato»¹²². Nel 1857 Mauro Salvemini, procuratore dei pescatori, «pei cattivi tempi di mare» scongiurava il Ministro per «una dilazione fino a Pasqua»¹²³. Stesso identico copione si ripeté nel 1858, nel 1859 e nel 1860¹²⁴. Escludendo un'ondata di maltempo anomala e imprevedibile durata tanti anni consecutivi, viene spontaneo cercare altre ragioni a queste richieste. Da un lato essa poteva essere una strategia volutamente messa in campo dai molfettesi, considerate anche le parole del D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia che nel 1857 aveva evidenziato il «troppo magnificare da' detti padroni la miseria per non essere la loro nota condizione tanto da deplorarsi»¹²⁵; d'altro canto, a detta degli stessi pescatori supplicanti, la proroga che chiedevano avrebbe dovuto avere il principale scopo di rifondere i debiti contratti con i capiparanza napoletani.

... Le obbligazioni ... contratte con i ricevitori del pesce in Napoli, furono da 3 novembre a Pasqua di Resurrezione, avendo i medesimi per tal pescagione ricevute delle somme per anticipazione di prestiti. (...) Essendo prossimo il termine di tal pescagione e non potendo soddisfare le prime obbligazioni alle anticipate prestazioni, e molto meno delle altre somme per vitto giornaliero di essi ... veggonsi nella dura posizione di veder di rimanere pignorati i loro legni verso i creditori e avverrebbe la loro ruina¹²⁶.

¹²¹ *Supplica di padroni di paranzelli di Trani e Molfetta al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 15, 10 marzo 1847.

¹²² *Supplica di pescatori di paranze pugliesi al Re*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 21, 30 marzo 1853.

¹²³ *Supplica di Mauro Salvemini al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 22, 22 marzo 1857.

¹²⁴ *Ivi*.

¹²⁵ *Ivi*, 22 febbraio 1858.

¹²⁶ A.S.N. MAC, B. 290 f. 15, 10 marzo 1847. Nel 1853 lo scopo era «ritrovarsi in parte ... dai non pochi debiti contratti nell'Isola di Procida» (A.S.N. MAC, B. 290 f. 21); nel 1857 il pescatore Giuseppe Lettini sosteneva di essere «rimasto indebito pei cattivi tempi»; nel 1858 si parlava di «rimettere le infelici ciurme de' debiti contratti nel tempo della inoperosità»; gli stessi motivi furono adottati nel 1859 e nel 1860 (A.S.N. MAC, B. 290 f. 22).

In definitiva, sembrerebbe che nonostante la flotta peschereccia molfetese fosse più organizzata e separata dagli altri settori produttivi, questo non l'abbia salvata dalla spirale di prestiti ad usura che già da un secolo dominava l'economia della pesca sulle coste campane. Tutto questo non deve essere considerato isolatamente dai limiti ambientali che costituivano di certo un confine invalicabile, non potendo ovviamente l'uomo fare in modo che la natura segua il ritmo delle trasformazioni sociali; se è vero che Molfetta mantenne il primato nella provincia di Bari in questo settore, riuscendo a cavalcare anche la successiva trasformazione tecnologica – ovvero quella del vapore e del motopeschereccio –, i segnali di crisi sono già ravvisabili in quest'epoca in cui, secondo Salvemini, «il tetto della produzione ittica globale ottenibile con l'organizzazione della gaetana è stato raggiunto da un pezzo»¹²⁷.

3.3.2. Barlettani nel Golfo di Taranto

«È veramente annosa la quistione degli abusi in ogni tempo commessi dalle Barche paranze ne' Mari riservati di Taranto, i quali non mai si è venuto a capo di reprimere»¹²⁸. Con queste parole, nel 1859, si apriva il resoconto del *controloro* dei dazi diretti in Terra d'Otranto al suo diretto superiore – direttore dei dazi diretti, del demanio, rami e dritti diversi nella stessa provincia – che gli aveva chiesto ragguagli sulla contesa a suon di suppliche, in corso almeno dall'inizio del secolo, tra i pescatori delle paranze barlettane e i tarantini. Nel presente paragrafo si cercherà di delineare l'evoluzione storica di questa contesa, la cui attestazione più antica risale agli anni Ottanta del XVIII secolo, e delle risposte con le quali il governo napoletano cercò di dirimerla.

Il 3 dicembre 1787, il Supremo Consiglio delle Finanze inoltrò alla Segreteria di Guerra una lettera del Preside di Lecce con la quale quest'ultimo chiedeva se fosse o meno il caso di proseguire la causa «circa la pesca fatta da dieci paranze nel Mare Jonio, o sia spiaggia di Taranto»¹²⁹. Nessuna informazione è data in questo documento sull'origine di tali barche. È la

¹²⁷ B. SALVEMINI, *Comunità «separate»...* cit., p. 456.

¹²⁸ *Il direttore dei dazi diretti e del demanio di Terra d'Otranto al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico (CADP), B. 2098 f. 2601, 22 luglio 1859.

¹²⁹ *Il Supremo Consiglio al Segretario di Guerra John Acton*, A.S.N. MF, B. 986, 3 dicembre 1787.

testimonianza del conte di Stolberg, ospite dell'Arcivescovo di Taranto nel 1792, che ci informa per la prima volta sulla loro provenienza.

Il Mar piccolo è battuto solo dai Tarantini e dai contadini della costa mentre i pescatori forestieri, alcuni provenienti addirittura da Bari, dovendo prima doppiare tutta la penisola, preferiscono il Golfo di Taranto. I Tarantini si lamentano del fatto che essi rovinino loro la pesca, giacché, usando reti a maglie strette, pescano milioni di pesci prima ancora che essi abbiano raggiunto il loro sviluppo completo¹³⁰.

Diversi indizi fanno supporre che questa fosse tra le primissime apparizioni di paranze nel Golfo di Taranto: innanzitutto, l'assenza di leggi specifiche volte a regolare (o impedire) questo tipo di pesca in quelle acque, nelle quali invece – come a breve si dirà¹³¹ – molte tecniche alieutiche erano rigidamente regolamentate già da diversi secoli.

Un secondo indizio è che la cronologia ipotizzata risulterebbe del tutto compatibile con quella supposta per l'adozione della pesca a coppia da parte dei marinai di Terra di Bari¹³² che, come vedremo, sembrano essere i principali (se non gli unici) paranzieri in questi mari.

Esplicita conferma deriva, infine, dalla relazione di tre pescatori tarantini, nominati periti dal Tribunale di prima istanza di Lecce nell'ambito di una causa civile (di cui a breve si avrà modo di parlare)¹³³. Nella loro perizia, datata 1823, si legge che era «purtroppo notorio e pubblico che le suddette barche paranze [fossero] circa trenta in quarant'anni che ven[issero] in questi mari a pescare». Essi, inoltre, ne individuavano la provenienza, parlando di «paranze barlettane, tranesi, e di altri luoghi dell'Adriatico [che] per sette in otto mesi dell'anno vengono a pescare ne' mari di Taranto»¹³⁴.

Prima di andare oltre è necessario anticipare qualche notizia sulle peculiarità della pesca a Taranto, alla quale sarà dedicato il prossimo capitolo. La pesca in questa città, così come quella in molte acque interne (fiumi o laghi), era riservata; era cioè un bene demaniale di proprietà dello stato¹³⁵. Ogni sei anni, la Corona cedeva in appalto il diritto di esazione del tributo sulle pesche

¹³⁰ F. L. STOLBERG, *Reise in Deutschland...* cit., p. 304.

¹³¹ Cfr. *infra*, p. 158.

¹³² Cfr. *supra*, p. 80.

¹³³ Cfr. *infra*, pp. 127-128.

¹³⁴ *Perizia di Cataldo Pavone, Giuseppe Nicola Fago e Francesco d'Andria, marinari e pescatori di Taranto*, A.S.L. Tribunale Civile – Perizie (TCP), B. 5 f. 619, 21 novembre 1823.

¹³⁵ Cfr. *supra*, p. 80.

effettuate nel Mar Piccolo – lo specchio d’acqua ad Est dell’isola sulla quale sorge il centro storico – e nel Mar Grande – tra la costa occidentale e le isole Cheradi¹³⁶. Una situazione, per questo aspetto, molto simile a quella di altre città costiere, nelle quali però tale tributo era solitamente un introito cittadino; a Taranto, invece, l’università incamerava solo i proventi del dazio sull’esportazione del pesce¹³⁷. Un dazio, quest’ultimo, che non si rinviene in altri centri, nei quali l’esportazione del pesce era limitata al massimo dall’obbligo di vendere una certa parte di pescato nella stessa città¹³⁸. Tale peculiarità era dovuta sicuramente alla grande richiesta di pesce e conserve ittiche provenienti da Taranto, attestata già dal XVI secolo e a sua volta favorita dalla presenza di ben due saline nel territorio tarantino, a breve distanza dal centro abitato¹³⁹.

Analogamente a quanto già visto in molte aree di pesca “protette” del Mediterraneo¹⁴⁰, anche Taranto aveva un particolareggiato regolamento volto a preservare i delicati equilibri ecosistemici dei suoi mari.

¹³⁶ Cfr. G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto. Con quella dei suoi due mari; delle sue pesche; del suo territorio; de’ suoi prodotti marittimi e terrestri; de’ rottami delle sue antichità; e colla serie de’ suoi uomini illustri*, Angelo Trani, Napoli 1811, pp. 43-45 e 74-75. Cfr. anche fig. 5, p. 149.

¹³⁷ *Ivi*, p. 17.

¹³⁸ Si è già accennato alla graduale abolizione, tra gli ultimi anni del Settecento e i primi dell’Ottocento, del cosiddetto sistema dei terzi: cfr. *supra*, p. 45 e A. CLEMENTE, *Il mestiere dell’incertezza...* cit., p. 55. Interessante, a tal proposito, la relazione del Sindaco e dei Decurioni di Manfredonia del 1815 sull’abolizione di tale sistema, ordinata dall’Intendente di Capitanata. Essa potrebbe essere intesa come una difesa della biodiversità *ante litteram*, in quanto non attaccava il provvedimento *tout court*, ma soltanto la sua pretesa ecumenicità, dal momento che Manfredonia era descritta come una cittadina circondata da un territorio avaro e nella quale il pesce costituiva il principale alimento (A.S.N. MI, B. 542 f. 31); cfr. *infra*, appendice, p. 252. Altri esempi provengono dalle risposte dei sindaci all’inchiesta del 1815: quello di Barletta si lamentava che «i pescatori sarebbero costretti ... a portare il pesce nel comune in cui vivono per venderne il surplus ai vaticali, ma lo vendono in luoghi diversi causando la scarsezza di pesce a Barletta»; pare, invece, che la consuetudine fosse ancora rispettata a Bisceglie e a Giovinazzo (A.S.B. MAIC, B. 27 f. 59).

¹³⁹ Cfr. *Salina* e *Salinella* in fig. 5, p. 149. La salatura a secco o la salamoia erano probabilmente gli unici metodi di conservazione utilizzati per il pesce, dato che le prime testimonianze dell’utilizzo della neve a questo scopo risalgono al XVIII secolo (cfr. M. L. DE NICOLÒ, *Microcosmi mediterranei...* cit., pp. 235-245). Per maggiori notizie sui prodotti esportati, cfr. *infra*, p. 160.

¹⁴⁰ Cfr. *supra*, pp. 29-31.

I paranzieri di Terra di Bari

Sono ben vero i pescatori di Taranto costretti a usare gli ordegni nelle forme, e qualità prescritti nel così detto Libro Rosso, a seconda delle diverse epoche, e stagioni per le pesche: ordegni, quali dalla esperienza e pratica di antichi tempi in cui il Libro Rosso fù scritto, sono determinati appunto nel fine di rispettar la fetazione de' pesci, e lo incremento, e crescita de' medesimi fino al punto di perfezione da farne cibo¹⁴¹.

Sebbene «il termine libro rosso st[ia] principalmente a indicare le raccolte di privilegi e grazie che le Università erano costrette a procacciarsi»¹⁴², in questo caso il riferimento è al cosiddetto Libro Rosso della Regia Dogana di Taranto, nel quale furono raccolti gli statuti utili alla corretta esazione dei tributi. Questa città è infatti peculiare anche sotto questo profilo: due sono i manoscritti tramandati dalla tradizione col nome di Libro Rosso. Il primo, di cui si tratta nel presente lavoro, è un *corpus* di privilegi feudali del Principe di Taranto, poi ereditati direttamente dalla Corona di Napoli nel 1463 e incrementato nei secoli da varie leggi e stabilimenti della Sommaria; il secondo, invece, contiene i privilegi dell'Università e dei cittadini di Taranto concessi dai principi tarantini e poi dai sovrani napoletani¹⁴³.

Su questi meccanismi torneremo più dettagliatamente nel prossimo capitolo¹⁴⁴. Quanto detto finora è sufficiente a comprendere il motivo alla base dei ripetuti conflitti che spesso opposero gli affittatori dei mari ed i pescatori di Taranto, sottoposti alle rigide regole del Libro Rosso, alle paranze provenienti dall'Adriatico. Esempio a tal proposito è la relazione del Sindaco della città, che l'Intendente di Terra d'Otranto inoltrò al Ministro degli Interni nel gennaio 1812.

Il Sindaco di Taranto mi ha presentato le sue doglianze per gli abusi che si permettono le paranze pescando in quel cratere, malgrado la proibizione che vi

¹⁴¹ *Il direttore dei dazi diretti e del demanio di Terra d'Otranto al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. CADP, B. 2098 f. 2601, 22 luglio 1859. Si è già accennato al Libro Rosso di Taranto, del quale fu richiesta una copia dal Real Istituto d'Incoraggiamento ai fini della redazione di una nuova legge sulla pesca: cfr. *supra*, p. 67.

¹⁴² G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni del Principe di Taranto*, in M. PAONE (a cura di) *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Congedo, Galatina 1973, p. 19.

¹⁴³ I due manoscritti si distinguono abitualmente in Codice Acclaviano e Codice Architano, dai nomi del liceo classico Archita di Taranto, nella cui biblioteca è conservato il manoscritto che raccoglie i privilegi cittadini, e della Biblioteca Civica "P. Acclavio" della stessa città (B.C.T.), che conserva la raccolta di statuti doganali. Per un approfondimento su questo tema, cfr. S. VINCI, *Note storiografiche sul Libro Rosso di Taranto*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», V, Cacucci, Bari 2012, pp. 709-724.

¹⁴⁴ Cfr. *infra*, pp. 158ss.

esiste. Mi ha reclamato quindi i danni che ne risultano alla popolazione, all'affittatore de' dazi comunali imposti sull'esitura del pesce, e de' frutti di mare, ed al Regio Demanio cui appartiene la proprietà del Mar Piccolo, e del Grande messo nel recinto del porto. Ha reclamato perciò l'osservanza degli antichi stabilimenti proibitivi di un metodo così pernicioso di pescare nel mare di Taranto. Io ho l'onore di fare presente a V.E. che l'abuso delle paranze se in altri luoghi è dannoso nel Golfo di Taranto è oltremodo distruttivo della pesca di quel mare che non altrimenti è singolare, e profiquo che se l'affluenza de' piccoli pesci che nati nel Mar Grande ed alle foci de' piccoli fiumi che immettono nel medesimo, si introducono nel Mar Piccolo, dove a l'eccellente qualità dell'alimento che vi trovano si fan grandi, ed ingrassano. Le paranze radendo il mare, e prendendo nelle loro reti quanto incontrano, privano il Mar Piccolo della entrata periodica de' pesci, la di cui pesca forma il sostentamento di una metà della popolazione addetta a questo mestiere, produce al Comune un rendita considerabile col dazio della estrazione, e ne' molteplici affitti della così detta Dogana del Pesce, del Fosso del Citrello e di altri luoghi, assicura al Regio Demanio una rendita di dodici a quindici mila ducati annui.

Gli antichi regolamenti esistenti nella Regia Dogana di Taranto, e mantenuti in osservanza stabiliscono i tempi delle pesche, la qualità delle reti, ed il modo di usarne, appunto perché non rimanesse in alcuna parte pregiudicata la moltiplicazione del pesce. Quindi si è sempre vietato alle paranze di Bari di fermarsi nel Golfo di Taranto, e negli anni passati fu prescritto al già Tribunale dell'Ammiragliato di rinnovare le proibizioni in proposito. Nel mio passaggio a Taranto io ho comunicato a quel sottointendente le disposizioni perché le paranze baresi che arrivate colà col carico di sale si erano fermate a pescare nella imboccatura del porto, fussero escluse dal detto punto fino alla foce del Bradano¹⁴⁵.

Questa relazione, nonostante faccia riferimento sia a barlettani che a tranesi, pone l'accento sul trasporto del sale e quindi sembra riferirsi principalmente ai primi: abbiamo già citato, infatti, una dichiarazione degli stessi pescatori barlettani nella quale scrivevano di fermarsi in queste acque dopo avervi trasportato il sale¹⁴⁶; inoltre, stando all'analisi dei catasti onciari effettuata da Salvemini, solo a Barletta risultavano registrate «imbarcazioni per il trasbordo del sale»¹⁴⁷.

Altre due sono le informazioni interessanti fornite da questo documento: in primo luogo, il riferimento ad un divieto di pesca rivolto alle paranze in passato

¹⁴⁵ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, I inv. B. 2266 f. 1, 12 gennaio 1812

¹⁴⁶ Cfr. *supra*, pp. 83-84.

¹⁴⁷ Cfr. *supra*, p. 81.

e ad un sollecito inviato al Tribunale dell'Ammiragliato affinché lo richiamasse in vigore; in secondo luogo, la notizia che a partire proprio dal 1812 sia stato esplicitamente proibito alle paranze di pescare fino alla foce del Bradano.

In realtà, non era mai esistito alcun divieto esplicito «alle paranze di Bari di fermarsi nel Golfo di Taranto» prima del 1825¹⁴⁸. Il termine “paranza”, infatti, non compare mai nel Libro Rosso, neanche nelle sue appendici settecentesche. Il provvedimento al quale il Sindaco di Taranto fa riferimento è probabilmente lo stesso citato dall'Intendenza di Lecce nel 1818, cioè un dispaccio del 22 giugno 1729¹⁴⁹. Infatti, nonostante nel 1816 fosse stato emanato un Reale Rescritto col quale si era «prescritta l'osservanza del Libro Rosso»¹⁵⁰, nel 1818 gli abusi delle paranze erano ancora vivissimi e l'Intendente ne incolpava proprio il dispaccio del 1729: esso, «restringendosi al semplice divieto», non era stato fino a quel momento efficace e pertanto necessitava di «pene afflittive di corpo, provocandosi all'uopo le Sovrane determinazioni»¹⁵¹. Da una copia di questo provvedimento, inviata dall'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni nel dicembre 1838, possiamo facilmente accorgerci che in esso non solo non si prevedesse alcuna pena, ma che non si parlasse affatto di paranze!

Magnifici Ufficiali della regia Dogana di Taranto (...). Avanti lo Spettabile Signor Delegato D. Francesco Ventura Delegato dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia compariscono i Governatori del detto Arrendamento, e dicono, come avendo con loro Istanza rappresentato ad esso spettabile Signor Reggente Delegato

¹⁴⁸ Cfr. *infra*, p. 134.

¹⁴⁹ *L'Intendente di Lecce al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 35, 28 maggio 1818.

¹⁵⁰ *Il D.G. di Acque e Foreste al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 35, 1 agosto 1858. Una copia del Libro Rosso conservata presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, risulta accompagnata dalla seguente lettera del Sotto Ispettore di Acque e Foreste di Terra d'Otranto al Guardia Generale dei Mari di Taranto (cfr. *infra*, p. 180), datata 2 novembre 1816: «S.M. ... ad oggetto di conservare sempre intatto quel ramo d'industria nazionale, ha determinato che sotto la vigilanza degli Agenti Forestali siano per ora confermati e richiamati nel loro pieno vigore i regolamenti e le leggi registrate nel cennato Libro Rosso, gli Statuti dell'abolita Regia Camera della Summaria del 1543, nonché gli ordini posteriormente dalla medesima dati; le disposizioni dei Regnanti predecessori sino ai tempi del Suo Augusto Genitore Carlo III, e finalmente gli ordini emessi, sotto la felice epoca del Governo della prefata M.S. sino al 1795, dal Supremo Consiglio delle Reali Finanze, siano confermati e richiamati per intero nella loro più esatta osservanza e sotto la vigilanza di quest'Amministrazione» (in G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni...* cit., p. 17).

¹⁵¹ *L'Intendente di Lecce al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 35, 28 Maggio 1818.

il grave danno, che avveniva alla Pesca di Taranto, corpo annesso all'Arrendamento, colle Nasche, si servì commetterne una relazione al Regio Governatore di detta Città da farseli, intesi quei Ufficiali, e l'Affittatore, che ritrovandosi avere pregiudiziale l'avesse proibito. In esecuzione del qual ordine ha il detto Regio Governatore riferito, che avendo appurato, *servatis servandis*, che le dette Nasche cagionano molto pregiudizio colla loro maniera di pescare al feto dei pesci, che dal Mar Grande deve entrare al Piccolo l'ha proibito. Ricorrono perciò dal detto Spettabile Sig. Reggente Delegato, e fanno Istanza ordinarsi che con effetto rimanga, e sia proibita la detta Pesca delle Nasche, come quella che sommo pregiudizio rechi al detto Corpo della pesca. E così dicono, e fanno Istanza; (...). E propostosi il tutto all'infrascritto Spettabile Sig. Reggente Delegato, è stato per Sua Signoria provisto, ed ordinato, siccome colla presente si provvede, e vi dicemo, ed ordiniamo, che con effetto debbiate proibire il pescare nelli detti Mari Grande, e Piccolo di cotesta Città di Taranto, Corpo annesso a questo Arrendamento, colle Nasche e così dobbiate far continuare *in futurum*. E nel caso si trovasse pescando colle suddette Nasche, dobbiate con effetto far desistere dalla Pesca suddetta, acciò non venghi pregiudicato l'interesse di questo Arrendamento, e così eseguirete...¹⁵²

Nel 1825, nel redigere il testo del provvedimento che per la prima volta regolò i rapporti tra paranze e tarantini¹⁵³, la Consulta Generale del regno si era basata proprio sul provvedimento del 1729. Nel verbale della seduta si legge:

la pesca delle Nasche eseguivasi con un ordigno trascinato d'un lato da una sola barca, e quella colle Barche Paranze si pratica con due barche, le quali a determinata distanza l'una dall'altra trascinano tra di loro alla vela una grandissima rete, che s'immerge molto nel fondo del mare¹⁵⁴.

L'assemblea, dunque, considerava le nasche al pari delle tartane o comunque come barche per la pesca "alla francese"¹⁵⁵; tale spiegazione era stata conferita dal Guardia Generale di Acqua e Foreste di Taranto.

La maggiore difficoltà incontrata nel tentativo di confermare o smentire questa tesi è derivata dalla totale assenza di barche denominate in questo modo, sia a Taranto che in altri luoghi, in qualunque epoca. L'unica eccezione è rappresentata dal commento settecentesco di Cataldanton Atenisio Carducci al poema *Delicae Tarentinae* di Tommaso Niccolò d'Aquino, risalente alla fine

¹⁵² *Copia conforme del provvedimento emanato in Napoli il 22 giugno 1729*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 14.

¹⁵³ Cfr. *infra*, p. 134.

¹⁵⁴ *Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 11 febbraio 1825.

¹⁵⁵ Cfr. *supra*, pp. 33ss e fig. 3, p. 45.

del secolo precedente: qui, tuttavia, non v'è nulla che faccia pensare che si tratti di uno strascico a vela, ovvero di pesca alla francese.

La Sagena, o sia *Sciabica*, si tira a lido da' Nostri con lunghissimi vincigli ritorti, detti *Zoche*, le quali son di 20 passi l'una, e se ne gittano tante, quanto vogliono distenderla a lungo; e dansi la voce reciprocamente dalle opposte barche per saperne il numero, acciò quadrassero bene la rete (...). Una compagnia di tali barche da Sciabica diconsi tra noi *Nasche*, e *Nascaruli* i marinai¹⁵⁶.

Da queste parole si deduce innanzitutto che il provvedimento del 1729 fosse risultato inefficace: nel 1771, infatti, Carducci non accennava affatto alla clandestinità di quest'attività che veniva, al contrario, presentata come una delle pesche abituali. Egli definisce "nasche" le compagnie di barche dedite alla pesca con la sciabica che, come si è detto, consiste nello strascico da terra¹⁵⁷. Sfolgiando il Libro Rosso, si può facilmente notare che questa tecnica, sebbene rigidamente regolamentata, era praticata a Taranto sin dal quindicesimo secolo. Essa, infatti, è presente sia nel nucleo originario del Libro Rosso, costituito dall'inventario dei beni del Principe di Taranto, sia nel suo ultimo capitolo, ovvero quello aggiunto nel 1793 e che va sotto il nome di *Istruzioni del Codronchi*.

Item in dicto mari parvo est quedam piscaria quae vocatur sciabica, et dicta piscaria solet fieri infra mensem Januarii per totam medietatem Februarii cuiuslibet anni, et fit in dicto mari a muricello parte Braccilli, et durat usque ad directum arcus domorum haeredum quondam Caroli Boniurni, et piscatore tenentur ipsi curiae solvere quartam partem omnium piscium ibidem captorum licet aliquando gabelloti seu credenzerii dant licentiam ipsis piscatoribus ad piscandum cum dicta sciabica intus in defensa chiomae usque ad locum doganae et quando piscant in dicta defensa solvunt ipsi Curiae tertiam partem omnium piscium ibidem captorum¹⁵⁸.

¹⁵⁶ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine Libri IV. Opera postuma di Tommaso Niccolò d'Aquino*, Napoli 1771, pp. 287-288.

¹⁵⁷ Cfr. *supra*, p. 28 e fig. 1, p. 43.

¹⁵⁸ Art. 17 del *De piscaria tractatus primus*, rubrica contenuta nel nucleo originario del Libro Rosso della Dogana e risalente almeno al XV secolo, giacché presentato come inventario dei beni del Principe di Taranto, Giovanni Antonio Del Balzo Orsini (1386-1463). L'incipit del Codice Acclaviano recita infatti: «Inventarium rerum et bonorum stabilium, quae principalis curia illustris et serenissimi principis domini Johannis Antonij de Baucio de Ursinis Tarenti principis...» (B.C.T. MS/24, c. 1r) . Cfr. *infra*, p. 158 e G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni...* cit., pp. 5-57.

La pesca delle sciabiche nel Mare Piccolo sebbene sia stato solito cominciarsi per lo addietro dai 17 Settembre, e continuare a tutto Dicembre di ciaschedun anno, pure avendo l'esperienza fatto conoscere, che cominciandosi da un giorno prima delle 4 tempora di Settembre¹⁵⁹ non reca danno alcuno alla pesca del Mar Piccolo, anzi apporta utile e vantaggio al Conduttore, e per esso alla Regia Corte, si permette da un giorno prima delle quattro tempora di Settembre, ma continuamente dovrà il Guardiano visitare le reti, con le quali si fa la detta pesca, ed avvertire che l'occhio di ciascheduna rete sia di tanta larghezza che non oltrepassi il numero di 40 occhi per ogni misura di un braccio, lungo un palmo e tre quarti, essendo questa la misura solita delle maestre che lavorano le reti; che l'altezza di ciascuna rete non oltrepassi le 13 braccia della misura di un palmo e tre quarti; oltre la paterea, che non dovrà oltrepassare la misura di quattro braccia della solita estensione; e che la lunghezza di ciascheduna rete sia limitata di cinque tocchi, ognuno di undici passi ed ogni passo di sette palmi; cosicché l'intera non oltrepassi li 55 passi, potendosi alla detta lunghezza di rete permettere, che si aggiungano altre quattro reti dette volgarmente Spedoni, ognuna delle quali non oltrepassi la lunghezza di palmi dieci, con che però le zoche, o siano corde di giunchi, che si attacchino alla rete della Sciabica siano di limitata lunghezza tra li 12 in 13 passi l'una, né si permette che nella prima settimana della licenza delle Sciabiche si usino più di otto zoche per parte, le quali si potranno accrescere da settimana in settimana dopo la licenza con una sola altra zoca, fino a che non giungano le zoche al numero di 15 per parte. Non si permettono in ogni anno, e ne' tempi delle licenze più di due Sciabiche al giorno, le quali per le prime quattro settimane, potranno fare la pesca solo per tutta la notte, dal tramontar del sole fino alla nascita del sole istesso; indi dopo le quattro settimane potranno pescar di giorno, ma non di notte¹⁶⁰.

L'ipotesi più ragionevole a questo punto sembra essere che i tarantini, ben consci della nocività dello strascico, anche non a vela, abbiano cercato di limitarne la pratica: questa tecnica, infatti, inizialmente relegata ai mesi di gennaio e febbraio, aveva nei secoli occupato periodi più lunghi e contemplato

¹⁵⁹ *Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1854*, p. XXX: «Gregorio VII stabilì il digiuno per ciascuna stagione, detto però delle *quatuor tempora*, fissando quello della primavera nella prima settimana di quaresima; e così man mano gli altri per le tre stagioni successive, nella settimana di Pentecoste, dopo l'Esaltazione della Croce, e nella terza settimana dell'Avvento». Cfr. C. GINZBURG, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento* (1965), Einaudi, Torino 2002, p. 4 nota 3.

¹⁶⁰ Art. 6 delle Istruzioni del Codronchi, in *Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400 sulla pesca dei mari di Taranto, ed istruzioni dette del Codronchi del 1743*, Latronico, Taranto 1877, pp. 38-39. Dette istruzioni, come si avrà modo di spiegare nel prossimo capitolo (cfr. *infra*, p. 172), risalgono in realtà al 1793: l'errore nel titolo dell'edizione a stampa è da attribuire all'anonimo curatore. Cfr. L. DOROTEA, *Sommario storico...* cit., Appendice, pp. XVI-XXII.

reti più grandi e più fitte. In questa prospettiva trovano un senso anche i dettagli, a prima vista eccessivamente minuziosi, presenti nelle istruzioni del 1793: essi erano giustificati dalla potenziale dannosità di questa tecnica che si era tentato, senza risultati, di proibire del tutto nel 1729.

Unendo le informazioni contenute nelle istruzioni del 1793 a quelle fornite da Carducci nel 1771, è possibile ipotizzare anche quale fosse l'effettivo lavoro dei «nascaruli». Considerando che un palmo napoletano corrisponde a circa 26,45 cm¹⁶¹ e che le corde per tirare sulla spiaggia le reti dovevano essere di 12-13 passi l'una («ogni passo di sette palmi») per un massimo di otto corde per lato, ne risulta che la sciabica, prima di essere tirata, dovesse essere depositata sul fondo del mare a circa 177 metri di distanza dalla spiaggia. Tale distanza aumentava di poco più di 22 metri a settimana fino a raggiungere la distanza massima di 333 metri circa (15 corde). Le nasche, ovvero le compagnie di nascaruli, avevano il compito di distendere le corde in mare preoccupandosi di procedere in modo coordinato, affinché l'apertura della rete fosse parallela alla spiaggia («dansi la voce reciprocamente dalle opposte barche per saperne il numero [delle corde], acciò quadrassero bene la rete»¹⁶²).

Senza alcun fondamento risulta, dunque, la deduzione del compilatore locale dell'inchiesta sulla pesca in Italia del 1872, il quale riteneva che la tradizione avesse finito col confondere le *nasche* con le *nasse*¹⁶³. Costui, commentando il regolamento provinciale per la pesca nei mari di Taranto del 1869¹⁶⁴, in cui si regolava l'uso delle nasse, riteneva «chiaro che ... colla voce Nassa ... non si accenna[sse] all'ordigno generalmente conosciuto con questo nome, ma che la voce medesima derivata da quella di Nasca registrata in altri

¹⁶¹ V. DE ROSA, *Tavole di ragguaglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale*, in «Quaderni della Gazzetta di Gaeta», 14, Di Bernardo, Cassino 1977.

¹⁶² Cfr. *supra*, p. 123 nota 156. Cfr. anche figg. 6 e 7, p. 151.

¹⁶³ Secondo P. PARENZAN, *Puglia Marittima...* cit., p. 239, le nasse sono «trappole di varia forma ma generalmente a cono tronco e a campana, fatte di vimini o di rete metallica, con l'estremità stretta aperta e munita di un coperchietto, per consentire la raccolta degli animali catturati, e l'estremità larga a imbuto costruito in modo da facilitare l'ingresso ai pesci e ai crostacei, ostacolandone l'uscita». A Taranto ne è attestato l'uso sin dal III sec. a.C.: il poeta Leonida da Taranto, nell'epigramma tramandato in *Antologia Palatina*, VII, 295, parla di un «vecchissimo Theris che viveva / della facile pesca con le nasse [$\langle\kappa\acute{\upsilon}\rho\tau\omicron\varsigma\rangle$]» (in C. D. FONSECA, *Il sogno di Ulisse*, in Id., *La Puglia e il Mare...* cit., p. 341). Cfr. anche S. LA SORSA, *Folklore marinaro di Puglia...* cit., p. 24. Cfr. fig. 8, p. 151.

¹⁶⁴ Cfr. *infra*, p. 182.

documenti più antichi indica[sse] una specie di barca con rete a strascico»¹⁶⁵. Affermazione, in realtà, smentibile sin da subito in virtù dell'impossibilità di coniugare l'uso di un'esca con una rete a strascico.

Questo lungo *excursuus* ha avuto lo scopo di chiarire quanto la situazione nel Golfo di Taranto dovesse essere confusa prima del 1825, permettendo, di fatto, alle paranze di pescare liberamente in quelle acque, purché – dal 1812 in poi – al di là della foce del Bradano¹⁶⁶.

Un esempio concreto delle conseguenze di questa situazione è la vicenda iniziata il 21 febbraio 1819, quando sedici paranze entrate nel porto di Taranto furono trovate in possesso di reti a maglia strettissima a causa delle quali

furono soggettate a sequestro le barche e gli attrezzi e venne istituito giudizio innanzi a quel Regio Giudice di Circondario. Contro di tali procedure hanno reclamato gl'interessati, sostenendo di non essere in contravvenzione di pesca, che per una tempesta furono ivi spinti, avendo essi pescato nei mari di Calabria Citeriore giusta il solito e che riguardo alle reti, avevano sempre fatto uso delle stesse¹⁶⁷.

I pescatori furono assolti «da quella Gran Corte ... con decisione di 5 aprile in grado di appello»¹⁶⁸ per la «dubbezza della reità» dovuta alla disposizione del 19 novembre 1817, con la quale, proibendo la pesca delle paranze «ma ne' mari di Napoli¹⁶⁹ ... pare[va] che si avesse voluto da V.M. restringere il valore della prammatica 19 *De Nautis et Portubus*» al solo golfo della capitale¹⁷⁰.

Questa situazione danneggiava, almeno nell'immediato, i soli appaltatori del dazio, mentre il fisco regio sembrava semmai destinato a pagarne le conseguenze nel lungo periodo, tramite l'eventuale perdita di valore dello stesso appalto.

¹⁶⁵ A. TARGIONI TOZZETTI, *La pesca in Italia...* cit., vol. 1, II, p. 64.

¹⁶⁶ Cfr. *supra*, p. 120.

¹⁶⁷ *Il Ministro degli Interni al Re*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 39, 20 marzo 1819.

¹⁶⁸ *Il Ministro di Grazia e Giustizia al Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 39, 5 aprile 1819.

¹⁶⁹ Cfr. *supra*, p. 100.

¹⁷⁰ *Il Ministro degli Interni al Re*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 39, 20 marzo 1819. Probabile, tuttavia, che un ruolo possa aver avuto anche la pressione esercitata direttamente sul sovrano dal D.G. di Acque e Foreste, il quale aveva fatto presente, con l'esplicita intenzione di suscitare il paternalismo regio, che il sequestro avrebbe spinto alla miseria le 133 famiglie dei pescatori.

Un'altra vicenda giudiziaria, iniziata nel 1819 e conclusasi nel 1824, sanzionò però l'inizio di un periodo di maggior attenzione da parte degli organi centrali verso i mari di Taranto.

L'affittuario dei mari per il sessennio 1818-1824 – Giuseppe Galizia – intentò una causa contro l'Amministrazione del Pubblico Demanio, chiedendo, a fronte di un canone di locazione di 7300 ducati annui¹⁷¹, un risarcimento di 2000 ducati più interessi per i danni subiti a causa dell'«abusiva pesca delle paranze ... e per la mancanza del mare salvo»¹⁷². Con quest'ultima espressione si indicava un «periodo di riposo biologico»¹⁷³, imposto per contratto agli affittuari, durante il quale erano proibite nel Mar Piccolo le pesche più redditizie¹⁷⁴ per l'intero ultimo anno del periodo di locazione, in modo che «il novello appaltatore trovar lo [potesse] più ricco di pesci»¹⁷⁵. In questa sede, tuttavia, ci interessa maggiormente la prima delle motivazioni alla base dell'istanza, ovvero

che le barche dette paranze fin dal principio dell'affitto dell'istante stanno continuamente distruggendo tutti i feti dei pesci passando infra i limiti loro assegnati coi regolamenti sovrani, apportando con ciò danni considerevolissimi all'istante istesso giacché quel feto, che si distrugge intromettersi dovrebbe nel mar Piccolo per crescere ed ingrasciarsi, ch'è ciocché fanno tutto l'industria, e la delizia del surriferito mare, ma per i siffatti motivi, l'industria suddetta si viene a diminuire anche sul riflesso, che pescandosi in detti proibiti luoghi, si disturba la fetazione dei pesci, e si prendono i pesci, che colà si trattengono per l'oggetto indicato, in fino al feto, stando che le reti che dette barche usano sono strettissime, e ci passa appena l'acqua...¹⁷⁶

¹⁷¹ *Il D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1, 1824.

¹⁷² *Giuseppe Galizia contro Real Amministrazione del Pubblico Demanio*, A.S.L. Tribunale di prima istanza – Processi civili (TPI), B. 25 f. 687.

¹⁷³ M. ARMIERO, *La risorsa invisibile...* cit., p. 234.

¹⁷⁴ *Il Soprintendente a' Reali Interessi in Taranto al Supremo Consiglio delle Finanze*, A.S.N. Soprintendenza Generale della Real Azienda e delle Dogane (RAD), 1787, Ciura, 14 Settembre 1787: «...prattica il Putignani [affittatore dei mari] tutte dette insolenze con la lusinga di poter ascansare il pagamento dell'ultimo anno del mar salvo, nel quale essendogli proibite le pesche grandi, appena può lucrare D. 1000 contra D. 4305 di fitto».

¹⁷⁵ G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 50.

¹⁷⁶ *Dichiarazioni di Giuseppe Galizia*, A.S.L. TPI, B. 25 f. 687, 20 maggio 1820.

La linea difensiva portata avanti dall'Amministrazione di Acque e Foreste (incaricata della polizia della pesca¹⁷⁷) si basò principalmente sull'assunto che

per la pesca de' paranzelli ... non ha trascurato niuna vigilanza ... ed a tale oggetto ... ha tenute, come tutt'ora tiene le guardie, e ad altro che non sia obbligata, le quali sempre vigili ne han sorvegliato l'esecuzione; infatti a diciassette giugno 1818, queste presero in contravvenzione quattro paranzelli ancorati nel luogo detto Torre di Mare; a quattordici febbraio 1819 presero similmente in contravvenzione due paranzelli nel porto di Taranto, ed a ventidue detto mese ne presero in contravvenzione altri sedici nello stesso porto; in'oltre a ventisei febbraio 1820 furono presi in contravvenzione tre vaticali, che trasportavano pesce di paranza...¹⁷⁸

Il processo si concluse «col dover pagare l'Amministrazione ad esso Galizia la vistosa somma di D. 3000»¹⁷⁹. «Torre di Mare, cioè l'antica Metaponto»¹⁸⁰, dove furono fermati i quattro paranzelli del 1818, è al di là del Bradano, e quindi la contravvenzione per cui questi furono bloccati consistette esclusivamente nell'aver pescato in periodo proibito (giugno); tuttavia, i diciotto paranzelli colti sul fatto nel 1819 esercitavano la pesca «nel porto di Taranto», ovvero all'interno del Mar Grande. Questa testimonianza non fece di certo il gioco dell'Amministrazione perché di fatto ammetteva l'inefficacia dei controlli, che avrebbero dovuto mantenere le paranze al di là del Bradano; ad essa fecero eco, nel corso del processo, le parole di ben cinque dei dieci testimoni – tutti pescatori tarantini – chiamati dall'affittatore Giuseppe Galizia¹⁸¹ e, soprattutto, le due relazioni dei periti nominati dal tribunale, le quali aggiunsero alcune informazioni importanti a sostegno delle pretese dell'istante.

¹⁷⁷ Cfr. *supra*, p. 69 nota 61.

¹⁷⁸ *Giuseppe Galizia contro Real Amministrazione del Pubblico Demanio*, A.S.L. TPI, B. 25 f. 687.

¹⁷⁹ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 15, 5 *Giugno 1831*. Il danno erariale, però, ammontò in tutto a 4866,67 ducati: sappiamo infatti che, alla fine del sessennio di affitto, Galizia era rimasto debitore dei due terzi dell'ultima annualità (ovvero di due terzi di 7300 ducati, cioè 4866,67); nel 1826 l'Amministrazione vantava ancora un credito nei suoi confronti di 1866,67 ducati (erano dunque stati sottratti i 3000 ducati della sentenza); in quello stesso anno, «in linea di transazione approvata da S.M., si è stabilita di pagarsi al Galizia [la cifra di 1866,67 ducati] per risarcimento de' danni che pretese di aver sofferto nel periodo del suo affitto, provegnenti della pescagione delle paranze nel Mar Grande di Taranto» (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1).

¹⁸⁰ G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 100.

¹⁸¹ A.S.L. TPI, B. 25 f. 687, 27 *Maggio 1820*. Essi erano sostanzialmente d'accordo nell'affermare di aver visto in più occasioni pescare delle paranze «fino al porto di Taranto».

I paranzieri di Terra di Bari

In quasi tutto l'anno vi sono nel mar Grande, ossia Cratere di Taranto, le Barche Paranze Barlettane, Tranesi e Molfettesi ... in maniera, che da qualche anno a questa parte la pescagione, che si fa dalle barchette tarantine nel mar Grande, e in mar Piccolo è scarsissima; per la qual cosa non solamente la marineria di Taranto è caduta nell'indigenza dal scarso lucro della pesca mentre prima era comoda, ma benanche da' danni che ne risente dalle cennate Paranze, poiché le barche tarantine pescando nel mar Grande in vicinanza delle Isole di S. Paolo e S. Pietro con i consi, o siano palomisi, sciabiche, squadrare, nasse, reti di fondo, ed altri ingegni, il più delle volte questi restano rotti, e guasti dalle reti delle Paranze, che vi passano da vicino.

Infatti nell'anno 1810, come ben si ricordano, le Paranze non vennero a pescare in questi mari per sfuggire la coscrizione marittima, e tanto in quell'anno, che nell'anno susseguente la pesca fu abbondante, perché i pesci secondo il solito ebbero il tempo necessario di crescere ed ingrassarsi, dacché non fu pescato essendo piccolo¹⁸².

La perizia successiva confermava sostanzialmente quanto sostenuto nella prima, aggiungendo soltanto che l'assenza delle paranze, dovuta al tentativo di sfuggire alla coscrizione marittima, non sarebbe durata un anno ma due (1810 e 1811), durante i quali «la pesca delle barche tarantine fu ubertosa tanto in Mar Piccolo, che in Mar Grande, e in ogni giorno vi era tanta quantità di pesce che si vendeva a vil prezzo, la quale abbondanza principiò a cessare dal ritorno delle paranze suddette»¹⁸³.

Questa testimonianza sembra attendibile dal momento che, nel 1812, l'affittatore Fedele di Pace aveva anch'egli avanzato richiesta di rimborso, senza neanche mai menzionare le paranze nella sua istanza. Tale notizia deriva da una fonte indiretta, ovvero dal registro personale del Ricevitore Distrettuale di Taranto, Nicola Mastrojanni, che fu incaricato di esaminare la richiesta ed eventualmente stimarne l'importo.

Questi [gli affittatori], con loro foglio, hanno principalmente basato per cause delle loro perdite:

1. L'abuso de' Particolari ed altri nelle Pesche del Mar Piccolo, senza soggezione di Castigo.
2. La chiusura delle Porte, ed Aditi corrispondenti al Mar Piccolo, e l'impedimento delle Pesche notturne.
3. L'Ascrizioni e Coscrizioni Marittime.

¹⁸² *Perizia di Cataldantonio Mignogna, Domenico Palumbo, Pietro Trani, pescatori di Taranto*, A.S.L. TCP, B. 6 f. 635, 17 Aprile 1823.

¹⁸³ *Perizia di Cataldo Pavone, Giuseppe Nicola Fago, Francesco d'Andria*, A.S.L. TCP, B. 5 f. 619, 21 Novembre 1823.

4. Finalmente il valore ribassato della Moneta di Rame¹⁸⁴.

Come si è detto, la sentenza del 1824, sfavorevole al Demanio Pubblico, deve aver contribuito non poco ad attirare l'attenzione del governo sul vuoto legislativo in merito alla questione. Essa fece sicuramente il gioco del Sindaco e del Decurionato di Taranto, i quali avevano intrapreso, già dal 1822, un percorso che avrebbe portato agli specifici ordini sovrani nel 1825¹⁸⁵.

Nel 1819, intanto, era stata ribadita ancora una volta la validità «sino a nuova disposizione ... pe' mari di Taranto [de]gli antichi regolamenti e statuti»¹⁸⁶, cioè del Libro Rosso; questi, tuttavia, non erano più ritenuti sufficienti a tutelare quei mari, dal momento che le paranze, pur pescando all'esterno di essi (cioè nel resto dello Ionio), estirpavano il feto dei pesci che, una volta raggiunte le dimensioni ottimali, avrebbero dovuto introdursi nei mari cittadini¹⁸⁷. Fu per questo motivo che, in una relazione all'Intendente di Terra d'Otranto, i Decurioni e il Sindaco sottolinearono lo stato di povertà e di infelicità nel quale le paranze avevano spinto i pescatori tarantini, tornando a chiedere provvedimenti ufficiali per contrastare il fenomeno.

[Le paranze] in tutt'i tempi, ed a mal grado il massimo zelo delle autorità di questa Provincia per l'esecuzione de' stabilimenti ... hanno quasi sempre venuto a pescare in questa spiaggia, ne vi è stato mezzo come evitare una tal frode; mentre quando le autorità vanno per sorprenderle, si tirano in alto mare, e così si sottraggono alle di loro ricerche, per cui è necessario darsi delle provvidenze, che saranno credute giuste, onde far eseguire le cennate Sovrane disposizioni, altrimenti un tale punibile attentato non cesserà giammai, e così resteranno defraudati gl'interessi di V.M., quelli del Comune, e questa Città perderà il preggio de' pesci di Mar

¹⁸⁴ O. SANTORO (a cura di), *D. Nicola Mastrojanni e "La liquidazione de' danni per gli Affittatori de' Mari di Taranto" nel 1813*, in *Taranto e il mare. Mostra di attrezzi piscatori con documenti storici*, Taranto 1978, p. 49. Questa pubblicazione è il catalogo di una mostra organizzata dall'amministrazione comunale di Taranto nell'estate del 1978. Le notizie relative alla vicenda sono estrapolate dal citato registro personale di Nicola Mastrojanni, il cui manoscritto, esposto durante la mostra, proveniva dalla collezione privata della famiglia Giannotta.

¹⁸⁵ Cfr. *infra*, p. 134.

¹⁸⁶ N.° 1733 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1819, II, p. 394. Il provvedimento in questione era la *Legge sull'amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio*, datata 18 ottobre; l'articolo che richiamava in vigore il Libro Rosso era il n.147, ultimo del Titolo X, *Della pesca di proprietà dello Stato*.

¹⁸⁷ Cfr. *supra*, p. 120.

piccolo, suggellandosi la totale rovina della Classe de' Pescatori, ch'è la più numerosa, e priva affatto di ogni altro mezzo alla sussistenza¹⁸⁸.

Le disposizioni alle quali il Sindaco e i Decurioni si riferivano erano proprio gli «stabilimenti del così detto Libro Rosso richiamato in osservanza ... con Real Decreto»; essi sostenevano che tali disposizioni «proibi[ssero] affatto la pesca delle Paranze sino al luogo denominato *Pietra Cervasia*, che è in distanza ... circa miglia cinquanta quattro»¹⁸⁹. In realtà, in nessuno dei due libri rossi si accenna mai a tale pietra bensì a Pietra Sella, di cui a breve si parlerà.

La reazione dell'Intendente a questa richiesta fu di interpellare il Sottintendente di Taranto per averne un parere. Quest'ultimo riunì una vera e propria commissione il 24 agosto 1822 in Taranto «ad oggetto di escogitare quali mezzi si rendono più efficaci, onde evitarsi le frodi, e tutt'altro che abusivamente si commettono dalle suddette Barche paranze»; tale *equipe* era formata dallo stesso Sottintendente, dal sindaco di Taranto, dal deputato di salute Carlo Mannarini e dall'affittatore dei mari, l'ormai noto Giuseppe Galizia¹⁹⁰. Dal verbale di questa riunione, che avrà come risultato una proposta di regolamento in quattro articoli, emergono diversi dettagli sull'identità, la provenienza e le abitudini dei pescatori di queste paranze.

... Le Barche paranze di Provincia di Bari e specialmente le Barlettane ogni anno nel mese di ottobre vengono ne' mari della spiaggia Tarantina per esercitarvi la pesca e vi si trattengono sino alla fine della quadragesima, dopo il qual tempo le Barche Barlettane cessano dalla pesca in detta spiaggia e vengono rimpiazzate dalle barche paranze Tranesi, e Molfettesi, che vi si trattengono pel resto dell'anno, ... i Padroni Barlettani per eludere la Legge fingono di spedirsi per i siti della Calabria Citra i più prossimi alla Basilicata, ed intanto fanno la loro sede ed esercitano la pesca furtivamente nella Spiaggia Tarantina, e fanno piazza di vendita di pesci nel Fiume Lato, in Torre di Mare, in Scanzano, ed in Pollicoro, dove malgrado il divieto con mezzi illeciti si procurano delle protezioni degli Agenti Forestali e Demaniali, e vi vendono continuamente. Ma quando il tempo cattivo li respinge da que' siti, e che la mancanza delle acque non li permette di ricoverarsi ne' fiumi corrono nella Spiaggia Tarantina, vengono in un luogo vicino il porto di Taranto detto *Fiumarella*, dove profittando della notte, o della mancanza della custodia vi vendono i pesci, e commerciano colla gente del Comune di Taranto, o con vaticali che vi accorrono senza esservi riconosciuti, o ammessi a pratica da alcun Agente Sanitario con evidente pericolo per la pubblica

¹⁸⁸ *Sindaco e Decurioni di Taranto all'Intendente di Terra d'Otranto*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 3 aprile 1822.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ Cfr. *supra*, p. 127.

Salute, o quante volte veggono che occorre la forza per impedirli dal commercio furtivo si mettono alla vela e si ricoverano sotto l'Isola Grande, dove per mezzo di pescatori o di altri mandano a far conoscere la loro presenza a delle persone aderenti in Taranto, e non mancano di essere provvisti furtivamente per via di Terra e di Mare di viveri, e di tutt'altro che li bisogna¹⁹¹.

La proposta di regolamento redatta in quell'occasione fu implementata di altri tre articoli dal Consiglio d'Intendenza di Terra d'Otranto, prima che l'Intendente stesso la inviasse al Ministero degli Interni. La principale soluzione individuata dai sette articoli consisteva nell'aumento dei controlli su tutto il litorale, «dal fiume Lato a fino Pollicoro», tramite un incremento del personale addetto alla vigilanza e il coinvolgimento diretto degli Intendenti delle province limitrofe (Bari e Basilicata). Inoltre, proponeva di «stabilirsi a conto Regio nel porto di Taranto una barca armata e costruita in forma di paranza» in grado di inseguire i contravventori fuggitivi¹⁹². Su questo punto, il parere del D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia, richiesto dal Ministro delle Finanze, fu negativo in quanto «il mantenimento della medesima, che non sarebbe [stato] indifferente ... andar [sarebbe dovuto] a carico ... de' fittuarj de' mari»¹⁹³. Dopo il vaglio della Gran Corte dei Conti, il 15 novembre 1824 il provvedimento giunse alla Consulta che, riunita per dare il suo parere, non poté procedere ai lavori, ritenendo «necessario che le ven[issero] rimesse le leggi, ed i regolamenti sulla pesca in generale, ed in particolare per quella del mare grande e piccolo di Taranto, quali dalla citata supplica del Decurionato si rileva che esist[essero] nel così detto libro rosso»¹⁹⁴. L'incarico della trascrizione fu affidato al Guardia Generale di Acque e Foreste; questi, però, trasmise la copia di soli due articoli «a motivo che il detto Libro Rosso [era] troppo voluminoso per doversi interamente copiare»¹⁹⁵. L'Intendente, nella lettera che accompagnava la trascrizione dei due articoli, aggiunse che «quando la

¹⁹¹ *Ivi*, copia del verbale della riunione tenutasi il 24 agosto 1822 nella Sottintendenza di Taranto.

¹⁹² *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 2 Novembre 1822. Per la versione integrale della proposta di regolamento, cfr. *infra*, Appendice, p. 254.

¹⁹³ *Il Ministro delle Finanze al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 22 novembre 1823.

¹⁹⁴ *La Consulta generale del Regno delle Due Sicilie al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 15 novembre 1824.

¹⁹⁵ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 12 dicembre 1824.

Commissione ... non [avesse creduto] sufficienti ad emettere il parere sull'affare suindicato i schiarimenti rimessi [avrebbe dato] le disposizioni convenienti, onde [fosse] eseguita la copia intera»¹⁹⁶.

La Consulta, tuttavia, si accontentò dei due articoli e dal verbale della seduta dell'11 febbraio – dalla quale scaturì il testo della sovrana disposizione approvata l'8 marzo successivo – possiamo apprendere di cosa essi trattassero.

La Consulta (...) ricevuti tali schiarimenti, ha considerato che i due articoli del Libro Rosso, riguardano il primo la proibizione ne' mari di Taranto della pesca che una volta facevasi colle così dette Barche Nasche, e che ora si esegue colle Barche Paranze, ancor più pregiudizievole della prima, poiché la pesca delle Nasche eseguevasi con un ordigno trascinato d'un lato da una sola barca, e quella colle Barche Paranze si pratica con due barche, le quali a determinata distanza l'una dall'altra trascinano tra di loro alla vela una grandissima rete, che s'immerge molto nel fondo del mare; ed il secondo articolo determina i limiti del litorale di Taranto, che sono verso Ponente la cosiddetta Pietrasella nelle vicinanze di Roseto, e verso Levante Burraco, fra i quali limiti è proibita l'indicata pesca¹⁹⁷.

È difficile credere che la scelta di inviare solo questi due “articoli” potesse non rispondere ad un preciso piano. Il primo, e soprattutto il commento di cui dovette essere corredato, era chiaramente volto a stabilire un precedente legislativo della proibizione dello strascico a vela, anche se – come si è detto – è difficile che le nasche pescassero realmente “alla francese”¹⁹⁸. Il secondo articolo, invece, risale al nucleo originario del Libro Rosso della Regia Dogana e stabiliva i confini – interni e costieri – del feudo appartenente al Principe di Taranto, con il preciso scopo di elencare le gabelle dovute per il pascolo dei vari animali nelle diverse zone. A proposito della costa, vi si legge «quod mare Tarenti currit usque ad Petram Sellae, prope Rosetum, et usque Borracum»¹⁹⁹.

¹⁹⁶ *Il Ministro degli Interni al Presidente della Consulta*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 18 Dicembre 1824.

¹⁹⁷ *Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 11 febbraio 1825.

¹⁹⁸ Cfr. *supra*, pp. 124-125.

¹⁹⁹ *Regolamenti contenuti nel Libro Rosso del 1400...* cit., p. 27. Questo articolo è riportato nel manoscritto del Codice Acclaviano come *Subgabella affidature seu herbagii* (B.C.T. MS/24, c. 29v); nella copia consultata a Napoli da Cassandro è *Subcabella affidature seu herbacii nominata la galdella* (G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni...* cit., pp. 48-49). Nel Libro Rosso dell'Università è presente un diploma del 1528 che stabilisce i confini della città nel seguente modo: «praefata magnifica civitas et Universitas civitatis Tarenti est situata in subscripto territorio, quod ... est territorium praefatae civitatis Tarenti, iuxta declarationem et fidem factam in capitulis Regiae Dohanae civitatis eiusdem, et propriae in capitulo gabellae

Stabilire se e quanto fosse lecito basare un divieto di pesca sui confini di quello che era stato un feudo – sebbene ormai proprietà del demanio regio da secoli –, confini fissati per giunta in un’epoca in cui la pesca d’altura non esisteva, è un problema di storia del diritto che qui non s’intende affrontare; si tenga però presente che anche la stessa Dogana del pesce (ovvero il diritto di esazione del dazio) era un retaggio feudale e tuttavia sopravvisse fino al 1863²⁰⁰.

Ciò che qui interessa, invece, è che la Consulta, basandosi su questi due antichi statuti, l’11 febbraio 1825 fu all’unanimità dell’avviso

che resti ferma la proibizione della pesca con Barche Paranze e Paranzelli al di dentro dei limiti che circoscrivono il Littorale di Taranto, cioè dalla parte di Ponente la così detta Pietrasella nelle vicinanze di Roseto, e da quella di Levante Burraco vicino Capo dell’Ovo, sotto pena ai Padroni ed Equipaggi contravventori della confisca delle loro Barche e rete.

Che le *castaudelle* stabilite dal Real Decreto degli 8 marzo passato anno a custodire sotto il rapporto dei Dazi Indiretti il Littorale di Taranto, e propriamente quelle addette alla 14^a, 15^a e 16^a Sezione della Terza Divisione Marittima Doganale siano incaricate d’invigilare all’adempimento della suddetta proibizione, come parimenti debbono essere incaricati tutti gl’impiegati ne’ Posti Doganali lungo il detto Littorale²⁰¹.

Che tanto le suddette *castaudelle* quanto i Posti Doganali proibiscano il traffico clandestino, che sotto pretesto della compra del pesce si volesse praticare, contro le leggi sanitarie, e la sicurezza de’ Reali interessi, fra le Barche pescarecce del Littorale di Taranto e quelle Paranze e Paranzelli di altri luoghi che pescassero fuor’i limiti suddetti emanandosene bando da tutt’i Sindaci, colla fissazione della pena ai contravventori tanto delle Barche pescarecce del Littorale di Taranto che delle Paranze, e Paranzelli di esser tradott’innanzi la Corte Criminale, e puniti con tutto il rigore delle Leggi, e Regolamenti Sanitarj, oltre la confisca delle rispettive Barche, ed ordegni.

affidaturae seu herbagii nominata la galdella, ad quom capitulum semper et in omni futuro tempore ac in perpetuum habeatur ratio» (R. CAPRARA, F. NOCCO, M. PEPE, O. V. SAPIO (a cura di), *Libro Rosso di Taranto. Codice Archittano (1330-1604)*, «Codice Diplomatico Pugliese», XXXVIII, Bari 2014, p. 13).

²⁰⁰ Cfr. *infra*, p. 181.

²⁰¹ Il Decreto datato 8 marzo 1824 ripartiva la costa dei Domini al di qua del Faro in quattro divisioni e ad ognuna di esse destinava dei legni armati, detti “*castaudelle*”, per reprimere i contrabbandi. La Terza Divisione andava dal Faro di Messina al promontorio di Leuca (N.° 991 in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, 1824, I, p. 146).

I paranzieri di Terra di Bari

Finalmente che l'Intendente di Terra di Bari desse conoscenza delle suddette prescrizioni ai Padroni delle Barche Paranze, e Paranzelli della marina di quella Provincia per la loro intelligenza, ed adempimento²⁰².

Questo provvedimento, sebbene rivolgesse finalmente l'attenzione in modo esplicito alle paranze, si rivelò sin da subito inadeguato a fronteggiare il problema. Innanzitutto, aveva del tutto ignorato il primo dei suggerimenti della commissione presieduta dal Sottintendente, cioè di destinare una barca *ad hoc* alla vigilanza sulla pesca nello Ionio. Si era preferito ampliare i compiti delle castaudelle già addette alla repressione dei contrabbandi, probabilmente per non pesare sulla spesa pubblica (preoccupazione già esternata dal Direttore di Acque e Foreste²⁰³).

La decisione di affidare la polizia sulla pesca all'Amministrazione di Acque e Foreste aveva significato, di fatto, affidarla alla vigilanza degli agenti forestali, il che poteva avere un senso solo per la pesca nelle acque interne, protette o riservate. Non è un caso se, alla nascita di quell'Amministrazione nel 1811, le fu affidata la vigilanza sulle «pesche riserbate e di provento fiscale»²⁰⁴ e solo provvisoriamente quella sulla pesca in mare; fu soltanto nel 1817 che quest'ultima divenne ufficialmente e definitivamente affare di quest'ufficio. Si è già visto che sin dal 1819 si erano levate le prime voci che sottolinearono le criticità insite in questa decisione²⁰⁵.

Se su altre coste gli agenti doganali, i deputati di salute, i capitani di porto e i sindaci, ognuno per quello che concerneva il proprio ruolo, potevano controllare le paranze almeno al momento dell'approdo, lungo la riviera ionica della Basilicata, priva di rilevanti centri costieri, la situazione era molto più sfuggente. Tale stato di cose destava preoccupazione non soltanto in merito alla pesca, ma anche alla salute pubblica. Nel novembre 1825, per esempio, i deputati di salute di Taranto avvertirono il Soprintendente Generale che da qualche giorno erano riapparse in quei mari

le note paranze barlettane e tranesi, che in ogn'anno vengono abusivamente a pescare, e si vedono approdare sotto l'Isola di S. Pietro, e nella cala Fiumarella, dove in contravvenzione delle Leggi Sanitarie esercitano la vendita de' pesci, calano a terra, commerciano con vaticali, con Lavoratori nelle campagne contigue,

²⁰² *Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 11 febbraio 1825. Cfr. fig. 9, p. 153.

²⁰³ Cfr. *supra*, p. 132.

²⁰⁴ Cfr. *supra*, p. 68.

²⁰⁵ Cfr. *supra*, p. 71.

e con delle Persone, che allettate dal guadagno concorrono colà a somministrarli de' viveri...²⁰⁶

Per fermare i paranzieri, molte furono le spedizioni partite da Taranto: quella che ha lasciato le tracce più consistenti salpò il 13 gennaio 1826. Essa era guidata dal Guardia Generale di Acque e Foreste di Taranto e vi presero parte «il Tenente di Gendarmeria, dieci Guardamari, sei civili, e quattro Guardie delle Acque e Foreste», imbarcati su un naviglio civile e una castaudella doganale²⁰⁷. Questa spedizione portò all'arresto di nove marinai e al sequestro di quattro barche. Sull'episodio vi fu una fitta corrispondenza tra Napoli e le intendenze di Lecce e Basilicata a causa di alcuni colpi di fucile sparati contro le paranze da Cataldo Pavone, pescatore di Taranto (uno dei sei civili), per difendersi – stando alla relazione della Deputazione di Salute di Taranto – da «quattro barche paranze le più grandi ... di Barletta [che], facendo forza di vele, si misero in atto di voler assalire le barche colla forza ... appoggiando la prora sopra di quelle, ma poi vedendosi raggiunte dal fuoco ... voltarono lo prora, e prendendo il sopravvento proseguirono a rimanersene in mare»²⁰⁸.

Per evitare disordini di questo tipo, la stagione di pesca successiva l'Intendente di Terra d'Otranto chiese al Ministro degli Interni di «provocare da S.E. il Ministro della Guerra le disposizioni, perché la Truppa di Linea, che si trova[va] di guarnigione in Taranto si prestasse a tale operazione, perché si tratta[va] di sorprendere, ed arrestare circa 200 individui» componenti gli equipaggi delle paranze²⁰⁹; ma questo tentativo non ottenne neppure una risposta da parte del Ministro degli Interni, che preferì girare la richiesta al collega delle Finanze per raggiugli.

Senza successo risultarono anche altri tentativi di ottenere maggiore interessamento da parte del governo: si continuò ad evidenziare il pericolo per la salute pubblica rappresentato sia dai contatti a terra tra marinai e contadini o tra marinai e mercanti di pesce, in luoghi sprovvisti di guardie sanitarie, sia da

²⁰⁶ *I deputati di salute di Taranto al Soprintendente Generale*, A.S.N. MS, B. 163, 16 dicembre 1825.

²⁰⁷ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 19 gennaio 1826.

²⁰⁸ *I Deputati di Salute di Taranto alla Soprintendenza Generale di Salute*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 17 gennaio 1826.

²⁰⁹ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 7 dicembre 1826.

I paranzieri di Terra di Bari

quelli in mare tra navi, tramite i quali i paranzieri erano accusati di contrabbandare olio²¹⁰; più e più volte si fece notare anche il danno causato al fisco nelle medesime circostanze, proponendo come possibile rimedio di allargare le sanzioni penali ai vaticali sorpresi ad acquistare pesce fuori dai luoghi prescritti (fra i quali la Dogana di Taranto)²¹¹; infine, si propose la confisca delle paranze colte in flagranza di reato²¹².

Il metodo più efficace per contrastare la pesca abusiva si rivelò consistere in azioni coordinate da terra e sul mare che, tuttavia, non risultarono mai sufficienti a reprimerla del tutto e producevano effetti collaterali spesso superiori ai benefici.

Nel mentre che vado a concordare col detto guardia [generale di Acqua e Foreste] di spedire la Gendarmeria, e la Civica a perlustrare il litorale, e sorprendere nella contravvenzione quelle paranze, che ne presentano la prova, o l'ingenero, ho dato ordine di mettersi in moto la forza doganale, e le castaudelle. Ma veggo bene, che tali mezzi non portarono mai a potersi avere un'effetto decisivo, che anzi la poca forza è risultata sempre vuota di effetto. Più di tutto perché la forza di terra è inefficace, ove non sieno affrontate le paranze da una forza imponente di mare, e questa non si può qui organizzare, perché né la Gendarmeria né la Civica possono essere imbarcate su di legni, che sono obbligati di valicare molto mare, oltre questo tenimento per dar la caccia alle stesse, che debbono mettersi in contatti sporchi per prenderle in contravvenzione, e che sono indi obbligati a purgare la contumacia, cosa, che nel mentre fa operare la forza oltre il limite di giurisdizione, e fa mancare il servizio interno per molti giorni, mette i capi della forza istessa nel caso di negarla per non contravenire alle istruzioni generali, come in simili casi è accaduto²¹³.

²¹⁰ *Il Sottintendente di Taranto all'Intendente di Terra d'Otranto*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 18 Dicembre 1826 e *il Soprintendente Generale di Salute allo stesso Intendente*, A.S.N. MS, B. 163, 10 febbrajo 1827.

²¹¹ *Il Soprintendente Generale di Salute all'Intendente di Terra d'Otranto*, A.S.N. MS, B. 163, 10 febbrajo 1827. Il 22 Dicembre 1826 una supplica al Re, firmata da ventotto pescatori di Taranto, segnalava che «i Vaticali in vece di (?) sino in questa Città a provvedersi del Pesce, diriggoni alla Riviera di quella spiaggia, ove sono le Paranze, per cui in questa Piazza viene a mancare un giornaliero introito non indifferente, anzi la Popolazione ne risente l'altro danno, questo cioè, che manca l'intromissione de' generi Cereali, e (?) del grano» (A.S.N. MAC, B. 288 f. 12).

²¹² *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 21 gennajo 1827.

²¹³ *Il Sottintendente di Taranto all'Intendente di Terra d'Otranto*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 12, 18 dicembre 1826.

Per questi motivi, un tale genere di operazione, che tuttavia rimase l'unico in grado di portare a degli arresti, restò episodico ed un vero servizio di sorveglianza, costante e risolutivo, non si costituì mai²¹⁴.

Nel frattempo, l'Amministrazione del demanio redigeva un quaderno di condizioni generali per gli affitti dei beni ad essa appartenenti, noto come quaderno del 3 marzo 1830, che da quell'anno in avanti la tutelò da ulteriori richieste di risarcimento²¹⁵: l'articolo 31 del suddetto stabiliva che l'affittatore rinunciasse «espressamente ad ogni escomuto, per qualunque siasi causa»²¹⁶.

Parallelamente, i barlettani avevano iniziato la loro controffensiva: la prima supplica, datata 11 maggio 1831, fu indirizzata direttamente al sovrano da parte di alcuni «padroni di barche da pesca della città di Barletta ... prostrati al Real Trono umilmente ... riflettendo la sussistenza di circa sei mila persone». In essa si sosteneva che

la proibizione di pescare ne' mari di Taranto per non distruggere i semi de' pesci che sogliono annidare ne' famosi mari grande e piccolo che circondano detta città ... si estendeva da Taranto ad un dato segno chiamato Pietra Rotonda²¹⁷ che tuttora esiste un miglio distante dal Comune predetto verso i lidi della Basilicata e che le Barche Barlettane han sempre rispettato. (...) Alcuni Tarantini appartenenti a questa classe si avvisero di sorprendere il Governo facendogli comprendere che la proibizione e privilegio si stendeva da Taranto a Pietra Cervara e carpirono coi di loro mezzi gli ordigni inibitorii di pescare colà. Sire, il segno nominato Pietra Cervara è distante circa 50 miglia da Pietra Rotonda, mentre è situato tra Rocca Imperiale e Rosito, ond'è che da sette anni in qua gli oratori e le di loro ciurme sono rimasti privi di un guadagno che faceva la sussistenza di circa mille e cinquecento famiglie. E poiché V.M. conosce dove arriva la malizia di alcuni

²¹⁴ Una simile operazione fu organizzata nel marzo del 1840, sorprendendo in mare circa 300 pescatori barlettani a bordo di 14 paranze (28 barche) ed a Torre di Mare, nel «pagliaio del loro ordinario ricovero, costruito presso il posto doganale», quattro padroni delle stesse, anch'essi barlettani (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4).

²¹⁵ L'esplicita accettazione, da parte dell'affittatore, delle clausole contenute nel Quaderno del 3 marzo 1830 fu inserita nei contratti d'affitto dei mari di Taranto soltanto a partire dal sessennio 1836-1842, dal momento che le gare per il sessennio 1830-1836 si erano tenute nel 1829 (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2).

²¹⁶ F. VASELLI, *Manuale pel giureconsulto*, VII, Napoli 1842, p. 133.

²¹⁷ La Pietra di Rotondo è indicata nelle Istruzioni del Codronchi (art. 7) come il limite all'interno del quale è proibita la pesca con le nasse (*Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400...* cit., p. 39); «Una Torre di forma rotonda, che anticamente serviva per tener ferma la catena con cui si chiudeva di notte tempo il porto interno, oggi mar piccolo, diede a questo sito il nome di Rotondo, ora destinato per Lazzaretto» (G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 75). Cfr. fig. 9, p. 153.

I paranzieri di Terra di Bari

intricanti tarantini, basterà farle sapere di avere essi più volte fatto sentire ai supplicanti che volendo pescare nei riferiti mari, eran pronti a permetterlo, purché ogni barca li avesse offerto Ducati 100²¹⁸.

Molto simile nei toni, ma con qualche dettaglio in più, la supplica indirizzata il mese successivo al Ministro degli Interni. In essa si accusavano ancora «gli appaltatori del Mare piccolo, e di quello sotto l'Isola» di esigere dai paranzieri di Barletta «una specie di Dazio, per non dire Tributo».

Si è ciò praticato per qualche anno, ma l'infelice posizione de' supplicanti non permise di continuare tal pagamento che ascriveva (*sic*) la maggior parte de' loro sudori, e rischi senza limiti. Mentre nel 1829 si recavano secondo il solito a siffatta pesca, si excepì loro che un Real Rescritto l'avea formalmente proibito²¹⁹.

Come prova delle proprie accuse, i supplicanti allegarono a questa seconda lettera la copia di un contratto sottoscritto in Taranto il 26 novembre 1824: esso obbligava i padroni di paranze Giuseppe di Tonno e Giuseppe Maffei di Barletta a pagare 45 ducati a testa all'appaltatore Carlantonio Pavone in cambio della licenza di pescare con le proprie paranze «ne' mari di Calabria ... e vendersi loro pesci nella spiaggia detta la Fiumarella, giurisdizione della Dogana di Taranto» fino al termine di marzo 1825²²⁰.

La risposta a queste suppliche fu affidata all'Intendente di Lecce e al Direttore Generale di Acque e Foreste, i quali ribadirono con forza l'assenza di dubbi riguardo ai confini delle acque di Taranto, così come «trascritt[i] nel così detto Libro Rosso, e richiamat[i] in pieno vigore con Real Rescritto degli 8 marzo 1825 [ovvero] ... senza mai parlarsi di Pietra Rotonda ... da Taranto sino a Pietra Sella, nelle vicinanze di Roseto in Calabria Citeriore e non mai fino a Pietra Cervara» (cfr. fig. 9 p. 153). Entrambi sostennero poi che l'aver accettato di pagare un dazio equivalesse ad aver riconosciuto che la pesca in quei siti non fosse libera²²¹. Inoltre, si noti che, pur asserendo di aver pagato un dazio agli affittatori fino al 1829, il contratto che si allega come prova, essendo datato 1824, è comunque precedente alla proibizione del 1825. Per quanto riguarda, invece, il limite della proibizione, spostato dai tarantini – secondo i barlettani –

²¹⁸ *Supplica di pescatori barlettani al Re*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 15, 11 maggio 1831.

²¹⁹ *Supplica di pescatori barlettani al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 13, 18 giugno 1831.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 289 f. 15, 5 giugno 1831 e *il D.G. di Acque e Foreste al Ministro delle Finanze*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 13, 3 agosto 1831.

a Pietra Cervara, si noti che nei contratti di affitto dei mari, a partire dal 1842, si inserì una clausola che, forse per rendere più esplicito quanto stabilito dal quaderno del 3 marzo 1830, stabiliva:

Resta proibita la pesca delle paranze nel porto di Taranto e nella spiaggia fino alla Pietra detta Gervaglia, comeché questa pesca produce la distruzione de' pesci che debbono introdursi nel Mar Piccolo. Ma avvenendo che furtivamente si esercitasse tal pesca in contravvenzione e che i contravventori si arrestassero o no dagli agenti delle Acque e Foreste, l'affittatore non avrà mai dritto a pretendere escomuto, rifacimento di danno o qualunque altra indennità, egualmente che per tutte le altre pesche del mar piccolo e grande in contravvenzione²²².

È dunque vero che i tarantini pretendevano di spostare il confine delle proprie acque da Pietra Sella a Pietra Cervara (o Gervaglia). Tuttavia, non poteva certo essere questo un grave torto alle paranze, giacché – come già osservato – le due pietre, entrambe al confine tra Basilicata e Calabria, sono molto vicine.

Nonostante l'apparente fallimento dei tentativi barlettani di ottenere maggiori tutele, due anni dopo le prime suppliche la questione giunse nuovamente all'attenzione della Consulta dei Reali Dominj al di qua del Faro. Decisivo fu l'intervento del Consiglio di Intendenza di Basilicata, il quale aveva supplicato il Re di ridurre il «dritto esclusivo» dei tarantini di pescare in tutto lo Ionio, al fine di poter tornare ad avere il pesce ad un prezzo accessibile²²³. Tale richiesta indusse il Ministro a coinvolgere gli intendenti di Bari e Potenza, i quali si schierarono, per motivi diversi, in difesa dei pescatori delle paranze. L'Intendente di Basilicata si spinse fino a suggerire un ripristino della proibizione al limite della foce del Bradano, «distante miglia ventiquattro da Taranto», obbligando per tutto il resto – stagionalità e dimensioni delle reti – le paranze ad adeguarsi semplicemente alle «prescrizioni contenute nella Prammatica del 1784, richiamata in vigore nel 1823»²²⁴. Esaminata la questione nella seduta del 1 maggio 1833, la Consulta fu del parere «che non [dovesse] farsi alcuna novità a quanto trova[va]si Sovranamente prescritto intorno alla

²²² *Copia del contratto di affitto dei mari per il sessennio 1842-1848 firmato il 30 settembre 1841 da Cataldo Cioci, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4.*

²²³ A.S.N. MAC, B. 288 f. 13, *maggio 1832.*

²²⁴ *L'Intendente di Terra di Bari (9 febbraio 1833) e l'Intendente di Basilicata (26 marzo 1833) al Ministro degli Interni, A.S.N. MAC, B. 288 f. 13.*

privativa del mar piccolo di Taranto ne' limiti assegnati nel libro rosso richiamato a osservanza col Rescritto degli 8 Marzo 1825»²²⁵.

Questa occasione, tuttavia, rappresentò comunque un punto di svolta nella gestione dei mari di Taranto, inaugurando un decisivo cambio di mentalità che ben si coglie in una lettera, indirizzata al sovrano, nella quale il Ministro degli Interni commentò il parere della Consulta.

Pare che per ora V.M. debba approvare l'avviso della Consulta; ma poiché è troppo duro il limitare il dritto della pesca libera da per tutto, ed estendere la privativa accordata a favore del Mare Piccolo di Taranto per tante miglia lungo le spiagge del Jonio, a lungo tutta la spiaggia della Basilicata, io credo che V.M. interessandosi della sorte di molti industriosi pescatori potrebbe riserbarsi di provvedimenti ulteriori su questa sentenza, allorché il Ministero di Finanze si occuperà del nuovo affitto del Mare Piccolo di Taranto, giacché potrebbero allora nel fissarsi le nuove condizioni stipularsi delle modificazioni e de' patti, meno onerosi alla libera pesca che da molti suoi sudditi si vorrebbe esercitare sulla spiaggia del Mare Jonio²²⁶.

Il re accolse la proposta e comunicò la sua volontà al Ministro delle Finanze²²⁷. Il nuovo affitto, tuttavia, sarebbe partito soltanto nel 1836, pertanto nulla fu stabilito nell'immediato. Nel decreto sulla pesca del 1834, intanto, il legislatore si era premurato, onde evitare spiacevoli equivoci come quello del 1819, di includere un articolo su Taranto, nel quale si ribadiva la validità delle regole specifiche²²⁸.

Nel giugno del 1835, essendo «prossimo il tempo in cui dov[eva] procedersi al nuovo fitto pel 1836 del mar piccolo di Taranto», l'Intendente di Bari tornò a scrivere al Ministro degli Interni per pregarlo di «officiare l'Eccellentissimo Ministro delle Finanze» affinché effettuasse le modifiche previste al contratto di affitto²²⁹. A nulla valsero neanche i solleciti inviati dai consigli provinciali di Terra di Bari e di Basilicata²³⁰, che poterono solo mettere

²²⁵ A.S.N. MAC, B. 288 f. 13.

²²⁶ Ivi, 24 Giugno 1833.

²²⁷ Ivi, 6 Luglio 1833.

²²⁸ L'art. 9 del decreto del 20 ottobre 1834 (cfr. *supra*, p. 74) recitava: «Le istruzioni de' 4 aprile 1793, confermate col nostro reale rescritto del dì 8 di marzo 1825, intorno alla pesca nel mare di Taranto, le quali provveggono con determinazioni richieste da circostanze locali, che non si distrugga il germe de' pesci, rimarranno nel loro pieno vigore» (art. 9 di N.° 2405 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1834*, II, Napoli 1834, p. 94).

²²⁹ A.S.N. MAC, B. 288 f. 13, 13 giugno 1835.

²³⁰ *Verbale del Consiglio Provinciale di Terra di Bari*, A.S.N. MAC, B. 288 f. 13, 3

in moto la lenta macchina legislativa, la quale portò all'approvazione del Consiglio di Stato soltanto nell'aprile del 1837²³¹, quando ormai il mare era stato già riaffittato fino al 1842.

Alla vigilia del successivo affitto, la situazione si ripeté quasi identica: nel 1841 erano arrivate al Ministro degli Interni le prime suppliche, stavolta firmate dai «pescatori di Basilicata» (dietro i quali probabilmente si celavano ancora i barlettani, data l'assenza di città su quella costa); il Ministro le aveva girate all'omologo delle Finanze senza riuscire ad ottenere le sperate modifiche al contratto prima dell'inizio del nuovo affitto. Nell'attesa di una soluzione al problema, il Ministro degli Interni aveva proposto ed ordinato all'Intendente di Lecce un metodo ufficioso per gestire la faccenda.

Desidero quindi ch'ella facendo uso del noto suo garbo e prudenza, si limiti di far osservare il Regolamento sanzionato nel 1825 senza spingerne con energia l'esecuzione. Ella intanto terrà con la massima riserva questo mio suggerimento affinché dall'autorità pubbliche non si avverta una tolleranza che potrebbe esser pregiudizievole all'esatta esecuzione degli ordini superiori²³².

Ordini del genere non poterono che generare ulteriore confusione, ponendo l'Intendente – com'egli stesso riferì al Ministro – nella scomoda posizione di dover rispondere al Sottintendente di Taranto, ai Deputati di Salute ed al Comandante della Piazza di Taranto, i quali continuarono a segnalare la presenza di paranze nello Ionio o a chiedere autorizzazioni per intervenire²³³.

Si dovette attendere il Real Rescritto del 1846 per avere nuove ufficiali disposizioni, le quali, tuttavia, lungi dal risolvere il problema, aggiunsero ulteriore ambiguità ad una situazione di per sé già molto confusa.

Il Real Rescritto de' 28 ottobre [1846] dichiara che vietata indistintamente a tutti la pesca colle paranze e co' paranzelli, il privilegio accordato al Comune di Taranto in fatto di pesca non debba estendersi oltre i limiti del suo territorio, epperò la privativa della pesca non si possa dal detto Comune esercitare che nel mare che quello bagna²³⁴.

maggio 1835 e Verbale del Consiglio Provinciale di Basilicata, A.S.N. MAC, B. 288 f. 14, *s.d.* (post 13 febbraio 1836).

²³¹ A.S.N. MAC, B. 288 f. 14, 9 aprile 1837.

²³² Ivi, 11 aprile 1838.

²³³ Ivi, 20 dicembre 1838.

²³⁴ *Il D.G. di Acque e Foreste al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/5, 17 marzo 1847.

Tale provvedimento entrò in vigore a partire dal 1 Novembre 1848 (data di inizio del nuovo affitto), come si apprende da una clausola inserita nel contratto di affitto dei mari per il sessennio 1848-1854²³⁵.

Invero surti i dubbi sulla interpretazione del Real Rescritto del 1846, lunga ed animata corrispondenza tra l'Amministrazione Civile di questa Provincia [Terra d'Otranto], e quella di Basilicata, tra gli agenti dell'Amministrazione di acque e foreste, e quella de' Dazi indiretti non esclusi i conduttori de' mari. La provincia di Basilicata, nell'interesse del suo litorale verso Torre di Mare, rilevando che, ristretto il privilegio di Taranto ne' limiti del proprio territorio e nel mare che quello bagna, sosteneva, come sostiene, non esser vietato che al di là di tal limite si eserciti la pesca con le Paranze e Paranzelli (...); e il Comune di Taranto alla sua volta, non che gli agenti dell'Amministrazione Forestale, ànno avvisato ed avvisano al contrario, sostenendo che il Real Rescritto suddetto non à abrogato quello del 1825, che la pesca con le paranze e paranzelli è stata indistintamente vietata a tutti, e che se si è ristretta pel Comune di Taranto la privativa della pesca nel proprio territorio, il Real Rescritto medesimo non permette che al di là di quel litorale si possa la pesca esercitare con Paranze; include piuttosto l'idea di potersi esercitare con tutt'altro metodo²³⁶.

Con queste parole, nel 1859, il Controllore dei Dazi di Taranto riassumeva i disguidi sorti a causa dell'imprecisione del provvedimento. Sin dal 1852 il Consiglio Distrettuale di Taranto – seguito, l'anno successivo, dal Consiglio Provinciale di Terra d'Otranto – aveva richiesto un rimedio che tutelasse «gli interessi de' pescatori tarantini contro la violenza de' pescatori barlettani», i quali, nonostante il divieto del 1846, continuavano ad «infestare con paranze e paranzelli il mare di Taranto»²³⁷.

²³⁵ *Copia del contratto di affitto firmato in Napoli il 16 luglio 1847*, A.S.N. CADP, B. 1735, f. 33, *clausola n. XXV*: «Giusta il R.R. de' 28 ottobre 1846, rigettante le proteste dei pescatori di Barletta e Matera tendenti a restringere il divieto di pesca con paranze e paranzelli nei mari di Taranto, ed ammesse quindi le rimostranze della Direzione Generale di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia, resta dichiarato che vietata indistintamente a tutti la pesca con le paranze e con paranzelli, il privilegio accordato al Comune di Taranto in fatto di pesca, non debba estendersi oltre i limiti del suo territorio, e però la privativa della pesca non si possa dal detto comune esercitare che nel mare che quello bagna. Circostrizione questa che deve cominciare dal 1 novembre 1848».

²³⁶ *Il Direttore dei Dazi Diretti, del Demaio, de' rami e dritti diversi di Terra d'Otranto al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. CADP, B. 2098 f. 2601, 22 luglio 1859.

²³⁷ *Il Consiglio distrettuale di Taranto al Ministro degli Interni*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 9, 1852.

Una proposta conciliativa venne dall'Intendente di Terra d'Otranto nel 1855, ovvero di riesumare l'estensione della proibizione che andava da Pietra Sella a Burraco, ma fissandone il limite «per una zona di mare parallela a quel territorio per quanto è la lunghezza del litorale, non più larga però di miglia dodici a partire dal lido»²³⁸. Interpellata la Commissione per gli Affari Interni e delle Finanze, essa si schierò a strenua difesa della pesca nel Mar Piccolo di Taranto «sia nell'interesse di quella popolazione, sia nell'interesse pubblico pel vistoso reddito che la Reale Finanza ed altre Pubbliche Amministrazioni ritraggono dalla pesca medesima e dall'affitto dei suoi mari, e sia nell'interesse economico-scientifico di mantenere conservata la fetazione delle specie de' pesci che vivono in quelle acque»²³⁹.

Infine, nel 1859, fu richiesto il parere del Direttore Generale della Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio, il quale, ascoltato il Direttore Provinciale di Lecce sull'assunto, fu dell'avviso che non fosse necessario alcun sovrano rescritto, quanto piuttosto riuscire a far rispettare le leggi vigenti

facendo perlustrare nella stagione invernale il Golfo di Taranto da' legni armati doganali comunemente detti castaudelle che possano respingere dette paranze da presso la linea anzidetta, dipendendo però le castaudelle dalla Dogana di Taranto, poiché le altre dogane di Calabria Citeriore e Basilicata per l'interesse contrario non farebbero credere ciò che debbano vietare alle paranze²⁴⁰.

Specificò, inoltre, essere errato parlare di privativa dei pescatori tarantini «giacché i medesimi non god[evano], secondo i citati regolamenti, privativa alcuna, cosicché ogni divieto o restrizione non avrebbe [avuto] alcun effetto»²⁴¹.

Quest'ultima proposta fu portata davanti al Re, che incaricò il Consiglio di Stato di discuterla. Gli accadimenti politici di quegli anni ne rinviarono la discussione al febbraio del 1861, quando il Consiglio Amministrativo del nuovo Regno «opinò per l'approvazione dell'avviso dell'abolita Consulta», il quale si presentava come l'ennesimo provvedimento incomprensibile ed incoerente, che avrebbe potuto dare adito a qualunque tipo di interpretazione.

²³⁸ *L'Intendente di Terra d'Otranto al Ministro*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 9, marzo 1855.

²³⁹ *Relazione della Commissione per gli Affari interni e delle Finanze*, A.S.N. MAC, B. 290 f. 9.

²⁴⁰ *Il Direttore dei Dazi Diretti, del Demanio, de' rami e dritti diversi di Terra d'Otranto al D.G. della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, A.S.N. CADP, B. 2098 f. 2601, 22 luglio 1859.

²⁴¹ *Ibidem*.

I paranzieri di Terra di Bari

Venendo ora l'affare per nuovo esame al Consiglio Amministrativo, Esso osserva essere secolare la privativa della pesca nel così detto mare piccolo di Taranto, e l'abolirlo, oltre al danno che recherebbe alla misera classe dei pescatori, non piccola parte di quella popolazione, priverebbe e il comune e le sopra enunciate pubbliche amministrazioni de' vantaggi che dall'affitto della privativa ritraggono: che però ritenuta la privativa, essere opportuno limitarne lo spazio alla lunghezza corrispondente al litorale del mare piccolo di Taranto, ed alla larghezza di miglia dodici a partire dal lido, siccome altra volta avea la Consulta avvisato. Osserva doversi lasciar libera la pesca nel mare grande di Taranto che forma parte dell'Ionio, rimanendo vietato l'uso delle così dette barche Paranze e Paranzelli per la estensione da Pietrosella presso Roseto sino a Buraco presso Capo dell'ovo; e ciò nel fine di non danneggiare la produzione de' pesci che s'immettono nel mare piccolo. Quindi il Consiglio opina per l'approvazione dell'avviso dell'abolita Consulta²⁴².

In questo provvedimento si conferma una privativa che effettivamente risulta non essere mai esistita, dato che chiunque poteva pescare nei mari di Taranto a condizione di rispettarne i regolamenti; si impone un limite a dodici miglia di distanza dalla costa ma all'interno del Mar Piccolo, lasciando supporre che al di là di tale limite la pesca fosse libera anche all'interno di esso; si confermavano i confini del 1825 per la proibizione delle paranze, senza qui applicare il limite delle dodici miglia dalla costa!

Si dovette aspettare il 1869 per ottenere un nuovo regolamento provinciale²⁴³, che tuttavia regolò solo la pesca all'interno dei mari di Taranto, senza neanche mai nominare le paranze.

Non ci si spinge oltre in questa rassegna storica perché – come già asserito nella presentazione del lavoro – dovendo limitare le indagini archivistiche, si è scelto di non indagare al di là dell'Unità.

Quanto descritto finora ha avuto lo scopo di individuare alcuni effetti locali seguiti al cambiamento epocale rappresentato dalla comparsa delle paranze e, con esse, di una nuova mentalità connessa alla pesca²⁴⁴. In particolare, in quest'ultimo paragrafo, ci si è concentrati sui cambiamenti occorsi in un territorio nel quale la pesca aveva, per secoli, rivestito un'enorme importanza, sia per la popolazione che per le amministrazioni pubbliche che ne traevano guadagno.

²⁴² A. TARGIONI TOZZETTI, *La pesca in Italia...* cit., vol. 1, II, p. 121.

²⁴³ *Ivi*, pp. 62-68. Cfr. *infra*, p. 182.

²⁴⁴ Cfr. *supra*, p. 84 ed in particolare la nota 32.

Le difficoltà per il legislatore consistettero nel tentare invano di far coesistere la salvaguardia del Mar Piccolo con la pesca che le paranze effettuavano al di fuori di esso, cioè nello Ionio. L'unico intervento che mirò con precisione all'obiettivo fu senza dubbio il Rescritto del 1825: esso, tuttavia, era viziato in origine, in quanto fondato su due precedenti leggi che regolavano tutt'altro tipo di pesca, la prima, e tutt'altra materia, la seconda.

La questione risulta qui irrilevante dal momento che, come detto, la legge fu del tutto incapace di fermare le paranze barlettane. I documenti sono pieni di arresti ed operazioni di polizia²⁴⁵ che continuarono ininterrottamente fino all'Unità (e probabilmente oltre). In alcuni casi emergono anche episodi di corruzione di ufficiali e di accordi segretamente stretti con gli stessi affittatori, dei quali si è scelto di non parlare nel dettaglio in questo lavoro perché nulla aggiungerebbero al problema trattato²⁴⁶.

L'unica insidia dalla quale, a partire dal 1830 in poi, l'Amministrazione del Demanio riuscì realmente a tutelarsi fu quella costituita dai possibili ricorsi degli affittatori: furono infatti rigettate le richieste di rimborso di Fazio (1836-42)²⁴⁷ e Mannarini (1848-54)²⁴⁸.

Il fatto che l'ammontare dell'appalto abbia continuato a lievitare nel corso degli anni, nonostante la costante presenza delle paranze, potrebbe far pensare che esse non costituissero un problema così esorbitante: tuttavia, sembra più probabile che – come si avrà modo di argomentare nel prossimo capitolo –

²⁴⁵ Le relazioni sulle operazioni nonché i verbali degli interrogatori dei pescatori arrestati sono sparsi in vari fondi dell'A.S.N.: per gli anni 1825-1830 in MS, B. 163; per gli anni Trenta del secolo in MAC, B. 288 ff. 12, 13 e 14; per gli anni 1840-1860 in CADP, B. 1692 f. 30, B. 1735 f. 33 e B. 2098 f. 2601.

²⁴⁶ Un esempio è costituito dall'indagine condotta dall'Ispettore Forestale di Terra d'Otranto con la collaborazione del Controllore dei Dazi Diretti in Taranto tra il dicembre 1839 e il gennaio 1840, la quale fece emergere la corruzione di almeno un agente doganale di Montalbano Jonico e di tre guardie sanitarie della Deputazione di Bernalda stazionanti in Terra di Mare, probabilmente d'accordo con l'affittatore Fazio ed alcuni agenti forestali (*guardacque*, cfr. *infra*, p. 180) di Taranto (circostanza che non si riuscì a dimostrare) per permettere «far sbarcare il pesce in contravvenzione in tempo di notte e dar luogo alla vendita, con esigere in ogni giorno una tassa di Carlini 2 e rotoli 2 di pesce a paranza, nel posto di Torre di Mare» (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4).

²⁴⁷ La causa tra il Demanio e Fazio è utilizzata come caso di studio in F. VASELLI, *Manuale pel giureconsulto...* cit., pp. 129-170.

²⁴⁸ *Causa del Sig. Giacinto Mannarini, direttore e amministratore della società locatrice de' Mari di Taranto, contro la Real Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio, proprietaria dei suddetti mari*, A.S.L. Consiglio d'Intendenza – Contenzioso Amministrativo (CA), B. 48 f. 96/15, 1849-1851.

l'aumento del valore dell'affitto sia stato proporzionale alla crescita d'importanza della mitilicoltura proprio negli stessi anni.

L'errore primordiale del legislatore delle Due Sicilie fu quello di aver affidato la vigilanza sulla pesca in mare ad un corpo sprovvisto dei mezzi necessari, quale era l'Amministrazione di Acque e Foreste: tale fu la riflessione del Direttore di Navigazione già nel 1819²⁴⁹ ed identica fu, nel 1862, la riflessione di Luigi Grimaldi, segretario della Società Economica di Catanzaro, riportata da Targioni Tozzetti nell'inchiesta sulla pesca del 1872²⁵⁰. Le parole del Sottintendente di Taranto non sono che una conferma, proveniente dall'esperienza diretta, a queste riflessioni²⁵¹. Il mare di Taranto ed in particolare la proibizione del 1825 sono la cartina di tornasole della gravità di questo errore: come sarebbe stato possibile, infatti, per il corpo forestale, privo di imbarcazioni adatte, proibire la pesca delle paranze per un tratto così esteso di costa (da Pietra Sella a Borraco)? Ogni operazione di polizia doveva effettuarsi a bordo delle castaudelle doganali – destinate alla repressione dei contrabbandi – e necessitava sempre dell'autorizzazione all'utilizzo delle barche stesse, nonché di un numero di uomini sufficiente a contrastare un numero assai elevato di paranze e pescatori, preso solitamente in prestito da altri corpi. Le pratiche burocratiche da espletare erano lunghe, lente e pertanto saltuarie.

²⁴⁹ Cfr. *supra*, p. 71.

²⁵⁰ «Che in ogni caso debb'essere abbandonato l'assurdo sistema vigente nelle meridionali provincie di affidare la sorveglianza della pesca alle guardie forestali, che sono in luoghi lontani dal mare, mentre sotto ogni riguardo sarebbero all'uopo più adatte le guardie doganali che obbligate a stare nelle marine affin di evitare il controbanda, facile loro riesce sorvegliare la pesca e prevenire, o denunciare le contravvenzioni che si commettono. Solo potrebbe rimaner la vigilanza delle guardie forestali per la pesca che si fa ne' fiumi esistenti nei luoghi ove esse sono» (in A. TARGIONI TOZZETTI, *La pesca in Italia...* cit., vol. 1, II, pp. 15-16).

²⁵¹ Cfr. *supra*, p. 137.





5. Mappa di Taranto e dei suoi mari (G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit.)



6. Pescatori nell'atto di tirare la *sciabica* sulle rive del Mar Piccolo, fotografati all'inizio del secolo da Attilio Cerruti (da S. TREVISANI, *Taranto e l'antica arte della molluschicoltura: dal passato un patrimonio di memoria e di idee*, in «Corriere del giorno», Taranto 16/12/2009).

7. Particolare di un dipinto ottocentesco appartenuto alla collezione dello scomparso Museo Ceci di Taranto. Il disegno sembra rappresentare due barche (*nasche*) nell'atto di distendere in mare una *sciabica* (da M. PASTORE, *Mar Piccolo*, Nuova Editrice Apulia, Martina Franca 1993).



8. Diverse varietà di *nasse*, esposte nel corso della mostra "Taranto e il mare", organizzata da quella amministrazione comunale nel luglio 1978. (dal catalogo *Taranto e il mare...* cit.).



9. Il golfo di Taranto con le indicazioni di Pietra Sella e Pietra Rotonda (in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30).

4. Trasformazioni nella pesca tarantina

4.1. Taranto: un caso particolare dalla lunga tradizione

Le vicende storiche di Taranto nell'antichità sono piuttosto note; molti sono gli autori classici che hanno dedicato spazio alla città nelle proprie opere. A fronte di ciò, stupisce la poca attenzione riservata a pesci e molluschi che, invece, sembrano costituire uno degli aspetti più caratterizzanti della città nei periodi successivi.

Al di là dei riferimenti alle murici¹, da cui si estraeva la porpora per tingere i tessuti e delle quali Taranto era la principale fornitrice in Italia ed una delle principali nel Mediterraneo², i riferimenti alle risorse ittiche si possono contare sul palmo di una mano.

Lo stretto rapporto della città con la pesca traspare appena dai versi di Leonida³; Ennio si limita ad esaltare un pesce, l'*apriculus* di Taranto, il migliore che si potesse trovare di quella specie⁴; Varrone, stando ad Aulo Gellio, ne esalta le ostriche⁵; Orazio, invece, riferisce della grossezza dei *pectines*⁶.

Una scarsa attenzione ancor più difficile da giustificare se si considera che la ricchezza di Taranto non era generalmente attribuita «[al]la sola fortuna delle guerre, e [al]la facilità del commercio (...); la natura vi aveva concorso, avendo Taranto una campagna fertilissima, e veramente amena»⁷. Colpisce non poco

¹ HOR. *Ep.* II, 1; PLIN. *Nat. Hist.* IX, 137.

² Cfr. A. MARZANO, *Harvesting the sea. The exploitation of marine resources in the Roman Mediterranean*, Oxford University Press, 2013, p. 154.

³ Cfr. *supra*, p. 125 nota 163.

⁴ ENN. *var.* 38. È Apuleio (*Apologia* XXXIX, 13) che ci informa che «Q. Ennius hedyphageta versibus scripsit; innumerabilia genera piscium enumerat, quae scilicet curiose cognorat». Fra le specie elencate, l'unica riferita a Taranto è appunto l'*apriculus*.

⁵ GELL. 6, 16, 5: «ciborum exquisitas delicias comprehendit ostrea Tarenti item est exemplum cibi sumptuosi et deliciosi».

⁶ HOR. *Sat.* II, 4. C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 299: «Le *Conche Pettini* ... sono chiamate ... *Pectines* da' Latini, *Cappe di S. Giacomo* da' Toscani; ed anche *Coquilles de Saint Jacques* da' Francesi». Ancora oggi, in molte parlate locali, sopravvive il riferimento a San Giacomo per indicare il mollusco generalmente chiamato *capasanta*.

⁷ G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 8. Il riferimento è a POLIB. X, a VIRG. *Georg.* IV e ancora a HOR. *Ep.* I, 16.

che nelle numerose descrizioni della rigogliosità e dei doni della natura non trovino posto anche i doni del mare; ancor più se si considera quanto pesci e molluschi fossero apprezzati dai romani, dai quali furono in molte occasioni descritti e celebrati⁸.

Secondo Federica Monteleone la conversione “peschereccia” della città è da far risalire al periodo bizantino e, in particolar modo, alla ricostruzione seguita alla riconquista del 967, dopo che Taranto era stata distrutta e occupata dagli Arabi di Sicilia (928). Curioso che, quasi a conferma della nuova vocazione, Gagliardo attribuisca questa ricostruzione proprio ad alcune famiglie di pescatori.

I Saraceni, padroni della Sicilia, la scoparono dalla superficie della Terra, e tradussero carichi di contumelia, e di catene tutti i Tarentini che caddero nelle loro mani, e che erano sopravvissuti alla strage crudele. Sarebbe Taranto intieramente scomparsa, se alcuni pochi cittadini, che fortunatamente trovaronsi in quell'epoca per ragion della pesca e del commercio assenti, non si fossero riuniti a riedificarla⁹.

Tuttavia, mentre la città di epoca classica si sviluppava sulla terraferma, tra il versante meridionale del Mar Piccolo ed il Mar Grande, la nuova città coincise con la sola penisola che separava i due mari – ovvero col lembo di terra «laddove ora si estende la città vecchia»¹⁰ – ed era unita al continente per mezzo di un istmo. Oggi quell'istmo non esiste più e la città vecchia non sorge su una penisola ma su un'isola: «la separazione della città dalla terraferma fu attuata [nel 1481] approfondendo il fossato che difendeva l'antica rocca»¹¹,

⁸ Oltre ad Ennio, già citato, in MARZ. *Epig.* V, 39 ed *Epig.* XIII, 82 si esaltano le *concha Lucrini stagni*; in HOR. *Sat.* II, 4 e GIOVEN. *Sat.* IV, le *ostrea Circeis*; lo stesso Plinio in XXXII, 21 racconta che l'imprenditore Sergio Orata trasportò alcune ostriche da Brindisi a Baja per avviare un allevamento. Questo episodio portò Carducci a concludere che in quell'epoca le ostriche non erano ancora presenti nel Mar Piccolo in quanto, se così fosse stato, sarebbe risultato certamente meno dispendioso scegliere le ostriche di Taranto per avviare un'attività in Campania (cfr. C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. 278-279). Evidentemente all'autore sfuggiva il passo di Varrone riportato da Aulo Gellio (cfr. *supra*, nota 5).

⁹ G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 10. Gagliardo aggiunge in nota: «esistono tuttavia due di quelle famiglie e sono i Giungato, e Merlato, i quali han mai sempre esercitata l'antichissima loro arte della pesca».

¹⁰ F. MONTELEONE, *Note sulle peschiere tarentine in età bizantina e normanna*, in «Cenacolo», n.s. XII (XXIV), Taranto 2000, p. 191. Cfr. anche F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto. Le città nella storia d'Italia*, Laterza, Bari 1988, p. 30.

¹¹ F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto...* cit., p. 52. Cfr. anche G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 47. Secondo De Vincentiis, il nuovo canale corrisponderebbe a

allorché si costruì il nuovo castello che ancora oggi domina la punta meridionale del borgo antico. Fu solo in seguito a questo ridimensionamento che Taranto divenne famosa principalmente per i frutti dei suoi mari. La bizantinizzazione aveva infatti toccato anche la riorganizzazione giuridica del mare litoraneo: considerato un bene di pubblica utilità (*res publica*) nel diritto romano, nell'interpretazione bizantina divenne un bene di proprietà dello Stato¹².

Gli imperatori bizantini operarono una profonda innovazione giuridica: avocarono a sé il diritto di proprietà sul lido e sul mare fino ad una certa distanza dalla costa e presero a concederne porzioni in proprietà o in uso a privati, nel tentativo di riappropriarsi del territorio e di riellenizzare la popolazione¹³.

Tuttavia, furono i Normanni a completare la transizione verso una gestione centralistica di specchi d'acqua e peschiere: essi «concentra[ro]no i diritti di pesca nelle mani del sovrano, che li amministra[va] come *regalia*, concedendo a soggetti pubblici e privati uno spazio per le attività alieutiche e tassando le relative entrate»¹⁴. L'esazione dei tributi avveniva per mezzo di appositi amministratori, come rivela un documento nel quale Costanza d'Altavilla fa riferimento a «ministri qui iura nostra Maris Parvi tenebant»¹⁵.

Molti sono gli atti relativi a cessioni di peschiere risalenti a questo periodo; solitamente i beneficiari erano enti ecclesiastici, i quali a loro volta concedevano in affitto i diritti ottenuti dalla corona¹⁶.

Nonostante la frammentarietà delle fonti, secondo Monteleone si può asserire che fu in questo periodo, ed in particolar modo nel XII secolo, che

«quello stesso che Annibale avea fatto la prima volta per separare la rocca dall'antica città» (D. L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto*, Taranto 1878 [ed. 1983], p. 175).

¹² Cfr. G. ANTONUCCI, *La regalia della pesca nel Mar Piccolo di Taranto*, in «Il Diritto dei beni pubblici», anno XII, 3^a serie, fasc. 2, Milano 1936, pp. 154-155.

¹³ F. MONTELEONE, *Una risorsa per i monasteri del Mezzogiorno: concessioni di peschiere nella Puglia bizantina e normanna*, in «Itinerari di ricerca storica», XXVII, 2013, p. 68.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ P. GUILLAUME, *Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits*, Cava dei Tirreni, Abbaye des RR. Peres Benedictins, 1877, p. XXVI, citato in F. MONTELEONE, *Una risorsa per i monasteri...* cit., p. 69.

¹⁶ Una rassegna di registi di documenti di età normanna è contenuta in F. MONTELEONE, *Note sulle peschiere tarantine...* cit.; per lo stesso periodo ma con propaggini che investono l'età sveva e poi angioina, i documenti di cui si tratta in G. ANTONUCCI, *La regalia della pesca...* cit.; dall'età sveva in poi, A. S. L. PUTIGNANI, *Peschiere. Pesca e Dogana*, Taranto 1969, pp. 14ss e Id., *Le peschiere nei mari di Taranto*, in «Rivista della pesca», 4, Milano 1967, pp. 971-978.

Taranto diventò quella «specie di capitale o paradiso della pesca»¹⁷ che continuò a rappresentare per i secoli a venire: si pensi, a tal proposito, al proverbio riportato da Pacichelli: «doversi quì da ciascuno passare il tempo di quadregesima»¹⁸.

Il fatto che nell'inventario dei beni dei principi di Taranto, redatto sotto l'ultimo di essi – Giovanni Antonio del Balzo-Orsini –, fosse già presente un cospicuo e dettagliato numero di statuti volti a regolare il funzionamento delle peschiere e a fissare l'entità dei tributi spettanti alla Curia è un'ulteriore conferma che la pesca abbia continuato a crescere d'importanza anche dopo l'età normanna. Nel nucleo originario del Libro Rosso della Dogana di Taranto – ovvero nel suddetto inventario¹⁹ – sono già presenti e ben formalizzate sette diverse rubriche riguardanti le varie pesche: De piscaria tractatus primus (23 capp.); Tractatus Mari Magno (6 capp.); Subgabella pontis (11 capp.); Subgabella flavitti ostrearum et gamadiarum; Subgabella gosciolorum (4 capp.); Subgabella trilearum (2 capp.); Subgabella parietis anterioris; l'elenco delle sette piscarie, seu defense in mari parvo venduntur in subgabellas; infine le subgallae dei tre fiumi che sfociano nel Mar Piccolo (Tara, Galeso e Rasca)²⁰.

Non conosciamo precisamente l'evoluzione della gestione finanziaria nei secoli che vanno dagli inizi del dominio normanno alla fine del Principato; tuttavia, gli espliciti riferimenti, già nel De Piscaria Tractatus Primus, a *credensarii* in alternativa ai *gabelloti* quali deputati a riscuotere le tasse che *piscatores tenentur solvere*, suggerisce che l'uso di cedere in gestione o in appalto questo ufficio fosse già consolidato negli anni di regno dell'ultimo principe. Del resto, la pratica di cedere *in credentiam* o *in extalium* «quel complesso di redditi fiscali (tra cui la riscossione di dazii e gabelle e la sorveglianza sui *damna data* a fondi e terreni)», che precedentemente era stato di pertinenza del baiulo, è solitamente ricondotta già all'epoca sveva²¹.

¹⁷ V. VON FALKENHAUSEN, *Taranto*, in G. MUSCA (a cura di), *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle Decime Giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ottobre 1991), Dedalo, Bari 1993, citato in F. MONTELEONE, *Una risorsa per i monasteri...* cit., p. 72.

¹⁸ G. B. PACICHELLI, *Memorie de' viaggi per l'Europa christiana*, IV, 1, Napoli 1685, p. 360.

¹⁹ Cfr. *supra*, p. 119.

²⁰ Cfr. B.C.T. MS/24 e G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni...* cit., pp. 29-57. Laddove i nomi delle rubriche non coincidono del tutto, si è utilizzata la denominazione acclaviana.

²¹ S. VINCI, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra*

Alla morte di Giovanni Antonio del Balzo-Orsini nel 1463, «il Principato veniva immediatamente avvocato alla corona regia e il re si affrettava a promettere ai Tarantini di tenerli per sempre nel demanio regio e di non alienare la città se non a suo figlio»²². Questa trasmissione di corona si configurò anche come un passaggio di beni, giacché la Regia Camera della Sommara emanò provvedimenti inerenti le varie peschiere, indirizzandoli al «Doganiero, e Credensieri della Dogana di Taranto», a partire almeno dal 1543²³.

Oltre al tributo da versarsi alla corona di Napoli, ve ne era un altro, che spettava all'Università tarantina, sull'esportazione del pesce²⁴. Questo dato è sicuramente interpretabile come attestazione di una domanda "estera" e l'esistenza di conserve ittiche, testimoniata in più occasioni nel corso della tradizione, ne è la controprova. L'umanista tarantino Giovine, per esempio, già

d'Otranto tra antico e nuovo regime, Cacucci, Bari 2013, p. 80: *cedere in credentiam* significava cedere «a credito per quel tanto che potesse rendere»; *cedere in extalium*, cedere «a prezzo fisso». Da una rubrica non datata in B.C.T. MS/24, c. 150r, dal titolo *Carichi ed esiti ordnarji che si fanno in questa Dohana di Taranto*, sembra in realtà che i due credenzieri, i quali affiancavano il dohaniero, fossero impiegati a carico della stessa Dohana (la loro *provisione* era equivalente a quella dello stesso dohaniero, ovvero 45 ducati annui). Il manoscritto B.C.T. MS/24 è una copia inviata alla Dogana di Taranto dalla Regia Camera della Sommara nel 1668, allo scopo di ribadire i regolamenti ivi contenuti «acciò da nessuno si po[tesse] allegare causa d'ignoranza» (c. 178v).

²² F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto...* cit., p. 51.

²³ Tra l'ultima rubrica scritta in latino e l'ordine della Sommara datato 1543 sono presenti altre due rubriche in volgare, non datate, riguardanti alcune proibizioni e prescrizioni di pesca (la prima di 11 capp. e la seconda di 3). Subito dopo l'ordine della Sommara, in B.C.T. MS/24 sono riportate le seguenti parole: «Qui si fà fine di quello si contiene nel libro rosso in carta bergamena sistente nella Regia Camera. // Extracta fuit presens copia libri rubei sistentis in Regia Dohana civitatis Tarenti...». Il manoscritto tuttavia prosegue e riporta ancora varie rubriche riguardanti la pesca, la più tarda delle quali risalente al 1582: quest'ultima, relativa alla peschiera del Fosso del castello, è assente però nell'edizione a stampa del 1877, la quale invece arriva fino al 1570, passando poi direttamente alle Istruzioni del Codronchi del 1793 (cfr. *Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400...* cit.).

²⁴ Cfr. la relazione del sindaco riportata dall'Intendente, pp. 119-120. In realtà, sebbene sia la suddetta relazione sia Giambattista Gagliardo nel 1811 (*Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 17) facciano riferimento al solo dazio sull'estrazione, il bilancio preventivo del comune di Taranto per l'anno 1809 (approvato il 12 novembre 1808) distingueva fra «gabelle sul pesce e frutti di mare» – 53,6% degli introiti totali previsti! – e «gabella straordinaria sull'estrazione dei frutti di mare» – 15,1% (in S. VINCI, *Regimento et governo...* cit., p. 266). Sappiamo che nel 1465 l'università di Taranto impose un dazio «per ciascauno rotulo de pescie ... de uno pistachio ... il quale pistachio se debia pagare per lo compratore del pesce intendendo de omne specie de pesce cussi grosso come minuto» (R. CAPRARA, F. NOCCO et al., *Libro Rosso di Taranto...* cit., p. 96).

nel XVI secolo nomina due conserve a base di tonno sotto sale (con il ventre del pesce si preparava il *tarantellus*, col dorso la *tonnina*)²⁵. Il secolo successivo, Pacichelli, parlando delle ostriche di Taranto, riferisce che esse «si salano e si spacciano per parti lontane»²⁶; una tradizione che sembra essere durata a lungo, giacché il noto Giuseppe Capecelatro – Arcivescovo della città tra il 1778 e il 1817 – inviava da Taranto ad amici e collaboratori lontani «barilotti di ostriche in salsa»²⁷. Il suo vicario Antonio Tanza spediva alla famiglia in Galatina anche barilotti di *aurate*, testimoniando la sopravvivenza nel XIX secolo di quest'altra conserva, attestata sin dal Cinquecento²⁸.

Non solo le conserve erano esportate: nel 1582 il parlamento cittadino di Bari stabiliva i prezzi d'assisa distinguendo i pesci di Bari da quelli di Taranto²⁹.

Un dazio sull'esportazione, a Taranto, doveva essere pressoché impossibile da eludere, data la conformazione di quei mari (cfr. fig. 5, p. 149); esso, infatti, costituiva una risorsa preziosa per le casse cittadine³⁰, senza peraltro pesare troppo sui mercanti tarantini, i quali erano in ogni caso esentati da dazi in tutte

²⁵ I. IUUVENE, *De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna* (1589), IV, in *Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, qui populorum, ac civitatum re antiquas, aliasque vario tempore gestas memoriae prodiderunt*, Napoli 1735, p. 455. Una recente traduzione dell'opera è C. D. FONSECA (a cura di), *Giovan Giovine, Antichità e mutevole sorte dei Tarantini*, Scorpione Editrice, Taranto 2015.

²⁶ G. B. PACICHELLI, *Memorie de' viaggi...* cit., p. 360.

²⁷ In una lettera del 1790 ad Antonio Tanza, suo vicario, Capecelatro gli annunciava la spedizione di «sedici barilotti di ostriche in concia e trecento ostriche in pietra»: in nota il curatore ci fa sapere che «erano dette in pietra le ostriche in conchiglia, cioè allo stato naturale». Notizia interessante perché, collegandosi ad altra lettera dell'arcivescovo, ci permette di dedurre che le ostriche di Taranto erano esportate fresche fino a Napoli: nel 1793 la raccolta fu talmente scarsa che non fu possibile prepararne in concia, essendo state «appena ... sufficienti per farne rimessa in pietra in Napoli, come tutt'ora se ne fa nella provincia» (N. VACCA, *Terra d'Otranto fine Settecento inizi Ottocento. Spigolature in tre carteggi*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1966, pp. 24-25).

²⁸ Lettere di Antonio Tanza del 26 novembre e 20 dicembre 1807. Il curatore Vacca commenta di non aversi notizie a riguardo di questa usanza (N. VACCA, *Terra d'Otranto...* cit., pp. 276-278): tuttavia è attestata nel Cinquecento l'importazione a Corfù di «orade grosse» provenienti da Taranto, solitamente quindici giorni prima della Quaresima (cfr. U. TUCCI, *Le Isole Ionie e la metrologia commerciale del Mediterraneo centro-orientale*, citato in M. L. DE NICOLÒ, *Il Mediterraneo nel Cinquecento...* cit., p. 41).

²⁹ *15 octubris 1582* in B.N.B. MS IV 48, c. 12r. Le specie di pesci elencate come *pesci di Taranto* sono tutte differenti da quelle elencate come *pesci di Bari*. L'unica eccezione è costituita dalle *aurate*: quelle di Bari erano vendute a 11 grana al rotolo, quelle di Taranto a 12.

³⁰ Cfr. nota 24.

le università del regno sin dal 1464³¹. Non sembra, tuttavia, che tale tassa spaventasse i mercanti stranieri, giacché la loro presenza è attestata sin dai tempi di Giovine³².

I documenti analizzati per questa ricerca forniscono notizie a partire dalla metà del XVIII secolo. Pochissimo possiamo aggiungere sull'organizzazione e gestione dei mari nei due secoli precedenti. Ridotta è la mole d'informazioni fornita dalle opere letterarie dedicate alla città, nonostante esse riservino molto spazio alla pesca, a conferma che nell'età spagnola «radicato [sia] ormai l'indirizzo quasi monoculturale delle attività pescherecce e mitilocultorie»³³.

L'umanista Giovan Giovine incentrava un intero capitolo del suo *De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna* sul *Tarentinorum piscatu assiduo*: in esso elencava tutte le specie di pesci e molluschi che potevano prendersi in ogni mese, descrivendoli ed indicando i luoghi e talvolta i modi in cui pescarli³⁴.

Nel secolo successivo, due poemi “cantarono” i frutti del mare di Taranto. Il napoletano Giannettasio riservò buona parte dell'ottavo libro della sua *Halieutica* ai molluschi tarantini³⁵, mentre Tommaso Niccolò d'Aquino dedicò addirittura un intero dei quattro libri delle sue *Deliciae Tarentine* alle delizie provenienti dai mari³⁶. In nessuno dei due poemi vi è alcuna menzione della Dogana e della sua gestione, argomento certamente poco poetico.

Rapidissimi riferimenti all'affitto delle peschiere si trovano in Pacichelli: nel *Regno di Napoli in prospettiva* cita «le riserve delle anguille a' padri Domenicani, e di altro pesce a' monaci, e ad altri affittate, qual 300, qual 120 ducati»³⁷; in una lettera, dopo aver accennato alla tecnica di coltivazione delle cozze, aggiunge che «si affittan però quei pali da' cittadini nel mare picciolo»³⁸.

³¹ Tale privilegio risale alla concessione del 27 dicembre 1464, con la quale il sovrano aveva conferito ai tarantini gli stessi diritti ed esenzioni dei quali godevano i liparoti (cfr. R. CAPRARA, F. NOCCO et al., *Libro Rosso di Taranto...* cit., pp. 87-88). Tale concessione fu più volte richiamata in vigore già a partire dall'anno successivo (9 ottobre), quando il sovrano ordinò esplicitamente «a tutti i suoi credenzieri e doganieri che i cittadini di Taranto [fossero] esentati dal pagamento delle gabelle in tutto il regno» (*Ivi*, p. 101).

³² Parlando dell'*aquila* «sic dicta, quod sui expansis alis volentem aquilam imitetur», dice che «advenarum solent esse delicae, Kalendis Maii ad emporium, nundinasquae commeantium» (I. IUVENE, *De antiquitate et varia...* cit., p. 454).

³³ F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto...* cit., p. 73.

³⁴ I. IUVENE, *De antiquitate et varia...* cit., pp. 452ss.

³⁵ N. P. GIANNETTASIO, *Halieutica*, VIII, Napoli 1689, pp. 179ss.

³⁶ Cfr. C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., II, pp. 154-206.

³⁷ G. B. PACICHELLI, *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie*, II,

4.2. Il Supremo Consiglio delle Finanze e i mari di Taranto

Nella seconda metà del XVIII secolo, i cespiti fiscali relativi ai mari di Taranto ed appartenenti alla Regia Corte erano tre: la cosiddetta Dogana del pesce, ovvero i diritti sulle pesche sanciti nel Libro Rosso, e due fondi denominati Citrello e Fosso.

I diritti della Dogana del pesce si cedevano in appalto sotto il nome di “affitto dei mari”. Tale affitto era gestito ed amministrato dagli ufficiali della stessa Dogana, i quali rispondevano all’Amministratore Generale delle Dogane di Terra d’Otranto, sottoposto a sua volta alla Soprintendenza Generale della Real Azienda (poi Supremo Consiglio delle Finanze)³⁹.

Il Citrello era un «seno profondo 18 passi, largo 4 ... lontano dalla città circa due miglia e poco distante dal fiume Galeso»⁴⁰. Tale porzione del Mar Piccolo [è] caratterizzata da «quattro sorgenti impetuose di acqua fresca e molte altre più piccole [le quali] tentano di aprirsi un varco verso l’esterno, e conservano la loro dolcezza in mezzo all’acqua salmastra delle onde»⁴¹.

L’acqua dolce, che qui sorge dal fondo del mare, nel salire alla superficie par che bolla, come fa nella caldaja stando al fuoco.

Intorno a questo gorgoglio di acqua si prendono diverse qualità di pesci tanto colla lenza, quanto colle nasse (...). Il Citrello è il miglior luogo per l’industria delle cozze nere. Qui per ragione dell’acqua dolce, che sorge dal fondo, hanno queste conchiglie un sapore più squisito⁴².

Il Fosso era una peschiera stabilita nel canale artificiale scavato nel 1481⁴³, chiamata così per la sua funzione originaria di fossato del castello (cfr. fig. 10,

Napoli 1703, p. 161.

³⁸ Id., *Memorie de’ viaggi...* cit., p. 360.

³⁹ Il Supremo Consiglio delle Finanze o d’Azienda prese il posto del Segretario di Stato d’Azienda nell’ottobre del 1782 (cfr. N. COMERCI, *L’amministrazione finanziaria del Regno delle Due Sicilie esposta nelle addizioni alla giurisprudenza generale compilata dal signor Dalloz*, Napoli 1828, p. 437). Cfr. anche G. MASI, *L’azienda pubblica del Regno di Napoli dal 1771 al 1782*, Bari-Napoli 1948, pp. 128-130.

⁴⁰ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., II, p. 282. Secondo il naturalista Oronzio Gabriele Costa, «il Citrello ha un diametro di quaranta passi circa» (O. G. COSTA, *Del Mare Piccolo di Taranto*, in *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, III, 1833, p. 6). Su Costa cfr. M. B. D’AMBROSIO in D.B.I., XXX (1984), s.v. “Costa, Oronzo Gabriele”.

⁴¹ H. SWINBURNE, *Travels in the two Sicilies...* cit., p. 215.

⁴² G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., pp. 65-66 (cfr. fig. 5, p. 149).

⁴³ Cfr. *supra*, p. 156.

p. 225). Da alcuni diplomi presenti in entrambi i libri rossi apprendiamo che esso fu utilizzato per la pesca sin dalla sua creazione⁴⁴.

Filippo II lo rese navigabile. Essendosi quindi riempito di sabbia fu nel 1755 riaperto per ordine di Carlo III; ed é da quell'epoca che fu reso atto all'industria delle cozze nere, ed alla pesca de' sauri, de' mormilij e delle aurate⁴⁵.

Probabilmente proprio in occasione di tale ristrutturazione nacque la Giunta del Fosso di Taranto, che fino alla fine degli anni Ottanta del secolo si occupò anche della gestione e delle *regali rendite* provenienti dagli affitti di questo fondo e del Citrello, suggerendo i cambiamenti e le trasformazioni che analizzeremo nei prossimi paragrafi.

Protagonista di questa fase fu il tenente Gennaro Ignazio Simeoni, militare in carriera che «ritrovavasi di destino in Taranto ... siccome ne venne qui di Regal Ordine chiamat[o] per Professore di Geografia nella Militare Accademia di Artiglieria»⁴⁶. Già nel 1758, Simeoni aveva guadagnato un vitalizio di 9 ducati mensili, da attingere proprio «sobre el producto del'afito del Fosso», come riconoscimento per «la atencion y disimpeño acreditado ... en la direcion de dichos trabajos [los trabajos de la limpìa del Fosso del Castillo de Taranto] de su principio asta la conclusion»⁴⁷. Nel 1777, fu poi rimandato in quella città per riprendere la carica di «Ministro della Regia Giunta del Porto e del Fosso e d'Ingegnere Direttore delle loro Opere»⁴⁸.

Dapoiché ora ha considerato il Re di esser confacente al suo migliore R. Servizio ed all'utilità degli affari del suddetto Porto e Fosso, la Persona di V.S., sta risoluto perciò e vuole la M.S. ch'Ella in riguardo alle proprie circostanze, requisiti e servigj, torni di bel nuovo colà in Taranto, e mettendosi al possesso delle sue primiere commissioni, vegga coi lumi della pratica e lunga sperienza avutane, di tutto porre in quel buon ordine e sistema che si deve; e versi altresì la sua cura che

⁴⁴ Con un diploma tramandato nel Libro Rosso dell'Università (Codice Architiano, cfr. *supra*, p. 119 nota 143) datato 29 maggio 1504, il viceré Consalvo de Cordova concedeva alla città di Taranto «il possesso della *pescheria* del Fosso con tutte le rendite derivanti dallo sfruttamento», per ricompensarla «dei danni subiti durante l'invasione francese e per la fedeltà costante mostrata alla corona» (R. CAPRARA, F. NOCCO et al., *Libro Rosso di Taranto...* cit., p. 161).

⁴⁵ G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 47.

⁴⁶ *Copia del Real Dispaccio segnato dal Marchese di Goyzueta (10 maggio 1777) allegata a supplica del 26 agosto 1785*, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.

⁴⁷ *Copia del dispaccio firmato dal Marques Squillaci (8 dicembre 1758) allegata a relazione del 23 settembre 1785*, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.

⁴⁸ *Supplica di Simeoni al Re del 26 agosto 1785*, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.

il Porto e Fosso non ricevano deteriorazione nelle di loro Opere per qual motivo non lascerà S.M. in vista delle di lei relazioni, ed in risulta anche di taluni progetti da V.S. fatti, e che per l'effetto si stanno esaminando, di addossarnele l'esecuzione nella più opportuna maniera⁴⁹.

Simeoni ricoprì l'incarico fino al 17 novembre 1785, giorno in cui partì da Taranto per «un lungo e dispendiosissimo viaggio, con tanti suoi figli e figlie [per] venirsi a situare in Napoli»⁵⁰, prima di essere destinato a Pescara⁵¹. Dalla sua lettera di dimissioni possiamo avere un'idea delle mansioni che ricoprì durante l'incarico.

Posto a piedi del Vostro R. Trono, umilmente espone come desidera di ritirarsi al suo corpo e rendersi utile al medesimo dopocché per tanti anni n'è stato separato. Che perchiò supplica umilmente la M.V. che voglia degnarsi di accettare benignamente la dimissione che chiede di tutte quelle Commissioni che se gli tengono di Vostro R. Ordine appoggiate, non solo sul Fosso e Porto, ma benanche su quella Salina Grande di Taranto, conferendole a chi sarà di maggior gradimento della M.V. (...) dopo di aversi, per mezzo dei suoi progetti, direzione e sudori, liberata Taranto da una prossima inevitabile infezione di aria, per mezzo del cavamento di una seconda comunicazione tra il mar grande ed il piccolo, ed accresciute le regali rendite in considerabilissime somme, come appare dall'affitto del Fosso, il cui annuo estaglio monta a ducati 1561,10. E spera il supplicante che siccome la M.V., separandolo per suo servizio dalla sua compagnia, che non gli è riuscito di poco interesse, lo rimandò in Taranto con un troppo luminoso dispaccio, così egualmente voglia richiamarlo con suo decoro...⁵²

Tutto questo periodo – ma soprattutto l'ultimo quindicennio del secolo – costituisce un'epoca di grande cambiamento per i mari di Taranto. Tommaso Ciura, Ignazio Maria Marrese e l'Arcivescovo Capecelatro ne furono i principali artefici⁵³. L'eredità più tangibile dell'impegno profuso in questo periodo consiste nelle cosiddette *Istruzioni del Codronchi del 1793*, ultima rubrica del Libro Rosso della Dogana, i cui regolamenti erano fermi – ad

⁴⁹ *Copia del Real Dispaccio segnato dal Marchese di Goyzuetta (10 maggio 1777) allegata a supplica del 26 agosto 1785, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.*

⁵⁰ *Supplica di Simeoni al Re del 26 agosto 1785, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.*

⁵¹ Informazione attinta sia da una lettera di Tommaso Ciura del 27 marzo 1787 al Governatore di Taranto, sia da un'altra dello stesso Simeoni del 6 aprile dello stesso anno al Supremo Consiglio delle Finanze. Entrambe in A.S.N. RAD, 1787, Ciura.

⁵² *Supplica di Simeoni al Re del 26 agosto 1785, A.S.N. MF, B. 973, 29 ottobre 1785.*

⁵³ Cfr. *infra*, § 4.3 pp. 189ss.

eccezione del tentativo di probire le nasche nel 1729⁵⁴ – a più di due secoli prima.

Nel 1543 le gabelle sul pesce costituivano – stando alle affermazioni della Sommaria – il maggior introito di quella dogana⁵⁵. Se ci dovessimo basare esclusivamente sull'attenzione mostrata dai doganieri per questa gabella, ne concluderemmo che nel 1787 la situazione fosse ormai molto cambiata. Quando Tommaso Ciura richiese la collaborazione di questi ufficiali per perlustrare il Mar Piccolo – in aiuto al Guardiano del Mare, sprovvisto di barca e marinari –, essi declinarono rispondendo di «essere impegnati a tutelare i Reali Interessi nel commercio»⁵⁶.

Il 28 febbraio 1787⁵⁷ Tommaso Ciura aveva ricevuto «dalla Maestà del Sovrano» l'incarico di «soprintendere a' suoi reali interessi, tanto per lo che riguarda[sse] il ramo delle dogane, quanto per quello concerne[sse] il Mar Piccolo e Fosso con intervenire nella Giunta di detto Fosso in luogo del Tenente Colonnello D. Gennaro Ignazio Simeoni»⁵⁸. Non possiamo sapere se fosse preparato alla situazione nella quale si imbatté, contraddistinta da violazioni, corruzione, debolezza delle istituzioni e perfino violenza. Poco più di due mesi dopo l'inizio del suo incarico, egli confessò apertamente il suo scoramento al Supremo Consiglio delle Finanze con le seguenti parole: «gli abusi e gli inconvenienti nel Mar Piccolo sono grandissimi e non so come ripararli»⁵⁹.

Fondamentale per dare una svolta alla situazione fu la collaborazione con Ignazio Maria Marrese, divenuto suo diretto superiore, ovvero Amministratore Generale delle Dogane di Lecce, il 3 maggio dello stesso anno⁶⁰, andando a ricoprire la posizione lasciata libera dalla partenza per Napoli di Palmieri, neo consigliere delle Finanze. Oltre ad essere anch'egli tarantino, Marrese era in

⁵⁴ Cfr. *supra*, pp. 121-122.

⁵⁵ B.C.T. MS/24, cc. 41v-42r: «Magnifici Viri ... havendo questa Regia Camera inteso ... che li piscatori avidi del guadagno ... si arrisicano contravenire alli detti statuti, et ordinationi fatte circa lo modo del piscare in danno del bene publico, et etiam interesse della Regia Corte a rispetto delli deritti di questa Dohana, li quali come per la maggior parte procedono da questa piscaria...».

⁵⁶ *Relazione di Palmieri a Corradini*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 13 aprile 1787.

⁵⁷ Notizia attinta dai registri del Supremo Consiglio delle Finanze consultati presso l'A.S.N.

⁵⁸ *Ciura al Governatore di Taranto Crispo*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 27 marzo 1787. Su Tommaso e la famiglia Ciura, cfr. *infra*, pp. 196-197.

⁵⁹ A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 4 maggio 1787.

⁶⁰ Notizia attinta dai registri del Supremo Consiglio delle Finanze, consultati presso l'A.S.N.

buoni rapporti con Ciura, come testimonia una sua lettera d'incoraggiamento dai toni piuttosto confidenziali, scritta nel settembre 1787⁶¹.

Questo rapporto dovette avere un'importanza decisiva per le trasformazioni che investirono i mari di Taranto in quegli anni; certamente la ebbe per Ciura, il quale, nel giro di pochi mesi, passò dal vedere tutte le sue proposte rigettate dal Supremo Consiglio al poter contare sulle intermediazioni di Marrese, da subito in grado di ottenerne il consenso.

Ma si vada con ordine. Le dimissioni del Simeoni arrivarono nel mezzo del sessennio (1782-1788), durante il quale il mare (ovvero la dogana del pesce) era affittato a un certo Giuseppe Putignani di Taranto per 4305 ducati annui.

Pochi mesi dopo, ovvero nel marzo del 1786, la carica di Guardiano del Mare fu assegnata a Nicola Adamo, della stessa città, per una paga corrispondente ad un «terzo delle pene stabilite in quel luogo contro i contraventori pescatori, che in detto mare si fossero trovati a pescare o nei tempi proibiti o con istrumenti egualmente proibiti ... ed inoltre il soldo di ducati 5 mensuali»⁶².

Non sappiamo molto sull'incarico del Guardiano del Mare prima di questo periodo. Da una supplica dello stesso affittatore Putignani al re, risulta che un certo Giuseppe Carducci avesse ricoperto questa carica unitamente a quella di Capitano di Porto fino al 1785, ma fosse poi stato sospeso a causa di denunce effettuate dallo stesso affittatore⁶³. Tale informazione è peraltro confermata da Ciura che, nel marzo 1787, chiedendo al Supremo Consiglio di assegnare al Guardiano due dei quattro *marinari* al servizio del Capitano di Porto, motivò la richiesta dicendo che tale carica era fino a poco prima «unita alla guardiania di mare»⁶⁴. Dopo poco più di un anno di sospensione, a Carducci era stata restituita la sola funzione di Capitano di Porto, giacché intanto nell'altra carica gli era subentrato Adamo⁶⁵.

⁶¹ *Marrese a Ciura*, A.S.N. RAD, 1787, Marrese, 16 settembre 1787. La lettera si conclude con: «Rinnovo le mie espressioni di congratulazione pel felice parto della Sig.ra D. Trojana, desiderando alla madre ed alla bambina ogni più felice prosperità, ed alla madre altro più felice proseguimento e con consolazione più compita di nuovi maschj, giacché ha cominciato sì buon cammino. Pregovi de soliti ossequj al sig. Zio, Fratello ed amici tutti e colla solita stima...».

⁶² A.S.N. MF, B. 1373, 21 aprile 1788.

⁶³ *Supplica di Giuseppe Putignani al Re*, A.S.N. MF, B. 1363, 30 agosto 1786.

⁶⁴ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 30 marzo 1787.

⁶⁵ *Supplica di Giuseppe Putignani al Re*, A.S.N. MF, B. 1363, 30 agosto 1786. Si noti che nella rubrica non datata *Carichi ed esiti ordnarji che si fanno in questa Dohana di Taranto* riportata in B.C.T. MS/24 (cfr. *supra*, p. 158 nota 21), si fa menzione di due cariche distinte: il

All'inizio del suo incarico, Ciura si scontrò con gli altri funzionari regi presenti nella città. Lo scontro più acceso fu con il governatore Crispo. A meno di un mese dall'inizio del suo lavoro, Ciura si disse *meravigliato* dal fatto che questi avesse preso provvedimenti su certe contravvenzioni di pesca senza informarne lui, che ne era il responsabile.

Avendo V.S. Ill.ma proceduto ... per certi sciabichelli presi in contrabbando nel Mar Piccolo dal Guardiano del Mare, mi sono meravigliato come non abbia fatto inteso me, qual soprintendente de' Reali Interessi per questo capo, per fare le parti che mi convengono (...). In tanto ... La prevengo che, per qualunque pena potesse esservi per contravvenzione di pesche, dovendo procedere, formati che ne avrà gli atti, me ne partecipi l'occorrente per vedere se sieno state ben disposte le deliberazioni ... per non far rimanere pregiudicati i Reali Interessi, per i quali sarò sempre il più zelante esecutore; rimarrà in altro caso responsabile al Supremo Consiglio di tutti gli inconvenienti⁶⁶.

I toni vagamente minatori della conclusione rivelano il risentimento sotteso a tutta la lettera, sebbene ben celato dal tono ufficiale. Crispo rispose piccato che se non avesse provveduto lui stesso a punire i trasgressori, «il delitto e la sua cagione non sariansi liquidata, ma per maneggio de' poderosi a quali importa, se ne perdeva la traccia», accusando a sua volta Ciura di non aver ancora «somministrati lumi e notizie a favore del Real Erario molto pregiudicato, essendo questo e non altro, rispetto a tal punto, il suo carico»⁶⁷. Ciura, a questo punto, si lamentò di Crispo direttamente col Supremo Consiglio, accusandolo esplicitamente di collusione (*andare di concerto*) con l'affittatore dei mari Putignani.

Egli il Regio Governatore ... ha mutato sistema in modo che ha voluto far solo, senza chiamar giunta, ha camminato il mare (...). Vuole far prendere un nuovo piede su l'affitto delle pesche e far cambiare l'antico, per cui ogni oblatores si disanima non sapendo il certo e quale debba essere il piano dell'affitto di dette Pesche e cosa le medesime debbano comprendere e, non essendosi il solito, mancheranno sicuramente gli ablatori ed, in luogo di accrescersi notabilmente l'estaglio, come io mi stavo maneggiando, ne potrebbe nascere un sommo discapito per l'Erario⁶⁸.

Maestro Portulano, retribuito 600 ducati annui, ed il Guardiano di Mare, 6 ducati annui.

⁶⁶ *Ciura a Crispo*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 27 marzo 1787.

⁶⁷ *Crispo a Ciura*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 28 marzo 1787.

⁶⁸ *Ciura al Supremo Consiglio delle Finanze*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 30 marzo 1787.

L'accusa di Ciura fu probabilmente infondata, poiché da una relazione di Palmieri risulta che Crispo avesse in passato già tentato di impedire gli abusi a Putignani⁶⁹; lo stesso Ciura, sei mesi dopo, descriverà l'affittatore come «il noto perturbatore ... Giuseppe Putignani ... facinoroso uomo noto al Supremo Consiglio per aversela presa con i passati ufficiali ... [e] col Governatore Politico...»⁷⁰.

Il Supremo Consiglio redarguì duramente Ciura per le accuse⁷¹, ma allo stesso tempo intimò «per l'ultima volta» a Crispo «di non doversi in altro ingerire ... se non nelle sole cause contenziose tra l'appaldatore del mar piccolo e li pescatori»⁷².

Si può dunque dire che l'esperienza di Tommaso Ciura non fosse iniziata nel migliore dei modi; tuttavia, il motivo sembra essere riconducibile più ad un generale lassismo del personale addetto alla vigilanza, che aveva finito per generare un'anarchia favorevole ad affittatori e pescatori, che ai complotti da lui ipotizzati. Il caos era tale che, nei primi giorni d'incarico,

avendo domandato a quella Giunta le istruzioni per sapere qual'era ed esser dovea la sua incombenza da Direttore in detta Giunta in luogo di Simeoni, queste non si sono trovate, e tantomeno Reali Dispacci ed altre carte che avrebbero dovuto esistere, onde potess'essere nella intelligenza delle cose⁷³.

Il suo arrivo si configurò sin dall'inizio come un tentativo di mettere ordine in tale situazione.

Per prima cosa incaricò «il segretario [della giunta] di registrare in un Librone tutti i dispacci del Supremo Consiglio ... ed in altro libro gli appuntamenti della Giunta», per conferire una forma ufficiale al suo stesso ufficio⁷⁴.

In secondo luogo, assunse personalmente la direzione del lavoro del guardiano Nicola Adamo, il quale ricopriva il suo incarico da un anno senza i mezzi necessari. La barca e i due marinai chiesti da Adamo a Ciura furono da

⁶⁹ *Il Marchese Palmieri a Corradini, direttore del Consiglio delle Finanze, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 13 aprile 1787.*

⁷⁰ *Ciura al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Marrese, 14 settembre 1787.*

⁷¹ *Il Supremo Consiglio a Ciura, A.S.N. RAD, 1787, Ciura: «il Supremo Consiglio non approva il passo che ha dato non avendone Ella facoltà; maggiormente perché ha fatto uso di termini non corrispondenti».*

⁷² *Il Supremo Consiglio a Crispo, A.S.N. RAD, 1787, Ciura.*

⁷³ *Ciura al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 30 marzo 1787.*

⁷⁴ *Ibidem.*

quest'ultimo pagati a proprie spese⁷⁵, dopo che gli fu negato di condividere la barca del Capitano di Porto in quanto già condivisa con i deputati di Salute⁷⁶.

In terzo luogo, Ciura spese molte energie nell'individuare le norme più anacronistiche del Libro Rosso e proporre le riforme più urgenti. Esse dovevano riguardare le sanzioni e l'organizzazione stessa di alcune pesche.

Stimerei ... di far arrestare costui [un pescatore colto in flagranza di reato] e ... obbligarlo ad una pena alquanto rigorosa almeno di ducati 6 (...). Se si userà dell'indulgenza, il mare sarà sempre malmenato e pregiudicati rimarranno i Reali Interessi per il nuovo fitto faciendo di quelle acque. (...) Poco temono i pescatori la giustizia, o almeno si fanno i conti che al più la loro pena si estende allo sborzo di carlini 15, quando siino arrestati⁷⁷.

Nonostante le difficoltà iniziali, Ciura si prodigò moltissimo nell'impedire gli abusi di pesca e, soprattutto, nel far conoscere al Supremo Consiglio i risultati del suo lavoro. Nei primi mesi colse in flagranza di reato molti pescatori ed in particolar modo quelli impegnati nell'utilizzare i «ferri de' coccioli con mappa spessa», molto dannosi, se utilizzati in periodo proibito, per il *feto* dei pesci. Un certo Francesco Basile fu sorpreso per ben tre volte durante i primi due mesi di lavoro di Ciura.

Dopo presi i primi tre ferri de' coccioli con mappa spessa ... mi fu riferito che un tale Francesco Basile, alias Francione, era solito a mancare. Lo chiamai a me, lo avvertii a non inciampare più in simili disordini e che in altre occasioni sarebbe stato severamente castigato. Fu tutto inutile, giacché con somma indifferenza seguitava a devastare il feto con simile pesca che di questi tempi è assolutamente proibita. Ordinai al Guardiano di Mare che avesse sorpreso costui e, perché gli mancavano li marinari, pagai di mio denaro due di essi, per portarsi al servizio del guardiano, ma da lontano il Basile, avendo veduto il Guardiano suddetto, buttò in mare il ferro e li coccioli, corpo del delitto, e se ne fuggì; ma siccome veniva attestato dal detto Guardiano e dalli due marinari da me dati per testimonj estraguardia, così ne voleva ordinare la carcerazione; intimoritosi, il detto Basile si pose in chiesa, confessò la mancanza e prometté di non mancare in avvenire (...). Sotto li 2 del corrente maggio ... fu nuovamente sorpreso, e vedendosi alle strette buttò in mare il ferro ed i coccioli ... e fu contestato dalli testimonj estraguardia

⁷⁵ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 14 settembre 1787. Cfr. *infra*, p. 171.

⁷⁶ A.S.N. MF, B. 1368, 14 giugno 1787.

⁷⁷ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 4 maggio 1787. Degno di nota è che tale pena era considerata troppo lieve già nel 1543: «li pescatori avidi del guadagno, e con fiducia della poca pena de quindeci carlini, che è in li statuti di questa Dohana...» (B.C.T. MS/24 c. 42/r).

Lorenzo Solito e Tommaso Adamo, che andavano nell'istessa barca del guardiano di mare, come anche mi si è attestato da Michele Putignani, che si trovava passando a cavallo per il lido di mare in avere coi proprj occhi veduto buttare in mare il ferro ed i coccioli, scappandosene via⁷⁸.

Per risolvere il problema dell'uso illecito e dannoso degli attrezzi, Ciura aveva proposto di obbligare tutti i proprietari di tali strumenti a dover

esibirli presso di lui e farli custodire in un magazzino, acciò ne' debiti tempi delle licenze potesse ciascuno avvalersi degli istrumenti adattati e permessi, onde ne addiverrebbe che ritrovandosi altre reti e ferri o in mare o nelle case de' particolari pescatori, dovessero soggiacere alle pene stabilite o da stabilirsi. Senza questo principio non si potrà certamente togliere la frode, né guardare pienamente il mar piccolo (...). Per tale giusto riparo la Regia Corte altro interesse non verrebbe a soffrire se non il fitto di un magazzino per riporsi dette reti e ferri di ca. D. 35 annui. Ma tal'esito oh quanto darebbe d'utile!⁷⁹

Su questo proposito – come già sulla richiesta di una barca e di marinai per il Guardiano del Mare e su quella di inasprire le sanzioni – il Supremo Consiglio, dopo aver consultato gli ufficiali della Dogana e Simeoni, predecessore di Ciura, rispose di non volere novità. Il parere di Simeoni disegna un quadro piuttosto limpido della situazione che questi aveva lasciato a Taranto e dei motivi probabilmente alla base della timidezza nella vigilanza.

Intendo rendere al Re N.S. l'ultimo e più importante servizio in questa città, col rappresentar francamente e con tutto il rispetto per l'E.V. che il progetto non solo è ridicolo, dispendioso ed inesequibile, ma pericolosissimo, e che potrebbe con manifesto pericolo per la vita del progettante, mettere in tumulto tutta la città in cui vi sono circa 3000 pescatori rozzi, fieri e selvaggi ai quali, nella progettata maniera, si renderebbe difficilissima, anzi impossibile, la loro pesca, e perciò con tutta la famiglia loro si ridurrebbero a morir di fame, ed in tal caso chi potrebbe indovinare dove mai potesse giungere la loro disperazione⁸⁰.

Una previsione abbastanza realistica, dal momento che, qualche mese dopo, lo stesso Ciura avrebbe temuto per la propria incolumità. Quando si azzardò ad annullare il permesso di sciabica rilasciato ai pescatori dall'affittatore Putignani prima dell'inizio della stagione di pesca,

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ciura al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, aprile 1787.*

⁸⁰ *Simeoni al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 25 maggio 1787.*

il Putignani, facinoroso uomo noto al Supremo Consiglio ... Giovedì la sera in pubblica Piazza, unite molte centinaia di persone, gridava vendetta contro di lui; “Cittadini, il Ciura è che non ci fa lucrare il pane, impedendoci questa sera di andare colle sciabiche a mare, andate andate co’ la mia licenza, mentre lui non lo conosciam!” Sicché ha dovuto serrarsi in casa dal dì 13, temendo di tumulto contro la sua persona, per cui forse a suo dispetto sarà costretto accordargli quella licenza, che non può, perché sprovveduto di autorità⁸¹.

L’ennesimo rifiuto di collaborazione da parte del Consiglio spinse Ciura ad un’azione di forza: in una lettera del 14 settembre comunicò di aver «sequestrato tre ferri per le ostriche» nella Dogana, sostenendo «convintamente che ad altro non possano servire che alla pesca delle ostriche da Dicembre a Pasqua». Nella stessa, Ciura si disse amareggiato perché tutte le sue richieste fino a quel momento erano rimaste inascoltate «e ciò non ostante [si fosse] applicato in tutti i modi nel contrasto degli abusi, spendendo di tasca propria D. 18,70, ma ved[eva] che il [suo] denaro [era] mal speso perché non gli ven[ivano] dati i mezzi per punire i trasgressori». Solo a questo punto il Supremo Consiglio decise di girare tutti gli incartamenti sulla faccenda a Marrese – nominato già da quattro mesi – affinché fosse lui a prendere le decisioni opportune⁸².

Il coinvolgimento di Marrese portò immediatamente a risultati tangibili. Innanzitutto il Supremo Consiglio ordinò la costruzione di una barca per il guardiano del mare autorizzando la spesa di 90 ducati⁸³. Furono inoltre proposte alcune innovazioni relative all’incarico dello stesso guardiano, effettivamente approvate nel giro di pochi mesi.

[L]’Amm. Gen. delle dogane di Lecce ed [i]l Sovrint. della Dogana di Taranto D. Tommaso Ciura ... con replicate di loro relazioni, han dimostrato che, per l’esatta custodia di quel Mar Piccolo, ch’è un corpo di rendita non indifferente del vostro

⁸¹ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 14 settembre 1787.

⁸² *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 14 settembre 1787.

⁸³ *Acton a Palmieri*, A.S.N. MF, B. 1370, 3 Ottobre 1787. La nuova barca causò le gelosie del Capitano di Porto Carducci, il quale cercò, col pretesto di far risparmiare denaro al Real Erario, di far interrompere la costruzione della nuova barca, da lui ritenuta troppo grande e pertanto poco adatta alla mansione. La risposta di Marrese fu che ormai era troppo tardi, essendo la lancia quasi completata (A.S.N. RAD, 1787, Marrese, 12 ottobre 1787). In altra comunicazione, Acton «informato d’essersi veduta nel Mar Piccolo di Taranto la lancia ordinata pel Guardiano del mare con bandiera Reale, come si vi fosse imbarcato un ufficiale graduato», ordinò che la medesima fosse immediatamente rimossa e sostituita con «una piccola fiamma per semplice distintivo» (A.S.N. MF, B. 1373, 22 aprile 1788). Probabilmente anche questa “soffiata” fu dovuta alle gelosie dell’esautorato Carducci.

R. Erario, era necessario che si fossero avute le corrispondenti istruzioni per l'esatto regolamento della pesca, affinché si fosse aumentato il frutto del pesce di quel mare e non deteriorato, come s'industriavano di fare quei pescatori per guadagnare unitamente coll'appaltatore. Era necessario ancora di destinarsi due marinari che, unitamente al Guardiano, colla Lancia che si trovava già costruita, avessero di notte e giorno girato il Mar Piccolo per impedire che ivi si pescasse con istrumenti proibiti che radono il feto e riducono il mare senza frutto, con detrimento gravissimo de' vostri Reali interessi, perché sarebbe venuto a deteriorarsi l'appalto (...). Dimostrarono ancora che non conveniva che al guardiano del Mare si facesse percepire un terzo delle pene ed il terzo de' diritti annessi alla carica; imperciocché gli dava ciò adito di colludere con i contraventori e trascurare l'esecuzione del suo dovere, e più tosto facendosi continuare a godere il soldo di D. 5 al mese, ed ogni anno darseli una gratificazione corrispondente al terzo delle pene che saranno esatte per le contravvenzioni⁸⁴.

Il 14 aprile 1788, sua maestà approvava contestualmente sia le modifiche proposte – anche se in parte riviste dal Supremo Consiglio –, sia le *Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio di Guardiano del Mar Piccolo della Città di Taranto*⁸⁵, le quali, cinque anni dopo, per ordine della Seconda Ruota della Sommaria entreranno nel Libro Rosso col titolo di *Istruzioni del Codronchi*, prendendo il nome dal consigliere che se ne occuperà per conto del ramo d'azienda⁸⁶.

Le modifiche alla guardiania di mare non si limitarono a ciò. I «due probi marinai» di supporto al guardiano furono sottoposti a due anni di prova, «per calcolare se l'effetto ... corrisponda all'utile che si dice di potere apportare»,

⁸⁴ A.S.N. MF, B. 1373, 21 aprile 1788.

⁸⁵ *Ibidem*. La relazione del Supremo Consiglio era la seguente: «il Supremo Consiglio è di sentimento che V.M. possa degnarsi di approvare le Istruzioni ... e degnarsi altresì di approvare che per lo stesso oggetto si destinino due probi marinari, li quali unitamente col custode del Mar piccolo, attendano colla dovuta vigilanza alla custodia del medesimo, girandolo notte e giorno, col soldo allo detti essi marinari di D. 4,50 per ciascheduno al mese; e finalmente trova il Supr. Cons. sussistente l'opinato ... di non darsi al Guardiano del Mare Nicola Adamo né il terzo delle pene né i diritti spettanti all'impiego, ma solamente il soldo mensile; e perciò è di sentimento che V.M. possa degnarsi ordinare che tutte intieramente le pene e i diritti spettanti alla carica di detto Guardiano s'introitino al vostro R. Erario ed in ogni sei mesi si dia al Guardiano medesimo una gratificazione da quel fondo, corrispondente al terzo delle pene ed ai diritti, affinché non colluda con i pescatori contraventori e sia il mare custodito colla conveniente esattezza ed attenzione...». La versione integrale delle Istruzioni è in appendice, cfr. *infra*, p. 255.

⁸⁶ A.S.N. MF, B. 466, 15 aprile 1793. Su Nicola Codronchi e sulla composizione del Consiglio delle Finanze nel 1793, cfr. A. M. RAO, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Guida, Napoli 1984, p. 154.

dopodiché divennero impiegati stabili; nel 1789, Ciura andò ancora a ritoccare le sanzioni e le percentuali spettanti al guardiano e, questa volta, anche ai suoi collaboratori.

... Che facendosi l'arresto dal Guardiano del Mare non se li dovrebbe dare altra recognizione che quella del terzo della pena accordatagli dalla Regia Corte; ma facendosi d'altre persone, debba a capienti accordarsi il quarto, e gli altri tre quarti: due introitarsi a beneficio della Regia Corte e l'altro darsi al Guardiano sudetto⁸⁷.

Molte altre furono le trasformazioni indotte, nell'intento di aumentare gli introiti regi, dalla collaborazione tra Ciura e Marrese; esse riuscirono a conseguire il proprio scopo, giacché sin dal sessennio 1788-1794 l'affitto dei mari balzò a 5365,10 ducati l'anno, con una maggiorazione di oltre mille ducati rispetto all'affitto precedente⁸⁸. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei cambiamenti che portarono a tali maggiorazioni riguardarono l'allevamento delle cozze nere, se ne parlerà dettagliatamente nei prossimi paragrafi. Nel presente, si continuerà l'*excursus* storico-istituzionale, concentrandosi sulle trasformazioni che investirono la gestione di questo importante cespite fiscale fino al tramonto del regno borbonico.

L'ultima volta che Tommaso Ciura compare nelle carte del fondo del Ministero delle Finanze relative ai mari di Taranto è il 1793 e la sua veste è quella di sovrintendente ai lavori nel fiume Galeso⁸⁹, ancora con lo scopo di aumentare gli introiti regi («subaffittarlo dopo la pulitura con vantaggio maggiore»⁹⁰). Negli anni successivi sarà Marrese il maggior responsabile per gli affitti e la gestione dei mari, collocandosi alla guida degli ufficiali della

⁸⁷ A.S.N. MF, B. 1379, 19 giugno 1789. Le altre modifiche introdotte in appendice, cfr. *infra*, p. 258.

⁸⁸ A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 14 settembre 1787: «vedrà gli effetti il Supr. Cons. del suo zelo per i Real Interessi nel nuovo fitto, per il quale tiene in mano l'offerta di annui D. 1000 in più del presente affitto». A.S.N. MF, B. 1017, 28 novembre 1792: «il Luogotenente in Taranto Ciura ... rimette una cambiale di D. 1788,36 per la terza del fitto di quei mari» (1788,36 equivale esattamente a un terzo di 5365,08).

⁸⁹ Cfr. *infra*, p. 201.

⁹⁰ *Marrese a Ferdinando Corradini (3 maggio 1793)*, A.S.N. MF, B. 1392, 6 settembre 1793. È attestata la partecipazione di Tommaso Ciura all'adunanza presso l'atrio del palazzo arcivescovile durante la quale si procedette, l'8 febbraio 1799, all'elezione del presidente e dei deputati del governo municipale provvisorio di Taranto (cfr. S. VINCI, *Regimento et governo...* cit., p. 197 nota 201). La sua morte veniva annunciata all'arcivescovo Capeceletro dal suo vicario in Taranto con un biglietto datato 29 dicembre 1802 (N. VACCA, *Terra d'Otranto...* cit., p. 111).

Regia Dogana di Taranto, ai quali risponderà a sua volta il Guardiano del Mare. In tal senso si può definire l'incarico di Ciura, ovvero quello di Sovrintendente ai Reali Interessi⁹¹: un incarico straordinario, assegnato col preciso scopo di rimettere ordine in una situazione caotica, per poi ripristinarsi l'organigramma tradizionale.

4.3. *Il Regio Demanio e la «molta rendita» del Mar Piccolo*

La successiva ondata di grandi trasformazioni risale al periodo napoleonico: con la creazione di una Direzione Generale del Demanio distinta da quella dei Dazi Indiretti – alla quale facevano capo le dogane – sorse il dibattito su come considerare gli affitti dei mari di Taranto.

In base al decreto del 15 giugno 1807⁹², che stabiliva dover «appartenere al Genio tutte le proprietà Demaniali comprese ne' limiti de' Forti e Piazze da Guerra», la rendita del Fosso di Taranto fu ceduta al Corpo del Genio, anche se questo ne prese possesso soltanto il 28 maggio 1808, in conseguenza del tardivo ordine del ministro della Guerra datato 10 maggio⁹³. Da questo momento in poi il Fosso di Taranto sarà sempre di proprietà del Ministero della Guerra (poi Guerra e Marina) e da esso sarà ceduto in rendita all'Orfanotrofio Militare di Napoli⁹⁴.

Gli altri tre affitti, ovvero dei mari, del Citrello e del Galeso – quest'ultimo affittato dal barone Firrao di Matera, ripulito e subaffittato⁹⁵ – appartenevano ancora, nel 1808, al ramo dei dazi indiretti. A quanto pare fu proprio la cessione del Fosso al Ministero della Guerra che attirò l'attenzione della Direzione dei *Demanj* sui mari di Taranto, dal momento che «il Ministro della Guerra si diresse per l'esecuzione de' Reali Ordini a questa Generale Amministrazione,

⁹¹ Cfr. *supra*, p. 165.

⁹² N.° 156 in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1807*, I, Stamperia Simoniana, p. 4: «Art. 1: Le rendite derivanti da' fondi esistenti nel recinto de' forti, e piazze da guerra determinato dall'ultima linea degli spalti ... saranno particolarmente addette al mantenimento delle fortificazioni, e degli edifizj militari del regno».

⁹³ *Il Direttore de' Dazi Indiretti al Ministro delle Finanze*, A.S.N. MF, B.2648, 6 maggio 1809.

⁹⁴ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3, 28 novembre 1838; la peschiera del Fosso era ancora proprietà dell'Orfanotrofio Militare di Napoli nel 1877 (cfr. D. L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto...* cit., p. 70).

⁹⁵ Cfr. *infra*, pp. 201-203.

come quella che doveva avere l'ingerenza sopra l'intero lago»⁹⁶. Il ricevitore demaniale di Taranto Trisolini inviò una dettagliata relazione al suo superiore Thierry, Direttore dei Demanj di Lecce, e questi la girò al Direttore Generale de' Regj Demanj a Napoli il 14 luglio 1808.

In Taranto vi è un gran Lago che va sotto la denominazione del mar piccolo, per quella quantità ed eccellenza de pesci e frutti di mare di ogni sorte che produce o per la sua estensione che non si à idea in questi nostri paesi, proporzionato co' i fiumi che vi sono. Questo Lago dà molta rendita ed io, Signore, son di avviso che a tenore del Decreto Organico e di altre leggi emanate sull'oggetto dell'attuale felice Governo, l'Amministrazione di detto Lago deve essere di interesse de' Regj Demanj e deve regolarsi sotto la sua sorveglianza. La Dogana, che abusivamente siegue ad amministrarla nel sistema presente non ha che ingerirsi, se non che, ne' contrabandi ed altri diritti che la riguardano. Li laghi, i fiumi, le isole, che non aspettano a particolari per qualche dritto, e danno del prodotto o possono darlo, sono di spettanza de' Regj Demanj. Questo mar piccolo non essendo altro che un lago che riceve e dà le acque a norma degli altri fiumi al mare deve dunque entrare nel sistema della nostra amministrazione ed abbisogna subito, se lo stimate, rapportarsene per ottenersene la cessione nelle regole. Stimo dettagliarne la rendita. Molti particolari possiedono in detto lago delle peschiere. La nostra amministrazione pure ne tiene per il ramo del fondo de' lugri e de' già Olivetani, come dagli Stati. Ma questo riguarda un interesse particolare e che io per un dettaglio l'accenno. In quest'istesso luogo vi è un Canale chiamato il Fosso, lungi le mura del Castello situato dalla parte di questo Lago. Questo Fosso atto a nutrir cozze nere *chiamate di Taranto* dà l'annuo estaglio di ducati 4000. Tempo addietro è stato amministrato dalla Dogana, ma giorni sono, giusta la Linea dello Spaldo per le fortificazioni, è stato con Real Decreto aggregato al genio e né già seguita la cessione. Scrive anche questo per un dettaglio. Si siegue intanto ad amministrare dalla Dogana in detto Lago un luogo chiamato il Citrello, atto alla pesca di qualunque sorta di frutti di mare, dà la rendita annuale, giusta l'affitto presente, di ducati 3000. Vi è anche in detto luogo il fiume Galeso, ch'è affittato per la pesca de' pesci in annui ducati 300. Oltre di questi due affitti a noi un'altro in annui D. 7700. Riguarda quest'ultimo la libertà ed il dritto di potere andare alla pesca de pesci in qualunque luogo di questo Mare, dacché gli altri affitti descritti hanno di mira i soli frutti di mare di qualunque sorte. In questo affitto di annui D. 7700, oltre la pesca de' pesci vi è la libertà di estrarre de' frutti di mare di ogni luogo di questo mare, meno che da que' luoghi che sono distintamente affittati e che sonosi già dettagliati. In breve e come meglio ho potuto, vi ho date tutte le notizie che mi è riuscito appurare sull'oggetto. A me pare che il Citrello, il fiume Galeso, che vanno sotto due affitti separati, debbono aggregarsi alla nostra amministrazione. L'affitto de' D. 7700 che riguarda la libertà di poter andare alla

⁹⁶ *Thierry al Ministro delle Finanze, A.S.N. CADP, B. 2378 f. 141, 14 luglio 1808.*

pesca de' pesci e frutti in qualunque luogo di questo mare, anche è un dritto che, a tenore delle leggi presenti, un abuso si siegue a ritenere dalla Dogana. Devo inoltre osservarvi che in quest'ultimo affitto, è di vantaggio del fittatore durante l'estaglio subaffittare qualunque porzione di fondi di detto lago, o sia mar piccolo, ad uso di cozze ed altri frutti. Io perché amo l'Interesse dell'Amministrazione Generale ed i doveri della mia carica, vi prego incaricarvene con impegno affinché i nostri dritti fossero ben tenuti e non si avesse che dire di poca attenzione⁹⁷.

In tale occasione, il Ministro delle Finanze fu del parere di dover lasciare il Mar Piccolo e la sua custodia ai doganieri. Circa due anni dopo, però, «trovò espediente di aggregare a quest'Amministrazione [della Registratura e de' Demanj] diversi cespiti e fra gli altri quelli conosciuti sotto il nome di mare grande e piccolo di Taranto»: invitava pertanto il Direttore de' Demanj di Lecce a dare disposizioni affinché, a partire dal primo gennaio 1811, facesse «riunire alla gestione del Ricevitore del circondario [di Taranto] il prodotto del mare grande e piccolo di Taranto, facendone da quell'epoca la riscossione»⁹⁸. Il passaggio di consegne avvenne formalmente il primo gennaio ma il ricevitore di Taranto dovette aspettare i primi giorni di aprile per ottenere dai doganieri «le Istruzioni per l'uso e consuetudini per il modo come regolarsi l'Amministrazione di questi mari».

Dalle medesime rilevansi ... ch'è indispensabile avere un Guardiano per detti mari con due marinari ed una barca, affinché e di notte e di giorno potessero sorvegliare ed impedire la pescagione nei tempi proibiti ed essere di remora ai tanti abusi che portano la distruzione di questa industria. Tutti reclamano a doversi custodire questi mari, che avendosene un'esatta sorveglianza tutt'i frutti, e specialmente le ostriche, anderanno a divenire in men di un anno abbondanti, come il tempo di prima; lasciandosi all'incontro in abbandono l'altrui ingordigia ne produrrà la totale distruzione ed anderassi a perdere totalmente la rendita di questi affitti⁹⁹.

Così, a partire dal primo giugno 1811 prese servizio il nuovo Guardiano dei Mari, Giuseppe Mastronuzzi, coadiuvato da due collaboratori – gli stessi del precedente guardiano – su di una nuova barca, dal momento che la dogana –

⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁸ *Ivi*, 12 dicembre 1810.

⁹⁹ *Il Ricevitore Trisolini al Direttore della Registratura e de' Demanj di Lecce*, A.S.N. CADP, B. 2378 f. 141, 11 aprile 1811. Il 12 gennaio l'Amministratore Generale aveva spedito allo stesso Direttore di Lecce una tabella riportante lo *stato degli introiti ed esiti fatti per l'affitto de' mari Citrello e fiume Rasca e Galeso di Taranto maturati dal 1° Gennaio a tutto Ottobre 1810* (cfr. *infra*, Appendice, p. 260) più una copia dei tre contratti in essere tra lo Stato e gli affittatori (A.S.N. CADP, B. 957 f. 18933).

esattamente come il Capitano di Porto vent'anni prima¹⁰⁰ – non aveva voluto cedere la propria.

La continua riorganizzazione amministrativa, che investì il regno nel decennio napoleonico e in quello successivo, fu causa di diversi passaggi di attribuzione delle responsabilità sui mari di Taranto e delle rendite da essi derivanti.

Sappiamo che nel 1811 fu istituita l'Amministrazione di Acque e Foreste, responsabile delle pesche di provento fiscale; la riscossione dei prodotti dell'erario era però lasciata esplicitamente ai ricevitori demaniali¹⁰¹. Si dovette aspettare il 1816 perché questa amministrazione reclamasse la competenza sui fiumi Rasca e Galeso¹⁰². Le fonti disponibili sono particolarmente frammentarie per questo periodo e non ci permettono di sapere se le stesse rivendicazioni riguardarono anche il Citrello e l'affitto dei mari.

Le prime informazioni al riguardo sono relative all'affitto di Galizia (1818-1824). Sappiamo che il percettore di Taranto aveva esatto le rate dovute allo Stato per conto del Demanio fino al 1822. L'Amministrazione della Registratura e de' Demanj era tuttavia stata accorpata a quella del bollo nel 1817: infatti, il percettore di Taranto riferisce di aver corrisposto gli affitti «al Registro e Bollo per tutto il 1819».

A partire dal 1822 lo stesso percettore era passato alle dipendenze della Amministrazione Generale di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia e a questo ufficio aveva versato gli importi degli affitti. La ragione è che, nel 1819, l'ex Amministrazione di Acque e Foreste era stata accorpata all'Amministrazione del Demanio, la quale contestualmente fu separata dalla Direzione di Registri e Bollo. Puntualmente il ricevitore di Taranto afferma di aver corrisposto gli affitti al Registro e Bollo soltanto nel 1819, tornando poi a rispondere all'amministrazione del demanio. La novità era che, a partire dal 1820, la neonata Amministrazione del Demanio Pubblico era stata unita a quella di Acque e Foreste; essa fu «incaricata dell'intero demanio dello Stato, delle foreste, della caccia e delle pesche che sono di pertinenza dello Stato»¹⁰³.

Quando, nel 1821, una nuova riorganizzazione incorporò nuovamente le due amministrazioni, unendo quella del Demanio Pubblico alla Cassa di

¹⁰⁰ Cfr. *supra*, p. 169.

¹⁰¹ Cfr. *supra*, p. 68.

¹⁰² A.S.N. CADP, B. 853 f. 15705.

¹⁰³ N.° 1734 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1819*, II, Napoli 1819, p. 424.

Ammortizzazione e quella di Acque e Foreste all'omologa di Ponti e Strade, le rendite derivanti dai mari di Taranto, e con esse il percettore, trasmigrarono in quest'ultima istituzione. Questa legge, infatti, prevedeva che «i prodotti del ramo delle acque e foreste continu[assero] però a versarsi nelle casse della tesoreria generale»¹⁰⁴ e non nella Cassa di Ammortizzazione.

Un ennesimo cambiamento avvenne all'indomani del 1825, quando fu decretato che

l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico ... continuerà a essere incaricata, oltre de' beni di antica dotazione, de' seguenti altri rami:

(...)

Finalmente dell'amministrazione de' beni fondi e delle rendite costituite che la tesoreria generale e le altre amministrazioni dello stato hanno o che possono ricadervi definitivamente nel tratto successivo, sia per ragione di espropriazione o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, o per qualunque altro titolo¹⁰⁵.

Fu in seguito a questo provvedimento che il Ministro delle Finanze – dal quale queste amministrazioni generali dipendevano ed erano sempre dipese, anche nel corso delle varie trasformazioni – segnalò al Direttore Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico che il suo omologo di Ponti e Strade «amministra[va] fra l'altro i prodotti de' mari di Taranto colle relative dipendenze per i quali si introita[va] un affitto che nel 1826 [era] di circa D. undicimila l'anno»; pertanto il Ministro ordinava che, «essendo per sua natura questo cespite di pertinenza del Demanio Pubblico ... rispettandosi sempre le leggi delle Acque e Foreste, la riscossione de' prodotti de' Mari di Taranto rest[asse] affidata dal 1827 in poi alla Cassa di Ammortizzazione»¹⁰⁶.

La decisione definitiva fu presa dal Ministro il 3 gennaio 1827, dopo essersi consultato con il D.G. di Ponti e Strade. Fu stabilito che l'intera gestione finanziaria passasse alla Cassa di Ammortizzazione e restassero alle dipendenze dirette della Direzione di Ponti e Strade «la polizia di quei mari e gli agenti addetti»¹⁰⁷. A nulla servirono le rimostranze del Direttore della Cassa, il quale

¹⁰⁴ N.° 146 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1821*, II, Napoli 1821, p. 316.

¹⁰⁵ N.° 397 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1825*, II, Napoli 1825, p. 304.

¹⁰⁶ *Il Ministro delle Finanze al D.G. della Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1, 7 ottobre 1826.

¹⁰⁷ *Ivi*, 3 gennaio 1827.

avrebbe preferito che non si smembrassero le responsabilità, anche a costo di lasciare gli introiti all'altra amministrazione.

Il 17 gennaio il Direttore di Ponti e Strade inviò un bilancio della gestione dei mari al collega che se ne sarebbe occupato di lì in poi¹⁰⁸; il 31 dello stesso mese avvenne a Taranto il passaggio di documenti tra il Guardia Generale de' Mari di Taranto e il *Controloro* delle Contribuzioni Dirette, al quale, da quel momento, avrebbe corrisposto gli affitti il percettore¹⁰⁹.

L'organizzazione data ai mari in questa occasione, con la divisione tra le responsabilità di vigilanza e quelle fiscali, fu mantenuta fino alla caduta del regno nel 1860.

Contestualmente al decreto che riuniva in un'unica amministrazione generale gli uffici di Acque e Foreste e del Demanio Pubblico, nel 1819 era stato emanato anche un *Decreto organico delle amministrazioni del pubblico demanio*, che avrebbe regolato il sistema di vigilanza dei fondi demaniali fino all'Unità. L'antica figura del Guardiano del Mare, tradizionalmente legata alla dogana e, a partire dal Decennio Francese, al demanio, fu sostituita da agenti forestali in tutto simili a quelli che si sarebbero trovati nel resto del regno; ciò nonostante, i mari di Taranto continuarono in qualche modo a costituire un'eccezione degna di attenzioni e provvedimenti particolari.

Il territorio del regno fu suddiviso in *ispezioni* (una per provincia) ed ogni ispezione in *circondarj selvani*, «a ciascun de' quali [fu] addetto un guardia-generale»; infine, ogni circondario fu suddiviso in *comprese* affidate alla custodia dei guardaboschi. La stessa legge, dopo aver stabilito i criteri per la suddivisione del territorio delle Due Sicilie in cento circondari, con apposito articolo stabiliva che:

Oltre de' circondarj fissati nell'articolo precedente, nella provincia di Terra d'Otranto ve ne sarà uno che comprenderà i mari di Taranto.

E poi ancora:

Al circondario de' mari di Taranto saranno addetti un brigadiere e non oltre a cinque guardacque.

(...)

I brigadieri, i guardaboschi e guardacque ed i guardacacce vigileranno giorno e notte alla custodia de' boschi ed all'osservanza delle leggi sulle foreste, sulla pesca e sulla caccia, distendendo processo verbale delle trasgressioni. Avvertiranno nelle

¹⁰⁸ Ivi, 17 gennaio 1827.

¹⁰⁹ Ivi, 31 gennaio 1827.

loro visite se persone sospette frequentassero i boschi della loro compresa, e ne daranno avviso alla gendarmeria ed al guardia-generale del circondario¹¹⁰.

Nella legge che stabiliva il *soldo* degli impiegati di quella Direzione si stabiliva che il *guardia-generale* dei mari di Taranto avrebbe percepito una maggiorazione del 10% rispetto ai suoi parigrado degli altri circondari «a titolo di indennità di barca»¹¹¹.

La principale novità rispetto al passato, tuttavia, risiedeva nella possibilità, per i fittuarj delle pesche di proprietà dello Stato, di

proporre all'amministrazione un competente numero di guardacque per loro conto. Il direttore generale, quando lo creda opportuno, rilascerà le patenti, mettendosi di accordo con la polizia generale per l'asportazione delle armi. Terminato l'affitto, le patenti saranno restituite all'amministrazione¹¹².

Nei documenti relativi a Taranto, la prima attestazione di questi guardacque privati risale al periodo dell'affitto di Carlantonio Pavone (1824-1830)¹¹³. Essi continueranno a vigilare quei mari, parallelamente ai guardacque dell'amministrazione, facendo rispettare i regolamenti del Libro Rosso e le sue successive modificazioni fino all'Unità d'Italia ed oltre.

Si è già detto infatti che, nello stesso anno 1819, gli antichi regolamenti e statuti sulla pesca a Taranto furono ufficialmente richiamati in vigore¹¹⁴; si è anche visto che i successivi procedimenti legislativi del 1825 e 1846, essendo stati emanati con lo scopo di contrastare le paranze, andarono ad aggiungersi ma non a modificare i regolamenti previsti nel Libro Rosso¹¹⁵. Dopo l'Unità, tuttavia, tutta la tradizione normativa precedente fu messa in discussione dall'unificazione legislativa: «con decreto di re Vittorio Emanuele 2° re di Italia de' 22 dicembre 1861, le leggi e' regolamenti della Marina Mercantile

¹¹⁰ Artt. 20, 24, 37 e 52 in N.° 1735 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1819*, II, Napoli 1819, pp. 436-438. Nel bilancio inviato dal D.G. di Ponti e Strade al D.G. della Cassa di Ammortizzazione il 17 gennaio 1827, nei mari di Taranto risultano, oltre al guardia-generale e al brigadiere, tre guardacque (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3); nel 1843 il loro numero sarà salito fino al limite di cinque previsto per legge (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/5).

¹¹¹ Ivi, N.° 1737, p. 455.

¹¹² Ivi, N.° 1733, p. 393.

¹¹³ *Il Percettore di Taranto al Direttore dei dazi diretti e del demanio di Terra d'Otranto*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3, 29 novembre 1828.

¹¹⁴ Cfr. *supra*, p. 130.

¹¹⁵ Cfr. *supra*, pp. 134-135 e p. 142.

[comprendenti la pesca] degli stati sardi vennero messi in vigore per tutto il regno»¹¹⁶.

Sin dal 1861 il Presidente del Consiglio Provinciale di Lecce, Cataldo Nitti, provò a convincere il Ministro delle Finanze del nuovo regno ad abolire la tassa sul pescato, ovvero la vecchia dogana del pesce di Taranto. Una prima supplica fu letta in Parlamento quell'anno, ma il Ministro fu contrario alla proposta. Soltanto nel 1863, con un discorso scritto sempre a nome dei pescatori ma dai contenuti più strettamente giuridici, Nitti raggiunse il suo scopo¹¹⁷.

Nell'inventario del principe di Taranto non sta annoverato tra le proprietà del principato il mar piccolo di Taranto, ma vi si parla del diritto della Dogana, della quale introito principale era la partecipazione al ritratto della pesca che si faceva non solo nel piccolo mare, ma ancora nel mare *Magnum*, ch'è il Jonio. Dal che consegue che il Demanio dello Stato avendo quella origine non ha potuto possedere né più né diversamente da quello che la casa Orsini possedeva, cioè un dritto feudale e propriamente di prestazione d'opera e di giurisdizione tal quale in detto inventario si trova allogato. (...) Questa e non altra fu l'origine dell'imposta sulla pescagione ne' mari di Taranto. (...) E così avviene che questo odioso tributo il quale venne virtualmente abolito fin dal 1806, si riscuote tuttavia dal Demanio¹¹⁸.

Le tasse sul pescato furono bandite e il primo gennaio 1864 Cataldo Nitti tenne un importante discorso nel duomo di Taranto ai pescatori convenuti per festeggiare l'avvenimento. In esso si legge:

E qui porrei fine al mio discorso, se non stimassi utile premurarmi contro un errore che è nella mente di alcuni di voi: da questi si opina che abolita la tassa sulla pesca, questa diviene libera del tutto; e che la si può esercitare come, e quando si vuole. Intorno a ciò vi dico che non ci può essere errore più grossolano. (...) Il beneficio al quale voi aspiravate, e che avete ottenuto consiste nel fare tutto vostro il prodotto del vostro lavoro; consiste nel non dividere con altri il prodotto della vostra pesca. Ma le leggi che regolano la pescagione rimangono intatte; esse sono inviolabili perché fanno parte delle leggi dello Stato (...). Sono consegnate nel Libro Rosso; sono intese a conservare e propagare le varie specie di pesci; e

¹¹⁶ D. L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto...* cit., p. 78.

¹¹⁷ L. D'IPPOLITO, *Cataldo Nitti e il suo tempo*, Incline, Taranto 2002, pp. 39-43. Su Cataldo Nitti cfr. anche la tesi di dottorato A. NAPOLITANO, *La figura di Cataldo Nitti e la crisi socio-economica di Taranto nei decenni a cavallo dell'Unità*, Università degli studi di Bari "Aldo Moro", esame finale 2013.

¹¹⁸ D. L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto...* cit., pp. 79ss: «Diamo qui il complesso della congruente argomentazione che gentilmente l'illustre oratore ci ha permesso qui trascrivere per l'importanza del provvedimento».

provvedono che non siano pescati prima che raggiungano la maggiore grossezza. (...) Che se per lo innanzi stretti dal bisogno o mal consigliati, avete spesso violate le leggi, pescando con istrumenti vietati, ed in luoghi, ed in tempi non permessi; ora che il bisogno viene a cessare (...) agireste troppo stoltamente, se per guadagnarvi dieci, vi precludeste l'adito ad averne cento dopo non molto lungo tempo¹¹⁹.

I pescatori furono tutt'altro che ligi nel seguire i consigli di Nitti e spinsero lo stesso, insieme ad altri consiglieri, a stilare il nuovo regolamento del 1869¹²⁰, dal momento che «per legge ... il Consiglio Provinciale [aveva] le facoltà di provvedere al modo di pesche particolari nella Provincia»¹²¹. Tale regolamento provinciale entrò poi a far parte dei regolamenti attuativi (1880) della nuova legge nazionale sulla pesca del 1877, e precisamente «al Titolo IV (Disposizioni di carattere locale), capo III, relativo al distretto marittimo di Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto»¹²².

4.4. La mitilicoltura tarantina dalle origini al Settecento

Si è già accennato all'alto gradimento del mondo romano per pesci e molluschi¹²³. Particolarmente gradite erano le ostriche (*Ostrea edulis*), che più di un autore ritiene immancabili nei banchetti del ceto dirigente¹²⁴. Plinio il Vecchio ne elenca diverse qualità che *variantur coloribus et carne et testa*¹²⁵. Esse erano coltivate in diversi specchi d'acqua di tutto il Mediterraneo, fra i quali il mare di Baia¹²⁶, in cui l'attività iniziò per mano di Sergio Orata che, intorno al 108 a.C., vi trasportò le prime ostriche da Brindisi – *nec gulae causa sed avaritiae* –, ed il lago Lucrino, dove esse raggiunsero il miglior sapore¹²⁷.

¹¹⁹ L. D'IPPOLITO, *Cataldo Nitti...* cit., pp. 44-46.

¹²⁰ Cfr. *supra*, p. 125.

¹²¹ L. D'IPPOLITO, *Cataldo Nitti...* cit., p. 52.

¹²² *Ivi*, p. 58.

¹²³ Cfr. *supra*, pp. 25-26 e p. 156.

¹²⁴ MACR. *Satur.* II, 9 (*De coena pontificia*): «coena haec fuit: ante coenam echinos, ostreas crudas, quantum vellent». PLIN. *Nat. Hist.* XXXII, 79: «non potest videri satis dictum esse de his, cum palma mensarum divitum attribuatur illis». La *Lex Aemilia*, legge sontuaria del 115 a.C., ne proibì il consumo (PLIN. *Nat. Hist.* VIII, 223).

¹²⁵ *Nat. Hist.* XXXII, 60.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ivi* IX, 168.

Nel XVIII secolo Carducci si chiese «se fra esse fossero anche in pregio le cozze nere»¹²⁸: l'erudito tarantino, sulla scorta dei riferimenti ai pali di legno in Ausonio¹²⁹ e nello stesso Plinio¹³⁰, concludeva che, almeno a Baia e nei laghi Lucrino ed Averno, la mitilicoltura fosse già praticata ai tempi dei Romani (sebbene sicuramente non a Taranto¹³¹).

Tuttociò sapendo io dissi, e trovandolo analogo al modo onde oggi praticasi qui in Taranto tal pesca di *cozze nere*, che amano vivere, e crescere attaccate a' pali; che mai si potrà opporre in contrario, portando io una sifatta opinione?¹³²

Oggi sappiamo, grazie all'archeologia, che le conclusioni di Carducci erano errate. In età romana, erano gli allevamenti di ostriche a consistere

in un sistema di pali infissi sul fondo e di corde tirate da un palo all'altro in cui pendono canestri, fascine o altre cordicelle in cui vengono in qualche modo riposte o legate le ostriche. (...) Molto spesso le ostriche che si trovano negli scavi archeologici presentano dei piccoli fori sul loro margine. È probabile che questi fori servissero ... per il passaggio di una cordicella per sospendere i molluschi alle impalcature lignee degli *ostriaria*: è questa forse la rappresentazione della fiaschetta vitrea di Roma¹³³.



Vaso di Populonia (fine III – inizio IV sec.).
Collezione del *Corning Museum of Glass*, New York.

Che si trattasse di *Ostrea edulis* è confermato dai ritrovamenti nei vari scavi. Nei primi due secoli dopo Cristo, nei siti in cui è attestato il consumo di

¹²⁸ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 277.

¹²⁹ *Epist.* VII: «vel quae Bajanis pendent fluitantia palis ostrea».

¹³⁰ *Nat. Hist.* IX, 160: «ostrea ... stantia defixosque palos et lignum maxime».

¹³¹ Cfr. *supra*, p. 156 nota 8.

¹³² C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 278.

¹³³ J. DE GROSSI MAZZORIN, *Consumo e allevamento di ostriche e mitili in epoca classica e medievale*, in A. GIROD (a cura di), *Appunti di archeomalacologia*, Firenze 2015, pp. 153-154. Sulla fiaschetta vitrea, cfr. A. DONATI, *Un mare di pesci*, in A. DONATI, P. PASINI (a cura di), *Pesca e pescatori nell'antichità*, Leonardo Arte, Milano 1997, pp. 23-26.

molluschi, le conchiglie di ostrica arrivano a costituire l'80% di questo genere di reperti: una tale sproporzione non può che testimoniare l'esistenza di un'attività di allevamento evidentemente non praticata per altre specie.

Col passare dei secoli questo divario si riduce a causa di un plausibile crollo dell'ostricoltura; ma ancora per tutto il Medioevo saranno comunque le ostriche i molluschi più consumati, scendendo difficilmente al di sotto del 50% dei ritrovamenti¹³⁴.

In età romana, le cozze (*Mitylus galloprovincialis*) sono presenti in pochissimi siti in quantità molto esigua e, talvolta, del tutto assenti in ambienti ricchi di altri molluschi; «anche nei contesti medievali i mitili sono rarissimi, probabilmente questi molluschi venivano raccolti raramente e la mitilicoltura non era ancora sviluppata»¹³⁵.

La nascita di questa attività, infatti, è tradizionalmente (e leggendariamente) ricondotta a un irlandese naufragato sulla baia d'Aiguillon nel 1235, il quale, per sopravvivere, raccolse molte cozze dal mare e le conservò vicino alla riva in delle reti legate a dei pali di legno.

Il se serait aperçu que sur ces piquets se fixaient des moules dont la croissance et la qualité étaient supérieures à celles des moules sauvages. Il aurait alors décidé d'élever ces coquillages en mettant en place des lignes de pieux plantés dans le fond de la mer¹³⁶.

Non abbiamo leggende del genere per quanto riguarda l'area di Taranto. È pur vero, però, che le peschiere cedute agli enti ecclesiastici sin dal X secolo recavano «quali contrassegni e limiti di proprietà pali e travi infissi sul fondo marino»¹³⁷.

Scorrendo attentamente tutta quanta la documentazione i due mari di Taranto, Mar Piccolo e Mar Grande, si presenteranno alla nostra mente costellati da una infinità di pali terminali e di confine della quasi totale lottizzazione dei medesimi¹³⁸.

¹³⁴ *Ivi*, p. 156.

¹³⁵ *Ivi*, pp. 156-157. Cfr. A. BARDOT-CAMBOT, V. FOREST, *Ostréiculture et mytiliculture à l'époque romaine? Des définitions modernes à l'épreuve de l'archéologie*, in «Revue archéologique», 2, 2013, p. 384: «À ce jour nous n'avons enregistré aucun indice probant qui plaide pour une mytiliculture romaine».

¹³⁶ A. BARDOT-CAMBOT, V. FOREST, *Ostréiculture et mytiliculture...* cit., p. 383.

¹³⁷ F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto...* cit., p. 36.

¹³⁸ A. S. L. PUTIGNANI, *Le peschiere nei mari di Taranto...* cit., p. 966.

La scoperta attribuita all'irlandese sulle coste della Francia potrebbe essere parallelamente avvenuta in queste acque in virtù della piantagione dei *pali di confine*. Forse non è un caso che, già nel 1528, le cozze fossero esplicitamente associate ad essi: nell'inventario dei beni della città è scritto che, nel fosso del castello, Taranto

tenet et possede l'impalazata de legname fatta per essa Università con la pescharia: et cocce nascono in detto fosso ... delo quale fosso, piscaria et coze se pagava per essa Università anno quolibet alla regia corte ducati 76, tari 4¹³⁹.

Tuttavia, non possiamo affatto essere sicuri che con tale vocabolo si indicasse già da allora il *Mitylus galloprovincialis*. Vi sono varie attestazioni dei termini *coze* e *cocce* anche in epoche precedenti: nello stesso Codice Architiano vi è un diploma del 1465 nel quale già si faceva riferimento a *coze* di ogni specie¹⁴⁰. Federica Monteleone individua le cozze perfino in un diploma degli inizi del XII secolo, probabilmente fraintendendo il termine *cocleas*¹⁴¹. È probabile che in questa fase il vocabolo e tutte le sue varianti indicassero genericamente i molluschi con conchiglia o quantomeno alcuni di essi.

Nel Codice Acclaviano – ovvero il libro rosso della dogana – questo termine non compare mai: gli unici molluschi bivalvi di cui si fa menzione sono le ostriche e le *gamadie*¹⁴².

Il primo caso in cui si può essere ragionevolmente sicuri che si stia parlando del *Mitylus galloprovincialis* risale al 1582: in una conclusione del parlamento cittadino di Bari sui prezzi d'assisa, le ultime due voci dell'elenco

¹³⁹ R. CAPRARA, F. NOCCO et al., *Libro Rosso di Taranto...* cit., p. 16.

¹⁴⁰ Nel privilegio col quale si assegnava alla città la rendita della gabella sulla vendita «de omne specie de pesce cussi grosso come minuto» (cfr. *supra*, p. 159 nota 24) si specificava che «non si debia pagare datio ne ancora de nulla specie de coze et de riczi» (R. CAPRARA, F. NOCCO et al., *Libro Rosso di Taranto...* cit., p. 96).

¹⁴¹ F. MONTELEONE, *Una risorsa per i monasteri...* cit., p. 74. L'autrice fa riferimento ad un diploma del 1107 edito in A. D'ITOLLO, *I più antichi documenti del Libro dei privilegi dell'Università di Putignano (1107-1434)*, Editrice Tipografica, Bari 1989, pp. 3-8. Probabilmente è tratta in inganno dal regesto del documento, nel quale il latino *cocleas* è tradotto con "mitili".

¹⁴² Nella *subgabella Flavitti ostrearum et gamadiarum* si stabiliva che gli appaltatori potessero pescare liberamente ostriche e gamadie *cum branca* dal settembre al 15 gennaio, mentre dovevano mantenersi *prope terram* fino al giorno di San Cataldo (10 maggio) e astenersi del tutto nel resto dell'anno (B.C.T. MS/24, cc. 23v-24v). Grazie a Carducci sappiamo che le gamadie sono le vongole: «Tutto poi il genere delle *Camadie* (in Napoli *Vongole*) ha un grand'uso tra noi per le zuppe, giacché pescasi in gran copia» (*Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. 313-314).

dei *pesci di Taranto* (distinti dai *pesci di Bari*) riguardano le *cozze gamadie* (6 grana al rotolo) *et le negre* (3 grana e mezzo)¹⁴³. Una distinzione che rappresenta un vero spartiacque, dal momento che nel *De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna* – pubblicato in quegli stessi anni – non è possibile individuare con certezza le cozze: Giovine elenca molti molluschi, ma in nessun caso fa riferimento ad attività di allevamento o a pali di legno¹⁴⁴. Riferimento che invece non mancherà un secolo dopo nelle lettere di Pacichelli o nei poemi del d'Aquino e del napoletano Giannettasio, tutti molto colpiti da questo genere di coltivazione. Il primo scrive:

Entrando nel Golfo di *Taranto*, si può considerer la pesca delle Ostrighe, le quali si salano e si spacciano per parti lontane, di altre specie marittime (che fan correre il proverbio doversi qui da ciascuno passare il tempo di quadregesima), particolarmente di quelle che frà alcuni pali gettato il picciol seme di quella sorte di legno, vi nascono in gran copia à guisa delle piante, e chiamansi *cozza*, estraendosi dopo sei mesi nel suo *picciol* mare al porto, ed è grossa come mandorla coperta; si affittan però quei pali da' cittadini nel *mare picciolo* di più di 30 miglia di giro col suo riflusso¹⁴⁵.

Entrambi i poeti, invece, dedicano molti dei loro esametri alla spiegazione dettagliata della tecnica di allevamento. Essi concordano sulle stagioni delle varie fasi e sui luoghi in cui esse si svolgono¹⁴⁶. Per evitare di riportare i molti

¹⁴³ 15 octubris 1582 in B.N.B MS IV 48, c. 12r. Cfr. *supra*, p. 160 nota 29. Cfr. anche V. VALENTE, *Ricerche di ittionimia storica pugliese*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 16/17, 1974/75, p. 260: si noti che il documento successivo, datato 1594, ritorna al generico *coze*, mentre il precedente, del 1569, si limita all'ancor più vago *coquiglij*.

¹⁴⁴ I. IUVENTE, *De antiquitate et varia...* cit., pp. 453-454: l'autore elenca le *camae*, i *digiti*, i *mytuli*, le *tellinae*, la *nobilissima ostrea* e le *conchae Sancti Iacobi*. Stando a Carducci (*Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 314), i *mituli* degli antichi corrisponderebbero più probabilmente alle cozze pelose (*Modiola barbata*).

¹⁴⁵ G. B. PACICHELLI, *Memorie de' viaggi...* cit., pp. 360-361. Cfr. *supra*, pp. 158, 160 e 162. Secondo Giannettasio non solo le ostriche, ma anche le «*Cozze negre*, quarum ingens proventus, salitaeque per varias regiones asportantur» (*Halieutica* cit., p. 198 in nota).

¹⁴⁶ N. P. GIANNETTASIO, *Halieutica*, VIII, cit., pp. 197-199 e C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. 176-184. Il poeta napoletano, come spiega nella lettera al suo mecenate Carlo De Cardenas, si recò di persona al celeberrimo mercato (*emporio*) di Taranto «ut multa de Piscatione, ac natura piscium, et concharum ... addiscere[t]» (*Halieutica* cit., p. 4). Il mercato era il luogo dove i pescatori erano obbligati a vendere tutto il pescato e i frutti di mare; agli inizi del XIX secolo esso aveva ormai acquisito la denominazione di Dogana del pesce, derivata dalla tassa esatta dalla regia corte (G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 17). Carducci riferisce di aver conosciuto di persona «tra' nostri vecchi pescatori ... chi ... si ricordava quel celebre Poeta in Taranto, che veniva istruito da un tal

versi in latino, tratteremo questo argomento attraverso le parole di Carducci, che concorda pienamente nei tempi e nei luoghi con i due poeti, scostandosene solo per quel che riguarda i richiami classicheggianti alle divinità pagane, sostituiti da spiegazioni di carattere prettamente scientifico.

Ecco dunque la speculazione del natural *feto*, o parto, senza chiamare in aiuto il Cielo, la Terra, e tra gli altri Diana. Prima, o circa gl'inizj di Primavera si congiungono alla grand'opera della generazione le *cozze nere*, com'è'l genio di tutta la marina spezie ... e restando fecondate le ovipare femmine dal *fetifico umore*, o seme de' maschi, quindi dopo alquanti giorni con quella interiore lor parte ... facendo un buco entro il loto, od arena del mare, si sgravano delle lor già ingallate uova (...); e lasciandole ivi rimpiazzate, cominciano le madri a rifarsi, e pascolare per que' fondi, giacché dopo tal loro sgravamento si sperimentano magre, di carne negra, ed amara. Or in questo frattempo e propriamente circa l'Equinozio di Primavera, ... cioè da' 21 Marzo fino a tutto Aprile, piantansi da' nostri marinai (volgarmente *Cozzaruli*) ... molti pali di Pino, lunghi a proporzione dell'altezza di quelle acque: laonde ne avviene che cominciando dalle uova a schiudere le piccole *cozze*, e scappando fuori da que' lor covi, si attaccano subito, come altrettanti bianchi granelli, a' prossimi e vicini pali, rampicandosi su di essi; e trovando di che succhiare in quel resinoso e dolce umore, si accumulano nella stretta circonferenza de' pali per l'urto delle correnti, e si aggruppano per mezzo di quelle lor muscose pelurie l'una su l'altra, formando altrettanti gomitolini, volgarmente detti *pagliotte* (...). Ed in tal luogo e sito si lasciano stare fino a' principj d'Autunno (...). In tal tempo cominciano a scastrar da' legni, e separar con pale di ferro quelle altre, che stanno tra di loro aggruppate, e subito si portano a seminar lungo il *Ponte di Napoli*, ove uniscono le correnti, che sempre loro arrecano nuovi pascoli¹⁴⁷; e nel *Citrello*, ove oltre il concerto del fiume Galeso, pullulano anche occhiaje di acqua dolce, molto opportune e conducenti a farle crescere, ed impinguare¹⁴⁸. (...) In quali luoghi lasciansi fino all'Equinozio d'inverno. Ora da tal tempo nuovamente si raccolgono, e traggono fuori con certo strumento di ferro da' Nostri detto *Gransa*: e tutte quelle *cozze*, che o non ben tra loro prima disgiunte, o pur tra loro riunite in grossi volumi, scastransi con le sudette pale, e si ritornano a spargere nel mare, scegliendosene qualcheduna delle

Carluccio Spadaro, pescator peritissimo, il quale ... sortito avea tra esso loro (che han l'uso di chiamarsi co' soprannomi) il cognome di *Scanfuglio* (...). L'Aquino ... per le notizie peschereccie, per quanto si sa, servivasi di un tal *Pallone*, o sia Marco Solito, versatissimo e vecchio pescatore, ed insieme di un tal *Bisconti*, o sia Vito Leonardo Spadaro, fratello del predetto Carluccio» (*Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 208).

¹⁴⁷ Il ponte di Napoli è quello che collega l'isola alla terraferma dal lato nord-occidentale: «è questo il luogo il più ricco del mar piccolo, non solo per l'industria delle *cozze nere*, che si ripongono tanto sotto gli archi del ponte, quanto dall'una, e dall'altra parte del mare...» (G. B. GAGLIARDO, *Descrizione topografica di Taranto...* cit., p. 70). Cfr. figg. 12-13, p. 227.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, p. 162.

più grosse. Finalmente compiuto l'anno verso i principj della nuova stagione, pescandosi di bel nuovo si trovano grosse e mature.

(...)

In capo al terzo anno ... ben grosse ripescansi da' Nostri tutte le *cozze*, che furon già seminate fino dal primiero lor nascimento¹⁴⁹.

Il naturalista Oronzio Gabriele Costa, nel 1833, completerà la spiegazione scientifica della fase riproduttiva.

I Tarantini conoscono per lunga sperienza che il sito acconcio a procacciarsi maggiore abbondanza di feti di tutti i testacei, è il lato orientale della città, dove sboccano le acque impure che scolano dall'interno di quella, e dove vanno a deporsi tutte le lordure. Ivi il mitulo non cresce: ma la fermentazione di tante materie eterogenee, il raggio solare che le riscalda, e la calma che vi regna agevolano l'incremento degli ovi ritenuti dalla viscosità delle acque e dalle accolte immondezze, le quali impediscono che sieno trasportati fuori del Mare Piccolo. Le acque, in quel sito assai basse, hanno solo palmi dodici ne' punti più profondi. I mituli vi depongono gli ovi, e solo quelli che possono immediatamente fermarsi accanto alla madre vi si restano: degli altri parte disperdesi e parte rimane sulle onde, che vanno trasportandoli fino a che non sono ritenuti da ostacoli naturali o artificiali che gli arrestino. (...) Falsa è anco l'idea del Carducci, che i feti schiusi dagli ovi si attaccano a' pali: dappoiché sono gli ovi stessi che a quelli restano affissi pel glutine che li cuopre¹⁵⁰.

Al di là dei meccanismi riproduttivi, ciò che ci interessa maggiormente è la tecnica di allevamento, ben illustrata da Carducci: essa restò a lungo una delle peculiarità principali di Taranto nonché attrattiva "turistica" della città. Ne fu attratto l'inglese Swinburne, la cui «curiosità si rivolse innanzi tutto ai vivai di "Cozze-nere" o muscoli che sono il prodotto più abbondante e stabile di questo mercato»¹⁵¹.

Allo stesso modo vi si soffermò l'abate di Saint-Non:

Ci furono servite anche delle *cozze*, che qui sono perfette: vengono seminate lungo il porto come grano in un campo, dopo aver ammassato il seme che s'attacca a dei paletti piantati a questo scopo al passaggio della corrente. Ci sono degli spazi d'una lega quadrata, dove queste *cozze* sono così vicine, che le si distingue sul fondo del mare, come banchi di sabbia nera¹⁵².

¹⁴⁹ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. 273-275.

¹⁵⁰ O. G. COSTA, *Del Mare Piccolo di Taranto*, in *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, III, 1833, p. 12.

¹⁵¹ H. SWINBURNE, *Travels in the two Sicilies...* cit., p. 207.

¹⁵² J. C. RICHARD, *Voyage pittoresque...* cit., p. 229.

La tecnica di allevamento, infine, catturò anche l'attenzione del tedesco Jacobi, che pure conosceva bene le cozze provenienti dal Mare del Nord.

Il mitile più apprezzato è la cozza nera, che, per grandezza, è la metà del mitile che ci giunge dal Mare del Nord. La produzione viene incrementata nel modo seguente. Nei pressi della riva si fissano nel fondo marino dei pali sui quali, a primavera, i mitili depongono uova. Da lì a poco i pali sono tutti ricoperti di avannotti. Passato un certo lasso di tempo, i mitili giovani vengono staccati e buttati in mare dove raggiungono la loro piena maturazione. In alcuni punti del litorale essi finiscono col ricoprire tutta la spiaggia, sempre a grumi, tanto che è sufficiente frugare nel fondo con una forchetta ricurva per farne una buona incetta¹⁵³.

4.5. Illuministi e cozzaroli. Monopolio, interessi reali, trasformazioni

È certo, dunque, che la miticoltura nel Mar Piccolo di Taranto esistesse almeno dalla fine del XVII secolo; si può essere anche alquanto sicuri – stando alla testimonianza di Carducci – che la tecnica descritta da Giannettasio e d'Aquino fosse sostanzialmente rimasta la stessa ancora a metà del XVIII secolo.

La situazione che ci viene presentata dai documenti in questo periodo è la seguente: i lotti che la regia corte possedeva nel Mar Piccolo e cedeva in fitto a scopo di miticoltura erano il Fosso e il Citrello¹⁵⁴.

In questi anni è percepibile una viva preoccupazione riguardo agli introiti reali derivanti dagli appalti nei mari tarantini. Si è già accennato alla Giunta del Fosso di Taranto e, relativamente agli ultimi anni del secolo, alla figura straordinaria del Sovrintendente ai Reali Interessi rappresentata da Tommaso Ciura¹⁵⁵. Lo *zeitgeist* appare profondamente ispirato dagli insegnamenti di scienza economica della scuola illuministica non solo napoletana.

Lo stesso Carducci, nel suo commento al poema del d'Aquino, aveva inserito dei «Corollarj, i quali mettendosi in pratica, non solamente [avrebbero reso] più utile la pescagione di tal genere [le cozze nere], ma maggior utile e lucro n'[avrebbero avuto] i Gabellieri, ed Affittatori»¹⁵⁶. Egli, peraltro, è l'unico

¹⁵³ G. A. JACOBI, *Briefe aus der Schweiz und Italien*, in T. SCAMARDI, *Viaggiatori tedeschi...* cit., pp. 352-353.

¹⁵⁴ Cfr. *supra*, pp. 162-163.

¹⁵⁵ Cfr. *supra*, p. 174.

¹⁵⁶ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 275.

ad esplicitare le sue fonti d'ispirazione, individuandole «ne' libri del Commercio del ch. Abbate D. Antonio Genovesi, e più precisamente nelle *Meditazioni sulla Economia Politica*, ch'è parto di non men illustre autore»¹⁵⁷.

Ad esclusione del suggerimento di esportare la coltivazione nel porto di Brindisi perché ciò sarebbe stato «di ben pubblico, e vantaggio della nazione»¹⁵⁸ – suggerimento dovuto all'errata convinzione che fossero in realtà cozze quelle *ostreas* che Sergio Orata aveva trasportato nel mare di Baja¹⁵⁹ –, i *corollarj* proposti da Carducci consistevano in innovazioni da apportare proprio alla tecnica di allevamento.

È necessario, che da' Nostri a tale mestiere addetti, ficchinsi i pali prima che gli uovicini giù nell'arena sieno cacciati dalle *cozze* madri. Altramente piantandosi i pali, fatti già i covi, moltissimi di questi vengono dalle punte di quelli guastati, e spremuti¹⁶⁰. In secondo luogo smovendosi, e sbalzando l'arena de' fondi ne' replicati gravi colpi de' grossi magli, onde ficcansi i pali, restano parimente smossi, e scomposti gli uovicini, e quindi più comodamente succiansi dagl'insetti de' fondi, specialmente dal Priapo gulosissimo di essi. E per terzo schiudendo dalle uova le piccoline *cozze*, e non trovando i pali ove rampicarsi, ed attaccarsi colla lor muscosa peluria, vagano su quell'arena per trovar luogo più opportuno ad annidarsi; e così moltissime di esse o restano preda degl'insetti marini, quali eviterebbono, rampicandosi su de' pali; o vengono altrove trasportate dalle correnti, che ne' luoghi sudetti radono que' fondi, ed anche disperse nelle coste di *Mar Grande*, ove senz'altro saranno state dal principio trahettate da' riflussi, giacché soglionsi ivi anche raccorre attaccate alle pietre.

(...)

Sieno poi i pali quanto più grossi si possono avere, e d'ampia circonferenza, tra per potersi in essi annidarsi in maggior copia le piccole *cozze*, ed anche per aver più largo spazio, senza esser costrette per l'angusta circonferenza de' legni, ad

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 280: l'autore si riferisce ovviamente alle *Lezioni di Economia Civile, ed opuscoli* di Genovesi e alle *Meditazioni sull'Economia Politica* del milanese Pietro Verri, che furono poi, nel 1852, pubblicate nel medesimo volume in F. FERRARA (a cura di), *Biblioteca dell'economista*, vol. III, Torino 1852. Per una breve ma efficace panoramica su Genovesi e sulle principali peculiarità dell'Illuminismo napoletano, cfr. G. IMBRUGLIA, *Enlightenment in eighteenth-century Naples*, in Id. (a cura di), *Naples in the Eighteenth Century. The Birth and the Death of a Nation State*, Cambridge University Press, 2000, pp. 70-94.

¹⁵⁸ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 280.

¹⁵⁹ Cfr. *supra*, p. 183.

¹⁶⁰ Tale convinzione è chiaramente dovuta all'idea che le cozze depongano le uova nella sabbia e di lì, una volta schiuse, le piccole cozze si arrampichino sui pali: si è già detto che il naturalista Costa smentirà questa interpretazione, spiegando che in realtà le uova galleggiano e vengono trasportate dalla corrente finché non incontrano un corpo solido al quale attaccarsi. Cfr. *supra*, p. 188.

Trasformazioni nella pesca tarantina

aggropparsi l'una sull'altra, con fastidio di doverle poi i Nostri scastrare con pale di ferro, ed anche con isvantaggio della naturale loro crescita, che vividamente impediscesse in tal aggruppati gomitolì. Scelgasi dunque a tal fine l'Abeto, non potendosi così grossi far i pali dal Pino, perché anche quello è resinoso, e di pingue umore.

(...)

La forma de' pali inoltre sarebbe più propria ed opportuna, se si facesse quadra, togliendosi così la scorza, che se si lasciasse tonda naturalmente come recidesi dagli alberi. Ed assai conducenti diverrebbero al maggior nutrimento delle piccole *cozze*, se fossero in ogni anno nuovi, e di fresco tagliati nelle Selve, e ciò per molte ragioni. (...) Per lo lungo di cadaun de' consueti pali, che ordinariamente saranno di circa palmi 14, tra la testa e la punta di essi s'inchiodino diametralmente opposte due tavole d'abeto o di pino di fresco secate, ma non più lunghe di palmi 10, e poi ficchinsi detti pali in maniera, che la direzione de' flussi e riflussi urti nell'opposte tavole: perché così (senza circondare i pali di giunghi o d'altre erbacee funi) le piccole *cozze* avranno il più largo e sicuro ricovero tra lo spazio o vano delle tavole (...). Con tal mezzo adunque ... si avanzerebbe tal proficua pescagione con incredibile guadagno de' Cittadini, con maggior utile delle Regie Dogane, e con vantaggioso accrescimento del Dazio¹⁶¹.

Come si vedrà, alcuni di questi suggerimenti saranno nei fatti accolti dai cozzaroli, sebbene sia difficile stabilire se il merito sia effettivamente di Carducci.

Qualche anno prima della pubblicazione di questo volume, all'indomani della pulitura del Fosso, Gennaro Ignazio Simeoni aveva proposto un altro genere di innovazioni, relative alla gestione degli affitti del Fosso e del Citrello: in particolare suggeriva l'«ampliamento ed estensione della semina delle *cozze* nere in altre acque oltre quelle in cui [allora] prolifica[va]no» e la costituzione di una «dote delle *cozze* per seminare e de pali che per un tal motivo son necessarj»¹⁶². Il suo progetto, approvato dalla Giunta del Fosso nel luglio del 1760, ottenne anche il consenso della Conferenza di Commercio nel settembre dello stesso anno. L'obiettivo dichiarato era non lasciare

gli affitti di tali luoghi esposti al capriccio de' cozzaroli, incalliti già nel monopolio e nel complotto sul divisato assunto; potendo accadere, anzi dovendosi tenere per cosa più che certa, che, non avendo la Regia Corte in dette sue acque veruna dote, potrebbero i cozzaroli suddetti nel primo nuovo affitto o ne'

¹⁶¹ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. 275-277.

¹⁶² *Copia della lettera di approvazione della Conferenza di Commercio del 10 settembre 1760 allegata a lettera di Simeoni al Supremo Consiglio delle Finanze del 6 aprile 1787*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura.

successivi ridurre nuovamente l'annuo estaglio (...) Che farebbe allora la Regia Corte? Per non aver altro che il semplice fondo di dette acque ma senza le necessarie doti per seminarcele, dovrebbe rilasciarle per tali tenui somme perché, in caso contrario, perderebbe anche quelle, com'è succeduto in tanti e tanti affitti ne' quali si ha dovuto tenere una tal forzosa svantaggiosissima condotta¹⁶³.

I cozzaroli tanto invisibili a Simeoni erano dei mitilicoltori tarantini che, a quanto pare più o meno alla metà del secolo¹⁶⁴, si erano riuniti in una società – detta *società o compagnia de' cozzaroli* – allo scopo di aggiudicarsi i costosi appalti della regia corte.

Il Procuratore delli conduttori del Citrello, o sia Mar Piccolo di Taranto, con suo memoriale espose e dedusse che il Mar Piccolo di Taranto abbia due luoghi, detti il Fosso e il Citrello, di pertinenza di V.M., e di esservi alcuni fondi di mare del Capitolo, del Convento de' Domenicani, degli Olivetani, e del Laical Monte de' Poveri: ch'è impossibile di attendere a tali affitti, mentre l'industria delle conchiglie, o sian cozze, richiede molti operarij e custodi, per cui la società dev'essere di notevole numero, li quali, non essendo socj fra di loro, non attenderebbero gli operarij al lor dovere con quell'impegno che porta seco il proprio utile ed interesse: sicché, dissipata l'unione negli affitti, o non vi sarebbe chi facesse faccia, o pure si sminuirebbe l'estaglio in danno della Regia Corte. Aggiunge a ciò che, bisognandovi molte migliaia di ducati l'anno per impiegarli a compra delli pali che si fissano e si situano per far rimanere le cozze a nudricarsi ed a fetare oltre dell'estaglio, niuno sarebbe capace da se solo di una spesa sì eccessiva; e, per ipotesi, essendovi, si esporrebbe egli alla perdita di tutto e della maggior parte del suo patrimonio, essendo l'estaglio e la spesa certa ed il frutto incerto e dipendente dal caso, come è avvenuto alle volte che la marea, conducendo nel Mar piccolo dell'acqua rossa, ha distrutta in un momento l'industria delle cozze e si è perduto l'estaglio e la spesa; onde che la molteplicità delle persone fa, che siccome si può ricavare qualche onesto vantaggio, così benanche, se la sorte l'è contraria, non è il danno sì considerabile che consumi tutto il mantenimento di una famiglia. Da quali due principi deduce la necessità di unirsi più persone negli affitti, in mancanza delli quali, non potendosi da un sol conduttore menare innanzi, ne avverrebbe il danno e svantaggio del Reale Erario¹⁶⁵.

¹⁶³ Simeoni al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 6 aprile 1787.

¹⁶⁴ Il Governatore Crispo al Supremo Consiglio (8 settembre 1786), A.S.N. MF, B. 1364, 21 settembre 1786: «nelle diligenze praticate ... persone designate nel foglio del detto Capitano Simeone su tal assunto precisamente dover sentire, li medesimi han detto essere anni 40 ch'esiste una società chiamata de' cozzaroli».

¹⁶⁵ La Giunta del Fosso di Taranto al Re, A.S.N. MF, B. 1368, 21 maggio 1787.

Appare chiaro, dunque, che l'idea di Simeoni fosse di affittare il Fosso ed il Citrello insieme ad un certo numero di pali di proprietà della Regia Corte e ad un certo quantitativo di cozze, in modo che qualunque imprenditore potesse essere attratto dall'affare. Così, infatti, avrebbe evitato di dover provvedere di tasca propria alla spesa per i pali e, soprattutto, avrebbe potuto trarre guadagno dalla vendita dei molluschi sin dal primo anno di affitto: in caso contrario – come si è detto – era necessario attendere due anni prima di ottenere delle cozze pronte per la vendita ed è evidente che ciò, a fronte di un affitto della durata di soli sei anni, non poteva che avere un effetto deterrente.

È per questi motivi che, una volta costituita la società dai suoi pochi fondatori, essa accrebbe il numero dei suoi soci fino ai 47 del 1787¹⁶⁶, senza veder mai compromesso, stando a Simeoni, il suo monopolio. Non bastò, infatti, essere riusciti a garantire al Fosso una dote di 400 cantaja di cozze da vendere, 200 di cozze sopr'anno e 200 di feto sin dall'affitto del 1763¹⁶⁷: nonostante l'approvazione della Conferenza di Commercio e del Segretario d'Azienda Goyzuetta per entrambi i progetti¹⁶⁸, il Citrello continuò ad essere affittato senza doti.

Per questa ragione, nell'ottobre del 1786, Simeoni, che intanto continuava a seguire le vicende degli affitti di Taranto da Napoli, aveva nuovamente proposto al Supremo Consiglio di far effettuare una perizia per avere un preventivo della spesa necessaria per "dotare" anche il Citrello.

Da che in Napoli leggei la sudetta perizia, immediatamente subodorai che gli esecutori della medesima erano stati maneggiati e forse corrotti dal complotto de' Cozzaroli, che sempre han temuto e temono più della morte che la Regia Corte non facci le convenienti doti all'accennate acque di sua pertinenza. (...) Ho osservato che i prezzi delle spese che vi vogliono per le doti in detta perizia sono eccessivamente alterati, locché mi ha quasi accertato de' miei sospetti, essendosi ciò potuto fare, per aderire al complotto che desidera che non si faccian le doti al Citrello ed altr'acque, con metterle in prospetto ingenti somme che vi vorrebbero. Finalmente i sospetti miei son divenuti certezza dacché ho osservato che, concordemente, i quattro periti deposero avanti alla Giunta che, facendosi le

¹⁶⁶ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 11 maggio 1787.

¹⁶⁷ *Simeoni al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 6 aprile 1787.

¹⁶⁸ *Ibidem*: oltre alla lettera citata alla nota 162 di p. 178, Simeoni allega anche copia di approvazione di Goyzuetta del 2 gennaio 1762, nella quale il Segretario d'Azienda concede l'approvazione per la dotazione del Fosso ed ordina «che si faccia altresì la dotazione in demanio sull'altre peschiere di simili cozze nei luoghi denominati il Citrello, Leo, Fontana e Flavitto».

convenienti doti alle più volte nominate acque, si potrebbero le medesime affittare per D. 2500, quand'oggi, senza doti, si sono affittate per 2030. Io su questo punto gli feci tutto ammutire, facendo loro confessare, sull'esempio dell'acque del Fosso, del Capitolo, del Monte degli Esposti, di S. Domenico e di Monte Oliveto, che prima non avevano doti, quanto smisuratamente crescessero i loro annui estagli dopo che, accortisi i proprietarj del loro errore, ve le fecero, come oggi si vede, essendo materia di fatto. Il Citrello ha grandissima estensione di acque ove si possono seminare quante cozze si vogliono; e se ne avranno dalla Regia Corte quante se ne vogliono se, oltre i pali che si planteranno nell'acque del Flavitto, ch'è di sua pertinenza, vorrà comprare con poca spesa qualche altro luogo adattato per la piantagione de' pali, in cui si attacca il feto delle cozze negre. Sicché stiasi sicuro che, avendo il Citrello, il Leo e la Fontana¹⁶⁹ le loro capitanie, come qui dicono, possono subito affittarsi per 4000 e più ducati annui, né temerei di slargar troppo la bocca se assicurassi che potrebbe giungere ai 5 ed ai 6000, tantopiù che i cozzaroli hanno da poco in qua, con manifesta innovazione, introdotto il costume di fare gran piantagione di pali nell'acque di esso Citrello, contro l'immemorabile solito, come coi proprj occhi ho osservato nella scorsa settimana che mi portai a visitarlo, facendo lo stesso delle peschiere, de' luoghi de' pali e del canale del Fosso (...). Ciò posto, non si può dubitare per un momento solo che debbano farsi le doti all'acque del Citrello, Leo e Fontana, così per lo grande e sicuro vantaggio che ne risulterà agl'Interessi Regali¹⁷⁰.

La perizia cui fa riferimento Simeoni aveva stimato che «le giuste doti e capitanie al Citrello, ed altre acque adjacenti, che van comprese nell'affitto del medesimo» sarebbero ammontate a «cozze atte a vendersi cant. 1500, sopranno cant. 1000, feto cant. 1000, totale cant. 3500» più 5000 pali già piantati nel fondo del mare. Il costo totale sarebbe stato di 5820 ducati acquistando cozze e pali *una tantum*, e 3620 «formando tali doti colla piantagione de' pali nelle acque di Real pertinenza»; a questi 3620 ducati si sarebbero però dovute aggiungere le perdite derivanti dal mancato affitto del Citrello per i tre anni necessari alla costituzione delle doti; il che, al prezzo dell'affitto in corso (2030 ducati annui fino ad agosto 1789), avrebbe sostanzialmente portato ad una perdita totale di 9750 ducati. Per questo motivo i periti suggerivano ovviamente che si procedesse all'acquisto del necessario in un'unica volta¹⁷¹.

¹⁶⁹ L'intero lotto che veniva affittato con il Citrello era costituito anche dai fondi detti Leo, Fontana e Flavitto: sebbene questo affitto fosse correntemente chiamato "affitto del Citrello", nei documenti ufficiali, quali i contratti o i verbali delle subastazioni, esso recherà sempre la denominazione completa di "Citrello, Leo, Fontana e Flavitto".

¹⁷⁰ *Simeoni al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 6 aprile 1787.

¹⁷¹ *Ibidem*, perizia allegata da Simeoni. La perizia integrale è in appendice, cfr. *infra*, p. 261.

Completamente opposto al parere di Simeoni fu quello dato sull'assunto da Tommaso Ciura, il quale, da poco insediatosi, subito si schierò a difesa sia dei membri della Giunta che degli stessi mitilicoltori, giudicando il «complotto de' cozzaroli ... una delle solite scappate del Simeone che dal vero si allontanano».

Quando dovrebbe aver luogo il progetto del Simeoni ... non eccessivi sono i prezzi denotati dalla Giunta, ma ristretti ... mentre per ben dotare le acque di pertinenza della Regia Corte vi bisognerebbe troppo, attenta la grande estensione, lo che non sarebbe condotta prudentiale. I soggetti che compongono la Giunta ... sembrano i più esatti cittadini e fedeli vassalli del Padrone, ed oltre della di loro ottima morale, dovrebbero riputarsi incapaci di esser corrotti ... perché dotati di bastanti beni di fortuna (...). Per incapaci si credono universalmente in Taranto e per tali io gli sperimento nell'esecuzione de' loro doveri, dal tempo che sono io di mezzo al corpo della Giunta aggregato per Real clemenza. (...) I cozzaroli sono quasi tutti gente miserabile del mestiere de marinari e pescatori. Si unirono fra essi molti anni addietro in qualche numero, che indi si aumentò sino a quello di 35. Presero il fitto delle acque della Regia Corte per il prezzo di D. 600, sino a D. 660 annui, senza li capitali e doti, che andarono formando con la loro industria (...). Da pochi anni in questa parte, poiché i capitali e le doti furono devastate dalle acque rosse e dalle imposte delle acque correnti, mancando loro la maniera di supplire alli detti capitali, stimarono di aggregare altre persone da fuori al numero di 12, da tempo in tempo, che cavarono D. 500 per cadauna di tangente, con qual denaro si supplì alla mancanza delle doti, e la società rimase nel numero spiegato di 47 persone; ed intanto si sborsò da ogni uno delli 12 aggregati la somma di D. 500, in quanto si faceva il conto che li primi 35 uniti avessero simile somma in mano. Si rifletteva su questo articolo ... che dovrebbe questa società avere al presente in mare le doti e capitali di D. 23500. Sembra questa una verità incontrastabile. Per la perizia fattasi dal General Catasto nel corrente anno in valutare le doti di questa società affine di vedersi qual peso poteva addossarsele, si è apprezzato il capitale in D. 5000 e rotti (ed io le dico sia di D. 10000), e rimanenti ducati 13500 ove sono? Si deve perciò credere che una tale perizia deriva dalle acque rosse o dalle imposte correnti, che hanno devastato detto genere, nonostante la personale assistenza di tanti individui proprietarj. Dunque deve dirsi che non vi è complotto, ma un'adunanza di bracciali che con la loro industria personale e soltanto di unità ci possono riuscire. (...) La Giunta ha riferito ... quello che i periti han deposto; ma se i Ministri della Giunta avessero avuta altra cognizione su detta meccanica, avrebbero dovuto riferire che li capitali spiegati, quantunque [*sic*] non corrispondono alla grande estensione de' fondi¹⁷².

Nella sua lettera Ciura attaccava dunque apertamente Simeoni e, al contrario, difendeva la Giunta del Fosso; tuttavia egli era molto attento a

¹⁷² Ciura al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 11 maggio 1787.

sottolineare l'inefficienza di quegli amministratori che era stato chiamato a dirigere «in luogo di Simeoni»¹⁷³ e, soprattutto, che questa opinione era condivisa dai cittadini («per incapaci si credono universalmente in Taranto»). Inoltre, la difesa dei cozzaroli, basata sul fatto che essi fossero «quasi tutti gente miserabile del mestiere de marinari e pescatori», non sembra del tutto attendibile dal momento che è lo stesso Ciura a riferire al Consiglio «che trà 47 individui che tengono il fitto delle acque della Regia Corte, cioè il Citrello, Leo, Fontana e Flavitto, vi è la persona di un [suo] zio canonico, tesoriere di questa Cattedral chiesa»¹⁷⁴.

Ciò a cui si ha l'impressione di assistere è lo scontro tra due distinti gruppi di potere, uno dei quali – quello emergente – ha fra i suoi esponenti Tommaso Ciura e, al suo fianco, coloro che si stanno avviando alla conquista del potere economico nel Mar Piccolo, ovvero i cozzaroli. Il tema è complesso e meriterebbe una ricerca specifica che per questo lavoro non è stata svolta: le poche notizie da cui si trae questa ipotesi sono frammentarie, in quanto incidentalmente rimaste “intrappolate nelle reti” che puntavano ai cozzaroli e al tema qui trattato.

La mitilicoltura, infatti, subirà delle trasformazioni che la porteranno a superare di gran lunga il valore economico della dogana del pesce e che condurranno ad un ancor più esteso monopolio negli affitti. Per quanto riguarda Ciura, la storia della sua famiglia ben si sposa con l'ipotesi secondo la quale egli sarebbe in cerca di consenso e di visibilità.

«La stirpe Ciura (...) [era] di antica tradizione mercantile – in quanto commerciava grano sin dal XVI secolo a Taranto»¹⁷⁵. Il nonno di Tommaso era «l'illustrissimo signore Tommaso Ciura “publico Negoziante”, come compare in atti pubblici del 1721 e 1736, residente a Taranto ma nato a Massafra». Nonostante a metà Settecento «si fregia[ssero] di appartenere al patriziato tarantino e, senza ombra di dubbio, possiamo annoverarl[i] fra le famiglie più ricche e autorevoli della città», i Ciura «non risultano iscritti al Libro della Nobiltà locale». Il nonno omonimo del nostro Tommaso risultava il capo fuoco

¹⁷³ Cfr. *supra*, p. 168.

¹⁷⁴ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 11 maggio 1787.

¹⁷⁵ Tutte le notizie da qui in poi esposte sulla famiglia Ciura provengono, dove non diversamente specificato, da R. RICCARDI, *I Pomarici. Storia di un'antica famiglia meridionale*, Levante, Bari 2003, pp. 119-121.

della famiglia nel catasto onciario del 1746, con la condizione sociale di «Privilegiato padre onusto in vigore di Provisioni»¹⁷⁶.

Come risulta dal suddetto catasto onciario, Tommaso Ciura possedeva nel cuore del borgo antico di Taranto, nel quartiere S. Pietro, una dimora di imponente dimensione e agiatezza, “con rimessa e stalluccia vicino detta casa per uso e comodo proprio”, con affaccio sulle mura di Mar Grande e sul mare stesso, a mezzogiorno¹⁷⁷. Le mura sottostanti erano dette Mura di Ciura e il vicolo posto ad est del palazzo si chiama tuttora Vico Ciura.

La dimora patrizia era tanto imponente da poter ospitare numerosi figli, fratelli, nuore e nipoti ed un nutrito codazzo di servi in livrea e famigli alle dipendenze del galantuomo Tommaso Ciura, come riportato in dettaglio nel catasto del 1746.

Il padre del nostro Tommaso, Giuseppe Domenico Ciura, nacque a Taranto nel 1710, quarto di dieci figli. Non sappiamo a che titolo fu consultato nel 1760 dalla Giunta del Fosso per dare un parere sulla proposta di Simeoni¹⁷⁸, dato che pare fosse mercante come il padre; tuttavia sappiamo che ebbe il merito di riuscire a conquistare il titolo nobiliare per i suoi eredi attraverso la mediazione della famiglia marchionale dei Pomarici di Matera, avendo combinato il matrimonio della figlia Marianna, sorella di Tommaso, con Biagio Pomarici.

Fu determinato con dispaccio dopo tante liti sostenute che li nipoti del Padre (che era mercante) di D. Marianna Giura, moglie di D. Biaggio Pomarici di qui, dovessero entrare nella nobiltà di Taranto¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Erano esentati dalle tasse i cosiddetti padri onusti, «cioè quelli aventi 12 tra figli e nipoti in linea retta ... viventi» (V. FAENZA, *La vita in Comune*, Vecchi, Trani 1899, p. 21).

¹⁷⁷ Palazzo Ciura è ancora in piedi ed è attualmente la sede di una scuola. Cfr. fig. 15, p. 231.

¹⁷⁸ È lo stesso Tommaso Ciura a raccontarlo: «rimette il Simeoni ... le copie de' dispacci dei passati segretarj di Stato, Azienda e Commercio ... con far parola dell'approvazione seguita. Sù di che sono ad umiliarle come, essendo stati tanto il piano che la relazione della giunta rimessi riservatamente al fù mio padre D. Giuseppe Domenico Ciura, per tutto esaminare nell'anno 1760 il medesimo, dando il parere; siccome espose al sovrano che non approvava di formarsi le doti, giusta la posizione dell'Ing. di Marina D. Giovanni Bompiede, ma più presto di doversi devenire alla compra in una volta sola, così ne uscirono susseguentemente gli ordini suddetti, che approvava S.M. la compra. Che dette incombenze furono date ... ed approvata più presto la compra di dotazione, che si voleva fare a poco a poco con la perdita di due anni di fitto: lo rileverà V.E. e il Supremo Consiglio da 4 originali dispacci che ritrovo tra le mie carte e che mi do l'onore di compiegarle; perchè poi non furono eseguiti tali ordini, siccome a me non è noto, così niente posso individuare» (A.S.N. RAD, 1787, Ciura, *11 maggio 1787*).

¹⁷⁹ A. COPETI, *Notizie della città e di cittadini di Matera*, a cura di M. PADULA e D. PASSARELLI, Bmg, Matera 1982, p. 118. Arcangelo Copeti (1757-1845) fu un materano del

Il titolo nobiliare avrebbe dunque investito i Ciura a partire dalla generazione successiva a quella del nostro rampante Tommaso, che già riuscì a mettersi in evidenza agli occhi delle amministrazioni centrali attraverso il lavoro nel Mar Piccolo. Non sembrano esserci conferme nelle fonti edite che ciò sia effettivamente avvenuto, né si sono ricercati documenti sull'oggetto nell'ambito di questo lavoro. Sappiamo, tuttavia, che Tommaso Ciura fu tra i presenti alla riunione che precedette la piantagione dell'albero della libertà in Taranto, tenutasi nel palazzo arcivescovile, e che morì nel 1802¹⁸⁰. Il cognome Ciura non comparirà più nelle carte relative alla gestione dei mari.

Tornando al Citrello e alle sue doti, non possiamo sapere – così come sosteneva di non saperlo Tommaso Ciura¹⁸¹ – perché nel 1760 il progetto si fosse arenato, nonostante avesse già incassato tutte le approvazioni necessarie. Il suo personale parere sull'opportunità di “dotare” quell'affitto nel 1787 era del tutto negativo:

Considero però non solo non giovevoli, ma assolutamente doversi battere la via negativa sulle doti da farsi per conto della Regia Corte alle acque di propria pertinenza per i motivi che sieguono.

Perché vado a credere che sarebbe più difficile fare gli affitti con le doti che senza di esse; la ragione si è che il detto fitto deve prendersi da pescatori bracciali, i quali vivono alla giornata e per conseguenza chi l'assicura per le doti alla Regia Corte, nel caso che Iddio non voglia, pericolassero, com'è facile ad accadere, e come si è sperimentato in più occasioni, per le imposte delle acque correnti o per mezzo delle acque rosse?

Accadendo una disgrazia di tal natura nell'ultimo anno del fitto facendo pro tempore, oltre dell'impossibilità della restituzione delli capitali da persone incapaci, come dovrebbe farsi a consegnare le doti promesse al nuovo conduttore? Al più dovrebbe rimanere inaffittato il corpo, e non eseguito il contratto con la perdita del fitto futuro.

(...)

Dovendo applicare a questo fitto sempre pescatori bracciali ed in conseguenza gente miserabile, avranno questi bisogno di mallevaria fatta da persona ricca e benestante oltremodo; poiché deve assicurarsi non solo l'estaglio, ma tutto il valore delle doti e capitali che potrebbero perdersi. Or questa persona ricca e benestante, che si dovrà, contrattando con la Regia Corte, esporre al cimento di

quale non si ha alcuna notizia, se non che ricoprì diverse cariche pubbliche nel corso della sua vita (fu anche sindaco di Matera). Gli è sopravvissuto un suo quaderno manoscritto recante il titolo *Notizie della città e di cittadini*, pubblicato nel 1982 nell'indicata edizione.

¹⁸⁰ Cfr. N. VACCA, *I rei di stato salentini del 1799*, Vecchi, Trani 1944, p. 91. Cfr. anche *supra*, p. 173 nota 90.

¹⁸¹ Cfr. nota 178.

Trasformazioni nella pesca tarantina

soggiacere ad una perdita e danno considerevole, non si ridurrà mai a sbilanciare detta mallevaria se non avrà una ricognizione che le facesse peso e che si possa contrapporre col cimento della gran perdita. Tal gratificazione sarà sempre parte del lucro che si dovranno procacciare i nuovi affittatori rispettivi, sicché, scemandosi a ragione della detta gratificazione il di loro lucro facendo, devono anche in conseguenza offerir meno per potervi riuscire¹⁸².

Tuttavia, «quando si vorrebbe venire a dotare dalla Regia Corte le proprie acque», Tommaso Ciura aveva una proposta concreta che avrebbe almeno consentito di ridurre i rischi:

che potrebbe procedersi al nuovo fitto ... ricevendo delle offerte colle solite subastazioni e postillando le offerte suddette, con obbligare il nuovo conduttore nel fine del quadriennio, o del sessennio a lasciare in beneficio della Regia Corte una data quantità di capitali e doti, consistentino in cozze atte a vendere, rimenate e fetto, con ordigni proporzionati, e così seguitare nel secondo fitto e nel terzo, quando così portasse il bisogno, acciò elasso il detto tempo si trovassero capitaniati a dovere i fondi della Regia Corte, senza esitar somma¹⁸³.

Nelle carte consultate non compaiono i dettagli dell'operazione: per questo periodo non abbiamo documenti relativi ai singoli affitti a causa del cattivo stato di conservazione dei fondi settecenteschi, sicché le informazioni raccolte risultano molto discontinue.

Le notizie divengono più sistematiche a partire dal nuovo secolo: in particolare conosciamo l'entità delle *doti e capitane* del Citrello a partire dall'affitto 1804-1809¹⁸⁴. Nel verbale di aggiudicazione del sessennio successivo, datato 10 agosto 1809, è specificato che il vincitore dell'asta Nicola Albano aveva ottenuto l'affitto «per la durata di anni sei continui ... con tutti quelli patti e condizioni e obbligazioni non che *con tutte le doti, capitane, ordegni, barche e tutt'altro contenuto nell'obbligo dello spirante conduttore*»¹⁸⁵. L'affitto fu sottratto ad Albano in grado di additamento di sesta¹⁸⁶ e il verbale di consegna delle doti e capitane da Albano ai nuovi

¹⁸² *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 11 maggio 1787.

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ A.S.N. MF, B. 1445, 31 maggio 1804: «L'annessa relazione dell'Amministratore delle Dogane di Lecce Marchese Palmieri e le due offerte che accompagna contengono li due concorrenti all'affitto del Citrello, luogo del mar Piccolo di Taranto ... per lo decorso di 5 anni, decorrendi dal settembre venturo in avanti».

¹⁸⁵ *Copie di verbali inviate dal D. G. dei Dazi Indiretti al Ministro delle Finanze*, A.S.N. MF, B. 2648. Corsivo mio.

¹⁸⁶ Sin dal 1631 gli arrendamenti erano aggiudicati tramite pubblica asta annunciata per

affittatori ci ha lasciato una lista analitica dell'effettiva consistenza di queste doti.

Dichiarano ancora essi costituiti ... aversi ricevuto ed in loro potere avuto dal detto Nicola Albano d'intiera loro soddisfazione le doti e capitanie di detto Citrello, tutte di buona qualità e condizione, cioè:

pali numero mille della solita lunghezza ed altri in numero mille alquanto più corti, unitamente con quattro solite funi, volgarmente dette zoche nuove più cantara 500 di cozze sopranno e cantara 500 di fetto delle stesse cozze che stanno seminate nelle acque del Citrello.

(...)

Più dichiarano ... di aversi anche ricevuto dal divisato Nicola Albano per capitania di detto Citrello:

una barca servibile in ordine della lunghezza di palmi 24

due branche di ferro una del peso di rotola 10 e l'altra di rotola 4 colle rispettive aste

la casetta a detto luogo del Citrello¹⁸⁷.

I nuovi affittatori erano, inoltre, obbligati dal contratto d'affitto a costruire a proprie spese una seconda *casetta* da lasciare in dote al Citrello. Essi però chiesero ed ottennero il permesso di sostituire quest'obbligo con la riparazione della diroccata casetta posta ai piedi del ponte di Napoli, prima appartenuta alla peschiera di S. Oronzo – di proprietà del capitolo di Taranto ma passata momentaneamente al Regio Demanio durante il Decennio Francese¹⁸⁸. A partire infatti dal verbale del 1815 il Citrello avrà in dotazione due casette, una «nel detto luogo di Citrello», l'altra «sul Ponte detto di Napoli»¹⁸⁹.

mezzo di manifesti: convenuti gli interessati nella sede della gara il giorno prefissato, si accendeva una candela sull'offerta più alta; gli altri aspiranti all'arrendamento potevano da questo momento in poi rilanciare l'offerta finché la candela non si fosse consumata del tutto. Questa era la procedura per la cosiddetta aggiudicazione per estinzione di candela. Dopo tale aggiudicazione, altri pretendenti potevano ancora farsi avanti entro 40 giorni, a condizione che facessero un'offerta che aumentasse di un decimo il prezzo della prima aggiudicazione. Questa era l'assegnazione in grado di decima. L'aggiudicazione in grado di sesta poteva avvenire, invece, entro tre mesi dalla effettiva presa in consegna dell'arrendamento da parte dei precedenti aggiudicatari. Cfr. *Prammatica I De Subhastatione Fiscali*, in *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, XIV, Napoli 1805, p. 161.

¹⁸⁷ A.S.N. MF, B. 2648. Vedi la *casetta* in fig. 14, p. 217.

¹⁸⁸ *Il D.G. di Acque e Foreste al D.G. delle Registrate e de' Demanj*, A.S.N. CADP, B. 2377 f. 76, 23 ottobre 1816.

¹⁸⁹ *Copie di verbali inviate dal D.G. di Acque e Foreste al D.G. de' Demanj*, A.S.N. CADP, B. 852 f. 15678, 22 novembre 1815. Cfr. fig. 12, p. 227.

Nonostante questa carenza d'informazioni, in base alla cronologia possiamo concludere che l'attribuzione di una dote al Citrello sia comunque un altro frutto della collaborazione Ciura-Marrese; tutt'al più potrebbe trattarsi di un merito da attribuire al solo Marrese, data la sua maggiore permanenza al vertice della gestione dei mari¹⁹⁰ e il forte contributo dato all'espansione della mitilicoltura in altri fondi – come traspare dai documenti che ci accingiamo a prendere in esame.

Il fiume Galeso, che sfocia nel Mar Piccolo proprio nei pressi del Citrello¹⁹¹, era segnato già nel Libro Rosso come proprietà privata di un certo Luigi de' Capitignano di Taranto¹⁹²; nel 1788 apparteneva al barone Giovan Battista Firrao di Matera¹⁹³. In quell'anno Tommaso Ciura provò a trattarne l'acquisto per parte del Supremo Consiglio¹⁹⁴, ma l'affare non ebbe esito positivo e si risolse con un semplice affitto della durata di 5 anni, a spese della Giunta del Fosso con lo scopo di subaffittarlo a prezzo maggiorato¹⁹⁵.

Nel 1793, ovvero alla vigilia della scadenza dell'affitto, Marrese propose al Consiglio di rinnovarlo per 10 anni e di investire 400 ducati nella *pulitura* del fiume per accrescere ulteriormente, a partire dal successivo subaffitto, gli introiti reali¹⁹⁶. Il suo progetto fu approvato e Ciura fu incaricato di presiedere le attività. Con una lettera del 26 luglio 1793, Marrese aggiornava Corradini, Presidente del Supremo Consiglio, sullo stato dei lavori.

¹⁹⁰ Cfr. *supra*, p. 173.

¹⁹¹ Cfr. fig. 5 p. 149.

¹⁹² B.C.T. MS/24, cc. 28v-29r: «in dicto mari parvo est quoddam flumen Galesi, quod est Loijsij de Capitignano de Tarento, ipsumque possidet titulo vendictionis cum assenso in pheidum nobile a Principali curia ... et est ibidem quedam piscaria defensa pro ipso patrono, et piscatoribus suis, et potest piscare, seu piscari facere, continue per totum annum, et dictum flumen, seu defensa ipsius fluminis, est defensa a loco ubi dicitur, et sunt cannelle, usque ad frattam intus flumen...».

¹⁹³ La casata Firrao era di antica origine normanna e vantava, fra i suoi antenati, crociati e cavalieri di Malta. Avevano dimorato per diverso tempo a Cosenza e il primo Firrao trasferito a Matera fu un Giovan Battista, a partire dal 1485 (R. RICCARDI, *I Pomarici...* cit., pp. 71-72). Sui Firrao di Cosenza cfr. L. COVINO, *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Franco Angeli, Milano 2013, pp. 183-191.

¹⁹⁴ *Marrese a Supremo Consiglio*, A.S.N. MF, B. 1370, 15 gennaio 1788 e B. 1373, 29 marzo 1788.

¹⁹⁵ A.S.N. MF, B. 1392, 6 settembre 1793.

¹⁹⁶ *Ibidem*. La spesa totale ammontava in realtà a 600 ducati ma Ciura riuscì a trovare un accordo per il quale «i detti D. 600 circa dovranno per le due terze parti andare a carico del Real erario da esitarsi da quella cassa del Fosso e gli altri D. 200 erogarsi dai padroni dei terreni adiacenti».

La pulitura del fiume Galeso ... v'è felicemente innanzi, riesce assai profittevole e forse non eccederà la spesa di D. 600, comprendendovi una necessaria scogliera all'imboccatura di detto fiume, porzione della quale si fa colle grosse pietre tirate dal fondo di esso ed altre da quei lidi vicini. È aggiunto l'ordine che si cauteli la scogliera con un doppio e triplicato ordine di pali, i quali nel tempo stesso che assicurano la sussistenza, possono servir da esperimento per vedere se ad essi si attacca il feto delle cozze nere, com'io probabilmente credo che seguir debba, ed in tal caso negli anni venturi si crescerà la piantaggione di detti pali per riscuotere un migliore affitto non solo dal fiume ben pulito e difeso ma anche dalla vendita del feto delle cozze che dalli nuovi pali produrrebbero¹⁹⁷.

Dunque l'idea di un *esperimento* per verificare se fosse possibile o meno estendere la piantaggione dei pali alla foce del Galeso sembra doversi attribuire proprio a Marrese. Un sostegno a questa ipotesi giunge dai documenti concernenti le aste per il subaffitto del 1795, dai quali emerge non solo che l'esperimento aveva avuto successo, ma anche che Marrese aveva annesso al subaffitto del Galeso 300 passi quadrati di *fondi parevoli* nel Mar Piccolo – ovvero fondali atti alla semina delle cozze o alla stessa piantaggione di pali per la *fetazione* (cfr. fig. 14 p. 229) – nonché una vera e propria dote, sul modello di quelle delle altre peschiere. Tale iniziativa ebbe l'effetto di accrescere quasi del 700% gli introiti reali derivanti da questo cespite¹⁹⁸.

A tale vertiginoso aumento andavano chiaramente sottratti i 400 ducati d'investimento per la pulizia: ma ammontando il guadagno netto a 160 ducati ogni anno, la Regia Corte recuperò interamente le spese nei primi due anni e mezzo del nuovo sessennio (novembre 1795 – ottobre 1801). Le ultime due postille del bando della subasta contenevano le nuove condizioni.

6. Che si debbano accordare al comparente passi 25 di fondo parevole delle acque del mar piccolo, dal lido in fuori, e 12 di larghezza, che formano passi quadrati 300, da servirsene per uso di pali, semina di cozze o altro che meglio li riuscirà comodo, franchi al comparente di ogni pagamento che si deve fare al conduttore di questi mari.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ Nel 1792 la Regia Corte aveva sottoscritto col barone Firrao un affitto decennale per la cifra di 78 ducati annui; il fiume era stato subaffittato per 100,90 ducati fino al 1795, con un guadagno netto di D. 22,90. Nel 1795 esso venne subaffittato per D. 252,60, a fronte di un canone di affitto da corrispondere a Firrao ancora fermo a 78 ducati annui e di una spesa di 15 ducati da corrispondere annualmente all'affittatore del mare per lo sfruttamento dei 300 passi quadrati di fondi parevoli. Il guadagno netto che restava al fisco era così di D. 159,60 (A.S.N. MF, B. 1404, 15 gennaio 1796).

7. Che debbasi al comparente consignare i pali addetti alla fetazione delle cozze nere in numero mille, obbligandosi esso comparente restituirli in fine dell'affitto ed apprezzarsi da periti comunemente eligendi li pali, semina di cozze nere di pertinenza del Regio Fisco, per lasciarne in fine dell'affitto la quantità medesima che si sarà consignata (apprezzarsi la qualità e numero de' pali che si consegnano per restituirli simili. Ed apprezzarsi la quantità del feto e cozze sopranno, per restituirli tali e quali in fine dell'affitto)¹⁹⁹.

Dal verbale di consegna ai nuovi affittatori, avvenuta presso la Regia Dogana di Taranto il 12 dicembre 1795, conosciamo con precisione la consistenza di queste doti e capitanie: 15 cantaja di *feto sopranno*; 130 cantaja di «feto di questo corrente anno levato da' pali e seminato in dette acque e nel fondo delle medesime»; 960 pali (230 lunghi, 300 soliti, 370 *sotto soliti*, 60 «paletti piccoli, o siano di scarti»)²⁰⁰.

L'affitto del Galeso continuò a lievitare, toccando la cifra di 401 ducati annui²⁰¹, fino al 1811, anno in cui fu subaffittato a 300 ducati a causa dei danni subiti durante un'alluvione. Aumentarono di pari passo anche le pretese del barone Firrao che nel 1802 pretese che l'affitto decennale in suo favore fosse aumentato da 78 a 100 ducati annui²⁰² e nel 1812 a 130²⁰³; in ogni caso, «il Demanio trova[va] il suo conto in prendere ad affitto detti fiumi»²⁰⁴.

Il merito, come detto, fu innanzitutto di Ignazio Maria Marrese, Amministratore delle Dogane di Lecce, già sindaco di Taranto nel 1778, esponente, a differenza di Ciura, di una famiglia nobile dalle origini antichissime²⁰⁵. I suoi rapporti apparentemente confidenziali con la famiglia dei

¹⁹⁹ *Copia del contratto di subaffitto inviata da Marrese al Supremo Consiglio il 25 dicembre 1795*, A.S.N. MF, B. 1404, 15 gennaio 1796.

²⁰⁰ *Copia del verbale di consegna di doti e capitanie*, A.S.N. MF, B. 1404, 15 gennaio 1796.

²⁰¹ Nel 1801 fu firmato un contratto di subaffitto per un'annualità di D. 300,10 (A.S.N. MF, B. 1432, 8 dicembre 1801); nel 1807, ne fu firmato un altro, questa volta valido per soli quattro anni, per D. 401 (A.S.N. CADP, B. 957 f. 18933); nel 1811, il Demanio subaffittò il Galeso per D. 300 [£ 1320], «attese le alluvioni precorse» (A.S.N. CADP, B. 853 f. 15705).

²⁰² A.S.N. MF, B. 1432, 8 dicembre 1801.

²⁰³ A.S.N. CADP, B. 853 f. 15705.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ Secondo D. L. DE VINCENTIIS, *Storia di Taranto...* cit., i Marrese sarebbero una «famiglia antichissima ed illustre originaria di Francia e venuta in Italia e contemporaneamente in Taranto co' primi signori normanni, ne' monumenti de' quali si trovano Ruggiero, Riccardo ed altri de Marresio, e ne' registri di Carlo I d'Angiò va riportata come feudataria di Maruggio con commenda dell'ordine Gerosolimitano detta Marresio» (p. 384); fra i sindaci della città tra

Ciura²⁰⁶ si potrebbero ricondurre anche a dei rapporti di vicinato, data la contiguità fisica dei due palazzi, Palazzo Ciura e Palazzo Marrese, fra i più maestosi di quelli affacciatisi sul Mar Grande di Taranto²⁰⁷.

Da chi fu ispirato Marrese? Fu tutta una sua idea? Non siamo in grado di stabilirlo. A quanto pare, però, in quegli anni vi era un'altra personalità a Taranto – di gran lunga superiore a Marrese per rango, fama e spessore scientifico – che si stava occupando di mitilicoltura e di “esperimenti” a essa connessi. Ci si riferisce a Giuseppe Capecelatro, scienziato di fama internazionale, allievo di Genovesi e Mazzocchi, Arcivescovo della città jonica dal 1778.

Molti sono gli studi dedicati a Capecelatro, in quanto personaggio che si distinse sotto vari aspetti nelle vicende di quegli anni. Gran parte della sua fama è indubbiamente dovuta al suo coinvolgimento nelle vicende politiche del 1799 – per il quale fu imprigionato in Castel Nuovo a Napoli fino all'indulto del 1801 e processato per ben due volte – e del Decennio Francese, durante il quale fu membro del Consiglio di Stato e Ministro dell'Interno. La sua vita politica rischia tuttavia di offuscarne la fama di scienziato naturalista ed economista, attività coltivata sempre nell'interesse dei fedeli della sua diocesi e in generale dei contadini, essendo egli convinto che

nel Regno di Napoli ... i nuovi libri di agricoltura “restano su le tavole de' letterati, gli applausi finiscono in una sala di accademici, ed i contadini sono sempre i medesimi”. (...) I chierici dunque in seminario avrebbero dovuto prepararsi a essere istruttori dei contadini sui progressi delle tecniche agricole²⁰⁸.

In questa prospettiva, nel novembre 1789 egli fece istituire la prima cattedra di agricoltura nel seminario di Taranto, affidandola a Giovan Battista Gagliardi²⁰⁹; con le stesse preoccupazioni filantropiche portò probabilmente avanti le sue sperimentazioni volte all'estensione della mitilicoltura.

il 1540 e 1876 elencati dall'autore vi sono sei Marrese, cinque dei quali tra il 1731 e il 1778 (uno Scipione Marrese aveva ricoperto l'incarico nel 1608, pp. 55-58). Cataldo Marrese era il nome del patrizio tarantino che portò con se a Napoli una copia manoscritta delle *Deliciae Tarentinae* di Tommaso Niccolò d'Aquino per farlo dare alle stampe ma poi la smarrì durante un trasloco (C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., pp. XXII-XXIV). Il nostro Ignazio Maria è indicato, nell'elenco del De Vincentiis, come sindaco nel 1778, mentre in S. VINCI, *Regimento et governo...* cit., p. 117 lo ritroviamo nelle vesti di deputato alle liti per l'anno 1776.

²⁰⁶ Cfr. *supra*, p. 166 nota 61.

²⁰⁷ Cfr. figg. 15-16, p. 231.

²⁰⁸ P. STELLA in D.B.I., XVIII (1975), s.v. “Capecelatro, Giuseppe”.

²⁰⁹ *Ibidem*. Le notizie biografiche fin qui esposte provengono tutte da P. STELLA cit.

Capecelatro fu un personaggio celebre anche fuori dal regno e lo ricordano con parole di ammirazione due testimonianze di viaggiatori tedeschi che, facendo sosta a Taranto, non poterono esimersi dal visitare il palazzo dell'Arcivescovo sulle rive del Mar Piccolo. Questi sono Carl Ulysses von Salis-Marschlins, che fu peraltro suo compagno di viaggio da Napoli a Taranto nel 1789, testimoniando l'affettuosa accoglienza dei fedeli tarantini al suo arrivo²¹⁰, e il conte di Stolberg, che fu ospite di Capecelatro nel 1792. Quest'ultimo ha lasciato nel suo diario di quei giorni una testimonianza importantissima per gli argomenti qui trattati.

L'arcivescovo di Taranto, un napoletano del nobile casato dei Capecelatro ... è un uomo di molto spirito e di una gentilezza fuori del comune (...). Ho conosciuto pochi uomini che, come lui, avessero un rapporto così intimo con la natura e sapessero goderne la bellezza. Egli è, perciò, una delle poche persone con cui si entra subito in familiarità e che sa suscitare fiducia come se si fosse suoi amici da anni. (...) Ci condusse in un villino sul Mar piccolo dove si era fatto costruire un porticciolo in cui erano attraccate alcune barche, e che egli, per scherzo, chiamava la sua Brest. Facemmo un giro con una di queste barche e visitammo una coltura di mitili detti *cozze pelose* (*mytilus esculentus*). Per il loro sapore, questi mitili vengono preferiti a tutti gli altri. Essi sono tipici di questo mare e vengono spediti sino a Napoli. In dicembre si ficcano in mare pali di abete rosso con su attaccati mitili ancora piccolissimi. In maggio quasi ogni palo è stracolmo di cozze attaccate le une alle altre come le api quando uno sciame giovane pende a grappolo da un albero. I mitili vengono poi tolti dal palo e gettati, così come sono, a grappoli, in mare, dove portano a termine il processo di maturazione per la gioia del palato dei ghiottoni tarantini. Se li si lasciasse attaccati ai pali, i mitili manterrebbero le dimensioni raggiunte in inverno. Fra la gente comune era radicato il pregiudizio che questi pali potessero essere piantati vantaggiosamente soltanto nelle vicinanze della città. Col suo esempio, l'arcivescovo li ha convinti del contrario, tanto che la coltura dei mitili, così lucrosa per i pescatori tarantini, ha avuto un incremento notevole²¹¹.

Questo brano pone innanzitutto un problema: il conte di Stolberg descrive la tecnica usata per la coltivazione delle cozze nere, attribuendola però alle

Tuttavia la bibliografia su Capecelatro è piuttosto vasta, trattandosi di un personaggio che da sempre ha attirato l'attenzione degli studiosi. Per una rassegna completa delle indicazioni si consideri quella indicata *ad. loc.* in D.B.I. integrata dagli studi più recenti elencati in S. VINCI, *Giuseppe Capecelatro (1744-1836). Un arcivescovo tra politica e diritto*, in «Archivio Storico Pugliese», LXV, Bari 2012, p. 41 nota 1.

²¹⁰ C. U. VON SALIS-MARSCHLINS, *Reisen in verschiedene Provinzen des Königreichs Neapel*, in T. SCAMARDI, *Viaggiatori tedeschi...* cit., p. 192.

²¹¹ F. L. STOLBERG, *Reise in Deutschland...* cit., pp. 302-303.

cozze pelose. Possiamo dedurlo dalle seguenti affermazioni di testimoni più affidabili: Carducci – i cui consigli di utilizzare l’abete in luogo del pino e di anticipare la piantagione dei pali rispetto all’equinozio di primavera²¹² sembra fossero stati accolti – diceva che le cozze pelose, «dopo di essere pescate tra gli scogli del *Mar Grande*, con particolare cura ed industria si portano vive nel *Mar Piccolo*, e si calano giù ne’ luoghi detti le *Sciaie*, ove ad arte vi stanno cacciati in giro molti sassi»²¹³. Palmieri, nel 1787, descriveva le sciaie come «serbatoj di ostriche e cozze pelose», sostenendo che il loro abuso fosse limitante per la pesca in quanto «impedivano che ... si potessero tirare sciabiche o reti per non devastarle»²¹⁴. La motivazione è che dette sciaie, essendo costituite da *sassi* gettati sul fondo del Mar Piccolo – o più precisamente da cocci e rami, come spiegano nel 1821 il sindaco e decurioni di Taranto – rischiavano di rompere le reti da strascico qualora vi si impigliassero.

L’azzardo fece scoprire che a de’ pezzi di creta e a de’ tralci di alberi di perastri, buttati a mar grande, vi si attacca il feto (...) [che] così attaccato alla creta ed ai rami, rimanendo a mar grande non si alleva e si perde inutilmente, ed in quel poco che cresce resta il frutto così magro e salato ch’è affatto immangiabile. L’ingegno de’ pescatori ha fatto scoprire che lo stesso feto tutto attaccato alle crete ed ai rami, trasportato a mar piccolo si alleva, e prolifica²¹⁵.

Non sembra, dunque, che le cozze pelose si allevassero per mezzo di pali e quant’altro si è visto invece per le cozze nere: è probabile pertanto che il tedesco possa aver confuso quanto visto e assaggiato durante il suo giro in barca con l’Arcivescovo.

Assodato che egli abbia necessariamente osservato e descritto la coltivazione delle cozze nere, assume una rilevanza primaria la sua affermazione per la quale Capecelatro stesse istruendo il popolo tarantino a coltivare le cozze lontano dalla città, ovvero dai luoghi consueti. Affermazione che trova riscontri in due documenti del 1795 e 1796. Nel primo,

Monsignor Capecelatro, Arcivescovo di Taranto, espone come, possedendo quella mensa arcivescovile un giardino sul lido di quel mar piccolo e volendo lui nelle acque contigue a detto giardino formare una peschiera, o sia recinto per la piantagione dei pali ove fetassero ed allegnassero le cozze negre ed altri frutti di

²¹² Cfr. *supra*, pp. 190-191.

²¹³ C. A. CARDUCCI, *Delle Delizie Tarantine...* cit., p. 314.

²¹⁴ Palmieri a Corradini, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 13 aprile 1787.

²¹⁵ *Sindaco e decurioni di Taranto a Ministro degli Interni*, A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 39, 1 agosto 1821.

Trasformazioni nella pesca tarantina

mare, dopo averne ottenuto dal Supremo Consiglio il permesso in sequela della formale perizia colla quale fu riconosciuto che l'uso di dette acque niuno pregiudizio recava a Reali interessi, incominciò a formare detta peschiera col consenso del conduttore dell'anzidetto mar piccolo. Ottenne in seguito, pel canale della Segreteria di Guerra e Marina, altro permesso per la formazione di un bagno per difesa e riparo del giardino sudetto. Ma per eseguire la costruzione di questo bagno e per dare una sicura consistenza alla peschiera, volendo allontanare qualunque inquietudine, ha stimato venire a convenzione col conduttore attuale di detto mar piccolo e si è obbligato, per l'uso delle acque occupate, corrispondergli annui D. 40 come dall'istrumento di cui ne compiega copia. Considerando inoltre che l'enunciato obbligo non si estende più della durata del presente affitto, che va a terminare in ottobre 1798, e desiderando che sifatta locazione avesse un perpetuo vigore, domanda che venghi avvalorato da Real beneplacito ed assenso, con ordinarsi la costante osservanza dell'anzidetta convenzione²¹⁶.

Capecelatro chiedeva dunque al sovrano che l'accordo stretto personalmente con l'affittatore dei mari fino al 1798 diventasse perpetuo. L'anno successivo la Camera della Sommaria dava il suo parere su tale richiesta, ricostruendo le varie tappe delle sue sperimentazioni.

Possedendo quella Mensa Arcivescovile un giardino sul lido del Mar piccolo di detta città, e propriamente nel luogo ove dicesi S. Lucia, esso Monsignor Arcivescovo per esercitarsi in qualche ora che li rimane libera dalle cure del pastorale suo ministero nelle cognizioni della storia naturale, nell'anno 1790, col consenso ed intelligenza del Regio conduttore di quel mare, incominciò a formare nelle acque contigue al suo giardino una piccola peschiera, o sia recinto per piantagione de pali ove allignar potessero le cozze nere ed altri frutti di mare (...). Indi a 10 agosto 1793, la M.V. ... avea anche accordato ad esso ... il permesso di costruire nell'estremità occidentale del mentovato giardino un bagno per uso proprio. (...) Ha riferito il sudetto Marrese che la sudetta prestazione di annui D. 40 sia un giusto e proporzionato compenso per l'uso che verrebbe a ricevere la Mensa di quelle acque, la di cui estensione, a tenore dell'istrumento passato col Regio affittatore di quei mari, sarebbe di passi quadrati 785, oltre il sito del bagno, cioè passi 210 per la piantagione de' pali a difesa del giardino, e passi 575 per allignarci le cozze nere. Che la chiesta perpetua locazione gioverebbe al Real Erario, giacché, laddove coll'andare del tempo decadesse l'allignazione in quel luogo delle sudette cozze nere, resterebbe sempre tenuta la mensa al sudetto

²¹⁶ A.S.N. MF, B. 494, 10 settembre 1795. L'interesse dell'arcivescovo per i molluschi del Mar Piccolo di Taranto è testimoniato sin dai primissimi anni del suo arcivescovato: già nel 1780, infatti, egli diede alle stampe la *Spiegazione delle conchiglie che si trovano nel piccolo mare di Taranto, e che si sono offerte alla sacra imperiale maestà di Caterina II, sovrana autocratrice di tutte le Russie*, Napoli 1780, ristampato in L. SADA (a cura di), *Perle dei mari di Puglia*, Edizioni del Centro Librario, Bari/Santo Spirito 1983.

pagamento. Che se poi l'industria si aumentasse, ciò sarebbe di maggior vantaggio al Real Erario, poiché produrrebbe il buono esempio ne' luoghi contigui e quindi un maggior vantaggio ne' futuri Regi affitti del mare, atteso gli affittatori fanno molto conto dell'introito certo di subaffitti²¹⁷.

Questa disamina di Marrese, volta a sottolineare i vantaggi per il fisco, portò, come prevedibile, all'assenso reale²¹⁸. Nella frase conclusiva si riassume al meglio l'aspetto più rilevante del cambiamento in corso: gli affittatori dei mari, resisi conto della possibilità di coltivare cozze in varie parti del Mar Piccolo, avevano iniziato a contare sempre di più sul guadagno derivante dal subaffitto dei fondi in quanto rappresentava, a differenza dei diritti sulla pesca, un *introito certo*.

Il problema per tutti coloro che possedevano o prendevano in affitto dei luoghi dove le cozze si riproducevano era adesso quello di procurarsi dei fondi *parevoli*, ovvero siti «da seminarle per farle crescere»²¹⁹: ciò li poneva necessariamente alla mercé dell'affittatore dei mari che, stabilendo se subaffittarli o meno e l'eventuale prezzo, si ritrovava fra le mani un potere eccessivo, mettendo a rischio tanto il fisco reale quanto la sussistenza di molti

²¹⁷ A.S.N. MF, B. 1409, 3 novembre 1796. Un altro documento riconduce a Capecelatro la paternità dell'iniziativa di estendere la mitilicoltura nel Mar Piccolo: si tratta di una supplica al ministro degli interni del 27 aprile 1813 di «Raffaele Mastronuzzi del Comune di Taranto ivi domiciliato di condizione marinaro del Monsignor Capecelatro [che] umilmente espone[va] ... come da molti anni addietro introdusse la fetazione delle cozze nere nelle rade di Mar Piccolo» (A.S.N. MI, I inv. B. 2266 f. 1, 27 aprile 1813). Con ogni probabilità si tratta dello stesso pescatore che si recò a Napoli per far visita a Capecelatro nel 1800, durante la sua reclusione, e del quale lo stesso arcivescovo parlava al vicario Tanza in una lettera del 3 maggio di quell'anno: «la tenerezza nel rivedere Rafaele il Pescatore che mi serve da tant'anni mi fa rimuovere dalla risoluzione comunicatavi in passata...» (N. VACCA, *Terra d'Otranto...* cit., pp. 51-52).

²¹⁸ I 785 passi quadrati di fondi parevoli furono concessi a Capecelatro il 25 maggio 1795 per 40 ducati all'anno (da corrispondere agli affittatori dei mari) e rimasero annessi alla peschiera di Santa Lucia fino alla caduta del regno. La peschiera appartenuta all'arcivescovo passò poi al Tenente Florestano Pepe (cfr. F. CAIAZZO, in D.B.I., LXXXII_online (2015), [http://www.treccani.it/enciclopedia/florestano-pepe_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/florestano-pepe_(Dizionario-Biografico)/)) il quale nel 1838 chiese e ottenne che la porzione di fondi parevoli fosse ingrandita di ulteriori 2000 passi quadrati per 100 ducati annui (*clausola n.21 dei patti per l'affitto dei mari 1842-1848*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, 4 agosto 1841). Nel 1853 gli eredi di Pepe erano ancora i proprietari di Santa Lucia con gli stessi diritti sui fondi parevoli (*D.G. di Ponti e Strade a D.G. Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 1735 f. 33, 9 aprile 1853). Nel 1859 era ancora vigente la clausola che garantiva quegli stessi fondi alla peschiera Santa Lucia (*clausola 21*, A.S.N. CADP, B. 2098 f. 2601).

²¹⁹ A.S.N. MF, B. 494, 21 agosto 1795.

enti ecclesiastici e privati. Marrese si oppose fermamente a questa libertà, da lui giudicata pericolosa per gli interessi regi.

L'Amministratore Marrese ha eseguito l'ordine ricevuto di fare sentire ai subaffittatori dei fondi parevoli nel mare piccolo di Taranto che, avendo ragioni da dedurre, compariscano nella Seconda Ruota della Regia Camera che gli sarà fatta giustizia. Intanto fa sapere il primo caso dispiacevole e di dolorosa conseguenza per non avere il Supremo Consiglio deferito alla sua onesta proposta per la limitazione de' subaffitti ed è il seguente: il monte de' Poveri ha un esteso luogo da piantar pali per l'industria di cozze e ristretto sito da seminarle per farle crescere, sicché ha bisogno di prenderne in affitto dall'affittatore de mari. Questo luogo del Monte, chiamato il Secco, si affittò nel passato sessennio per annui D. 3770 ed ora, per le strane pretenzioni dell'affittatore, è ribassato a D. 2100, vale a dire annui D. 1670 meno del passato affitto, in danno e pregiudizio dei progetti, degli infermi e de' poveri, per soddisfare l'affittatore, come rilevasi dall'acclusa rappresentanza de' Governatori del Real Orfanotrofio e Monte, li quali chiedono aiuto per detto ribasso delle rendite e lui non sa come darglielo. Previene ancora che per la libertà sudetta data all'affittatore di subaffittare li fondi parevoli quanto gli pare, ne sentirà fra poco tempo il peso anche il Real Erario, mentre sta per spirare l'affitto del fiume Galeso, nella di cui vicinanza si è situata con buon successo l'industria de pali e cozze negre e, non essendovi dote di fondo parevole, deve questo prendersi in fitto dall'illimitata volontà dell'affittatore de mari: e non ostante le premurose diligenze fatte, non è ancora comparsa veruna offerta, essendo tutti guardinghi per le alte pretenzioni, le quali si spiegano dall'affittatore de mari dopo che la povera gente ha già seminato il feto e per non vederselo devastare deve forzosamente soggiacere all'arduo affitto. Anche il Fosso del Castello è in queste circostanze, che ha bisogno per le sue doti di prendere o subaffittar porzione di fondo parevole e tutto ciò che paga di più per esso lo detrae dall'affitto. Per ora esso Marrese, premuroso della sussistenza di quell'interessantissima opera de progetti, infermi e poveri, supplica la Real Clemenza dell'ajuto corrispondente, come si raccomandano quei zelanti Governatori²²⁰.

Alla fine del 1795, riuscì a convincere il Supremo Consiglio e il sovrano della bontà della sua proposta: il subaffitto dei fondi parevoli fu fissato per contratto alla cifra di 5 ducati ogni 100 passi quadrati²²¹, lasciando alla discrezione dell'affittatore dei mari il prezzo di «quelli per la piantaggione de'

²²⁰ *Ibidem.*

²²¹ A.S.N. MF, B. 495, 1 ottobre 1795.

pali»²²². Gli affittatori furono anche costretti, tramite postille *ad hoc* inserite nei contratti, a concedere agli affittatori del Citrello e del Fosso

quella quantità di fondi che crederanno bisagnarli per così vantaggiare li Reali Interessi ... con pagarsi a beneficio del conduttore de' mari per quelli fondi che inservono alla semina delle cozze D. 5 per ogni cento passi quadrati, e D. 20 annui per ogni cento passi quadrati per quelli fondi addetti alla piantaggione de' pali, con farsegli la richiesta e dichiararsi la quantità si vuole da rispettivi conduttori, subito che il nuovo conduttore de' mari sarà immesso nel possesso di essi, ferme restando le quantità de' fondi conceduti a conduttori del Fosso e Fiumi²²³.

Così come era stato fatto per il subaffitto del Galeso²²⁴, infatti, a partire dal 1799 furono inclusi nell'affitto del Fosso

milleseicento passi di fondi parevoli, cioè 800 passi per uso di semina di cozze ... ed 800 ad uso di piantar pali, li quali ... si debbano pagare alli conduttori de' mari la somma di D. 200 dalli conduttori del Fosso²²⁵.

Nonostante la frammentarietà delle fonti più volte ribadita, è doveroso a questo punto tentare di analizzare l'andamento degli affitti in un arco temporale maggiore, che contenga al suo interno questi anni di cambiamento. Lo scopo è capire se e quanto le numerose iniziative degli ultimi quindici anni del XVIII secolo abbiano portato a dei cambiamenti sostanziali negli appalti.

Dando un'occhiata al grafico, si nota che i due cespiti per i quali conosciamo i dati più antichi, ovvero il Fosso e il Citrello, si differenziano fra loro nei ritmi e nei tassi di crescita: il primo cresce regolarmente di affitto in affitto fino allo sbalzo del 1788; il secondo, invece, conosce una repentina e intensa crescita già nel 1780, dopo un lungo periodo nel quale, per dirla con


²²² *Copia del contratto d'affitto dei mari per il quinquennio 1808-1813 (clausola n.8)* in A.S.N. CADP, B. 957 f. 18933.

²²³ *Ibidem.*

²²⁴ Cfr. *supra*, p. 202.

²²⁵ *Copia del contratto d'affitto del Fosso per il quinquennio 1808-1813*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2, 11 giugno 1833. Cfr. fig. 11, p. 225.

Trasformazioni nella pesca tarantina



Ciura, «i cozzaroli ... presero il fitto delle acque dalla Regia Corte per il prezzo di D. 600, sino a D. 660 annui»²²⁶.

Le informazioni a disposizione sono troppo esigue per trarre delle conclusioni totalmente affidabili, tuttavia – stando alle parole di Tommaso Ciura – sappiamo che il prezzo del Citrello conobbe quell'aumento «a caggione di gare insorte fra competitori (...) [che] fecero sbalzare l'estaglio dalli D. 620 alli D. 2030, senza che la Regia Corte vi avesse posto delle doti»²²⁷. Dobbiamo dunque ipotizzare l'arrivo di altri competitori dall'esterno o – come altre volte accadde nel corso degli anni²²⁸ – l'insorgenza di conflitti e divisioni interne alla società dei cozzaroli.

Per quanto riguarda l'aumento dell'estaglio del Fosso, non si rinvergono spiegazioni nelle fonti esaminate; tuttavia la datazione ci consente di ipotizzare che il merito di questo aumento si possa attribuire all'impegno personale di Ciura da poco insediato. Un'ipotesi basata su quanto da lui stesso dichiarato nel 1787 a proposito dell'affitto dei mari, cresciuto anch'esso di oltre mille ducati nelle gare del 1788.

²²⁶ Ciura al Supremo Consiglio, A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 11 maggio 1787.

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ Cfr. *infra*, p. 216.

Vedrà gli effetti il Supremo Consiglio del suo zelo per i Real Interessi nel nuovo fitto, per il quale tiene in mano l'offerta di annui D. 1000 di più del presente affitto, e che manca di riceversi perché non ancora il Supremo Consiglio gli ha data la facoltà de' Banni e le istruzioni del Guardiano del Mare sopra di cui devono appoggiarsi le condizioni dell'abblatore²²⁹.

Essendosi Ciura procacciato un'offerta di mille ducati in più rispetto al precedente affitto già prima dell'emanazione dei bandi, è plausibile che avesse fatto lo stesso per l'affitto del Fosso.

Questo cespite conobbe il suo picco massimo nell'appalto 1799-1803, ovvero il primo in cui l'affittatore dei mari fu costretto da contratto a concedere 1600 passi di fondi parevoli al Fosso. Questo quadriennio fu anche l'unico nel quale i 200 ducati annui per questi fondi furono pagati dalla Regia Corte; a partire dal 1803 la concessione rimase obbligatoria ma fu stabilito che la spesa andasse direttamente a carico dell'affittatore del Fosso²³⁰. Il valore di questa peschiera sembra poi stabilizzarsi a una cifra di poco superiore ai 3000 ducati annui.

Il valore del Citrello si stabilizza all'incirca intorno alla medesima cifra anche in presenza delle doti, attestate a partire dal 1804²³¹, e dunque ben lontano dai 5-6000 ducati pronosticati da Simeoni²³².

Il Galeso raggiunge il suo apice di 401 ducati nel 1807-1811²³³, valore che poi scende a 300 ducati nel 1811, a causa delle *alluvioni precorse*²³⁴ le quali dovevano evidentemente aver compromesso i risultati dei lavori del 1793²³⁵. Probabile che il successivo crollo a 202 ducati del 1818 sia dovuto a simili motivazioni, ma non abbiamo riscontri precisi²³⁶: sappiamo soltanto che

²²⁹ *Ciura al Supremo Consiglio*, A.S.N. RAD, 1787, Marrese, 14 settembre 1787. Cfr. anche *supra*, p. 167.

²³⁰ A.S.N. MF, B. 1444, 9 febbraio 1804.

²³¹ Cfr. *supra*, p. 199.

²³² Cfr. *supra*, p. 194.

²³³ A.S.N. CADP, B. 957 f. 18933.

²³⁴ *Direttore Registratura e Demanj di Lecce al D.G. Registratura e Demanj*, A.S.N. CADP, B. 853 f. 15705, 14 febbraio 1812. Cfr. *supra*, p. 203.

²³⁵ Cfr. *supra*, p. 201.

²³⁶ Sappiamo che il 19 maggio 1819 fu effettuata una perizia al fine di calcolare la spesa necessaria per «pulture e riattazioni, certificando che l'urgenza di questo travaglio non ammette[va] dilazione, poicché resta[va]no affatto paralizzate tutte le pesche che nel fiume e nell'imboccature [erano] lecite di farsi»: la spesa prevista ammontava a 350 ducati circa (A.S.N. CADP, B. 959 f. 18994).

l'affittatore era tenuto per contratto alla pulizia ordinaria della foce del fiume «a riserba però di tempesta non solita o alluvione di acqua»²³⁷.

L'affitto che risente maggiormente delle trasformazioni avvenute è senza dubbio quello dei mari. L'uso introdotto in questi anni di subaffittare fondi poveri per la coltivazione delle cozze lo rese appetibile per i cozzaroli, fino a questo momento interessati esclusivamente al Fosso e al Citrello. Questa novità dovette con ogni probabilità portare allo scontro tra questa categoria e coloro che erano sempre stati interessati principalmente alla dogana del pesce; si può forse ricondurre a tale conflitto l'impennata nel valore di questo bene, che si stabilizzò intorno ai 7000 ducati annui – salvo che per un brusco calo nel 1813²³⁸, sui motivi del quale le carte non forniscono alcuna spiegazione. Una rapida scorsa ai nomi degli appaltatori, quando possibile, conferma che i mari erano finiti nella sfera d'interesse di coloro che solitamente si aggiudicavano gli altri fondi²³⁹.

4.6. Le conseguenze delle trasformazioni

Nel giro di alcuni anni questa nuova generazione di cozzaroli diventò padrona incontrastata delle acque del Mar Piccolo. I primi segnali forti di un ritorno di quelle «mille confabulazioni e manovre, già pur troppo verificate ne' tempi andati», delle quali si ritenevano *capacissimi* i tarantini²⁴⁰, risalgono al 1828.

²³⁷ *Copia di contratto d'affitto (clausola n.7)*, in A.S.N. CADP, B. 850 f. 15601, 2 gennaio 1819.

²³⁸ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/5, 24 marzo 1843.

²³⁹ L'affitto del 1808-1813 risulta intestato a Cataldo Carella e Giovanni Pantaleo che succedettero a Fedele di Pace (A.S.N. CADP, B. 957 f. 18933). Tuttavia sappiamo che Fedele di Pace dovette essere in qualche modo coinvolto anche in questo appalto, giacché fu lui ad avanzare la richiesta di rimborso al fisco nel 1812 (cfr. *supra*, p. 129). Lo stesso Fedele di Pace risultava l'appaltatore del Citrello già nel 1798-1804 (A.S.N. MF, B. 1439, 24 marzo 1803) e lo fu nuovamente nel 1809-1815, in società con Raffaele Piccione (*Copia contratto*, A.S.N. MF, B. 2648, 6 novembre 1809), che sarà a sua volta l'intestatario dell'affitto dei mari nel 1813-1818 (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/5, 24 marzo 1843). Cataldo Carella, invece, intestatario dei mari nel 1808-1813 era già stato l'affittatore del Fosso tra il 1788 e il 1795 (gli fu concesso un anno extra rispetto al sessennio in compensazione di un danno subito dal crollo di un muro, A.S.N. MF, B. 1405, 24 marzo 1796).

²⁴⁰ *Il percettore di Lecce al D.G. della Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3, 16 ottobre 1834.

In quell'anno, nel quale scadeva l'affitto del Citrello iniziato nel 1822, venne alla luce un evidente conflitto d'interessi. L'intestatario per lo spirante sessennio era Luigi d'Eredità, *controloro* delle contribuzioni dirette nel distretto di Taranto e pertanto funzionario responsabile della gestione fiscale dei mari, del Galeo e dello stesso Citrello²⁴¹.

Questa situazione si era venuta a creare in quanto nel 1822, ovvero quando d'Eredità si era aggiudicato l'appalto, i mari di Taranto, il Citrello e il Galeo erano ancora una rendita della direzione di Acque e Foreste; essi erano passati definitivamente alla Cassa di Ammortizzazione, dalla quale dipendeva d'Eredità, soltanto nel 1827²⁴².

In prossimità della scadenza dell'affitto, non riuscendosi a trovare nessun offerente per il nuovo sessennio, il percettore di Taranto Luigi Vacca si rivolse direttamente alla Direzione Generale di Napoli:

un affare urgentissimo che arreca molto danno agli interessi dell'Amministrazione e può anche compromettere il mio decoro, mi spinge ricorrere a Voi (...). Questa mane poi ho saputo che tutto l'impegno di Eredità consiste in non far presentare offerte fino ai 31 agosto, acciò dopo questo tempo, esibendo lui un'offerta di D. 1500 o D. 2000²⁴³, possa sicuramente l'Amministrazione accettarla. (...) Rimanendo il fondo inaffittato deve a lui stesso far la consegna delle capitanie quel controloro, e quindi pensare lui di amministrarlo. Questa seconda cosa eseguendosi porta altro inconveniente all'Amministrazione, giacché nell'atto della consegna verrà il Sig. Eredità a rappresentare contemporaneamente le parti di conduttore e proprietario, valuteranno le capitanie come li pare e piace, e quindi l'Amministrazione pagherà la differenza quando si riaffitterà la peschiera²⁴⁴.

Non vi sono prove che d'Eredità avesse effettivamente in mente il progetto attribuitogli da Vacca; ciò che è certo è che alle pubbliche aste non si presentò alcun offerente e il Citrello rimase sfitto.

Varie furono le motivazioni addotte. Secondo d'Eredità, ciò avvenne

per la ragione di trovarsi tutto quasi il mar piccolo semenzato in cozze e pastanato in pali per la fetazione delle medesime, fatto che si osserva nel solo affitto presente di Pavone, mentre cogli antecedenti affitti de' mari era ben limitata la piantaggione e seminaggione delle cozze in fondi parevoli, e l'affitto del Citrello sempre più

²⁴¹ A lui il percettore versava le rate degli affitti, cfr. *supra*, p. 179.

²⁴² Cfr. *supra*, pp. 178-179.

²⁴³ L'estaglio pagato da d'Eredità tra il 1822 e il 1828 era invece di 3010 ducati annui (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1, 17 gennaio 1827).

²⁴⁴ *Vacca all'amministratore generale della Cassa di Ammortizzazione Marchese Santasilia*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1, 10 ottobre 1828.

vantaggioso di quello delle altre peschiere. Questa facoltà opposta nell'affitto di Pavone senza veruna limitazione niuno aumento di estaglio produce, ma ha portato bensì l'avvilimento del prezzo delle cozze [che da carlini 18 sono ribassate a carlini 8 il cantajo²⁴⁵] e degli affitti del Citrello, del Monte e di tutte le altre peschiere delle rispettive corporazioni e de' particolari²⁴⁶.

Vacca, invece, attribuiva responsabilità maggiore all'esiguità delle doti e capitanie di quel fondo – come già Simeoni molti anni prima²⁴⁷ – che lo rendeva poco appetibile per imprenditori nuovi, esponendolo per contro alla cupidigia dei soliti cozzaroli, unici interessati. In particolare, secondo Vacca, il problema era costituito dalla mancanza, fra quelle concesse in dote, di cozze già pronte per la vendita – essendo la dote soltanto di cozze di un anno e di *feto*²⁴⁸ – il che posticipava necessariamente i primi guadagni al secondo anno di affitto.

È successo che nessun industriale di cozze che non abbia a disposizione di suo proprio delle cozze da vendere subito, e che quindi debba accollarsi il primo anno d'affitto interamente sulle proprie spalle e iniziare a guadagnare solo dal secondo anno, se la sia sentita di rischiare. (...) La suddetta circostanza ha dato motivo agl'industri di cozze che tengono pronta la particolare capitanìa di formare un intrigo indissolubile, spargendo mille voci che il Citrello è decaduto di valore e che appena può locarsi per l'annuo estaglio di D. 1500, e siccome erano sicuri, com'è accaduto, che niuno veniva ad offrire negl'incanti tenuti ne' giorni 29 e 30 spirante mese, non sono comparsi neppur essi, lusigandosi che non conducendo all'Amministrazione tenerla per conto proprio, l'avrebbero sicuramente in prosieguo ottenuta per l'estaglio di D. 1500²⁴⁹.

La soluzione proposta da Vacca contro l'arroganza dei cozzaroli era di fare esattamente ciò che essi erano certi che l'amministrazione avrebbe evitato: mantenere il Citrello in regìa (*per conto proprio*) facendolo gestire direttamente a dei cozzaroli assunti dal Demanio, per incassare direttamente i proventi della vendita e allo stesso tempo incrementarne le doti in vista di una successiva asta.

Di fronte alla mancanza di alternative, se non quella di affittare il Citrello a un prezzo ribassato di oltre il 50% rispetto al precedente sessennio, il 14 settembre 1828 il Ministro delle Finanze e il re approvarono il progetto, a

²⁴⁵ *Vacca a Direttore dei dazi diretti di Lecce Giacinto Personé*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1.

²⁴⁶ *D'Eredità a Personé*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1.

²⁴⁷ Cfr. *supra*, pp. 193-194.

²⁴⁸ Cfr. *supra*, p. 200. Il progetto di Ciura del 1787 prevedeva tuttavia anche una certa quantità di «cozze atte a vendere» (cfr. *supra*, p. 199)

²⁴⁹ *Vacca a Personé*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1.

condizione che se ne inviassero un bilancio mensile agli uffici centrali e che non si smettesse mai di cercare un affittatore, in quanto convinti che la «tenuta del fondo in amministrazione non lascerà mai di essere nociva»²⁵⁰.

Il progetto fu portato avanti per poco tempo. Benché il 29 novembre avesse fatto sapere che «la peschiera [era] tutta coperta di cozze, che cresc[evano] a meraviglia»²⁵¹, due mesi più tardi il percettore Vacca avvertì la Direzione Generale di una nuova situazione che si era venuta a creare nel corso della «subasta definitiva del dazio comunale sulla carne, pesce, olio, cozze e farina».

Vi fu un accanimento tale tra gli ablatori, che da socj divennero contrarj ed hanno giurato sopra imporre gli uni agli altri in tutte le subaste che in prosieguo avranno luogo. Siccome tra costoro vi erano molti industriosi di cozze che, per la loro unione, in settembre passato contribuirono a far rimanere inaffittata la peschiera Citrello ... ciò mi ha presentata la favorevole occasione di poter procurare un'offerta per l'affitto della peschiera Citrello, giacché all'attuale scissura in cui trovavasi quest'industriosi, accoppiatasi l'abbondanza delle cozze che offrono li siti delle dette peschiere²⁵².

Gli *industriosi di cozze* si divisero in due compagini antagoniste facenti capo l'una a Cataldo Cioci – fra i soci del quale c'era il noto Giuseppe Galizia²⁵³, già appaltatore dei mari e del Galeso fra il 1818 e il 1824 – e l'altra a Carlantonio Pavone, intestatario dell'affitto dei mari per il sessennio in corso (1824-1830)²⁵⁴.

La società di Cioci avanzò un'offerta di 2000 ducati annui per l'affitto del *Citrello e le sue adjacenze* (Leo, Fontana e Flavitto²⁵⁵) impegnandosi anche a pagare le rate passate relative al periodo in cui esso era stato tenuto in amministrazione, a risarcire il Demanio di tutte le spese sofferte in quei mesi e a garantire al futuro affittatore le capitanie accresciute nelle quantità previste dal progetto di Vacca. La condizione che poneva era che il fitto del Citrello durasse fino al 1836, ovvero per un totale di otto anni invece di sei, in modo da poter essere abbinato a quello dei fondi poveri di Mar Piccolo («attualmente

²⁵⁰ *Ibidem*.

²⁵¹ *Vacca alla Direzione Generale*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1.

²⁵² *Ivi*, 25 gennaio 1829.

²⁵³ Cfr. *supra*, pp. 127-128 e p. 131.

²⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 139 e p. 180.

²⁵⁵ Cfr. *supra*, p. 194 nota 169.

aggregati al fitto dei Mari») in scadenza nel 1830, per il quale Cioci offriva contestualmente 3000 ducati annui²⁵⁶.

L'opinione di Vacca in merito a questa proposta era favorevole in quanto, in un colpo solo, l'amministrazione si sarebbe assicurata un affittatore per il Citrello e per i fondi parevoli. Il percettore proponeva che nella stessa occasione si procedesse anche all'asta per il dazio sulla pesca al fine di trarre ulteriore vantaggio dalle competizioni fra i due gruppi²⁵⁷.

Il Direttore dei Dazi Diretti di Lecce, Giacinto Personé, insistette molto perché si tenessero aste separate per i tre cespiti (Citrello, fondi parevoli, dazio sul pesce) al fine di quantificarne il valore singolarmente; tuttavia ordinò che in ogni caso il Citrello e i fondi parevoli fossero fittati unitamente «perché altrimenti la preziosa industria delle cozze si [sarebbe trovata] divisa in due affitti» che, facendosi concorrenza, avrebbero finito col far crollare ulteriormente il prezzo del prodotto rendendo gli affitti meno appetibili.

Il problema non si presentò in quanto Cataldo Cioci, nell'aprile del 1829, si aggiudicò tutti e tre i cespiti: il Citrello per 2570 ducati, i fondi parevoli per 3205 e il dazio sul pesce per 4325, per un totale di 10100 ducati annui²⁵⁸.

L'aspetto paradossale di questa vicenda è che gli amministratori finirono per incoraggiare il monopolio che, dal secolo precedente fino alla proposta di Vacca del 1828, era stato solitamente avversato. Il timore che il mancato affitto del Citrello potesse essere dipeso dallo svilito prezzo delle cozze li spinse a promuovere l'unione dei due fondi: questa iniziativa concesse di fatto ai vincitori delle aste il controllo totale della mitilicoltura, dato che anche il Fosso, il Galeso e le peschiere dei privati necessitavano dei fondi parevoli controllati dall'appaltatore dei mari²⁵⁹.

Da questo momento in avanti il Citrello e i mari, intesi questi ultimi sia come fondi parevoli che come dogana del pesce, cessarono di costituire cespiti diversi e furono sempre affittati come corpo unico con il nome di “mari di Taranto”.

Dal 1830 in poi la società di Cioci mantenne nelle sue mani la quasi totalità degli affitti del Mar Piccolo. A Pavone e soci restò l'affitto del Fosso a partire dal 1833 e questo costituì un pretesto per continuare la sua lotta con la compagnia rivale: sin dal 1834 si lamentò con gli amministratori dei danni

²⁵⁶ *Vacca alla Direzione Generale*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1, 25 gennaio 1829.

²⁵⁷ *Ibidem*.

²⁵⁸ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/1.

²⁵⁹ Cfr. *supra*, pp. 209-210.

subiti per colpa di Cioci, colpevole di disturbare i pesci con l'eccessivo numero di pali piantati. Il commento di d'Eredità fu il seguente:

Io trovo regolarissima questa ragione e nel mio lungo rapporto de 12 maggio dello scorso anno rassegnai che una delle concause della deficienza delle pesche n'era l'abusiva ed estesa piantaggione de pali, sinanco alle bocche de ponti, per cui non dubito che il conduttore del Fosso possa ricevere del danno, e se questo è vero, perché piace al conduttore del Fosso Sig. Pavone di farlo derivare dai pali piantati dal conduttore de' mari, che sono in molta distanza dal Canale del Fosso, e non più tosto da pali piantati da lui istesso che giacciono quasi presso l'imboccatura del Fosso medesimo?²⁶⁰

Non avendo ottenuto soddisfazione dall'amministrazione, Pavone portò Cioci in tribunale nel 1838 ma fu lui stesso a essere condannato – a seguito di una perizia che dimostrò non esserci stato alcun calo di pesce tra il sessennio precedente e quello in corso – «a pagare a pro del Sig. Cioci ... la quarta parte del prezzo delle aurate, e ... la quinta parte del prezzo dei guscioli, e sarachi, giusta l'istrumento di locazione»²⁶¹.

La perizia redatta in quell'occasione si basava principalmente sul dazio versato a Cioci dall'affittatore del Fosso a partire dal 1830: in tal modo fu dimostrata la pretestuosità delle accuse di Pavone, in quanto i suoi incassi risultarono in linea con quelli degli ultimi tre anni dell'affitto precedente²⁶².

Era opinione diffusa, tuttavia, che vi fosse effettivamente stato un calo nelle quantità di pescato. La causa era attribuita a diversi motivi – uno era certamente la presenza delle paranze barlettane nel Mar Ionio²⁶³ – tra i quali il principale era considerato l'aumento spropositato dei pali nel Mar Piccolo: iniziativa ricondotta proprio al sessennio in cui i mari erano assegnati a Pavone²⁶⁴! Il motivo per il quale il dazio versato per il pescato del Fosso dopo il 1833 risultò in linea con quello dei tre anni precedenti potrebbe dunque essere che, qualora

²⁶⁰ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2, 25 aprile 1834.

²⁶¹ A.S.L. CA, B. 47 f. 96/8.

²⁶² A.S.L. TCP, B. 34 f. 663. Secondo la perizia, il dazio versato dall'affittatore del Fosso a quello dei Mari per la Dogana del Pesce fu, per le *aurate*: nel 1830 D. 18,59; nel 1831 D. 88,93; nel 1832 D. 187,20; nel 1833 D. 165,51; nel 1834 D. 108,28; nel 1835 D. 112,78; nel 1836 D. 48,51. Per i *guscioli* e i *sarachi*: nel 1830 D. 136,01; nel 1831 D. 134,84; nel 1832 D. 82,68; nel 1833 D. 82,68; nel 1834 D. 189,99; nel 1835 D. 117,32; nel 1836 D. 88,96. Sebbene nel 1836 si fosse effettivamente ravvisato un calo, era evidente che forti oscillazioni erano avvenute anche tra il 1830 e il 1833.

²⁶³ Cfr. *supra*, pp. 116ss.

²⁶⁴ Cfr. *supra*, p. 215.

un calo vi fosse stato, esso sarebbe stato più evidente negli anni tra il 1824 e il 1830, ovvero durante l'affitto di Pavone.

Sul decremento del pesce si espressero nel 1835 il Sottintendente di Taranto Lucci, l'Ispettore Forestale di Terra d'Otranto D'Onghia e il percettore di Lecce Massa (che aveva provvisoriamente preso il posto di Vacca, deceduto nel 1834), riunitisi a Taranto per ordine della Direzione Generale al fine di «stabilire i nuovi patti per l'affitto»²⁶⁵. Nel verbale della riunione si legge:

Vi ha chi pensa che una delle principali cause che costituiscono da più anni in qua la scarsezza, veramente non mai veduta, del pesce nei mari di Taranto, si è lo scolo delle acque che artificialmente è stato dato alla salina di S. Giorgio verso mar piccolo. Altri poi, che molto rispettano questa opinione, in contemplando l'epoca in cui il detto mare si è mostrato non poco diverso di quello che lo è stato nei tempi andati, attribuiscono tale disgrazia alla molteplicità dei pali piantati sin dentro le correnti di acqua per lo scopo di aversi la fetazione, ed anche con l'accorciamento di tempo, l'ingrascio, la maturazione e la sicurezza del prodotto delle cozze nere. (...) Si è accennato che la estesa piantagione dei pali ha contribuito alla ruina della pesca. Ora per reprimere un tale inconveniente ... basta richiamare in osservanza le antiche regole colle quali si è stabilito che la lunghezza dei pali da servire per la fetazione ed industria di queste cozze deve essere da sei a diciotto palmi, e non più. In tal modo facendosi, il Reverendo Capitolo di Taranto non potrà che seminare solamente nella sua peschiera questi crostacei. I diversi particolari che col mezzo di siffatti pali hanno, a dispetto delle concessioni, innoltrato le loro tenute sin dove le acque del mare si elevano all'altezza di 42 palmi, rientreranno nei loro limiti. I fondi parevoli che attaccano col fosso dell'Orfanotrofio militare e che si estendono lungo la riviera delle Muraglie di Taranto verso S. Lucia, si vedranno coverti con misura di questi legnami, già addetti al solo uso della fetazione, non più di due terzi dell'anno ed in conseguenza nei quattro mesi successivi, che si computano dal 1° di luglio sino al 31 di ottobre, tali siti ed i dintorni delle imboccature dei ponti di Lecce e di Napoli, per dove il mare piccolo col flusso e riflusso dà e riceve da mar grande ed acque e pesci sgombri da siffatte materie, offriranno a questi sicuro e non timoroso il passaggio senza che l'ombra dei pali li osta per farli dare indietro²⁶⁶.

Questa relazione fotografa al meglio la grande trasformazione avvenuta: non soltanto i pali erano aumentati di numero coprendo gran parte delle rive del Mar Piccolo – e in particolare i due collegamenti col Mar Grande attraverso i quali il pesce vi si immetteva – ma si erano spinti sempre più al largo («sin dove le acque del mare si elevano all'altezza di 42 palmi»), restando per giunta

²⁶⁵ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3, 28 gennaio 1835.

²⁶⁶ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3, 19 marzo 1835.

piantati, a differenza che in passato, per l'intero corso dell'anno. Questa circostanza finiva col danneggiare gravemente chi viveva di pesca ma non certo l'affittatore della dogana del pesce, dal momento che era lo stesso che traeva guadagno dalla mitilicoltura!

A differenza di quanto sostenuto in questa relazione, secondo la quale sarebbe stato sufficiente «richiamare in osservanza le antiche regole», buona parte del problema era dovuto proprio «al silenzio del Libro Rosso sulla repressione degli abusi» e cioè all'assenza di regolamenti scritti sulla mitilicoltura, come sosterrà l'Ispettore Forestale del 1838²⁶⁷. Le *antiche regole* alle quali si riferiva la commissione erano semplicemente un'antica usanza, il metodo tradizionale utilizzato fino a pochi anni prima, ma effettivamente mai codificato.

È incontrastabile, per notorietà, che ne' tempi andati ... la fetazione delle cozze nere si operava su de' pali della lunghezza di palmi 16 a 18 dal mese di novembre di ciascun anno, sino a maggio del seguente. Nel giro di sette lune, la natura compiva la riproduzione di siffatti testacei. Nell'ultimo mese si faceva la raccolta delle cozze infantili che, spiantati i pali, venivano tosto sparse e seminate ne' fondi parevoli, ove giungevano a maturità fra 15 e 18 mesi, aumentandosi del sestuplo in peso. La costante esperienza ha poi trovato che se la detta semenza non si stacca dai pali, o, staccata, si involve e s'innesta (per servirmi del vocabolo tarentino) tra le funi di giunco e di sparto pendenti da' pali medesimi, o intrecciati tra l'uno e l'altro a foggia di pergole, si ottiene lo stesso prodotto, ossia il sestuplo di peso, nel breve giro di mesi sei, e tale rapido incremento è dovuto al dovizioso alimento che le cozze nere traggono da siffatti corpi legnosi o erbacei. Le cozze nere però di fondo son più pregiate di quelle raccolte dai pali e da' pergolati. Or gli avidi speculatori, senza interessarsi della qualità della merce, ma della sola quantità, divisarono di non rimuovere più i pali da' loro siti, anzi han fatto a gara per aumentarne il numero e la lunghezza nella maggior estensione possibile²⁶⁸.

Le proposte avanzate dalla commissione del 1835 confluirono in un progetto di regolamento redatto dalla stessa in vista dell'affitto del 1836²⁶⁹. Questo regolamento tuttavia non fu mai approvato in quanto il Ministro delle Finanze, prendendo alla sprovvista lo stesso Personé²⁷⁰, il 18 giugno del 1836

²⁶⁷ *L'Ispettore Labollita al D.G. di Ponti, Strade, Acque, Foreste e Caccia Afan de Rivera*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, maggio 1840.

²⁶⁸ *Ibidem*.

²⁶⁹ *Nuovi patti per l'affitto proposti il 13 marzo 1835* in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3. Cfr. appendice, p. 263.

²⁷⁰ Dopo molti solleciti per l'approvazione del regolamento e per il permesso di procedere all'asta per gli affitti in scadenza, l'11 maggio 1836 Personé scrisse alla Direzione Generale:

ricevette e accolse un'offerta di 10600 ducati annui da parte di Francesco M. Fazio, residente in Napoli. Fu colto alla sprovvista lo stesso Cioci che, sapendo che solitamente le aste si celebravano con molto anticipo e non avendone ancora saputo nulla, aveva attribuito questo silenzio alla mancanza di concorrenti e pertanto aveva già provveduto alla semina delle cozze per l'annata successiva. Egli provò a concorrere contro Fazio ma inutilmente: l'affitto dei mari per il sessennio 1836-1842 andò a quest'ultimo²⁷¹.

Paradossalmente questa situazione finì per rafforzare ulteriormente la posizione della società di Cioci, nonostante egli fosse stato costretto alla «perdita di più di due migliaia di ducati di cozze, che furono costretti di gittare»²⁷². Negli anni tra il 1836 e il 1842 Cioci affittò tutte le peschiere private del Mar Piccolo e continuò lì la sua attività concentrando sempre più la mitilicoltura tarantina nelle proprie mani; nel 1840 provò anche a estenderla nel porto interno di Brindisi, senza però ottenere il consenso dalla Cassa di Ammortizzazione²⁷³.

Nel frattempo Fazio, che amministrò l'affare a distanza tramite il fratello residente a Taranto, si dimostrò non in grado di gestirlo: iniziò ad accumulare ritardi nei pagamenti dell'affitto dal 1838 e arrivò ad essere in debito con la Cassa di Ammortizzazione di 11258 ducati già a giugno del 1839²⁷⁴. La Direzione Generale decise di indire nuove subaste per sostituirlo e nel frattempo sottopose Fazio alla supervisione di un commissario – Pasquale Personé, figlio di Giacinto – con il compito di «di seguire tutti i passi del

«Non posso non essere allarmato dal silenzio di codesta amministrazione generale, che serba sull'importante affare dell'affitto de' mari di Taranto, non ostante le tante preghiere» (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3).

²⁷¹ L'asta si tenne a Napoli il 25 giugno 1836. A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3.

²⁷² In occasione dell'affitto del 1842, Personé cercò di convincere Cioci a non essere troppo spavaldo come nel 1836, ricordandogli che in quell'occasione aveva finito col perdere l'affitto. A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, *19 giugno 1841*.

²⁷³ *Personé al D.G. della Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, *5 dicembre 1840*: «tutto è intrico della società suddetta, che avendo più decine di migliaia di feto di cozze sopranno nelle peschiere de' particolari ad essa affittate, e prevenendo che il novello affitto di que' mari le sarà contrastato dal Sig. Fazio, vorrebbero così prepararsi nel mare di Brindisi, in cui getterebbero le tante migliaia di feto e di cozze che han preparate, una concorrenza così certa, grave e funesta al Sig. Fazio, da sgomentarlo da qualunque offerta vantaggiosa all'Amministrazione per il novello affitto».

²⁷⁴ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3.

fittuario dei mari e di introitare la totalità dei guadagni di questo»²⁷⁵ fino all'estinzione del debito.

Tutte queste difficoltà portarono alla inevitabile uscita di scena di Fazio e al ritorno della società di Cioci che, ormai priva di concorrenti, si aggiudicò l'affitto del 1842-1848 per 10000 ducati annui, dunque con un ribasso di 800 ducati²⁷⁶.

La società mantenne il monopolio anche con la morte di Cioci, avvenuta nel 1845, al quale subentrò, come intestatario dell'affitto, Giacinto Mannarini, già nell'elenco dei garanti²⁷⁷. L'affitto del 1848 andò a un certo Vincenzo Carbonelli²⁷⁸, ma Mannarini continuò a essere annoverato fra i soci insieme a Carlantonio Pavone, a testimonianza della ritrovata unità in seno ai cozzaroli²⁷⁹.

In tutto ciò, nonostante le ripetute e costanti preghiere del Guardia Generale Cataldo Gagliardi affinché si tornasse all'antico metodo di coltivazione per il bene dei pescatori²⁸⁰, la mitilicoltura era ormai divenuta irrevocabilmente l'attività principale del Mar Piccolo.

Questo dato di fatto costituì una delle argomentazioni principali con le quali nel 1863 Cataldo Nitti ottenne l'abolizione della dogana del pesce²⁸¹.

Né la finanza dello stato verrà a diminuire con ciò il reddito che ha dal mare di Taranto. Perché i dritti del Demanio ora sono locati per D. 14000 circa. E questa

²⁷⁵ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, 30 luglio 1840.

²⁷⁶ A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4, 4 agosto 1841.

²⁷⁷ *Personé al D.G. della Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/5, 20 dicembre 1845: «ad istanza dei socj dell'affitto sudetto ... invece del defunto S. Cioci, hanno destinato D. Giacinto Mannarini per la conduzione dell'affitto de' mari sudetti».

²⁷⁸ A.S.N. CADP, B. 1735 f. 33, 16 luglio 1847.

²⁷⁹ Ivi, novembre 1849. In una comunicazione dell'Intendente di Lecce al D.G. della Cassa datata 7 dicembre 1849, Giacinto Mannarini era indicato come il «Direttore della Società attuale dell'affitto de' mari di Taranto»; in tale veste avanzò richiesta di *escomputo* di fronte al Consiglio d'Intendenza di Terra d'Otranto per le paranze che pescavano nello Ionio (cfr. *supra*, p. 146 nota 248).

²⁸⁰ A partire dal 1838 (A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/4-5), il Guardia Generale Gagliardi aveva a più riprese richiamato l'attenzione delle amministrazioni centrali sugli inconvenienti dovuti alla nuova tecnica, arrivando perfino a compilare, su ordine del Consiglio Forestale, un nuovo progetto di regolamento nel 1846 (cfr. appendice, p. 266). Tale progetto fu discusso e rigettato nel 1849 dal Direttore dei Dazi Diretti di Lecce e da quell'Ispettore Forestale e nel 1851 dal Consiglio Forestale. Gagliardi, divenuto intanto Ispettore Forestale di Terra d'Otranto, riuscì a sottoporre il suo progetto alla Commissione de' Presidenti della Real Corte de' Conti che, nel 1853, sanzionò definitivamente «di non doversi limitare la possibilità dell'affittatore di impiantarsi i pali» (A.S.N. CADP, B. 1735 f. 33).

²⁸¹ Cfr. *supra*, p. 181.

Trasformazioni nella pesca tarantina

somma, giusta dati statistici de' quali il Ministero delle finanze à conoscenza, va ripartita per D. 3500 circa ritratti dalla pesca, ed il rimanente per la locazione de' fondi che si danno all'industria delle cozze e delle ostriche²⁸².

Come più volte ribadito, l'indagine archivistica per questo lavoro non si è spinta al di là dell'Unità d'Italia e pertanto non è possibile verificare l'asserzione di Nitti "carte alla mano".

Le informazioni che si è riusciti ad assemblare dal poco materiale edito sull'argomento confermano tuttavia che il valore del mare non risentì dell'abolizione della dogana del pesce. Sappiamo infatti che l'affitto per il sessennio 1860-1866 andò a un Filippo Cacace per 13300 ducati²⁸³ e che tale Cacace «detenne la concessione fino all'agosto 1872» per £. 35000 annue (che nel 1861 sarebbero equvalse a circa 8200 ducati).


Alle aste del 1872 il canone d'affitto fu portato quasi al doppio, ovvero a £. 68020²⁸⁴ annue. Possiamo concluderne senza troppe remore che la mitilicoltura tarantina, sulla quale gli amministratori illuminati avevano fermamente puntato per aumentare gli introiti reali, nell'arco di un centinaio di anni soppiantò del tutto la pesca, attività che per diversi secoli aveva costituito il maggior introito della dogana di Taranto²⁸⁵.


²⁸² *Supplemento alla prima memoria sulla pesca de' mari di Taranto di Cataldo Nitti*, in L. D'IPPOLITO, *Cataldo Nitti... cit.*, Appendice, p. 84.

²⁸³ *Il Direttore dei Dazi Diretti di Lecce al D.G. della Cassa di Ammortizzazione*, A.S.N. CADP, B. 2098 f. 2601, 10 febbraio 1860.



²⁸⁴ M. PASTORE, *Mar Piccolo*, Nuova Editrice Apulia, Martina Franca 1993, pp. 60-61.

²⁸⁵ Cfr. *supra*, p. 165 nota 55.








10. Canale artificiale detto Fosso di Taranto in due ricostruzioni tratte da G. C. SPEZIALE, *Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli*, Laterza, Bari 1930. In F. PORSIA, R. SCIONTI, *Taranto...* cit., p. 64 (sinistra) e p. 54 (destra).




11. Confini dei 1600 passi di fondi parevoli nel Mar Piccolo assegnati alla peschiera del Fosso. Il disegno risale alla perizia effettuata nel 1833 proprio con lo scopo di tracciare una volta per tutte i suddetti confini (in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2, 11 giugno 1833). Cfr. pagina precedente.







12. Pianta del Ponte di Napoli con indicazione delle peschiere poste sotto i sette archi (in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2, anno 1830). Cfr. pagina precedente.



13. Ponte di Napoli con indicazione delle peschiere, dei moli e delle cassette appartenenti alle stesse (in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/2). Cfr. pagina precedente.

Piante delle adiacenze del Fiume Galeso, de' contigui fondi parevoli, fondi del Citrello, e del Luogo denominato li Canali, ossia Sant' Angelo; rilevata per Ordine del Signor Sotto Intendente del Distretto di Taranto.





14. Seno occidentale del Mar Piccolo con indicazione dei *fondi parevoli*, della *casetta del Citrello* e dei confini dell'affitto del Galeso (in A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3). Cfr. pagina precedente.



15. Palazzo Ciura – oggi sede della Scuola Media “Galilei” – visto dal lungomare di Mar Grande (foto di Teresa Mazzoccoli, 2014).



16. Palazzo Marrese – oggi abbandonato e murato – fotografato dal lungomare di Mar Grande (foto di Teresa Mazzoccoli, 2014).

Appendice

I – Progetto di legge stilato dal Duca di Canzano (Amm. Gen. di Acque e Foreste al di qua del Faro) e dal Principe d’Aci (Amm. Gen. di Acque e Foreste al di là del Faro). Anno 1819.

A.S.N. MI, II inv. B. 540 f. 10.

L’industria della pesca dovendo essere mirata al bene pubblico combinato col vantaggio particolare di quella classe di Nostri sudditi che l’esercita, richiede regolamenti positivi, che mentre garantiscono in principio una piena libertà, senza di cui nessuna industria può prosperare, assicurino nel tempo stesso il conseguimento del doppio oggetto, a cui essa deve servire

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Interni

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria

Udito il Nostro Consiglio di Stato

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge

Cap. 1°

Disposizioni generali

Art. 1

La sorveglianza per l’esecuzione de’ regolamenti di polizia sulla pesca è attribuita rispettivamente alle Direzioni generali delle Acque e Foreste d’ nostri Dominj di quà e di là del Faro, del pari che l’amministrazione delle rendite della pesca nelle acque particolari di proprietà dello Stato. I Direttori generali corrisponderanno per la prima parte, cioè per la polizia sulla pesca col Ministro degli Affari Interni, per la seconda col Ministro delle Finanze.

Art. 2

La pesca nel mare è libera, ognuno potrà usarne, uniformandosi ai regolamenti che la riguardano, salva la limitazione prescritta al seguente capitolo III nelle tonnaje.

Art. 3

L’uso della pesca ne’ Fiumi e Torrenti, qualora non sia pubblico, appartiene ai proprietarj delle ripe, a ciascuno nella lunghezza del proprio fondo, ed in modo che l’uso di uno non pregiudichi quello di altro proprietario vicino. Lo stesso si osserverà pe’ Laghi, quante volte l’uso della pesca in essi non sia pubblico, o di privata proprietà.

Art. 4

È proibita la pesca nel mare infra la distanza di sessanta tese dalle mura de' forti e Castelli.

Art. 5

Sul lido, o in ogni Spiaggia o sito di Mare è vietato di fare qualunque costruzione o di poggiare ordigni tendenti a violare la libertà della pesca sanzionata all'articolo 2, salva la sola esenzione stabilita al Capitolo III sulle Tonnaje.

Cap. II

Della Polizia sulla Pesca

Art. 6

L'esercizio della pesca è autorizzato con tutti gli ordigni conosciuti, sempre che non siano distruttivi o impediscano la propagazione del pesce indigeno quindi la pesca è vietata nel mare nel tempo della frega, con reti ed ordigni detti trascinanti e nelle acque dolci in ogni tempo con materie velenose, o con diversione delle acque.

Art. 7

Analogamente alla disposizione dell'articolo precedente sarà fatto per ogni provincia o valle un regolamento di polizia per l'esercizio della pesca. Il regolamento indicherà tutt'i mezzi e gli ordigni di pesca autorizzati in ogni tempo, quelli che lo sono in una parte dell'anno, e quelli che debbono essere in ogni tempo vietati.

Art. 8

Il regolamento prescritto all'articolo precedente sarà proposto dal Consiglio provinciale, il quale terrà presente tutte le notizie che dovranno essere a tal'uopo raccolte in ciascun Comune, e rimesse al Consiglio a cura dell'Intendente, e colle osservazioni del medesimo; sarà esaminato dal rispettivo Direttore generale delle Acque e Foreste, e sarà sottomesso per mezzo del Ministro degli Affari Interni alla nostra Sanzione. Il Direttore generale potrà proporre sul detto regolamento quelle modificazioni che stimerà opportune, e potrà inoltre riunire le proposte di diversi Consigli per farne un solo regolamento applicabile a più province o valli, che si trovassero nelle stesse circostanze rapporto all'industria della pesca.

Art. 9

Il regolamento sanzionato secondo la disposizione dell'articolo precedente rimarrà in vigore per cinque anni. In ciascun anno i Consigli provinciali a norma dell'articolo precedente, o il Direttore generale potranno suggerire quelle modificazioni che stimeranno utili, o necessarie, e dal complesso di esse si

ricaverà il nuovo regolamento pel quinquennio successivo. Qualora il regolamento non esiga modificazioni verrà da noi confermato di quinquennio in quinquennio.

Art. 10

Nella foce de' Fiumi o Torrenti che si scaricano nel Mare è vietato di collocare reti o altri ordigni che ne attraversino la corrente, salve quelle eccezioni che potranno essere stabilite ne' regolamenti da farsi a norma di tre articoli precedenti.

È similmente vietato di fare nell'alveo dei fiumi costruzioni, o operazioni per pesca, o altro oggetto in modo da arrestare o deviare il corso delle acque, o far perdere alle medesime la qualità flottabile.

Art. 11

Ogni ordigno di pesca si intende autorizzato, quante volte non specificato nel regolamento da farsi, a norma degli articoli precedenti. Sarà tenuto un registro nella Direzione generale di tutti gli ordigni da pesca autorizzati. Non potranno introdursi nuovi ordigni senza il permesso della Direzione medesima, la quale lo accorderà quando inteso l'Intendente e l'avviso di periti si sia assicurata che tali ordigni non siano distruttivi della pesca.

Art. 12

Le barche che pescano simultaneamente dovranno serbare tra loro una distanza proporzionata alla qualità della pesca che esercitano secondo verrà determinato dal regolamento da farsi a norma degli articoli precedenti.

Art. 13

I pescatori in tempo di notte dovranno avere una fiaccola e un fanale visibile nella propria barca. Coloro che a ciò mancassero non potranno ripetere rifazione di danno, che potranno loro essere cagionati da' Naviganti, o d'altre barche pescarecce, ma saranno tenuti alla rifazione del danno che essi potessero cagionare.

Art. 14

Le barche che in tempo di notte pescheranno ne' Moli o Porti, ed avranno fiaccole dovranno tenersi alla distanza di venti passi almeno da' Bastimenti che vi si trovano.

Art. 15

Per l'esercizio della polizia sulla pesca le Direzioni generali potranno stabilire delle guardie colla denominazione di Guardaqua dovunque il bisogno lo esiga.

Art. 16

I Comuni, i pubblici stabilimenti, e i particolari potranno anche essi avere de' Guardacque a loro spese per custodirsi la pesca privata nelle acque di loro proprietà, o quella delle Tonnaje alla quale si trovino legalmente autorizzati. Questi Guardacqua dovranno essere approvati dall'Intendente o patentati dalla Direzione generale. Il loro numero sarà determinato a seconda del bisogno, sull'avviso dell'Intendente.

Art. 17

I Guardacqua oltre della patente avranno un distintivo visibile come le Guardie forestali. Dovranno prestare il giuramento, com'esse, ed indi avranno tutte le facoltà che i regolamenti attribuiscono alli medesimi.

Art. 18

La giurisdizione per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia sulla pesca è regolata dalle leggi generali sulla competenza giudiziaria.

Cap. III

Delle Tonnaje

Art. 19

La sola limitazione alla libertà della pesca nel Mare consiste nello stabilimento delle Tonnaje rimanendo abolita e vietata ogni altra eccezione alla regola generale sanzionata all'articolo 2 della presente legge

Art. 20

Le Tonnaje che si trovano legittimamente autorizzate in tutt'i Nostri Dominj sono mantenute in vigore secondo i principj e le leggi in osservanza ne' rispettivi Dominj.

Art. 21

ogni possessore di Tonnaja ne presenterà il titolo frà il termine di sei mesi alla Direzione generale rispettiva nella quale ne sarà tenuto registro colla indicazione precisa del sito, del Campo e della durata di ciascuna Tonnaja. Qualora il titolo non sia presentato o che il Direttore generale non lo trovi rivestito delle solennità legali, Esso Direttore ne farà rapporto al Nostro Ministro degli Affari Interni, il quale ci proporrà l'occorrente a' termini della legge.

Art. 22

La domanda per lo stabilimento di nuove Tonnaje sarà d'ora innanzi presentata all'Intendente, il quale, di accordo colla Direzione generale di Acque e Foreste, si assicurerà se possa aver luogo, ed indi sarà rimessa all'esame del Consiglio provinciale. Il Consiglio darà il suo parere sulla medesima, ed indicherà il Comune o i Comuni a vantaggio di cui debba accordarsi la chiesta

autorizzazione. Le autorizzazioni di questa natura saranno da Noi date negli atti del Consiglio provinciale che ci proporrà il Ministro degli Affari Interni e saranno in avvenire sempre temporanee.

Art. 23

Nell'autorizzazione prescritta all'articolo precedente, sarà specificato il punto di appoggio delle Tonnaja (così detto piede), il Campo della medesima e ogni altra circostanza relativa alla località ed alla durata.

Art. 24

Il sito autorizzato di una Tonnaja, non potrà essere variato, per qualunque circostanza, senza nostro permesso, che ci riserbiamo di accordare nella forma stabilita all'articolo 22.

Art. 25

L'autorizzazione di nuove Tonnaje o di mutazione di sito di quelle esistenti non potrà aver luogo se non quando sarà provato che non offendano l'esercizio di altre Tonnaje vicine. Non sarà calcolato ed ammesso questo impedimento oltre la distanza di due miglia e mezzo dalla Tonnaja esistente.

Art. 26

Le autorizzazioni di nuove Tonnaje, o le mutazioni di sito di quelle esistenti, saranno registrate nella Direzione Generale delle Acque e Foreste a' termini dell'articolo 21. Tutte le autorizzazioni così nuove, come antiche fra un mese dopo che saranno state registrate, saranno dal Direttore Generale comunicate per mezzo dell'Intendente ai rispettivi Comuni sul di cui lido si trovano poggiate le Tonnaje per norma di pescatori e perché le autorità municipali invigilino onde non si accedano [sic] i limiti dell'autorizzazione.

Art. 27

Colui che ha dritto di tenere una Tonnaja, potrà esercitarlo soltanto nel tempo consueto, durante il quale non potrà essere disturbato in verun modo nella pesca a cui è stato autorizzato.

Il modo di esecuzione di questo articolo sarà stabilito con un regolamento che formerà la Direzione generale, inteso l'Intendente rispettivo, e che sottometterà all'approvazione del Ministro degli Affari Interni.

Cap. IV

Sanzioni penali

Art. 28

La violazione della presente legge e di regolamenti presenti nella medesima quando non contengono misfatti preveduti dal Codice penale saranno puniti

1. Colla distruzione delle costruzioni, e di ogni opera riprovata, da seguir a spese de' contraventori, e colla confisca e distruzione delgi ordigni di pesca
2. Colla rifazione del danno
3. Colla multa
4. Colla prigonia

Art. 29

La multa sarà di una somma nommai minore del danno, e potrà arrivare secondo le circostanze sino al doppio; qualora non vi sia danno, la multa potrà estendersi secondo la gravezza de' casi da uno a cento ducati.

La prigonia potrà estendersi da un giorno a sei mesi.

Art. 30

La distruzione delle machine, la confisca e distruzione degli ordigni, la rifazione del danno, e la multa saranno sempre cumulate nella condanna. La prigonia potrà cumularsi colle dette penali sempreché la gravezza de' casi lo esiga.

Art. 31

La multa e la prigonia potranno essere il doppio di quelle stabilite all'art. 29 in caso di recidiva.

Art. 32

Su queste basi saranno stabilite le sanzioni penali ne' regolamenti che dovranno farsi a norma della presente legge.

Art. 33

Finché non saranno sanzionati i regolamenti prescritti nella presente legge continueranno ad eseguirsi quelli che si trovano in ciascun luogo attualmente in vigore sia per la dispostiva, sia per la sanzione penale.

Cap. V

Clausola derogativa

Art. 34

Tutte le disposizioni di leggi, decreti, regolamenti, e risoluzioni sotto qualunque denominazione contrari alla presente Legge, ed ai regolamenti che verranno sanzionati in seguito della medesima o che riguardno oggetti definiti dall'una e dagli altri rimangono abrogati.

Vogliamo e comandiamo che questa Nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal Nostro Segretario di Stao Ministro di Grazia e Giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie si pubblici colle ordinarie

solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti Autorità, le quali dovranno prendersi particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il Nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

II – *Proposta di regolamento del Principe d’Aci, Direttore Generale di Acque e Foreste in Sicilia. Senza data (forse 1819).*

A.S.N. MI, II inv. B. 5120 f. 26.

Regolamento pel ceto de’ pescatori

1. Nelle città e nei villaggi bagnati dal mare i marinaj pescatori reputar si debbono come una comunità, diretti nel proprio mestiere dalle proprie leggi.

2. Da tutti gli ascritti marittimi delle differenti classi saranno prescelti gli uomini prudenti, i quali come periti saranno i loro Giudici per tutto quello che si appartiene alla polizia della pesca.

3. Il dritto loro accordato di dover conoscere le contravvenzioni commesse dai pescatori contro la polizia della pesca, non impedisce che i giudici competenti possano perseguire i contravventori, nonsolamente nel criminale, allorquando abbia luogo una procedura straordinaria, ma anche per azione civile, allorché la contravvenzione non sia stata prodotta innanzi i prudenti uomini, o che essi non l’abbiano punita. Un tal dritto non gli esenta dalla dipendenza dalla Direzione Generale delle Acque e Foreste, da quella della Direzione Generale dell’ascrizione marittima, e da’ Giudici ordinarj in affari indipendenti dalla di loro professione; questo dritto infine non impedisce che i prudenti uomini, come tutti i pescatori, siano soggetti a tutte le leggi, sia per la visita degli ordegni e reti da pesca, sia pella loro confisca, si apelle contravvenzioni, che possano commettere contro gli ordini e regolamenti della pesca¹.

4. Volendo liberare quelli fra i nostri sudditi, che abbracciano il mestiere di pescatore da tutti gli ostacoli, che possono gravitare sulla loro industria e dar loro dei lumi con delle lezioni di esperienza, istituimo una corporazione di prudenti uomini in ciascun luogo di pesca.

5. I prudenti uomini prenderanno il nome di Superiori dell’arte dei pescatori, saranno scelti tra gli uomini di quarant’anni in sopra, conosciuti pella loro lealtà, capacità di mestiere, e fedeltà al Governo.

¹ Questa giurisdizione fu stabilita in Francia nell’anno 1452 dal Re René. Essa è stata confermata da Luigi XII, Francesco I, Errigo II, Carlo IX, Luigi XIII, Luigi XIV e Luigi XV e da diversi ordini in Marzo 1728 e Dicembre 1729, in Dicembre 1790, in Aprile 1791, dalle disposizioni de 26 prairial anno II e finalmente da un decreto imperiale riguardante la pesca nei luoghi, e ripartimenti marittimi dell’Olanda, ed Anversa, il quale volle che vi fosse una tale corporazione.

6. Dal maggiore, o minor numero di pescatori ch'esista in ogni luogo di pesca, rimarrà determinato il maggiore o minor numero dei Superiori, ma non potranno essere meno di due o più di sei.

7. L'elezione dovrà farsi in ogni tre anni la seconda festa di Natale nella Casa della Città, alla presenza di un agente della Direzione generale delle Acque e Foreste, del Sindaco marittimo e del Sindaco comunale.

8. Non sarà lecito, salvo legittimo impedimento, esentarsi dall'intervenirvi qualunque sia marinaro padrone, o funzionante da tale approvato nell'ascrizione marittima.

9. Le anzidette autorità veglieranno al buon ordine, e perché non vi fossero intrighi, ne comprate le voci, e mentre caderà l'elezione sopra quei soggetti, che avranno ottenuta la maggioranza dei voti; la dove sia riconosciuto, che l'elezione fosse irregolare, e che non possano gli eletti adempire quel disimpegno, che devono; in tal caso sarà fatta rappresentanza al Direttore generale delle Acque e Foreste, perché da un canto disponga, che proseguano nell'esercizio gli stessi superiori, che erano a funzionare, e dall'altro credendo, che fosse necessario di passare alla nuova elezione, proponga a noi i Superiori che opina, per mezzo del nostro Ministro dell'Interno.

10. I Superiori dimessi dal loro posto debbono vacare dall'incarico per due triennii, menoché una circostanza importante faccia risolvere gli anzidetti tre agenti di dispensarvi; attesa la riconosciuta loro fedeltà ed esattezza.

11. Non potrà un eletto scusarsi dall'esercizio di tale carica.

12. Il numero dei Superiori sarà regolato dal Direttore generale delle Acque e Foreste sugli informi, che riceverà dal Direttore generale dell'ascrizione marittima e dall'Intendente della provincia, o valle, cui il Commune appartiene.

13. Sono incaricati i Superiori di osservare la condotta dei pescatori nell'esercizio della loro professione; di far loro conoscere gli ordini, e le istruzioni, a cui dovanno conformarsi; di prevenire le contese, che potessero insorgere nel ceto; d'informare la Direzione generale sopra i fatti, ed abusi delle leggi, del buon ordine, della sicurezza pubblica, e dell'interesse dei pescatori.

14. Essi giudicano senza forma, e figura di processo, e senza scrittura; ed è loro vietato di sentire aliene persone non ascritte al ceto, menoché fossero per semplici testimonj.

15. Il giudizio dei Superiori viene scritto dal Sindaco marittimo, in un libro cifrato, e foliato, che rimarrà sempre nel luogo destinato ad unirsi i Superiori sudetti; e quando esso sia interamente scritto, e si dovrà fare il nuovo, sarà in esso luogo conservato.

16. Giammai potranno sentire, ne pronuziare giudizio i Superiori pescatori sopra materie, che non fossero direttamente appartenenti alla polizia della pesca, ed al loro rispettivo mestiere.

17. Presteranno essi il giuramento innanzi al primo agente della Direzione generale delle Acque e Foreste, al Sindaco marittimo, ed al Sindaco comunale; di essere fedeli al Re, giusti sempre nel pronunziare, ed esatti in tutti i disimpegni del loro dovere.

18. I Superiori, mentre sono tali, porteranno nella bottoniera legata ad una fittuccia verde, una medagli di argento della grandezza di un sei carlini, sulla quale saranno impressi da un lato: Superiori prudenti uomini pescatori, e dall'altro un'ancora, e sopra le parole: Regno delle due Sicilie.

19. I Superiori avranno un egual voto. L'ordine di elezione stabilisce la norma di pronunziarlo; l'ultimo nominato pronunzia il primo, e così da mano in mano; in caso di parità la dirime il Sindaco marittimo.

20. Pronunziato il giudizio, la parte soccombente sul momento dovrà adempire, e pagare la somma, per cui viene condannata, in un alle spese che forse si potranno fare.

21. Se una tale esecuzione venisse impedita, o non voglia eseguirsi, i Superiori ne daranno conto all'autorità corrispondente, perché curi colla forza che fosse eseguito lo che è stato ordinato. Nel rapporto vi sarà il visto del sindaco marittimo.

22. Nessun giudice potrà intrigarsi, ne sospendere tali giudizj.

23. Sono autorizzati i Superiori a riunirsi tutte le domeniche, due ore dopo sortito il sole, sotto la presidenza del Sindaco marittimo, che nominerà il Direttore generale.

24. Il detto Sindaco dovrà avvertire alle migliorazioni di cui l'esercizio della pesca è suscettibile, in concertre i mezzi da prevenire gli errori, e delitti di qualunque specie, e mettere sotto una particolare sorveglianza quei pescatori, che lo meritino.

25. I Superiori possono chiamare quei pescatori, che giudicheranno a proposito per sentirli, e consultarli, come per dar loro dei consigli, che credono necessarj, ed anche per far loro conoscere ciò, che sia riprensibile nella loro condotta.

26. Il Sindaco marittimo terrà il registro di quello ce si tratti in tali riunioni, perché i suoi superiori, e quelli della Direzione generale della Acque e Foreste possano, allorché il caso lo richieda, essere informati, ed aver conto di quanto si opera.

27. Le funzioni dei superiori pescatori saranno gratuite; dovranno soltanto pagarsi bajocchi cinque al messo municipale, che è obbligato di rimanere nella Casa del Commune, perché qualunque pescatore voglia far chiamare altro marinajo a comparire nella prossima domenica innanzi i Superiori, trovi la legittima persona, che l'adempia. Si pagheranno inoltre altri bajocchi cinque dall'istanzante quando incomincerà l'istanza, e tale somma sarà riposta in una cassetta.

28. Se l'istanza sarà conosciuta regolare, la persona che è stata chiamata a comparire, porrà dieci bajocchi nella medesima cassetta.

29. essa sarà chiusa con tre chiavi, una si terrà dal superiore più anziano per luogo di nomina, l'altra dalla persona scelta dal cetto dei pescatori come depositario, e la terza dal Sindaco marittimo.

30. In ogni mese sarà aperta, ed il denaro passerà in mano del depositario, dopo di essersi notato nel libro d'introito, ed esito del cetto.

31. In detto libro si vedranno caricati gli esiti, che possono farsi, onde mantenere il buon ordine, ed i regolamenti del cetto dei pescatori.

32. L'esigenza di tutti quei dritti, che presentemente si percepiscono in vigor dei così già detti Capitoli del cetto dei marinari, e pescatori pel mantenimento delle Chiese, sostegno dei vecchi, e miseri, legati di donzelle, rimarrà provvisoriamente in vigore, riserbandoci a dare le ulteriori nostre risoluzioni, dopo che il Direttore generale, presi i necessarij dischiaramenti, rappresenterà sull'assunto.

33. Tale denaro sarà depositato nella cennata cassa, adempiendosi locché si ordina nell'art. 29.

34. Il depositario prescelto dal cetto alla presenza dei loro Superiori, e degli agenti delle due direzioni, e del Sindaco comunale, sarà in obbligo in ogni mese di far vistare il libro di introito, ed esito dal Sindaco marittimo, e dai Superiori.

35. Alla fine di ogni anno, e precisamente l'indomani del S. Natale, deve il depositario presentare il cennato libro, che sarà foglio per foglio numerato, e cifrato dal Sindaco marittimo, e dai Superiori; al Sindaco comunale, perché dallo stesso si possano ricevere tutte quelle istanze, che vorranno farsi dai marinaj, e pescatori.

36. Non essendovi reclami, l'ultimo giorno di ciascun anno sarà vistato il conto dal Sindaco comunale, ed allora non si potrà più dar luogo a ricorsi, dovendosi considerare approvato il conto esibito.

37. In talune città de' nostri Reali Dominj, i marinari, e pescatori, eliggono il Console, e la così detta Seggia, per invigilare alla esecuzione dei loro Capitoli della Maestranza, o Ceto: essi rimangono aboliti, ed in loro vece funzioneranno i Superiori.

38. Gli articoli di regolamento pel ceto, o i così detti Capitoli saranno rimessi per mezzo di ogni Sindaco comunale all'Intendente della Provincia, o Valle, cui appartengono; da questo colle sue osservazioni al Direttore generale delle Acque e Foreste, e da esso col parere al Ministro dell'Interno, perché da noi siano approvati quegli articoli, che crederemo utili.

39. Dovrà formarsi un monte di prestamo [sic] pel ceto della marineria, e pescatori.

40. Questo monte dovrà formarsi per ora dal ritratto di un tornese per rotolo sopra il pesce d'inferiore, e media condizione, e di un bajocco a rotolo, sopra quello di prima qualità.

41. I Direttori generali faranno giungere un notamento ai rispettivi Intendenti delle Provincie, o Valli, nel quale sarà definito quali sono i pesci d'inferiore, e media qualità; quali quelli di prima.

42. È vietato dal primo di Maggio 1820; di farsi da qualunque particolare delle somme a marinaj, e pescatori sotto qualunque titolo, di anticipo, soccorso, obbligazione, etc. In esecuzione di ciò sarà irripetibile qualunque somma ad essi sborzata sotto qualsiasi apparente modo.

43. Dal monte si sborzerà in ordine del maggiore bisogno per quelli, che richiedano prestamo, il soccorso preciso, perché fossero sollevati prima i poveri, che astretti dalla necessità, sono obbligati presentemente a prender denari dai rigattieri, ed altri trafficanti di simile natura, che invece di ajutare questa classe d'indigenti, ne hanno ammiserito le intere famiglie, togliendo loro la speranza di una qualunque risorsa.

44. Tutti quei pescatori, o marinaj, che saranno in bisogno, avanzeranno la domanda ai loro Superiori, esaminate da essi le circostanze, nei giorni di consueta riunione, stabiliranno la somma, che dovrà darsi.

45. Sono responsabili i Superiori della restituzione al Monte al tempo determinato.

46. Non potrà negarsi il prestamo, quando rispondano della restituzione tre dello stesso ceto in solidum obbligati.

47. Quando il prestamo sia infra D. 1,50 si dovrà restituire con un cinquantesimo sulla pesca giornaliera; se di D. 3, con $\frac{1}{30}$; se D. 6, con $\frac{1}{15}$; se di D. 12 coll' $\frac{1}{10}$ di essa.

48. Tanto l'introito del tornese, e bajocco sopra ogni rotolo di pesce, che si prenda, quanto la restituzione del denaro dato per soccorso dal Monte, e frutti, che vi corrispondono saranno esatti o dagli arrendatorj della gabella sul pesce, ove vi sono, o da quelle persone, che saranno fissate dai Superiori medesimi, e cognite al Sindaco marittimo.

49. Queste somme in ogni sabato saranno versate presso la persona scelta in vigor dell'articolo [sic] la quale deve curare del rideposito di quella parte, che si appartiene al Monte nel prossimo Lunedì dopo che la Domenica sarà notata la restituzione nel libro di prestamo esistente presso i Superiori del ceto.

50. Nelle città, ove siavi un Pubblico Banco, il depositario in ogni fine di mese, eseguito quanto stabilisce l'articolo 35; ed in tutti gli altri Comuni, ove siano dei ricevidori del Pubblico Demanio, depositerà le somme esistenti in suo potere.

51. Non potrà farsi dal Monte un nuovo prestamo, quando non sia liquidato il prestito precedente, menocché dai Superiori sia conosciuto, che per un caso urgente non avesse potuto eseguirsi, e che il prestamo che si richiede sia assolutamente necessario.

52. Nel caso di morte di talun debitore del Monte, ad onta, che rimangono obbligati i socj solidali, pur tuttavia sarà un dovere dei Superiori di far formare un legale inventarioo di quanto lascia il defunto, e notiziarne il Sindaco comunale, perché ne sia fatto processo verbale.

53. Quelli che sopravvivono tra coloro, che solidamente eransi obbligati, risponderanno del pagamento, che dal defunto doveva farsi al Monte.

54. Per frutti del denaro che dà, il Monte ritrarrà il cinque per cento a ragion d'anno.

55. In ogni quadrimestre i Sindaci comunali prenderanno conto del rispettivo stato del Monte sudetto, e lo rimetteranno all'Intendente della Provincia, o Valle; questi ne passerà un duplicato al Direttore generale delle Acque e Foreste, il quale alla fine di Dicembre in ogni anno fa formare un conto generale, e lo rimette al Ministro dell'Interno.

56. Allorché il capitale del monte vada ad aumentare in modo, che gli restino delle somme disponibili, è nostro volere, per agevolare il ceto della marineria, e dare dei mezzi per accrescere il commercio interno, ed esterno, che possano darsi delle somme a prestamo ai marinari padroni di barche, qualora questi abbiano bisogno del denaro, che oggi prendono a cambio marittimo, coll'interesse sino al 20 per cento. Il monte presterà la somma al sette per cento, nel modo, e forma, che soglionsi fare i contratti a cambio marittimo.

57. Dovrà in preferenza sborzarsi il denaro a quei padroni, che non hanno altro capitale che il semplice bastimento, ed indi a coloro, che sono astretti per noleggiare le proprie barche, di prendere a cambio marittimo quel denaro, che bisogna per le provviste dell'equipaggio del bastimento.

58. Non saranno ripetibili le somme sborzate dal Monte nei casi previsti dalle leggi di commercio.

59. Se nel corso di dieci anni saranno accresciuti i Capitali dei diversi monti di prestamo in modo che essi siano sufficienti a poter sollevare il ceto dei marinari, e pescatori domiciliati nel proprio Commune, non si pagherà più il tornese, o bajocco, che dovrà corrispondersi secondo l'articolo 40, mentre ad ogni monte rimarrà, oltre del Capitale, che possiede, la rendita che ritrae dai rispettivi frutti su i prestami, e cambi marittimi.

60. Sarà vietato l'investire le somme appartenenti ai detti Monti di prestamo per qualunque si fosse uso; rimanendone responsabile chiunque contravvenga direttamente, o indirettamente a questa nostra risoluzione.

Incoraggiamenti per la pesca

61. Essendo nostra volontà d'incoraggiar sempre più l'industria, ed il commercio dei nostri Reali Dominj, giunto a nostra notizia, che nell'isola di Sicilia si siano taluni rivolti per formare il baccalà, abbiamo risoluto, che qualunque negoziante, e speculatore volesse fare la pesca del merluzzo con tale veduta, ridotto tale pesce in salato, o secco alla qualità sudetta, sia esente pello corso di dieci anni da qualunque dazio, e peso stabilito, o da stabilirsi in avvenire, tanto se si consuma ne' nostri Reali Dominj, quanto per la esportazione nell'estero, dovendo sempre rimaner libera.

62. Coloro, che vorranno fare una tale pesca, non ad altro rimarranno tenuti, se non a renderne inteso il Direttore generale, perché questi ne faccia consapevole il nostro Ministro delle Finanze.

63. Tutti quelli, che esportassero fuori de' nostri Reali Dominj, in pesce salato, all'olio, all'ammarinaggio, a secco, sino al valore di Duc. 30/m in un anno, se vi siano dei dazj a dover corrispondere, ne pagheranno la sola metà.

64. Non sarà lecito a qualunque Commune di porre assisa sul tonno fresco.

65. Tutti quelli, che abbiano avuto accordato da Noi, o dai sovrani predecessori il dritto di mettere una tonnara, e per le proprie circostanze di famiglia, o per timore di non riuscire nell'intrapresa, non l'abbiano posta in mare, ed ora si decideranno a calarla, infra lo spazio di tre anni, li escontiamo per dieci anni da tutti i dazj, compreso quello della fondiaria, per il rivelo che dovrebbe fare, di detta tonnara.

66. Qualora i sudetti proprietarj nel corso di tre anni non calassero, o non facessero porre in mare dette tonnare, menocché avessero costruito il così detto Baglio, e corrispondente barcauccio per la pesca sopra cennata, dovrà la Direzione generale farcelo presente, perché da noi fossero date quelle disposizioni, che si convengono per non venir meno una tale pesca.

67. Essendovi un'erba nei Dominj al di là del Faro, che può servire in surrogato ai così detti Libani, è nostro volere che tutti quei proprietarj di tonnare, che nel corso di dieci anni se ne servano, fossero esenti, negli anni, che l'impiegano invece di Libani, da qualunque imposizione solita pagarsi sul pesce, che pescano con le proprie tonnare.

68. Quello specolante, o proprietario dell'erba enunciata, che formerà il primo dei cordaggi, e li porrà in vendita, domandandone una privativa, l'avrà nei Nostri Reali Dominj per tre anni; dovrà però far costare per mezzo del Direttor generale, ch'esso sia stao il primo fabbricante, che l'abbia posto in vendita.

69. Se si troverà una nuova maniera di pescare i tonni, che fosse meno dispendiosa, e quasi egualmente utile, avvertito il Direttor generale, ottenuto il permesso d'esercitarla in quel campo di mare, che non sia già concesso per pesca agli attuali possessori di tonnare, e riconosciuto il vantaggio di porre in pratica una tale pesca, con tale metodo, laddove si adopri da altri, per lo corso di due anni riceverà da essi il cinque per cento sopra dei tonni, che saranno presi.

III – *Il Magistrato di Salute concede alle paranze di Trani di allontanarsi in mare e rientrare di notte. 19 novembre 1813.*

A.S.N. MS, B. 163.

Il Magistrato di Sanità con l'intervento de' Signori Deputati, Savale, Sicignano, Bammacano, Ruggi, Pellisier, Chiaromonte, e della sua facoltà Medica, composta da Signori Ronchi, Cavalieri Savarese, Santilli, e Ventrella.

Ha preso in esame una lettera del Signor Intendente Di Bari, ed una relazione del Prodirettore di Trani tendenti ad accordarsi qualche agevolazione alle paranze da pesca in detta ultima città per le ore di uscita, e di ritorno in quel Porto.

Considerando

1. La brevità de' giorni nella corrente stagione invernale
2. Che quindi si rende inutile l'uscita di tali Pescatori, dovendosi trattenere per poco in mare, e ritirarsi prima delle ore ventiquattro
3. Che le contrarietà del mare più frequenti, e più forti nell'Inverno impediscono tante volte un tal ritorno nel Porto alle ore determinate
4. Che in fine in Trani, città riguardevole, vi è bisogno del pesce, genere necessario, e che influisce a mantenere a discreti prezzi gli altri commestibili

Opina

Che possa permettersi alle paranze di Trani, come si è permesso a quelle di questa Capitale, Procida, e Torre del Greco

1. Di uscire alla pesca il primo spuntuo del giorno
2. Di allontanarsi per poco dalla vista degli ufficj di Sanità, coll'obbligo di tenere ciascuna a bordo a proprie spese una Guardia Sanitaria della più sperimentata fiducia, la quale ne sorvegli i movimenti in mare, o possa dare un costituito sicuro, che non siasi avuto contatto con Legni, o generi sospetti qualora il ritorno nel Porto per qualche accidente venisse ritardato sino alle prime ore della notte
3. Di farsi obbligo presso quell'ufficio di Sanità dal Padrone di dette paranze di soggiacere alle pene che si crederanno proprie dal Signor Intendente della Provincia, e dalla General Soprintendenza di Salute, per ogni minima contravvenzione a questo appuntamento: e per le insubordinazioni, che potranno succedere per parte de'Marinaj alle dette Guardie Sanitarie

4. La cennata agevolazione non dee derogar al vigente divieto della pesca di notte per tutte le altre piccole Barche isolate, alle quali non potrebbero applicarsi le sù riferite precauzioni.

IV – Stato dei paranzelli partiti per Gaeta e Procida. Anno 1847.

A.S.B. MAIC, B. 25 f. 4.

	<i>Padrone</i>	<i>Nome barca</i>	<i>Destinazione</i>
Barletta	Nicola Calabrese	Madonna dello Sterpeto	Gaeta
“	Francesco d’Ascanio	S. Francesco di Paola	“
Molfetta	Mauro de Pinto e Michele Salvemini	S. Maria dei Martiri	Procida
“	Giacomo Gagliardi e Giovanni Stora	“	“
“	Raffaele Salvemini e Mauro Amato	“	“
“	Nicola Mezzina e Cosmo de Palma	“	“
“	Berardino Tattoli e Sergio Amato	“	“
“	Orazio Salvemini e Vito de Giglio	“	Gaeta
“	Giuseppe Antonio Amato e Domenico La Forgia	“	“
Trani	Michele Pappolla	L’Addolorata	Procida
“	Giuseppe de Martino	Madonna della Fonte	“
“	Benedetto Bassi	S. Sabino	“
“	Domenico Ventura	La Concezione	“
“	“	Il Carmine	“
“	Gennaro Tito	“	“
“	Michele Noviello	S. Luca	“
“	Gennaro de Feo	Il Carmine	“
“	Luigi Novelli	La Fortuna	“
“	Francesco Nenna	Madonna delle Fontane	“
“	Lorenzo Pappolla	Il Carmine	“
“	Michele Ardizzone	S. Francesco di Paola	“
“	Antonio Bevilacqua	La Concezione	“
“	Francesco Fabiani	Il Carmine	“
“	Nicola Antonio Laurora	“	“
“	Francesco Novello	“	“
“	Rocco Pappolla	S. Francesco di Paola	“
“	Mauro Provvisionato	S. Nicola Pellegrino	“
“	Marino Provvisionato	S. Francesco di Paola	“

Trani	Diego di Lernia	Il Carmine	Procida
“	Giovanni di Lernia	Il Purgatorio	“

V – Estratto di una lagnanza rivolta al Ministro degli Interni dal Sindaco e dai Decurioni di Manfredonia contro l'abolizione della grascia e dell'assisa del pesce ordinata dall'Intendente di Capitanata. 21 settembre 1815.

A.S.N. MI, II inv. B. 542 f. 31.

Nella città di Manfredonia vi era da tempo immemorabile l'usanza di non potersi dai pescatori trasportare o vendere altrove il pesce, senza prima lasciarne una data quantità pel consumo de' cittadini. Una costumanza da gran tempo sostenuta, non ha potuto esser dettata che dalla necessità. [Manfredonia è un paese compreso in un golfo circondato dal Gargano e dalle paludi; ad eccezione di piccole quantità di grano dal Tavoliere, dipende totalmente da importazioni: frutta, d'estate da Bari, d'inverno da Avellino; carne di *neri* raramente dal Gargano; di vacca solo quando le altre città di Puglia gli inviano quelle ormai vecchie per il lavoro dei campi; olii e vini dal Gargano]. La maggior parte del territorio è seminato da pietre vive, tra le quali non vegeta che un'erba minutissima, atta al pascolo (...) Non ha altra carne se non quella di pecore, che non è sempre la più salutare; (...) da questo rapido quadro si rileva che Manfredonia è un paese il quale vive dei prodotti de' suoi vicini. Ove questi manchino o non gli vengano trasportati a tempo, esso sente il flagello del bisogno. L'unica, la sola, la vera proprietà che li compete è la pesca del golfo su cui è situata. [Manfredonia è isolata in quanto molto distante dai più vicini comuni costieri, Barletta e Vieste, e pertanto] tutta la Puglia, non che una parte del Gargano che piega verso l'Occidente, non si provvede di pesce che da Manfredonia, ed una folla d'intraprenditori toglie questo genere dal luogo ove si produce, lo trasporta e dirama in luoghi che ne sono privi. [Quel che resta in paese subisce l'assalto dei compratori che ne fa alzare il prezzo rendendolo inaccessibile ai cittadini]. D'altronde, mentre il pesce è un genere di prima necessità per la situazione di Manfredonia, si trasforma in un oggetto di lusso per le parti mediterranee della Puglia. Di qui una nuova ragione per cui i Manfredoniani non possono esser mai provveduti di pesce, perché il minor numero non può competere col maggiore. (...) Ciascuna paranza non doveva lasciare che due soli cofani al paese. Su quali principj nell'Intendenza di Foggia si è potuto credere che ciò fosse contrario alla ragione ed alla giustizia?

Il pesce, si dice, non è un genere di prima necessità. Rispondo che ciò è un errore nato da una falsa associazione di idee. I generi sono di prima o di seconda necessità non mai per lor natura, ma per la condizione ed il bisogno de' popoli che li consumano. Il pesce in Napoli è un oggetto di lusso: deve perciò

considerarsi che lo sia anche in Manfredonia, ove non vi è neppur la centesima parte di que' prodotti di cui abbonda Napoli?

Si dice che non bisogna scoraggiare l'industria col mettere degli ostacoli alla libertà della vendita. Rispondo che questa massima è vera per quel genere d'industria che dà forma tutta nuova alla materia bruta, come sarebbero i lavori d'acciajo, le telerie ecc: non è però applicabile al genere d'industria che s'impiega nella pesca, il quale consiste nel solo grossolano travaglio di raccogliere il pesce che sta nel mare. Perché si vogliono confondere tutte le idee e supporre per una falsa analogia ciò a cui ripugna la stessa natura delle cose?

Si fa un delitto al comune di aver destinato un individuo, onde vegliare che i pescatori non manchino al loro dovere. Ma vi può essere una legge o un regolamento qualunque senza una persona che sia incaricata di farla eseguire? Se questo incaricato abusi talvolta del suo potere, converrà scegliere degli uomini onesti, che operino meglio il servizio. Aboliremo mai noi tutta la giurisprudenza perché un giudice avrà commesso un'ingiustizia?

VI – *Progetto di regolamento a tutela della pesca di Taranto redatto dal Sottintendente e dal sindaco di Taranto, dal deputato di salute Carlo Mannarini e dall'affittatore dei mari Giuseppe Galizia. Anno 1822.*

A.S.N. MAC, B. 288 f. 12.

1. Di stabilirsi a conto Regio nel porto di Taranto una barca armata e costruita in forma di paranza onde navigasse nella stessa guisa per poter accorrere ad arrestarle in mare quando pescano nella spiaggia tarantina, oppure vengano dal cattivo tempo respinti nel luogo detto la *Fiumarella*;

2. Nei mesi in cui dette paranze sogliono permanere nella cennata spiaggia, tenersi nel litorale di Taranto una forza maggiore comandata da persona di fiducia di S.M. e degl'interessati, onde impedire agli equipaggi delle paranze Baresi di calare a terra ne' punti che loro piace in cui esercitano le clandestine vendite di pesce ed altre operazioni

3. Spedirsi continuamente persona di fiducia dal fiume Lato a fino Pollicoro per assicurarsi con carte autentiche che i padroni di dette barche risiedano in quei luoghi e vi smerciano il pesce senza recarsi loro alcuna molestia dalle autorità sanitarie di Basilicata e dalle guardie doganali di Taranto e di Basilicata

4. Ordinarsi severamente agli agenti sanitari e doganali della provincia di Bari di non spedire dette barche pei luoghi di Basilicata, ed a quei destinati ad esercitare tali funzioni nel litorale di Basilicata di non ammetterli, sotto la più stretta responsabilità individuale e sotto gravi pene a trasgressori degli ordini regj. E siccome il pretesto di pescare nella spiaggia di Taranto è quello di portarsi ad esercitare la pesca ne' mari di Calabri Citeriore, così ad ottener l'intento, estendersi il divieto della pesca almeno al di là della marina di Rossano.

Articoli aggiunti dal Consiglio d'Intendenza di Lecce

1. Che la forza doganale di Taranto non dovesse a patto alcuno accordare alle paranze suddette l'accesso al cratere di Taranto;

2. Che la su indicata forza dovesse invigilare che a' così detti pescivendoli si proibisse ogni traffico colle medesime, facendosi intanto emanare un bando da Sindaci de' comuni circostanti al cratere predetto, contenendo la proibizione a' pescivendoli di commerciare colle paranze della Provincia di Bari, sotto pena di esser tradotti innanzi la G.C. Criminale e puniti con tutto il rigore delle leggi e de' regolamenti sanitari;

3. Che alle stesse misure di rigore dovessero essere sottoposti i padroni di equipaggio delle paranze, oltre la confisca delle rispettive barche ed ordigni.

VII – *Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio di Guardiano del Mar Piccolo della Città di Taranto. 14 aprile 1788.*

A.S.N. MF, B. 1373.

1. Invigilerà detto Guardiano acciocché li pescatori nel pescare il pesce o frutta di mare non facciano uso d'ordegni proibiti dalle istruzioni dette del Libro Rosso, le quali debbano eseguirsi ed osservarsi in quelle parti che attualmente sono in osservanza e, ritrovando contraventori, farà toglier loro li ordegni ed i strumenti vietati, come sono le nasse, i gravi branconi di ferro per la pesca dell'ostrache che radono ed estirpano il feto, le sciaje, le sciabiche in tempo proibito e sciabichelli, la pesca dell'incannata fuor di tempo, e la pesca colle fiaccole e col tasso ed ogni altro strumento non permesso dal Libro rosso, colle seguenti dichiarazioni però e non altrimenti.

Il numero illimitato delle sciaje dell'ostrache ed estenzione delle medesime che abusivamente si sono introdotte pregiudica infinitamente alla pesca dell'ostrache stesse, perciò per ovviare questo dannoso disordine, si riduchi il numero delle sciaje dell'ostrache a sei e non più, e non sia ciascuna dell'estenzione di passi dieci lunga dal lido del Mar piccolo, lasciando alla libertà del conduttore la latitudine delle medesime di sei in sette passi circa, da situarsi però queste in quei luoghi ove si stimerà, dall'intero corpo della Dogana di Taranto, coll'intelligenza del nuovo conduttore, dal dovere aver luogo questo sistema dal principio del nuovo affitto che si sta facendo, con espressa dichiarazione che resti proibito a chiunque di poter buttare in dette sciaje quelle pietre che diconsi rigignate, nelle quali suole attraccarsi il feto dell'ostrache sotto la pena, quando sia verificata la contravvenzione con informazione, di D. 6,20 per ogni volta che seguisse.

La pesca colla facciola, siccome è pregiudizialissima al Mar piccolo nel tempo della fetazione de' pesci, che suole accadere dalla metà di Febbraio alla metà di Aprile, così negli altri dieci mesi non arreca alcun danno una tal pesca. Per ovviarsi quest'altro disordine, siccome debba restar proibita la pesca enunciata colla facciola nelli due mesi dalla metà di febbraio alla metà di aprile, sotto la pena a contraventori delli D. 6,20 per ogni volta che contraverranno, così dovrà esser permessa la pesca colla facciola nelli restanti dieci mesi dell'anno, eccetto che dalla parte della punta della penna per tutto il Mar di dentro, fino all'imboccatura de' ponti, nella quale descritta parte dovrà restar proibita la suddetta pesca colla facciola per tutti li dodici mesi dell'anno.

La pesca delle sciabiche, quantunque per lo passato fosse stato solito comunicarsi dalli 17 settembre per durare a tutto dicembre di ogni anno, pur non di meno, avendo l'esperienza fatto conoscere che principiandosi da un giorno prima delle 4 tempora di settembre niun danno si arreca alla pesca del mar piccolo, all'incontro utile e vantaggiò sarà del Regio Erario principiandosi detta pesca dal descritto tempo di un giorno prima delle quattro tempora di Settembre, perciò resta dal nuovo affitto in avanti fermo in osservanza questo sistema e così seguiti in futuro.

E si permetta la pesca della sciabica e sciabichello nel porto e dal Castello di Saraceno sino a Rondinelli dalli 14 Agosto a tutto li 25 Novembre di ciascun anno, secondo il solito.

La pesca col concio sottile si debba cominciare dal primo di Marzo e debba durare per sino alli 24 Giugno di ciascun anno, restando proibita per tutti gli altri tempi dell'anno, e solamente resterà permessa per comodo del pubblico per una sola settimana precedente alla Vigilia del Santo Natale.

Resta espressamente proibita la pesca delle nasse in tutti i tempi dell'anno nel mar piccolo e nel Mar grande sino alla Pietra di Rotondo, come quelle ch'estirpano la nutrima, o sia il pescicolo, che dovrebbe farsi grande ed augumentarsi nel mare in tutto l'anno a vantaggio del pubblico.

Il ferro per la pesca dell'ostrache dovrà essere del peso di rotola dieci e non più e marcato dall'impronto della Regia Dogana di Taranto, restando espressamente proibita la mappa stretta colla quale si sogliono pescare li coccioloni con grave pregiudizio della pesca del mare. Dovrà principiarsi detta pesca dell'ostrache dal dì 13 dicembre di ciascun anno e dovrà permettersi sino al dì del Sabato Santo irremisibilmente.

E trovandosi da esso Guardiano del Mar Piccolo contraventori alle sudette ordinazioni li arresterà ed arresterà li strumenti proibiti descritti di sopra, che subito condurrà alla Regia Dogana dinanzi alli ufficiali della medesima, affinché possano farsi da essi riconoscere e dopo esiggersi la pena di D.6,20 qual somma la Regia Dogana dividerà in tre porzioni, un terzo ad esso Guardiano del Mar piccolo, un terzo all'affittatore del dazio del pesce e l'altro terzo in beneficio della Regia Dogana, nel caso che il Mar si trovi affittato, ma nel caso che si trovi in amministrazione due terzi alla Dogana ed un terzo ad esso Guardiano. Nel caso poi che, coll'arresto dell'ordegni proibiti, seguisse anche l'arresto del pescato in contrabando, se si trova affittato il mare vadano due terze parti in beneficio dell'affittatore ed una terza parte al custode; se poi

si trovasse in amministrazione, due terze parti del pesce alla Regia Corte ed una terza parte al Guardiano.

2. Avrà esso Guardiano il compito di invigilare di giorno e di notte nel Mar Piccolo per vedere se la pescaggione si fa a dovere ed essendoci novità e contravvenzione alli stabilimenti prescritti nel Libro Rosso, ne farà stare intesi gli ufficiali della Dogana per le corrispondenti provvidenze.

3. Avvertirà che nel Mar piccolo non si gettino pietre colle quali si affocasse qualche calata di sciabaca o si causasse altro danno pregiudizievole alla Regia Corte.

4. Invigilerà nella praja di Mar piccolo acciocché li pescatori non peschino colle reti proibite e non conduchino nelle barchette esca o ordegni proibiti, a quale effetto si visiterà, e, trovando contravvenzione, si arresterà, ne farà stare intesi agli ufficiali della Dogana per l'esazione della pena, ben inteso che non debba ammettere le licenze per l'uso delle sciabache nelli tempi proibiti, né giammai colli sciabecchielli.

5. Sarà sua ispezione oculare affinché non si pescano ostrache o coccioloni fuori tempo colle branche di ferro ed anche starà avvertito che non si buttino reti proibite nella Difesa Chioma, nel mese di ottobre fino alli 25 di novembre, affinché non s'inferisca quel danno che recano dette reti proibite a tal pesca con detrimento della Regia Corte e del comodo del publico.

6. Invigilerà che non si peschi alle bocche delli fiumi Lato, (?), Patimisco e Cervaro e Rasca e Galeso perché non si distruggano le ova che i pesci ivi lasciano e non s'impedisca l'introduzione della materia da nutrirsi i pesci nel Mar piccolo.

7. Le licenze della pesca non si daranno se non se dall'intiero Corpo della Dogana di Taranto, coll'intelligenza solamente dell'affittatore nelli tempi e colli ordegni ed istrumenti prescritti da dette istruzioni dette del Libro Rosso, senza che il Guardiano del Mar Piccolo abbia in ciò la menoma ingerenza, restringendosi la sua ispezione semplicemente ad invigilare e custodire il Mar piccolo affinché non si peschi con strumenti proibiti e nelli tempi vietati, a darne parte al Corpo della Dogana.

8. Che il Guardiano del Mar Piccolo non debba esiggere alcun dritto sotto il titolo di buttarsi un concio sottile nel Mar Piccolo o per porzione del Guardiano che fanno le sciabiche dal mese di settembre a tutto dicembre in ogni anno e per qualunque altro titolo dovendo semplicemente esiggere il terzo delle pene come si è descritto nel capitolo I.

9. Non averà esso Guardiano del Mar Piccolo facoltà di mandare per conto suo barche, lancia o altro legno alla pesca dell'ostrache, né far calare per suo conto ogn'anno le reti per la pesca delle triglie, né esiggere altre prestazioni da' pescatori sotto il titolo di franchigia, atteso essendo il Mar Piccolo di spettanza della Regia Corte tutte l'espressate (?) tendono e son dirette alla minorazione della rendita del Corpo doganale del Mar piccolo in danno e pregiudizio dell'interessi della Regia Corte.

10. Dovranno li suddetti capitoli d'istruzione essere esattamente eseguiti dall' esercente l'ufficio di Guardiano del Porto e dalli ufficiali della Dogana di Taranto, nella parte che a ciascuno spetta, sotto pena della privazione delli rispettivi impieghi.

Il Supremo Consiglio dichiara d'aver S.M. approvate le suddette Istruzioni.

Napoli, 14 Aprile 1788

Ferdinando Corradini

VIII – Modifiche al precedente regolamento suggerite da Tommaso Ciura e approvate dal Supremo Consiglio delle Finanze e dal sovrano. 19 giugno 1789.

A.S.N. MF, B. 1379.

Il Soprintendente de vostri Reali interessi in Taranto D. Tommaso Ciura, nel dare conto di essersi preso in quel mare piccolo di Taranto uno sciabichello che pescava in contravvenzione propose alcuni capi da doversi nel successivo osservare per la pesca in contravvenzione. La di lui rappresentanza fù rimessa all'Amministratore Generale delle Dogane in Lecce D. Ignazio Maria Marrese coll'incarico di esaminarla; e quindi sentendo quella Giunta e l'istesso D. Tommaso Ciura avesse dato le provvidenze corrispondenti alle Istruzioni; e per quello che in esse non si dichiarava avesse dato quelle provvidenze che credeva regolari e nel dubbio avesse rappresentato. L'Amministratore sudetto in adempimento è venuto a manifestare che avendo inteso la Giunta ed il Ciura su di quanto si progettava colla rimessagli rappresentanza, non aveva stimato dare per l'assunto provvidenza alcuna, ma riferire per l'approvazione il suo sentimento che è il seguente:

che la pena di D. 6,20 stabilita colle Istruzioni e Libro Rosso contro chi pesca collo sciabichello nel mar piccolo sia molto tenue in confronto del gravissimo danno che arreca all'feto ed alle pesche permesse nelli tempi stabiliti. Quindi crederebbe proprio e regolare doversi per il successivo stabilire

che trovandosi alcuno a pescare nel mar piccolo collo sciabichello dovesse il padrone pagare pena doppia in D. 12,40 e li compagni, come correi, pagare mezza pena per ciascheduno cioè D. 3 e trovandosi il detto padrone recidivo, debba oltre la sudetta pena perdere lo sciabichello o siano reti e queste venderli a beneficio del fisco, parendo troppo duro il bruciarle, anche perché servono ad altre pesche nel mar grande;

che la sola confessione del reo e le reti arrestate potrebbero bastare per multare il padrone e correi;

che facendosi l'arresto dal Guardiano del Mare non se li dovrebbe dare altra recognizione che quella del terzo della pena accordatagli dalla Regia Corte; ma facendosi d'altre persone, debba a capienti accordarsi il quarto, e gli altri tre quarti: due introitarsi a beneficio della Regia Corte e l'altro darsi al Guardiano sudetto.

Il Supremo Consiglio l'approva e S.M. si uniforma

IX – «Stato degli introiti ed esiti fatti per l'affitto de' mari Citrello e fiume Rasca e Galeso di Taranto maturati dal 1° Gennaro a tutto Ottobre 1810» spedito dall'Amm. Gen. del Demanio e al Direttore di Lecce. 12 gennaio 1811.

A.S.N. CADP, B. 957 f. 17933.

		Introito			Esito		
<u>Ricevit.^a</u>	<u>Denominaz.</u> <u>ni de' cespiti</u>	<u>Nomi de'</u> <u>conduttori</u>	<u>Annuo</u> <u>Estag.^o</u>	<u>Somme</u> <u>introitate</u>	<u>Versamenti</u>	<u>Spese</u>	<u>Totale</u>
Taranto	Mari	Cataldo Carrelli e Gio: Pantaleo	7700	5133,33 $\frac{1}{3}$ ^A	4649,23 $\frac{1}{3}$ ^B	484,1 ^C	5133,33 $\frac{1}{3}$
	Citrello	Raff. Piccione e Fed. De Pace	2569,45	1712,97 ^D	1228,87 ^E	484,1 ^C	1712,97
	Fiume Rasca e Galeso	Ant. ^o Fago ed Ant. ^o Lupoli	401	267,33 $\frac{1}{3}$ ^F	190,66 ^B	76,66 $\frac{1}{3}$ ^G	267,33 $\frac{1}{3}$
			D.	7113,63 $\frac{2}{3}$	6068,77 $\frac{1}{3}$	1044,86 $\frac{2}{3}$	7113,63 $\frac{2}{3}$
<p>A. Sono per due terzi anticipatamente maturati a primo Marzo ed a primo Luglio 1810 B. Sono compresi in due borderò del ricevitore distrettuale, uno della data de' 3 Marzo ed altra de' 2 Luglio, rimessi in Napoli C. Si sono pagati per il peso fondiario in detti cespiti, come da documenti rimessi D. Sono per li due terzi di Aprile ed Agosto 1810 E. Sono contenuti in due borderò della data de' 2 Maggio e 30 Settembre, rimessi in Napoli F. Sono per i due terzi di Febbraio e Giugno 1810 G. Sono D. 66,66$\frac{1}{3}$ per tanti pagati a Nicola Trani, procuratore di D. Gio: Batt.a Firrau, possessore di detti fiumi, per detti due terzi, e D. 10 pagati a conduttori del Mar Piccolo per i fondi parevoli</p>							

X – Perizia redatta su richiesta di Gennaro Ignazio Simeoni per stimare la spesa occorrente a formarsi le giuste doti e capitali nel Citrello. Anno 1787.

A.S.N. RAD, 1787, Ciura, 6 ottobre 1787.

Periti: Adamo, Guardiano Mar Piccolo, 60 anni circa;
Trani, pescatore e pratico di frutti di mare, anni 50 circa;
Albano, idem, 44 circa;
Vozza, idem, 50 circa.

Domande di Simeoni

1. Quante cantaja di cozze negre, grandi, mezzane e piccole vi vorrebbero per farsi, elasso il corrente affitto, le giuste doti e capitanie al Citrello, ed altre acque adjacenti, che van comprese nell'affitto del medesimo?

2. Se tornarebbe miglior conto ai Reali Interessi andarsi formando tali doti colla piantaggione de' pali nelle acque di Real pertinenza, ovvero comprandole tutte in una volta da' cozzaroli che, nel fine del presente affitto, le avrebbero da vendere a altri?

3. Quale spesa vi vorrebbe per fare nell'una e nell'altra maniera tali doti e capitanie?

4. Quanto si potrebbe, dopo ciò fatta, fittare il Citrello colle altre acque di Leo, Flavitto e Fontana?

5. Qual era il prezzo nel 1760 di un cantajo di cozze negre e quanto si vendevano a rotolo in città, e quant'è quello di oggi, tanto in grosso quanto a minuto?

6. Finalmente, quant'è la dote e capitanìa del Fosso in cozze grandi, mezzane, piccole?

Risposte

1. Cozze atte a vendersi cant. 1500, sopranno cant. 1000, fetto cant. 1000, tot. Cant. 3500. Per fare la prima piantaggione pali n. 5000: spesa per la detta piantaggione D. 20, fune per ligare detti pali D. 50, tot. D. 70.

2. È meglio che la RC compri le cozze atte a dotare ... che attendere di fare dette doti nelle proprie acque, perché comprandole fa la spesa una volta e tosto comincia a guadagnare, ed aspettando di raccogliere dalle proprie acque

perderebbe il fitto di tre anni che vi vorrebbero per manipolare e ridurre in perfezione le cozze, che a norma del presente affitto importerebbe a D. 6090

3. Per comperare le cozze per la dote .. a ragione di D. 1,50 il cantaro, quanto da più anni si vendono, ci vogliono D. 5250 e più pali n. 5000 a grana 10 l'uno D. 500, più D. 70 per piantagione e funi, tot. D. 5820.

A farsi poi dalle proprie acque, è di bisogno che stiano le dette acque inaffittate per lo spazio e tempo di tre anni, senza che la R.C. percepisse verun'utile, cioè

Pel primo anno

D. 500 per i pali, piantaggione D. 20, spiantaggione ed assistenza D. 200, fune D. 50, istrumenti a tal bisogno e due barche D. 60, n. 6 persone che devono assistere e fatigare per il governo delle cozze e feto a ragione di D. 75 per ciascuno: D. 450, per panari, pale, branche ed altri attrezzi per il governo delle cozze D. 100

Pel secondo anno

Pali n. 2500 giacché de n. 5000 porzione se ne disperderanno dalle tempeste del mare, porzione s'infacidisce e porzione se ne rompe nel seccarli D. 250, Piantaggione de' 5000 pali D. 20, fune D. 50, spiantaggione ed assistenza D. 200, strumenti e barche D. 60, barca per lo guardiano e provvidenze al medesimo D. 60, sei persone D. 450

Pel terzo anno

Pali n. 2500 D. 250 e tutto uguale al secondo anno

Totale

D. 3620, a quali aggiunti D. 6090 per i tre anni di perdita di affitto fa in totale 9750, oltre di una casetta da edificarsi pel comodo degli operai.

4. Il fitto sta nelle mani di Dio, ad ogni modo, considerandosi li pericoli alli quali si espongono li conduttori in poter essere tenuti rifare la capitania alla Corte, caso che dio nell'affitto vuole castigarli di farli perire la detta capitania di cozze, come più volte è succeduto in detto Citrello ed altri luoghi di mare per mezzo di un'acqua rossa o imposta di acqua corrente e le fatighe di tali conduttori, può sperarsi l'affitto per annui D. 2500 circa.

5. Per l'anno 1760 le cozze si vendevano a carlini 10 il cantaro ed al presente si vendono a carlini 15 il cantaro; ed alla minuta dall'anno 1760 a grana uno e cavalli 3 il rotolo ed al presente a grana uno e cavalli 9.

6. Cozze atte a vendersi cant. 400, cozze sopranno cant. 200, feto cant. 200.

XI – *Nuovi patti per l'affitto proposti da Niccola Lucci (Sottintendente di Taranto), Donato Luca de Onghia (Ispettore Foresta di Terra d'Otranto) e Andrea Massa (Percettore di Lecce, interino di Taranto). 13 marzo 1835.*

A.S.N. CADP, B. 1692 f. 30/3.

1. Sarà permesso al conduttore del Citrello durante l'affitto di seminare ne' fondi del Citrello, Leo, Fontana e Flavitto, cozze nere ed altri frutti di mare, restando solamente proibito i riposti per l'ostriche. Sarà permesso poi la sola piantagione de' pali, nel solo fondo Citrello, per uso di industria e fetazione di dette cozze, senza poter essere disturbata da alcuno sotto qualunque pretesto. E volendo il conduttore del Citrello altri fondi parevoli, per l'uso della semina, dovrà il conduttore de' fondi parevoli, accordargli nella estensione che li potrà essere richiesta, e ciò per solo uso di seminazione, e non mai per piantar pali, esiggendone l'annuo estaglio di D. 5 per ogni cento passi quadrati. La detta assegna dovrà aver luogo ne' fondi parevoli posti nelle vicinanze di dette peschiere del Citrello.

2. Sarà permessa la piantagione de' pali per uso d'industria e fetazione delle cozze nella sola porzione di mare lungo la linea, che parte dal punto detto Capo di Ponte sino all'altro chiamato Pendio del Fiume Galeso, e due soli quadri nella praja, ossia lido detto La Scafa, salve sempre lasciando le calate delle sciabiche e le sciaje delle ostriche, che si veggono ne' due disegnati luoghi, lasciandosi libero da quest'uso il resto tutto del Mar Piccolo, onde evitarsi il serio inconveniente della perdita delle pesche in generale, come l'esperienza ha dimostrato nel corso dei fitti antecedenti e di quello che va a scadere, mentre sconvolgendosi il fondo del mare, per effetto del continuo trapiantamento di pali, decomposizione di una parte di essi, marcimento delle zoche, o siano funi di giunghi, che si adattano all'uso, e percolio di una parte mucciosa che le cozze sogliono naturalmente deporre, fan rendere detti fondi fancosi ed in conseguenza sterili ed inadatti a dare asilo alla fetazione e pascolo per lo sviluppo e conservazione de' pesci. Tutto il rimanente de' fondi parevoli sarà destinato all'uso della sola seminazione e non altrimenti.

3. La piantagione dei pali e semina delle cozze dovrà farsi ne' luoghi stabiliti, col cominciare dalla profondità di acqua di palmi 8 e terminare a palmi 18, e ciò tanto per quelli che ne farà uso il conduttore proprio, quanto per gli altri che dovrà e potrà cedere. Vengono compresi in questa norma gli industriosi delle sciaje delle ostriche provenienti da mar grande.

4. Dovrà il conduttore di detti fondi cedere in subaffitto alla peschiera del Fosso, per la quantità e per l'uso stabilito nell'ordinanza del 19 dicembre 1799, passi quadrati 1600 di fondi demaniali, de' quali 800 da addire alla semina delle cozze nere, ed altrettanti per piantar pali, onde raccogliere il solo feto delle cozze nere, e non mai per l'industria delle medesime: cosicché dal primo luglio a tutt'ottobre di ciascun anno il conduttore del fosso è nell'obbligo di lasciare sgombra da pali la designata parte, onde rimanerla libera all'esercizio delle pesche sotto pena di contravvenzione. Per tale cessione il conduttore de' fondi parevoli dovrà esigere dal conduttore del Fosso la stabilita somma di annui D. 200. E trovandosi l'attuale affitto del Fosso, stabilito per i passi 1600 di fondi, ceduto di potersi il conduttore di detta peschiera servire dell'acqua di palmi 8 a 24, come dal verbale di assegna e circoscrizione del 30 agosto 1833, sarà questa conservata durante il detto affitto, per indi al termine e nel nuovo contratto, assegnarsi a norma della regola generale stabilita coll'art. 3 del presente verbale.

5. Potrà l'aggiudicatario subaffittare i fondi parevoli in tutto o in parte, nonché cedere a' conduttori o proprietari delle peschiere dette Monte e Canale della Cittadella una estensione di fondi parevoli a seconda del bisogno e della richiesta che gli verrà fatta.

6. I fondi parevoli di proprietà particolare dovranno tenersi per la piantagione de' pali a solo uso di fetazione di cozze nere e non altrimenti, giusta le antiche concessioni e colla condizione che i pali non dovranno essere che della lunghezza di palmi 6 a 18 e tenersi piantati dal primo novembre di un anno a tutto giugno dell'anno che lo segue, cosicché i fondi debbono rimanere liberi e sgombri per le pesche ne' quattro mesi dal primo luglio a tutt'ottobre di ciascun anno. L'inadempimento sarà dichiarato controvenzione, che sarà punita colla multa di D. 6,20 per ogni contravvenzione e confisca degli oggetti e del prodotto.

7. Possedendo il Capitolo di Taranto la peschiera nominata la Trovatella, sita a Capo di Ponte, debba questa tenerla per il solo uso di seminazione di cozze nere, come fu posseduta dalla Mensa Arcivescovile di Taranto, e dalla quale fu ceduta ad esso Capitolo: e perché destinandosi la stessa per piantagione di pali si annullerebbero la Difesa Chioma e gli altri siti indicati nel Libro Rosso per le diverse calate di pesche riservate a beneficio del Fisco e per esso al conduttore delle pesche. Oltre a ciò si arrecarebbe grave pregiudizio al sistema generale delle pesche ed alla conservazione del mar piccolo. Per ciò si dovrà fermamente tenere vietata la piantagione de' pali in detta peschiera.

8. Sarà proibita la pesca a fuoco, o sia colla fiaccola nel mar piccolo, ne' mesi di febbrajo, marzo ed aprile di ogni anno. Si permette poi negli altri nove mesi nella parte interna ed esterna di detto mar piccolo, e ciò sino al bastione della Monacella che guarda in linea retta l'angolo rientrante del muro del giardino di Torelli, formato col parapetto della nuova strada di Martina, mentre da questi punti fino all'imboccatura de' ponti, resta espressamente proibita per tutti i dodici mesi dell'anno.

9. Resta proibita la pesca de' così detti covezzi [*sic*], ordegno che rassomiglia quasi allo sciabichello, il quale è vietato nel mar piccolo in tutti i mesi dell'anno.

10. Rimane espressamente proibita la pesca colle nasse, tanto nel mar piccolo quanto nel mar grande sino alla punta di S. Vito, e per una linea che, attraversando le due isole, va a terminare alla così detta Fiumarella, nelle vicinanze del fiume Tara. Si permette detta pesca al di fuori della descritta linea, e non si potrà esercitare coll'esca detta lippo, e di qual si voglia altra natura, per essere un tal sistema di grave pregiudizio alla pesca in generale, mentre colle nasse adescate si viene a prendere il pesce della più piccola dimensione e delle specie di quelle di grosso calibro, come spinola, cernie, dentati, orate e simili; è perciò che si deve su di ciò portare la massima vigilanza e rigore in modo che trovandosi pescatori con detto lippo, o altra esca nelle loro barche dovranno essere presi in controvenzione e tenuti a pagare ducati 6,20 di ammenda per ogni contravvenzione, oltre alla confisca del genere e degli ordegni.

11. La pesca colle reti in mar grande dovrà essere regolata ne' termini del Real Decreto de' 20 ottobre 1834, restando ferme pel solo mar piccolo tutte le disposizioni relative alle pesche contenute nel Libro Rosso e nel Regolamento de' 4 aprile 1793.

12. Tutte le pesche che tendono a disturbare la fetazione ed a causare la morte de' piccoli pesci di qualunque specie restano espressamente proibite. Verranno i contraventori puniti colla multa di D. 6,20, oltre la perdita degli ordegni e del pesce.

13. Per gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del presente verbale se ne provoca la Sanzione Sovrana onde avessero forza di legge.

14. Tutti gli articoli contenuti nel contratto a favore del Sig. Cataldo Cioci vengono conservati, meno che gli articoli 6, 7, 8, 9, 21 e 24, i quali restano sostituiti da quelli stabiliti col presente verbale.

XII – *Progetto di Nuovo Regolamento redatto dal Guardia Generale de' mari di Taranto Cataldo Gagliardi. Anno 1846.*

A.S.N. CADP, B. 1735 f. 33.

La piantagione fu introdotta nel mar piccolo senza permissione alcuna e veniva eseguita moderatamente ed in taluni mesi dell'anno, onde ottenersi abbondante la fetazione delle cozze nere. In seguito questa piantagione si è eseguita illimitatamente ed in tutti i tempi perché riconosciuta utile per l'industria anche de' testacei anzidetti. La spessezza di detti pali guasta il fondo del mare, ed essendo essi, nonché le funi di giunchi con cui vengono legati, corpi dissolubili nel mare, resinosi, lattiginosi ed agri, così i pali medesimi, rimanendo impiantati tutto l'anno, il fondo del mare mai può purgarsi mercé le maree ed il suo flusso e riflusso, e quindi rimane sempre alterato lo stato naturale di quelle acque che per l'innanzi sempre illibate furono. Da tuttociò ne deriva per conseguenza danno alla fecondazione di pesci e testacei di ogni specie, ed ai pescatori per la deficienza del pesce e per la mancanza di fondi pescabili. Ad ovviare i predetti incovenienti si propone:

1. che la piantagione di detti pali e funi abbia luogo esclusivamente ne' fondi parevoli del mar piccolo (che vengono designati) per la sola fetazione delle cozze nere e per l'industria delle ostriche provenienti dal mar grande, e ciò dal 1° dicembre di ogni anno a tutto luglio dell'anno che segue;

2. che la lunghezza dei pali non sia maggiore di palmi 20 de' quali 16 dentro acqua, cominciando da palmi 6 per le cozze e da palmi 8 per le ostriche;

3. che si proibisca espressamente l'industria delle cozze coi così detti pergolati, la quale richiede pali di smisurata lunghezza impiantati tutto l'anno, molta profondità e vastità di mare ed innumerevoli funi di giunchi;

4. che si proibisca egualment per le ragioni stesse l'uso delle macchie silvane per l'industria delle ostriche, potendosi permettere col solo mezzo di rottami di creta cotta come in origine venne intrapreso, e fu anche permesso da questo Consiglio nell'affitto di mari fatto nel 1818;

5. che si proibisca altresì di buttar pietre, collocar canne ed altre cose simili, come praticano i così detti sciajaroli per uso proprio, le quali impediscono il libero servizio di qualunque siasi pesca;

6. in fine che i contravventori siano puniti con la confisca di pali e frutti di mare rinvenuti attaccati agli stessi, alle funi o alle macchie appese fra essi, alla spesa necessaria per lo sgombramento o svellimento ed alla ammenda di D. 6,20.

Fonti manoscritte

- Archivio di stato di Bari, *Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*, B. 25 ff. 4,5, B. 27 f. 59
- Archivio di Stato di Lecce, *Consiglio d'Intendenza – Contenzioso Amministrativo*, B. 47 f. 96/8, B. 48 f. 96/15; *Tribunale Civile – Perizie*, B. 5 f. 619, B. 6 f. 635, B. 34 f. 663; *Tribunale di prima istanza – Processi civili*, B. 25 f. 687
- Archivio di Stato di Napoli, *Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*, B. 850 f. 15601, B. 852 f. 15678, B. 853 f. 15705, B. 957 f. 18933, B. 959 f. 18994, B. 1692 f. 30/1-5, B. 1735 f. 33, B. 2098 f. 2601, B. 2377 f. 76, B. 2378 f. 141; *Ammiragliato, Processi Antichi*, B. 18; *Consolati di Mare e Terra, Processi Antichi*, Pandetta Nuovissima B. 3525; *Ministero degli Affari Interni*, I inventario B. 2266 f. 1, II. inventario B. 540 ff. 7, 8, 10, 21, B. 541 ff. 2, 8, 9, 16, B. 542 ff. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 21, 31, 35, 39, B. 5120 ff. 2, 10, 24, 26, 31, 33; *Ministero di Agricoltura e Commercio*, B. 288 ff. 9, 12, 13, 14, 16, 23, 25, 26, 34, B. 289 ff. 6, 7, 8, 15, 23, B. 290 ff. 9, 15, 20, 21, 22, 23; *Ministero delle Finanze*, BB. 291, 324, 466, 494, 495, 973, 986, 1015, 1017, 1021, 1363, 1364, 1368, 1370, 1373, 1379, 1392, 1404, 1405, 1409, 1432, 1439, 1444, 1445, 1470, 2648; *Segreteria di Casa Reale*, B. 1359-57, 300 II / 900 III; *Soprintendenza Generale della Real Azienda e delle Dogane*, 1787, Ciura/Marrese; *Supremo Magistrato e Soprintendenza Generale di Salute*, BB. 163-164; *Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare*, B. 18 ff. 15, 37, 80
- Biblioteca Civica di Taranto “P. Acclavio”, *Libro Rosso della Regia Dogana di Taranto*, MS/24
- Biblioteca Nazionale di Bari “Sagarriga Visconti-Volpi”, *Conclusioni del Parlamento cittadino di Bari*, MS IV 48

Fonti a stampa

- Annali civili del Regno delle Due Sicilie*, III, 1833, Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni, Napoli 1833
- Atti del Real Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli*, V, Napoli 1834
- Atti della Reale Accademia delle Scienze, sezione della Società Reale Borbonica*, vol. V, II, Napoli 1844
- Baldigara B., *Ragionamento di maraviglie non mai dato in luce: opera nova nella qual si tratta de pesci maravigliosi, che si trovano in diverse peschiere d'acque dolci et salse, et delle guerre, et armate da mare, et degli arsenali de principi et di molte cose stupende, che si trovano in diversi lochi, con il lamento d'i poveri Schiavi ch'è ne le galere sforzate*, V. de Vian et B. F.lli, Venezia s.d. [1562]
- Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, tomi: 1807 (I), 1808 (I), 1809 (II), 1810 (II), 1811 (I)

- Capecelatro G., *Spiegazione delle conchiglie che si trovano nel piccolo mare di Taranto, e che si sono offerte alla sacra imperiale maestà di Catterina II, sovrana autocratrice di tutte le Russie* (1780), in Sada L. (cfr. Bibliografia), pp. 29-62
- Caprara R., Nocco F., Pepe M., Sapio O. V. (a cura di) *Libro Rosso di Taranto. Codice Architettonico (1330-1604)*, «Codice Diplomatico Pugliese», XXXVIII, Bari 2014
- Carducci C. A., *Delle Delizie Tarantine Libri IV. Opera postuma di Tommaso Niccolò d'Aquino*, Napoli 1771
- Ceva Grimaldi G., *Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'Otranto nell'anno 1818*, Napoli 1821
- Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, voll: 1817 (II), 1819 (II), 1821 (II), 1824 (I), 1825 (II), 1834 (II)
- Comerci N., *L'amministrazione finanziaria del Regno delle Due Sicilie esposta nelle addizioni alla giurisprudenza generale compilata dal signor Dalloz*, Napoli 1828
- Copeti A., *Notizie della città e di cittadini di Matera*, a cura di Padula M. e Passarelli D., Bmg, Matera 1982
- Cuoco V., *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli* (seconda edizione), Milano 1820
- D'Itollo A. (a cura di) *I più antichi documenti del Libro dei privilegi dell'Università di Putignano (1107-1434)*, Editrice Tipografica, Bari 1989
- De' Crescenzi P., *Del trattato dell'agricoltura*, II, Napoli 1724
- De La Porte J., De Bonafous L. A., *Le Voyageurs françois, ou la connaissance de l'ancien et du nouveau monde*, vol. XXVII, Parigi 1781, in Fiorino F. (cfr. Bibliografia), pp. 15-35
- De Vincentiis D. L., *Vocabolario del dialetto tarantino*, Taranto 1872
- Idem, *Storia di Taranto* (1878), Mandese, Taranto 1983
- Delpuech de Comeiras V., *Abrégé de l'histoire générale des Voyages faits en Europe*, vol. XI, Parigi 1804 in Fiorino F. (cfr. Bibliografia), pp. 69-103
- Demarco D. (a cura di) *La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811*, Vol. 3, II, «Fonti e ricerche di storia economica», Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1988
- Dorotea L., *Sommario storico dell'alieutica che si esercita nelle province meridionali e della legislazione correlativa alla stessa*, Napoli 1863
- Duhamel Du Monceau M., *Traité général des pesches et histoire des poissons*, Parigi 1769
- Ferrara F. (a cura di) *Biblioteca dell'economista*, Vol. III, Torino 1852
- Fraggianni N., *I Notamenti del Regio Collateral Consiglio scritti da don Nicola Fraggianni Segretario del Regno e divisi in tomi XVIII*, tomo VI (cd rom allegato a «Frontiera d'Europa», 1-2, 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011)
- Gagliardo G. B., *Descrizione topografica di Taranto. Con quella dei suoi due mari; delle sue pesche; del suo territorio; de'suoi prodotti marittimi e terrestri; de' rottami delle sue antichità; e colla serie de' suoi uomini illustri*, Angelo Trani, Napoli 1811
- Galanti G. M., *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, III, Napoli 1794
- Giannettasio N. P., *Halieutica*, Napoli 1689
- Giustiniani L. (a cura di) *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, tomi: VIII, Napoli 1804; XI, Napoli 1805; XIV, Napoli 1805

- Glossaire Nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes*, Parigi 1848
- Grotius H., *Mare liberum sive de jure, quod Batavis competit ad Indicana commercia, dissertatio*, Lugduni Batavorum 1609
- Guillaume P., *Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits*, Cava dei Tirreni, Abbaye des RR. Peres Benedictins, 1877
- Iuvene I., *De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna* (1589), in *Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, qui populorum, ac civitatum re antiquas, aliasque vario tempore gestas memoriae prodiderunt*, Napoli 1735, pp. 368-578
- Jacobi G. A., *Briefe aus der Schweiz und Italien*, Lubecca-Lipsia 1797, in Scamardi T. (cfr. Bibliografia), pp. 339-367
- Joele N., *Difesa della proibizione della pesca, con tartane francesi, anche ad una, a tenor del generale Editto del fù Cons. Coll. Del 1729. Da eseguirsi, non solo da Maggio all'ultimo di Settembre per lo divieto in quello già espresso; ma per tutto l'anno ancora, con altro Ordine da spedirsi in virtù del medesimo Editto*, Napoli 1738
- Jovius P., *De romanis piscibus*, tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo, Venezia 1560
- Melchiorre V. A. (a cura di) *Il Libro Rosso di Bari*, Adda, Bari 1994
- Memorie della Società Italiana delle Scienze*, XX, Modena 1827
- Muciaccia F. (a cura di) *Il Libro Rosso di Monopoli*, Bari 1906
- Pacichelli G. B., *Memorie de' viaggi per l'Europa christiana*, IV, 1, Napoli 1685
- Idem, *Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici provincie*, II, Napoli 1703
- Pagano F. M., *Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce in Napoli diretto al Regio Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare*, Napoli 1789
- Palmieri G., *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, Napoli 1787
- Petrommi L. G., *Della pesca a paranza e della generazione de' pesci. Lettera al signore Zeno Fronesi*, 1793
- Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400 sulla pesca dei mari di Taranto, ed istruzioni dette del Codronchi del 1743*, Latronico, Taranto 1877
- Richard J. C., *Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile*, vol. III, Parigi 1783, in Fiorino F., pp. 125-239
- Stolberg F. L., *Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792*, Lipsia-Königsberg 1794, in Scamardi T., pp. 283-336
- Swinburne H., *Travels in the two Sicilies in the year 1777-78-79-80*, Londra 1783, in Cecere A. (cfr. Bibliografia), pp. 119-287
- Tableau topographique et historique des isles d'Ischia, de Ponza, de Vandotena, de Procida et de Nisida; du Cape de Miséne et du Mont Pausilipe. Par un Ultramontain*, Porcelli, Napoli 1822
- Tanucci B., *Epistolario*, vol. 15 (1765), a cura di Maiorini M. G., Napoli 1996;
- Idem, *Epistolario*, vol. 17 (1766), a cura di Maiorini M. G., Napoli 2003;
- Targioni Tozzetti A. (a cura di), *La pesca in Italia. Documenti raccolti per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia*, Vol. 1, I-II, «Annali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio», Genova 1872

- Valente V. (a cura di) *Antichi statuti dell'Università di Bisceglie*, Carmastro, Bisceglie 1985
- Vaselli F., *Manuale pel giureconsulto*, VII, Napoli 1842
- Von Salis-Marschlins C. U., *Reisen in verscheidene Provinzen des Königreichs Neapel*, Zurigo 1793, trad. it. di Capriati de Nicolò (1906) in Scamardi T., pp. 157-277

Bibliografia

- Antonucci G., *La regalia della pesca nel Mar Piccolo di Taranto*, in «Il Diritto dei beni pubblici», anno XII, terza serie, fasc. 2, Milano 1936
- Armiero M., *La risorsa contesa. Norme, conflitti e tecnologie tra i pescatori meridionali (XIX sec.)*, in «Meridiana», 31/1998, pp. 179-206
- Idem, *Oltre la montagna. La pesca nell'Abruzzo preunitario*, in «Abruzzo contemporaneo», 7/1998, pp. 25-50
- Idem, *La risorsa invisibile. Stato, pescatori e comunità nell'Ottocento meridionale: il caso di Taranto*, in Bevilacqua P., Corona G., pp. 225-243
- Idem, *L'Italia di padron 'Ntoni: pescatori, legislatori e burocrati tra XIX e XX secolo*, in Frascani P. (2001), pp. 177-213
- Ascione I., *I «notamenti» del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni (Napoli 1725-1733)*, in «Frontiera d'Europa», 1-2, 2008, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. 113-305
- Balletta F., *L'Istituto d'Incoraggiamento di Napoli*, in Rao A. M. (2009), pp. 39-52
- Barberis B., *Ante Giovio: gastronomia ittica romana*, in Istituto Nazionale di Sociologia Rurale
- Bardot-Cambot A., Forest V., *Ostréiculture et mytiliculture à l'époque romaine? Des définitions modernes à l'épreuve de l'archéologie*, in «Revue archéologique», 2, 2013, pp. 367-388
- Barth F., *Models of social organization*, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Londra 1966
- Berthelot S., *Études sur les pêches maritimes de la Méditerranée et l'Océan*, Parigi 1868
- Bevilacqua P., Corona G. (a cura di) *Ambiente e risorse nel Mezzogiorno contemporaneo. Appunti di ricerca*, Donzelli, Roma 2000
- Boso P., *La popolazione di Taranto secondo il catasto onciario del 1746*, in *Atti del IV Congresso Storico Pugliese*, Società di Storia Patria per la Puglia, Brindisi 4-7 novembre 1954
- Braudel F., *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986
- Idem, *Il Mare*, in Id. (1987), pp. 31-53
- Idem (a cura di) *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni*, Bompiani, Milano 1987

- Bresc H., *Pesca litorale, pesca di laguna e pesca di fiume nella Provenza dei secoli XII-XV*, in D'Arienzo V., Di Salvia B., pp. 85-104
- Bronzini G. B., *La cultura del mare tra passato e presente*, in Fonseca C. D. (1984), pp. 91-117
- Buti G., *Techniques de pêche et protection des ressources halieutiques en France méditerranéenne (XVIIe-XIXe siècle)*, in D'Arienzo V., Di Salvia B., pp. 105-122
- Caiazza F., voce *Pepe, Florestano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, LXXXII_online (2015), URL=[http://www.treccani.it/enciclopedia/florestano-pepe_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/florestano-pepe_(Dizionario-Biografico)/)
- Carano-Donvito G., *Un maestro di agricoltura. Giambattista Gagliardo di Taranto*, in «Rinascenza Salentina», XII-XIII, 1934, pp. 151-157
- Cassandro G., *Un inventario dei beni del Principe di Taranto*, in Paone M. (a cura di) *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, II*, Congedo, Galatina 1973
- Castellano M., *Il libro dei sistemi di pesca nelle isole Eolie dell'800*, Milano 1978
- Cecchetti B., *Il vitto dei veneziani nel secolo XIV*, in «Archivio veneto», XXX/1885
- Cecere A. (a cura di) *Viaggiatori inglesi in Puglia nel Settecento*, Schena, Fasano 1990
- Cerutti S., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Bologna 2003
- Ciotti M., *Economie del mare. Costruzioni navali, commercio, navigazione e pesca nella Marca meridionale in età moderna*, «Quaderni di "Proposte e Ricerche"», n. 32/2005
- Clemente A., *Il mestiere dell'incertezza. La pesca nel Golfo di Napoli tra XVIII e XX secolo*, Guida, Napoli 2005
- Idem, *La ricchezza del mare. In margine alla XXXVII settimana di studi dell'Istituto Datini*, in «Storia Economica», VIII, E.S.I., Napoli 2005
- Idem, *La pesca napoletana nell'Ottocento tra tradizione e innovazione: le traiettorie di un declino*, in D'Arienzo V., Di Salvia B., pp. 404-421
- Colletta T. (a cura di) *Città portuali del Mediterraneo. Luoghi dello scambio commerciale e colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed Età Moderna*, Franco Angeli, Milano 2012
- Colón G., *Del ave a la nave. Deslinde de una metáfora*, in «Zeitschrift für romanische philologie», LXXXIX, 1973
- Costa O. G., *Del Mare Piccolo di Taranto*, in «Annali civili del Regno delle Due Sicilie», III, 1833, pp. 5-17
- Idem, *Catalogo de' testacei viventi del piccolo e grande mare di Taranto redatto sul sistema di Lamarck*, in «Atti della Reale Accademia delle Scienze, sezione della Società Reale Borbonica», V, II, pp.13-66
- Covino L., *Governare il feudo. Quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Franco Angeli, Milano 2013
- D'Ambrosio M. B., voce *Costa, Oronzo Gabriele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, XXX (1984)
- D'Andrea U., *Leonardo Dorotea: Villetta Barrea 1797-Torino 1865. Economista e patriota, deputato nel Parlamento napoletano del 1848-1849*, Scuola tipografica, Colleferro 1974

- D'Arienzo V., Di Salvia B. (a cura di), *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal medioevo all'età contemporanea. Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi sulla Storia della pesca. Fisciano – Vietri sul Mare – Cetara, 3-6 ottobre 2007*, Franco Angeli, Milano 2010
- D'Ippolito L., *Cataldo Nitti e il suo tempo*, Incline, Taranto 2002
- De Grossi Mazzorin J., *Consumo e allevamento di ostriche e mitili in epoca classica e medievale*, in A. Girod (a cura di) *Appunti di archeomalacologia*, Firenze 2015, pp. 153-158
- De Nicolò M. L., *La pesca in Adriatico tra Sei e Settecento. Innovazioni tecniche e sbocchi commerciali*, in Doneddu G., Fiori A., pp. 377-400
- Idem, *Mangiar pesce nell'età moderna. Diritto di pesca, produzione, conservazione, consumo*, Grapho 5, Fano 2004
- Idem, *Microcosmi mediterranei. Le comunità dei pescatori nell'età moderna*, Clueb, Bologna 2004
- Idem, *La pesca a coppia. Invenzione dell'età moderna o riscoperta?*, Grapho 5, Fano 2005
- Idem, *La pesca marittima nel Mediterraneo prima delle tartane (fine secolo XVI): precarietà delle risorse, turnazione del lavoro, conflitti sociali*, in D'Arienzo V., Di Salvia B., pp. 434-452
- Idem, *Il Mediterraneo nel Cinquecento fra antiche e nuove maniere di pescare*, «Rerum Maritimarum», 7/2011
- Idem (a cura di) *Tartane*, «Rerum Maritimarum», 9/2013
- De Pelet L., *Henri Louis Duhamel du Monceau, agronome et savant universel (1700-1782) ou un encyclopédiste au siècle de Diderot*, in «Culture technique», 16/1986, pp. 236-245
- De Rosa V., *Tavole di ragguaglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale*, in «Quaderni della Gazzetta di Gaeta», 14, Di Bernardo, Cassino 1977
- Divari L., *Barche tradizionali del Golfo di Venezia*, Sottomarina 1995
- Idem, *Note sulla tartana, multiforme veliero mediterraneo* in De Nicolò M. L. (2013), pp. 51-69
- Donati A., Pasini P. (a cura di) *Pesca e pescatori nell'antichità*, Leonardo Arte, Milano 1997
- Donati A., *Un mare di pesci*, in Donati A., Pasini P., pp. 7-43
- Doneddu G., *La pesca nelle acque del Tirreno (secoli XVII-XVIII)*, Edes, Sassari 2002
- Doneddu G., Gangemi M., *La pesca nel Mediterraneo Occidentale (secc. XVI-XVIII). Atti del Convegno di Studi (Bosa, settembre 1994)*, Bari 2000
- Doneddu G., Fiori A. (a cura di) *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo (Atti del Convegno di Studi, Alghero - Cabras 7-9 dicembre 2001)*, Edes, Sassari 2003
- Dufour A. H., *Leggere e gestire i fondi marini. Due aspetti complementari della pesca nel litorale della Provenza* in Mondardini Morelli G. (1990), pp. 51-55
- Faenza V., *La vita in Comune*, Vecchi, Trani 1899

- Faget D., *Marseille et la mer. Hommes et environnement marin (XVIII^e-XX^e siècle)*, Presses Universitaires de Provence/Presses Universitaires de Rennes, Aix-en-Provence, Rennes 2011
- Idem, *Maestri delle onde, maestri dei mercati e delle tecniche: migranti catalani a Marsiglia nel XVIII secolo (1720-1793)*, in Colletta T., pp. 275-289
- Faget D., Sternberg M. (a cura di) *Pêches méditerranéennes. Origines et mutations. Protohistoire-XXI^e siècle*, Karthala, Parigi 2015
- Feniccia G., *Mercato ittico e amministrazione civica a Taranto tra '800 e '900*, Cacucci, Bari 2011
- Fiorino F. (a cura di) *Viaggiatori francesi in Puglia dal Quattrocento al Settecento*, Vol. 2, Schena, Fasano 1993
- Fonseca C. D. (a cura di) *La Puglia e il mare*, Mondadori Electa, Milano 1984
- Idem, *Il sogno di Ulisse*, in Id. (1984), pp. 341-347
- Idem (a cura di) *Giovan Giovine, Antichità e mutevole sorte dei Tarantini*, Scorpione Editrice, Taranto 2015
- Fourquin N., Rigaud P., *De la nave au pointu: glossaire nautique de la langue d'oc (Provence, Languedoc), des origines à nos jours*, Saint Tropez-Toulon 1993
- Frascani P. (a cura di) *A vela e a vapore*, Donzelli, Roma 2001
- Idem, *Il mare*, Il Mulino, Bologna 2008
- Gangemi M. (a cura di) *Pesca e patrimonio industriale. Tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo)*, Cacucci, Bari 2007
- Idem, *La pesca nel Mezzogiorno tra Otto e Novecento. Tonnare, pesci, spugne, coralli*, Cacucci, Bari 2011
- Ginzburg C., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento* (1965), Einaudi, Torino 2002
- Giovane G. M., *Di alcuni pesci del mare di Puglia*, in «Memorie della Società Italiana delle Scienze», XX
- Grendi E., *In altri termini. Etnografia e storia di una società di antico regime*, antologia a cura di O. Raggio e A. Torre, Feltrinelli, Bologna 2004
- Hardin G., *The Tragedy of the Commons*, in «Science», 162/1968
- Holm P., *The Modernization of Fishing. The Scandinavian and the British model*, in *The North Sea: twelve essays on social history of maritime labour*, Stavanger 1992, pp. 197-214
- Holm P., Marboe A. H., Poulsen, B., MacKenzie B. R., *Marine animal populations: a new look back in time*, in McIntyre A. D., pp. 3-23
- Imbruglia G., *Enlightenment in eighteenth-century Naples*, in Id. (a cura di), *Naples in the Eighteenth Century. The Birth and the Death of a Nation State*, Cambridge University Press, 2000, pp. 70-94
- Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (a cura di), *I "Romani pesci": da Paolo Giovio agli odierni ristoratori*, Roma 2011
- Larousse P., *Grand dictionnaire universel du XIX^e siècle*, Vol. III (II), Slatkine, Ginevra-Parigi 1982
- La Sorsa S., *Folklore marinaro di Puglia*, in «Lares», I/1930, Roma, pp. 20-31

- Mancarella G. B., *Peschiere e pesche in due trattati del mare del Libro Rosso di Taranto*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 16/17, 1974/75, pp. 239-254
- Martinez Shaw C., *La pesca española en el siglo XVIII. Una panoramica*, in Doneddu G., Gangemi M., pp. 39-60
- Marzano A., *Harvesting the sea. The exploitation of marine resources in the Roman Mediterranean*, Oxford University Press, 2013
- Masi G., *L'azienda pubblica del Regno di Napoli dal 1771 al 1782*, Bari-Napoli 1948
- Massa C., *L'industria della pesca*, in *La Terra di Bari sotto l'aspetto storico, economico e naturale. Pubblicazione della provincia di Bari per la Esposizione Universale di Parigi*, Vol. II, V. Vecchi, Trani 1900
- Massa P., *L'economia della Repubblica di Genova e la pesca*, in Doneddu G., Gangemi M., pp. 87-105
- McIntyre A. D. (a cura di) *Life in the World's Oceans: Diversity, Distribution, and Abundance*, Wiley-Blackwell, Oxford 2010
- Michell A. R., *La pesca in Europa agli inizi dell'età moderna*, in «Storia economica Cambridge», V, *Economia e società in Europa nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1978, pp. 157-218
- Mollat du Jourdin M., *L'Europa e il mare*, Laterza, Roma-Bari 1993
- Mondardini Morelli G., *Razionalità economica e crisi della piccola pesca: per uno studio delle comunità dei pescatori*, in *I rapporti della dipendenza*, Dessi, Sassari 1976, pp. 97-128
- Idem (a cura di) *La cultura del mare. Centri costieri del Mediterraneo fra continuità e mutamento*, Gangemi Editore, Roma-Reggio Calabria 1985
- Idem, *Spazio e tempo nella cultura dei pescatori. Studi e ricerche in area mediterranea*, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 1988
- Idem (a cura di) *La cultura del mare*, «Ricerca Folklorica», 21/1990
- Idem, *Il ruolo delle donne nelle società marinare e di pesca*, in «Etnoantropologia», 3/4, 1995, pp. 164-168
- Idem, *Le barche nella cultura del mare*, in *La vela latina. Dalle remote origini alle regate veliche odierne*, Carloforte 2005
- Idem, *Emozioni dal mondo del mare*, Edes, Sassari 2010
- Monteleone F., *Note sulle peschiere tarantine in età bizantina e normanna*, in «Cenacolo», n.s. XII (XXIV), Taranto 2000, pp. 189-196
- Idem, *Una risorsa per i monasteri del Mezzogiorno: concessioni di peschiere nella Puglia bizantina e normanna*, in «Itinerari di ricerca storica», XXVII, Galatina 2013, pp. 57-75
- Moschetti C. M., *Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare del Golfo di Napoli nei secoli XVII e XVIII*, in Ragosta R., pp. 937-973
- Idem, *La questione della legittimità della pesca a strascico sollevata di fronte al Regio Collaterale Consiglio del Regno di Napoli nel 1643. Contributo allo studio della libertà di pesca negli scritti dei Giureconsulti dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio Storico Pugliese», XXXIX/1986, Bari, pp. 186-214

- Musca G. (a cura di) *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle Decime Giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ottobre 1991), Dedalo, Bari 1993
- Napolitano A., *La figura di Cataldo Nitti e la crisi socio-economica di Taranto nei decenni a cavallo dell'Unità* (tesi di dottorato), Università degli studi di Bari "Aldo Moro", esame finale 2013
- Parenzan P., *Puglia Marittima. Aspetti geologici e biologia marina*, Vol. I, Congedo, Galatina 1983
- Pastore M., *Mar Piccolo*, Nuova Editrice Apulia, Martina Franca 1993
- Pini A. I., *Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale*, in «II Carrobbio», I/1975, pp. 329-349
- Pizzaleo A., voce *Giovene, Giuseppe Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, LVI (2001)
- Polanyi K., *La Grande Trasformazione* (1944), Einaudi, Torino 1974
- Porada H. T., *Überblick zur Entwicklung der Schleppnetzfisherei in der Ostsee im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit*, in De Nicolò M. L. (2013), pp. 85-94
- Porsia F., Scionti R., *Taranto. Le città nella storia d'Italia*, Laterza, Bari 1988
- Poulsen B., *Marine environmental history*, in Agnoletti M., Johann E., Neri Seneri S. (a cura di) *World environmental history*, Encyclopedia of Life Support Systems, 2012
- Poulsen B., Holm P., MacKenzie B. R., *A long-term (1667–1860) perspective on impacts of fishing and environmental variability on fisheries for herring, eel, and whitefish in the Limfjord, Denmark*, in «Fisheries Research», 87, 2007, pp. 181-195
- Putignani A. S. L., *Le peschiere nei mari di Taranto*, in «Rivista della pesca», 4, Milano 1967, pp. 965-978
- Idem, *Peschiere. Pesca e Dogana*, Taranto 1969
- Raggio O., Torre A., *Prefazione* a Grendi E., pp. 5-34
- Ragosta R. (a cura di) *Le genti del mare Mediterraneo*, vol. I, Lucio Pironti Editore, Napoli 1981
- Rao A. M., *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Guida, Napoli 1984
- Idem, *La Repubblica Napoletana del 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV: *Dagli Angioini ai Borboni* (II), Roma 1986, pp. 469-539
- Idem (a cura di) *Cultura e lavoro intellettuale: istituzioni, saperi e professioni nel Decennio Francese. Atti del primo seminario di studi "Decennio Francese (1806-1815)"*, Giannini Editore, Napoli 2009
- Riccardi R., *I Pomarici. Storia di un'antica famiglia meridionale*, Levante, Bari 2003
- Rotherham I. D. (a cura di) *Cultural severance and the environment. The ending of traditional practice on commons and landscapes managed in common*, Springer, Dordrecht 2013
- Sada L. (a cura di) *Perle dei mari di Puglia*, Edizioni del Centro Librario, Bari/Santo Spirito 1983

- Salvemini B., *Propaggini illuministiche. Intellettuali “nuovi” e sviluppo dipendente in Puglia fra Settecento e Ottocento*, in «Lavoro Critico», 20, Dedalo, Bari 1980, pp. 145-198
- Idem, *Dalla “gaetana” al motopesca. Pescatori emarginati e controllo sociale a Molfetta tra metà Settecento e gli anni Trenta del Novecento*, in «Archivio Storico Pugliese», XXXVII/1984, pp. 185-217
- Idem, *Comunità «separate» e trasformazioni strutturali. I pescatori pugliesi fra metà Settecento e gli anni Trenta del Novecento*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome», 97, I, Roma 1985, pp. 441-488
- Idem, *Dalla «gaetana» al motopesca. Pescatori pugliesi nella grande trasformazione*, in Salvemini B. (1995), pp. 77-121
- Idem, *L’innovazione precaria. Spazi, mercati e società nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento*, Meridiana, Catanzaro 1995
- Santoro O. (a cura di) *D. Nicola Mastrojanni e “La liquidazione de’ danni per gli Affittatori de’ Mari di Taranto” nel 1813*, in *Taranto e il mare*
- Scamardi T. (a cura di) *Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento*, Schena, Fasano 1988
- Scarpa G. (a cura di) *Mariegola della Scuola di Sant’Andrea de’ pescadori*, Sottomarina 1996
- Schlager E., *Fishers’ Institutional Responses to Common-Pool Resources Dilemmas*, in Ostrom E., Gardner R., Walker J. (a cura di) *Rules, Games and Common-Pool Resources*, University of Michigan, 1994, pp. 247-265
- Schwerdtner Máñez K., Holm P., Blight L., Coll M., MacDiarmid A., et al. (2014) *The Future of the Oceans Past: Towards a Global Marine Historical Research Initiative*. PLoS ONE 9(7): e101466. doi:10.1371/journal.pone.0101466
- Scovazzi T., *La pesca nell’evoluzione del diritto del mare*, I, Milano 1979
- Sirago M., *Il Collegio di San Giuseppe a Chiaia poi Scuola dei Pilotini, oggi Istituto Nautico Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi*, da *Le istituzioni scolastiche a Napoli dopo l’Unità*, convegno di studi nella sede della Società Napoletana di Storia Patria (Napoli, 8 maggio 2013), <http://www.forumscuolestorichenapoletane.it/atti-dei-convegni/>
- Stella P., voce *Capocelatro, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Treccani, XVIII (1975)
- Taranto e il mare. Mostra di attrezzi piscatori con documenti storici*, Taranto 1978
- Trevisani S., *Taranto e l’antica arte della molluschicoltura: dal passato un patrimonio di memoria e di idee*, in «Corriere del giorno», Taranto 16/12/2009, p. 32
- Vacca N., *I rei di stato salentini del 1799*, Vecchi, Trani 1944
- Idem, *Terra d’Otranto fine Settecento inizi Ottocento. Spigolature in tre carteggi*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1966
- Valente V., *Ittiologia molfettese. Linee caratteristiche e note storiche*, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo», 5/6, 1963/64, pp. 139-147
- Idem, *Ittionimia pugliese: tradizione e diffusione*, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo», 8/9, 1966/67, pp. 155-166

- Idem, *Ricerche di ittonimia storica pugliese*, in «Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo», 16/17, 1974/75, pp. 255-264
- Vie C., *Duhamel du Monceau, naturaliste, physicien et chimiste*, in «Revue d'histoire des sciences», vol. 38/1, 1985, pp. 55-71
- Vinci S., *Giuseppe Capecebatro (1744-1836). Un arcivescovo tra politica e diritto*, in «Archivio Storico Pugliese», LXV, Bari 2012, pp. 41-77
- Idem, *Note storiografiche sul Libro Rosso di Taranto*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», V, Cacucci, Bari 2012
- Idem, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Cacucci, Bari 2013
- Zug Tucci H., *Pesca e caccia in laguna*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini. Età ducale*, Roma 1992